

DISSERTAZIONE

STORICO - DIPLOMATICA

DELL' AVVOCATO NAPOLETANO

BASILIO PALMIERI

Intorno al Regio Padronato, che si appartiene
al Re nostro Signore sul Monistero di
S. Benedetto di Conversano, e su
di altre Chiese del Regno

C O N T R A

La Scrittura di un Anonimo intitolata:
*Difesa della natia libertà del Ven. Moni-
stero di S. Benedetto di Conversano.*



N A P O L I M D C C L X I .

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

*Tunc si quis est, qui dictum in se inclementius
Existimabit esse, sic existimet:
Responsum, non dictum esse, quia læsit prior.*

Terenzio nell' Eunuco vers. 3.

I N D I C E DE' PARAGRAFI.

- §. I. **S**I fa conoscere , che 'l Monistero prima del 1087. era diruto, ed impoverito . pag. 49.
- §. II. Si dimostra , che non faceva mestieri , che 'l Conte Goffredo avesse dichiarato nel suo diploma , che 'l Monistero fosse di sua fondazione . pag. 60.
- §. III. In cui si risponde all'immaginata falsità della Bolla di Lione III. dell' 815. pag. 68.
- §. IV. Si divide quanto mal si adatti l' interpretazione , la quale alle parole della Bolta dall' Anonimo s' innesca . pag. 107.
- §. V. Si dividano i varj uffizj ed autorità degli Avvocati , e Difensori delle Chiese , e Monisteri ; e si conferma , che la riserba della Difensione del Monistero di S. Benedetto fatta dal Conte Goffredo nel suo Diploma , dinoti apertamente il Padronato sopra di quello . pag. 114.
- §. VI. Si risponde all' obbiezione dell' Anonimo , che non si possa nello stesso contratto donare alle Chiese , ed ai Monisteri per la loro dotazione , e per un comodo maggiore . E si dichiara la vera significazione della formola pro utilitate : e che cosa dinoti mai il Vico Castellano . pag. 121.
- §. VII. Si dichiara con proprietà convenevole al mezzo tempo la significazione delle parole pretium , e requisitio contro a' Sarcastmi dell' Anonimo . pag. 138.
- §. VIII. Si ragiona del vero intendimento della formola Defensores fiamus ; e si conferma di nuovo , che l' indole di cotesta formola in que' tempi dinotava la riserba del Padronato , giacchè questa non prima del XII. secolo si accostumò . pag. 150.
- §. IX. Si divide , che la formola del Diploma del Conte Goffredo, Defensores fiamus , pessimamente dall' Anonimo si spiega per la promessa dell' evizione , e non per riserba del Padronato . pag. 178.
- §. X. Si ragiona dell' intervento , e conferma fatta da Lione Vescovo di Conversano , la quale leggesi nel nostro Diploma . pag. 208.
- §. XI. Si dichiara il vero intendimento di alcune parole del Concilio Tridentino intorno all' acquisto de' Padronati . pag. 215.
- §. XII. Si dimostra , che non sia necessario usar il verbo dotare nel



- nel conferirsi il mantenimento alla Chiesa, o al Monistero; ma che sia bastante il dirsi offero, dono, e simili, i quali si leggono negli antichi Canonj. pag. 218.
- §. XII. Si ragiona della formola -- Pro redemptione animæ meæ, e si palesano gli errori dell' Anonimo. pag. 250.
- §. XIII. Si risponde alle obbiezioni, le quali si fanno al Diploma del Re Tancredi dell' anno 1193. pag. 258.
- §. XIV. Si risponde alla obbiezione, la quale si fa al Regio Padronato col Privilegio, ovvero Protectoria di Federico II. del 1222. pag. 274.
- §. XV. Si ragiona del Concordato seguito tra 'l Sommo Pontefice Adriano IV. e Guglielmo I. Re di Napoli; e della Investitura del Regno data da Clemente IV. al serenissimo Carlo I. d' Angiò. pag. 284.
- §. XVI. Si risponde alla obbiezione fatta allo strumento del 1423. con cui si nomina il Conte Goffredo Fondatore, e Dotatore del Monistero di S. Benedetto. pag. 325.
- §. XVII. ED ULT. Si smentiscono tutt' i mendacj, e le scempiaggini dell' Anonimo, con cui ha procurato dar a dividere, che sia cosa mostruosa la giurisdizione quasi Vescovile, la quale usa il Monistero di S. Benedetto di Conversano sopra al Chero di Castellana; e si trascrivono molte lettere di Monsignor di Conversano D. Michele Tarfia, dalle quali si ravvisa di aver egli in Roma difeso cotesto diritto del Monistero contro al suo predecessore. pag. 337.



D. O. M.



Introduzione.

Pure egli è così! veggendosi soventemente molti favellare di tale guisa delle cause, le quali hanno per le mani; e trattar di maniera le scienze, e facultadi, le quali per quelle sono necessarie a disputare, che nel mentre credono gli altrui immaginati errori discovrire; essi il poco, o nessuno intendimento loro delle stesse scienze palesano; onde poi, in vece di commendazione, vituperio e biasimo condegnamente riportano; addivenendo loro ciò, che da *Terenzio* fu giustamente in alcuni ripreso, i quali *faciunt, ne, intelligendo, ut nihil intelligent*. Or avendo Io scritto nella causa, la quale ultimamente è stata già decisa dalla Regal Camera di S. Chiara, sostenendo, e sodamente dimostrando il Regio Padronato sul Monistero di Donne Monache di S. Benedetto di Conversano, il quale si procurava da quel Vescovo usurpare alla Regia Corona; mi è stato con una scrittura da ignoto autore, perchè non sottoscritta, risposto di manie-

ra, che si compiace di reputare *inetta erudizione* ciò che da me, per gli punti controvertiti dilucidare, si è rapportato; ed altre fiato non si arretra appellarlo *indigesta erudizione*; e talvolta non si sgomenta di coraggiosamente tacciarmi di *folle*, giacchè *follemente*, e dice, da me si è appoggiata la *gran mole del Regio Padronato sopra titoli*, i quali evidentemente *mancano*; nè si trattiene dall'onorarmi di aver *Io mal digerita, e poco intesa la polizia antica de' Padronati*.

2. Io però, che nel rispondere alle altrui villanie, non sono così leggiatamente avvezzo anche villanamente quelle ribattere, e contraccambiare. ~~Ma~~ soltanto far rispondere le cose alle cose; e non mi ~~già~~ *già implere conviciis vacua causarum*; ~~congiuro~~ però il mio Reverendo, o se pur voglio, Reverendissimo ignoto autore della scrittura data fuori a prò di Monsignor Vescovo di Conversano, a non essere così facile a ~~si~~ *firmare per inerte, ed indigesta* quell'erudizioni, le quali tratte, e ricavate dalle viscere, e proprietà delle cose; di queste l'indole dichiarano, e la loro natura manifestano; nè essere cotanto ardito, e fastoso nel condannare altrui di *poco inteso della polizia antica de' Padronati*, nel tempo, che per divider egli questa *antica polizia*, e per istabilirla, *appoggia la sua gran mole sopra una mal digerita, e poco intesa autorità*, di chi? di *Cesare Lambertino*? E per maggiormente poi confermare questa speziosa polizia de' Padronati, così indigestamente appresa da cotesto indigestissimo, e della polizia de' Padronati poco inteso Raccogliitore; non arrossisce, nè paventa fino le parole di una *Novella di Giustino* vergognosamente torcere, e falsare.

3. Nè,

3. Nè, per ispacciare per evidentemente *mancanti i titoli*, sopra de' quali il *Regio Padronato* si appoggia, s' incontra scrupolo dal mio severissimo Censore di marcare per falsi gli antichi diplomi, le bolle, ed ogni altra vetusta carta; quasichè fossero tutti questi legalissimi monumenti stati foggiate da quello stesso spirito di falsità, di cui egli ha impudentemente usato nel falsificare anche una legge, la quale in cento, e presso che innumerevoli Codici si rinviene trascritta, e registrata. Anzi per vie più esagerare di quelli gli errori, le falsità, e le mancanze, non si scoraggia di far il più crudele scempio della Diplomatica, delle Indizioni, della Storia, della Cronologia, e fin' anche dell' annoverar colle dita, quanti anni mai eran decorfi dal mese di Gennajo dell' anno 1190. sino a Maggio 1193.; nel cui errore, per altro, non farebbero incorse tampoco le Vecchiarelle sedendo al Mercato a vender uova.
4. Or cotesto valentissimo Reverendo ignoto Autore è colui, il quale ha scoverte le mie *inette, ed indigeste erudizioni*, sopra di cui *follemente si appoggia da me la gran mole del Regio Padronato*, a cui mancano i *titoli*, i quali da me se gli adattano, non per altro, se non, perchè ho *mal digerita, e poco intesa la poltizia de' Padronati*.
5. **A me per altro non fa mestieri di rispondere a queste villanie, se non come rispose il modestissimo Torquato ad un Greco, che tanto si affaccendava nel persuadergli, che tutte le scienze erano uscite dalla Grecia, da cui tramandate si erano a' Latini; la cui seccaggine volendo torfi d' addosso il valente uomo, lepidamente gli rispose, che n'erano uscite di guisa, che non mai più vi erano ritornate. Or così io, e'l confesso candida-**
men-

mente, nel mentre confervo nella mia idea, e nell'intendimento mio *indigeste* le *erudizioni*, di cui ho fatto uso nella mia scrittura per lo Regio Padronato; altrettanto l'ignoto Reverendo autore della contraria allegazione per l'opposito, ha così ben quelle digerite, e molto più la polizia de' Padronati; che sicuramente le ha di maniera fuor di se fatte uscire, e se n'è così ben'egli scaricato, che per non soffrir la noja della indigestione, ha giurato volerne esser perpetuamente digiuno, come troppo disgradevoli, ed aspre al suo palato.

6. Ed affinchè possa Io dividere la verità di quanto si è accennato, cosa convenevole egli è alla rammentata anonima scrittura rispondere, non miga già per difender me, e le mie *indigeste*, ed *inette* *erudizioni*; nè la *follia*, su di cui si è poggiata la *gran mole del Regio Padronato*; e molto meno *la non digerita*, e *po- ca intesa polizia de' Padronati*; ma soltanto per porre la verità nel suo luogo, e vendicarla da quelle *falfità*, per mezzo di cui dolosamente si è procurato *alcunimenti descriverè*, e far comparire la polizia de' Padronati, e le *indigeste*, ed *inette* mie *erudizioni*; e nel tempo medesimo per sottrarre dalle nere calunnie dell'ignoto Scrittore i più legali, e veridici diplomi, in su li quali ragionevolmente poggia la *giusta mole del Regio Padronato* del Monistero di S. Benedetto di Conversano. E quindi seguendo Io le tracce, e l'ordine stesso dall'ignoto Scrittore tenuto, nel proporre tante sue pellegrine obbiezioni; scusa meriterò, ed indulgenza, se alquanto disordinato in questa mia scrittura, nel rispondere, farò e confuso; perchè *ma- terie est, non ingenii vitium* (1).

7. Nel.

(1) Quintilian. nelle *istitut. orator. lib. 10. cap. 1.*

7. **N**ella mia prima scrittura , premettendo i mezzi , e le maniere , per cui si fa acquisto de' Padronati sulle Chiese , e Monisteri , ho divisato , chi mai possa *Fondatore* appellarli ; e con Canoni degli antichi Concilj , e con determinazioni de' Sommi Pontefici , con leggi dell' *Imperador Giustiniano* , con autorità de' più dotti , e sensati Scrittori , e fin' anche collo stesso Concilio di Trento , egli è dimostrato , che *Fondatore* convenevolmente si denomini , non solo chi da' fondamenti la Chiesa , o Monistero faccia edificare , e questi di comodo mantenimento fornisca ; ma anche colui , il quale , o quelli da altri costrutti , del mantenimento provveda ; ovvero , che quelli riedificando , e riparando , il loro tenue mantenimento accresca di guisa , che i Ministri per lo divino culto necessarj , gli ufizj sagri , e le altre opere di pietà , con decenza vengano sostentati ; e 'l Tempio del Signore con proprietà cristiana , e convenevole sia adornato (1).

Fondatore si chiama anche colui , il quale riedificbi le Chiese da altri costrutte , o le ripari , e procuri un congruo mantenimento a' sagri Ministri .

8. Ora il mio ignoto Maestro , non avendo il coraggio , nè potendo rispondere a verità così sodamente da me stabilita ; e confuso veggendosi dalla fermezza degli argomenti , ha cercato di far uso dello spirito , che nelle scuole de' termini significativi , e non significativi , egli ha appreso , cioè di negar sempre , allorchè si veggia dalla forza della ragione , l'altrui sentenza costretto a confessare : *Semper nega* . Così egli il mio Anonimo , non avendo altrimenti potuto rispondere (dappoichè addita tutt' i canoni , le leggi , e l'autorità da me trascritte) con fronte incallita , e con iscolastica prontezza se ne sviluppa , col dire :

Infelice risposta dell' Avversario .

(1) Tutto ciò da me si è dimostrato dalla pag. 12, alla 127.

inutil cosa , ed all' intutto superflua a noi sembrando il darci carico , non che il rispondere a' nostri savj Contraddittori , e Maestri su tutto ciò , che a' titoli sudetti non si appartenga , come senza dubbio alcuno tutti , o quasi tutti i Testi allegati , ed autorità nella loro Scrittura trascritte vengono ad essere (1).

9. A questo scolastico principio di *semper nega* , fuole un'altra massima , anche nelle scuole avvertita , rispondere ; ma Io , che poco , o nulla sono avvezzo usare scolastiche brighe , dico , che i savj stimatori delle cose , e che la mia scrittura hanno per le mani avuta , della verità del fatto il dovuto giudizio formeranno ; ed Io poi pazientemente con *Socrate* dirò : *etsi ea dixerint , quæ in nobis corrigenda sint , emendabunt* (2).

10. Dappoichè il mio avversario Scrittore di oscuro , ed ignoto nome , con tale premessa così infelicemente ha risposto al fermo canone dell'acquisto de' Padronati , da me costantemente confermato ; passa ad impugnare il diploma del Conte *Goffredo* , come uno de' diplomi , i quali da me si sono addotti per evidentemente il diritto del Regio Padronato dimostrare . E qui sì , che rendendosi egli da più di qualunque altri mai , il quale la ragion diplomatica abbia insegnata , si vedrà decidere , a scranza sedendo , della verità , e falsità di qualunque antico diploma ; si udirà della potestà subalterna de' Principi Normanni favellare ; ed epoche fissando , maravigliosamente si ascolterà dire , e contraddire delle indizioni , degli anni , e delle formole , degli Avvocati , de' Canon penitenziali , e di qualunque altra re-

con-

- (1) Così l'ignoto Scrittore si risolve nella pagina 13. ove colla nota *in calce* addita i Testi , ed autorità per questo uopo da me trascritti , e rapportati .
- (2) *Laerzio nella vita di Socrate num. 16.*

Obbiezioni dell'Avversario contro al diploma del Conte Goffredo di Conversano, donde si ricava il Regio Padronato .

condita sagra, e ben digerita profana erudizione.

11. La prima marca di falsità, che il mio oscuro avverfario attribuisce al diploma del Conte Goffredo, ella è divisata nel titolo, il quale questo Principe Normanno si ascrive, cioè: *Goffridus æterni Regis voluntate inclytus comes*; quando noi sappiamo (son parole del mio incognito) che sin dall'istante, che l'investitura della Puglia col titolo di Duca dal Pontefice Niccolò II. nell'anno 1059. fu al famoso Ruberto Guiscardo conceduta, per aver egli, al dire di Lione Ostiense rapportato dal Troyli, sottoposti suo dominatui univerfos partium illarum Normannos, præter Riccardum (Conte di Averfa) cessò, come doveva cessare, appò tutti gli altri Normanni il costume d'intitolarsi *Dei gratia Duces, Comites &c.* come tra tanti altri gravi Autori attesta Marino Frezza. E trascrivendo il mio Maestro Anonimo alcune parole del Freccia, le quali nulla pruovano per dimostrare la fuggezione, e vassallaggio del Conte Goffredo a Ruberto Guiscardo, soggiugne: *ch'è quanto basta a farci comprendere, che il titolo fastoso del Goffrido niente uniforme viene ad essere al costume, ed osservanza del tempo, in cui il diploma si suppone spedito; Marea è questa, e segno evidente di falsità (1).*

Si risponde alla prima obbiezione, che sia falso il diploma, perchè a Goffredo si attribuisca il titolo di Conte nell'anno 1087. quando sin dal 1059. avendo avuto Ruberto Guiscardo l'investitura della Puglia col titolo di Duca da Papa Niccolò II. non doveano udirsi altri titoli de' Signori Normanni.

12. Or se basta al mio ignoto elatto critico, e della materia diplomatica accurato discernitore, quanto e' ha detto per dare una *marca*, ed un *segno evidente* di falsità al diploma del Conte Goffredo; egli fa mestieri osservare, se basti ad altri, i quali han letto un poco più in là della confusa, e contraddicente Storia del Troyli, il quale somministra coraggio sì grande al mio critico, che si scovre troppo infelice nell'arte di di-

B

scer-

(1) Così l'Incognito nella pag. 15...

scernere i veri da' falsi diplomi ; sempre che non lasci egli il *Troyli*, e si dia allo studio della vera critica, e scienza diplomatica.

13. Ed affinchè il severissimo critico ignoto Maestro abbia a confessare lo sbaglio, in cui si ha fatto trarre dalla somma venerazione, ch'egli ha per la storia del *Troyli*, abbisogna distinguere tra due Conti *Goffredi Notmanni*, cioè uno fratello di *Roberto Guiscardo*, l'altro nipote, figlio di sua sorella maritata con *Ungredo*. Ed infatti Io leggo in *Gaufredo Malaterra* Scrittore contemporaneo (il quale compose la sua Storia a richiesta, e comandamento del Conte *Ruggiero*) che vi furono nel tempo stesso due Conti *Goffredi*, cioè il primo fratello di *Roberto Guiscardo*, che fu Conte di Capitanata (1), e perciò egli scrive: *Robertus igitur Guiscardus rogatus a fratre suo Capitanata Comite Gaufredo, ut contra sibi reluctantes auxilium laturus &c.* (2); ed altrove: *Tunc Comes Gaufredus Guillimiacum Castrum adiutorio fratris adeptus, totam Teacinam Provinciam debellare fortiter cepit* (3).

Distinzione di due
Conti Goffredi.

14. Di *Goffredo* di *Conversano* poi lo stesso *Malaterra* così scrive: *Inde, & Robertus Dux, qui praeceteris hunc morem sibi vindicaverat, Gauridum de Conversana nepotem videlicet suum, filius quippe fororis suae erat, ut de Montepiloso sibi forvitium, & de caeteris Castris, quae plurima sub ipso habebat, cubiberet, adorsus est, quodque ab ipso, sicut, & caetera minime acceperat, sed sua strenuitate, Duce sibi auxilium non ferente, per se*

(1) *Malaterra* nella Storia di Sicilia lib. 1. cap. 15.

(2) *Malaterra* nell'anzidetto lib. cap. 33.

(3) *Malaterra* nello stesso lib. cap. 34. Questi successi seguirono dall'anno 1058. al 1060. come si può ravvisare dallo stesso Scrittore dal cap. 31. al cap. 35. del lib. 1.

se ab hoste lucratus fuerat . Id facere renuente ; Dux admoto exercitu idem Castrum obsessum vadit ; multisque militariter ex utraque parte perpetratis , tandem , ut de eodem castro , sicut & de cæteris sibi servitium promittens exhiberet , compulit (1) .

15. Ecco dunque in questi tempi due Conti Goffredi Normanni , cioè uno fratello di Roberto ; nipote per lato di sua sorella l' altro . Egli però è d' avvertire , che sebbene da questo racconto del *Malaterra* si discerna , che Montepeloso fiasi colla forza suggesttato , e fatto tributario di *Roberto Guiscardo* ; questo però non seguì , se non nell' anno 1066. (2) . Posto dunque ciò , ragionevolmente si deduce , non doverfi intendere già , che *Goffredo* Conte di *Conversano* fosse stato soggiogato , e fatto suddito di *Roberto Guiscardo* , nè che divenuto fosse suo vassallo , e che perduto avesse il dominio eminente sopra alle terre da lui colle armi conquistate ,

Si spiega un luogo di Malaterra , e si dimostra che Goffredo di Conversano non fu soggetto a Guiscardo , il quale era bensì riconosciuto , come gli altri passati Conti Normanni .

16. Ed affinchè questa verità venga rischiarata , e ciò , che scrive *Lione Ostiense* , e l' *Malaterra* sia col suo proprio intendimento compreso , egli è d' avvifare , che dappoichè i Normanni intrapresero la guerra nella Calabria contro a' Greci , per l' ingiuria , la quale *Ardoino* da costoro in Sicilia riportò , essi scelsero dodici Capitani ,

(1) *Malaterra* nel lib. 2. cap. 39.

(2) Nel capo 38. dello stesso libro il *Malaterra* ragiona dell' anno 1066. onde questo fatto in tale anno seguì ; perchè poi nel capo 40. favella dell' anno 1067. Ma *Lupo Protospata* lo rapporta all' anno 1068.

quali fu attribuito l'orrevol titolo di Conti, e che tutti dovessero a costoro obbedire, si obbligarono; indi stabilirono tra di loro una divisione, per mezzo di cui a ciascheduno fu assegnato in porzione tutto ciò, che la buona sorte permesso avesse di fargli conquistare, come leggesi presso *Guglielmo Pugliese*.

*Normanni quatuorvis Danakm virtute coacti
Appula rura prius dimittere., rursus adire
Hoc stimulante parant: numero cum viribus aucto
Omnes conveniunt, & bis sex nobiliores,
Quos genus, & gravitas morum decorabat, & etas,
Elegere Duces: proVectis ad Comitatum
His alii parent; Comitatus nomen honoris,
Quo donantur, erat. Hi totas undique terras
Divisere sibi, ni fors inimica repugnet,
Singula proponunt loca, qua contingere sorte
Cuique Duci debent, & quaeque tributa locorum:
Hac ad bella simul festinant conditione (1).*

17. La divisione di tutte le terre, e luoghi della Puglia da' Normanni conquistati, leggesi presso *Lione Ostiense* (2), da cui ancora si ha, che: *Melphim primam illorum sedem communiter possidere decernunt* (3), non men che attesta *Guglielmo Pugliese*.

*..... repente
Melphia capta fuit, quicquid praedantur ad illam
Urbem deducunt: hac sede Basilus ante,
Quem supra memini, modicas fabricaverat aedes,
Esse locum cernens inopinae commoditatis (4).*

18. Or siccome il primo Capitano de' Normanni fu *Ardoimo*,
a cui

(1) *Guglielmo Pugliese de Normannis lib. 1.*

(2) *Lib. 2. cap. 67.*

(3) *Ivi stesso.*

(4) *Guglielmo Pugliese nell'anzidetto lib. 1.*

a cui succedette *Atenulfo*, e di poi *Argiro*, sotto di cui molte Città di Puglia furono conquistate; così seguentemente l'onore di Conte ottenne *Guglielmo Braccio di ferro*; dopo la cui morte conseguì quest'onore *Drogone* suo fratello; e successivamente *Unfredo*; e morto essendo costui, fu tale onore trasferito a *Roberto Guiscardo*, siccome ne rende sicuri lo stesso *Ostiese*: *Hoc itaque modo a Normannis adquisita Apulia est. Mortuo igitur Comite illorum Guillelmo, frater ipsius Drogo illi successit, & isto quoque occiso, Humfridus defunctorum frater Comes effectus est, atque post eum Robertus, qui & Viscardus, qui non solà contentus Apulid, sed Calabriam quoque totam, & universam sibi subjugavit Siciliam (1).*

19. E *Gaufredo Malaterra* anche scrive: *Humfridus igitur Comes Apuliam gloriosissimae, & laudabili pace gubernans, infirmitate praeventus, quod dolor est dicere, mortuus est. Quod Guiscardus, qui tunc temporis apud S. Marcum morabatur, audiens, versus Apuliam magna cum dolore animi accelerat, suscepitque a Patria Primatibus, omnium dominus, & Comes in loco fratris constituitur (2).*

20. Da questo racconto storico, egli è chiaro, che *Roberto Guiscardo* ebbe lo stesso onore, che prima di lui tre suoi fratelli, ed antecedentemente *Ardoino*, *Atenulfo*, ed *Argiro*, sopra a' Normanni conseguito aveano. E siccome tutt' i suoi predecessori Conti, altro non aveano ottenuto, se non che una preeminenza, o sia più tosto, una direzione per ben condurre, e disporre i Normanni nella guerra contro a' Greci, senza che uno stato

(1) *Lione Ostiese* nella *Cronica Calabrese lib. 2. cap. 67.*

(2) *Malaterra* nel *lib. 1. cap. 18.*

stato fosse suddito, o vassallo di altri; così questo stesso onore fu a *Roberto Guiscardo*, dopo morto *Unfredo*, tramandato.

21. E comechè il medesimo *Ostiensense* altrove, di *Roberto Guiscardo* ragionando, scriva: *Post mortem autem fratris Humfridi, honore ipsius recepto, Regium urbem obsidens, capit, & ex tunc cepit Dux appellari. Reversus Apuliam, cepit etiam Trojam, & ira paulatim, diversis licet temporibus, totam terram, universosque partium illarum Normannos, præter Richardum, suo subdidit dominatui* (1). Non è però egli da intendere come il mio Anonimo, colla scorta del *P. Troylo* (il quale, contro la Chiesa di Tricarico impegnato, a suo talento l'*Ostiensense* travolse) vuole spiegarlo, cioè che *Roberto Guiscardo* tutt' i Principi Normanni della Puglia fece suoi vassalli, e del loro eminente dominio sulle loro terre spogliolli; ma sì bene, che rappresentava egli, ed esercitava una specie di Primato, a cui tutti gli altri doveano obbedire ne' bisogni della guerra; non altrimenti, che per innanzi fatto aveano cogli altri, e specialmente con *Unfredo*, siccome scrive il *Malaterra* storico contemporaneo, allorchè nota, che *Guiscardus susceptus a Patrie Primatibus, omnium dominus, & Comes in loco fratris efficitur*; come poco anzi ho divisato; e siccome lo stesso *Ostiensense* anche scrive: *Humfridus defunctorum fratrum Comes effectus est, atque post eum Robertus, qui & Viscardus*; secondochè dalle poco innanzi trascritte sue parole si ravvisa.
22. Nè perchè dattorno al 1059. fu *Roberto* decorato col titolo di Duca da *Niccola II.*, come scrive *Guglielmo Pu-*

Errone del Troylo nel credere, che dall' *Ostiensense* si ricavi, che *Roberto Guiscardo* avesse renduti suoi vassalli tutt' i Principi Normanni della Puglia.

(1) *Lione Ostiensense lib. 3. cap. 16.*

Pugliese, e *Lupo Protospata* (1); acquistò quindi alcun diritto maggiore sopra gli altri Conti Normanni; perchè anche *Lione IX.*, dopo essere stato fatto prigioniere da' Normanni, e specialmente dal Conte *Unfredo* in Capitanata nell'anno 1052., a costui *omnem terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam, & Siciliam lucrari possent, de S. Petro, hereditarij feudo sibi, & heredibus suis possidendam concessit circa annos 1052.* (2); e pure non mai il Conte *Unfredo* ottenne, nè pretese perciò alcuna fuggezione degli altri Conti Normanni.

Col titolo di Duca, che ottenne da *Niccolò II. Guiscardo*, non acquistò dritto di signoria su gli altri Conti Normanni.

23. E con ragione, perchè non mai il glorioso Appostolo *S. Pietro* andò dispensando titoli, nè feudi, e molto meno Regni terreni concedendo, col permettere di essi altri spogliarne colla sua benedizione; ma soltanto predicò *Evangelium Universæ Creaturæ* (3). Ed in fatti egli è noto il disturbo seguito nell'anno 1137. tra *Lotario* Imperadore, ed *Innocenzo II.* nel dare l'investitura della Puglia al Conte *Rainulfo*, di che fan parola *Falcone Beneventano*, e *Romualdo Salernitano* (4); pretendendo giustamente *Lotario*, che ad esso lui, non già ad *Innocenzo*, attenevasi, di quella il Conte investirne, senz'alcuna ragione tenere della inventata concessione di *Niccolò II.*

24. Altri altrimente han dimostrato, che non mai gli altri Principi, o chiamarli piaccia meglio, Conti Normanni, furono del sovrano dominio da *Roberto Guiscardo* privati. Io però giustamente credo, esser poco fedele il trascritto luogo di *Lione Ostiense*; imper-

(1) *Lib. 2. circa il fine, Protospata anno 1059.*

(2) *Malaterra lib. 1. cap. 14.*

(3) Vedi *Gian-Piero Ludovic. de jur. Reges adpellandi cap. 4.*

(4) *Falcone Beneventano anno 1137. Romualdo Salernitano anno 1133.*

Lione Ostiense taccia dal Pellegrino di alquanto trascurato nella sua Storia; il che si mostra anche col fatto di Roberto Guiscardo, il quale non potette soggiogare interamente la Sicilia, come egli ci lascia scritto.

perciocchè quantunque volte ci rammentiamo dell'altro passo di *Lione* medesimo, da me poco prima rapportato; vedrassi, che malamente per avventura dal suo originale l'*Ostiense* si sia esemplato; ed impresso; se pur dir non voglia, che si sia egli ingannato, siccome spesso gli addiène in questa sua Cronica, per quanto viene avvertito dall'accuratissimo *Camillo Pellegrino* (1).

25. Ed in fatti lo stesso *Lione Ostiense* scrive, che *Roberto Guiscardo*: non solà contentus *Apulià*, sed *Calabriam quoque totam, & universam sibi subjugavit Siciliam* (2). Or chi non dedurrà da questa maniera di scrivere di *Ostiense*, che sia stato quegli assoluto Signore, nel mentre che visse, di tutta la Calabria, e della intera Sicilia, giacchè: *Calabriam totam, & universam sibi subjugavit Siciliam*? E pure ciascheduno della storia Normanna inteso sa, che della metà di Calabria fu Signore il Conte *Ruggiero*, il quale coll'armi alla mano la parte maggiore di Sicilia s'uggettosì, come può ravvisarsi da *Gaufredo Malaterra* (3), il quale appella *Ruggiero* Principe, e debellatore di Sicilia: *Famosissimus ergo Siciliae Princeps, & debellator Rogerius* (4).

26. E si scorge apertamente, che poco fedele sia ciò, che l'*Ostiense* scrive; mentre *Roberto Guiscardo* morì nel 1084., come vuole il *Malaterra* (5); ovvero nel 1085. come

(1) *Camillo Pellegrino* nella serie degli Abati Cassinesi.

(2) *Ostiense lib. 2. cap. 67.*

(3) *Lib. 2.*

(4) *Malaterra lib. 3. cap. 7.*

(5) *Malaterra lib. 3. cap. 41.* Questo Storico per lo più sempre anticipa un'anno, il che forse addiène per lo antico stilo di Sicilia, di cui fa menzione *Rocco Pirro notitia Eccles. Panormi anno 1144.*

come altri riferiscono (1). E per contrario nel 1086. fu dal Conte *Ruggiero* presa *Girgenti* (2); nè fu interamente la *Sicilia* da costui soggiogata, ed al suo dominio sottomesa, se non nel 1090., come avvisa il *Malaterra* (3) autore contemporaneo, il quale scrisse la sua *Storia in Sicilia* per ordine dello stesso Conte *Ruggiero*, com' egli medesimo ci attesta (4).

27. Anzi anche *Lupo Protospata* scrive, che nell'anno 1088. fu da *Ruggiero* presa *Siracusa*, per lo addietro capo della *Sicilia*: *Hoc anno (1088.) comprehensa est Siracusa Siciliae quondam caput a Rogerio Comite, in qua fertur homines comesos, & infantes, ob diuturnitatem obsidionis* (5). Ed in fatti lo ravviso da un Diploma dello stesso Conte *Ruggiero* dell'anno 1091., rapportato da *Rocco Pirro*, in cui egli attesta di avere la *Sicilia* interamente conquistata: *Terra Siciliae, Terra Saracenorum, habitaculum nequitiae, & infidelitatis, sepulchrum quoque nostri generis, & sanguinis, ferro vindicandum, mihi diversis temporibus subjecta fuit. E poco appresso: Summa Dei virtus, & ejus magnificentia rotam mihi subjugarit Siciliam* (6).

28. Or dunque se nell'anno 1086. e 1088. non era stata la *Sicilia* soggiogata dal Conte *Ruggiero*, nè sottomesa interamente, se non nell'anno 1090.; come dunque l'*Ostienese* scrive, che *Roberto Guiscardo*, il quale mo-

C

ri

- (1) *Lupo Protospata* nella *Cronica* nell'anno 1085. *Anonimo Barese* nello stesso anno, *Romualdo Salernitano* a questo anno.
- (2) *Malaterra lib. 4. cap. 5.*
- (3) Nell'anzidetto *lib. 4. cap. 15.*
- (4) *Malaterra* nel principio della sua *Storia* nella lettera scritta al *Vescovo di Catania*, e nel *lib. 4. cap. 15.*
- (5) *Lupo Protospata* nella *Cronica* nell'anno 1088.
- (6) *Rocco Pirro Sicilia Sacra, Cataniae Ecclesiae notitia primae lib. 1. diploma anno 1091.*

ri nell' anno 1085. *universam sibi subjugavit Siciliam?*
E comechè egli alcune volte avesse invasa la Sicilia;
non mai però quella interamente sottomise, nè suo
Signore divenne; ma bensì Ruggiero fu di quella :
Princeps, & debellator famosissimus.

29. Egli è vero, che dalle parole pocanzi trascritte di Gau-
fredo Malaterra, sembra, che il Conte Goffredo sia
stato soggiogato, e fatto tributario di Roberto Guiscar-
do, giacchè scrive: *Inde & Robertus Dux, qui pro
ceteris hunc morem sibi vindicaverat (1), Gaufridum de
Conversana, nepotem videlicet suum . . . ut de Mon-
tepeloso sibi servitium, sicut & de ceteris castris . . . ,
exhiberet, adorsus est, quodque ab ipso, sicut & cate-
ra minime acceperat, sed sua strenuitate, Duce sibi au-
xilium non ferente, per se ab hoste lucratus fuerat. Id
facere renuente, Dux admoto exercitu, idem Castrum
obsessum vadit: multisque militatiter ab utraque parte
perpatratis, tandem, ut de eodem Castro, sicut & de
ceteris sibi servitium promittens, compulit (2).* Nulla-
dimeno questo è da intendere di quell' ossequio, e
foccorfo, che ciascheduno dovea a Roberto, come co-
gli altri erasi prima accostumato.

30. E se bene Goglielmo Pugliese, anche rapporti la presa
di Montepeloso per tradimento di un certo Godofredo,
che lo custodiva (3); come per altro scrisse an-
cora

(1) Io giustamente credo, che sia corrotta la parola *morem*, ma che
debba restituirsi *honorem*, cioè *Robertus Dux, qui pro ceteris hunc
honorem, scilicet ducatus, sibi vindicaverat*; mentre avendo egli
assunto il titolo di Duca fin dal 1059., siccome si ha da Lupo Pro-
topata; perciò favellando il Malaterra dell' anno 1085., giustamen-
te scrive, che Roberto si arrogava il titolo di Duca, che gli
altri non avevano.

(2) Malaterra lib. 2. cap. 39.

(3) Goglielmo Pugliese *de Normannis* nel lib. 2. circa la fine.

cora Lupo Protospata: Anno 1068. 16. Februarii Robertus Dux obsedit Civitatem Montispilosi, ubi nihil proficiens, cum paucis abiit Obbianum, & recepit eam, & traditione cujusdam Gotofredi intravit ipse Dux in dictam Civitatem Montispilosi (1). Niente di meno costui nulla dice della soggiogazione degli altri Conti Normanni, come la nota il suddetto Ostiense, la cui narrazione si rende perciò dubbia, e sospetta.

31. Ma quantunque volte si volesse credere, che Roberto Guiscardo si avesse fatti tributarj tutti gli altri Principi Normanni; pure questo non sarebbe durato, se non che fino all'anno 1085., tempo in cui egli morì. Mentre non mai gli altri Principi Normanni, e specialmente il Conte Goffredo, vollero riconoscerlo; a segno, che nell'anno 1082. portatosi Roberto Guiscardo nella spedizione contro a' Bulgari; seguì nella Puglia una sollevazione, e procurarono quei Principi occupare le proprie Terre di Roberto. Ecco come scrive il Malaterra: *Ea tempestate (anni 1082) plures apud Apuliam propter absentiam Ducis insolentes, adversus eum conspiraverant, volentes ea quae ejus juris erant, usurpare: putantes eum altioribus negotiis intentum, ulterius regrediendi illuc non curare. Unde & Gaufridus de Conversana apud Urbem, quae Oria dicitur, haud longe a provincia Tarentina obsidionem ponens, plurimum lacescendo infestissimus erat* (2).

Nel 1082. partitosi contro a' Bulgari Guiscardo, procurarono i Principi Normanni togliergli le proprie Terre.

32. Or se questo addivenne per la sola assenza del Duca

C 2

Ro-

(1) Lupo Protospata nella cronica all'anno 1068. Costui fu Barese, come vuole il Caracciolo nella sua lettera premessa alla cronica di Lupo; o per lo meno fu Pugliese, come vuole Caunito Pellegrino, ivi stesso; e vivea nell'anno 1068., avendo egli profugata la sua cronica fino al 1102.

(2) Malaterra lib. 3. cap. 34.

Dalle continue sollevazioni, e discordie avvenute in Puglia, ed in Calabria, anche dopo la morte di Guiscardo, si rileva, che tutti gli altri Signori Normanni o non furono giammai sudditi di costui; ovvero, che scossero il giogo del vassallaggio.

Roberto dalla Puglia; ciascheduno può comprendere quale sconvolgimento mai seguir potette dopo la sua morte. Ed in fatti lo stesso Malaterra avvisa, che, morto Guiscardo, l'intera Puglia, e la Calabria furono piene di turbamenti, e rivoluzioni: *Ducis vero (egli scrive) exequias uxor Gayta (1) cum filio Rugerio, qui tunc cum ipso apud Bulgaros morabatur, & ceteri Barones ejus debito honore, non tamen sine justitia exequentes, funus transmeatum Venustum humatum perforunt. Græcia, hostibus recedentibus, libera, læta quievit. Apulia tota, sive Calabria turbatur (2).*

33. Surfero, tra le altre, fiere dissensioni, e guerre tra Boemondo, e Ruggiero figli dello stesso Roberto; ond' ebbero maggior agio gli altri di sollevarsi, e nuovamente il giogo scuotere, e la primiera libera dominazione ripigliare; imperciocchè: *Fratribus Rogerio, & Boamundo, utroque Ducatum appetente, inter se dissidentibus, & pluribus nunc ab isto, nunc ab illo incrementa expetendo, lucrum suum quærentibus, multorum Apulorum fides quanti fuerit, experimento claruit (3).*
34. Ed ancorchè questa guerra, e tali dissensioni succedute fossero nell' anno 1088, siccome vuole Lupo Protospata (4); nulladimeno le turbolenze con gli altri Principi Normanni subito dalla morte di Roberto incominciarono, come scrive il Malaterra pocanzi rapportato; e siccome per altro egli è da credere, giac-

(1) Si chiamava la moglie Sichelgaita, la quale fu figlia di Guaimaro Principe di Salerno, maritata in seconde nozze di Roberto, da cui nacque il Duca Ruggiero, mentre Boemondo era figlio del primo letto.

(2) Malaterra lib. 3. cap. 41.

(3) Malaterra nel mentovato lib. 3. cap. 42.

(4) Lupo Protospata nell' anno 1088.

chè la sola di lui assenza animò gli altri Normanni sino i proprj Stati di *Guiscardo* invadere ed infestare.

35. Quindi è, che ben si discerne, che quantunque voglia dirsi, che gli altri Principi Normanni, e tra costoro il Conte *Goffredo*, da' Sovrani, ch' erano prima dell' anno 1068., fossero dopo divenuti tributarj di *Roberto Guiscardo*; questa tale quale suggezione, o fu sempre contrattata; o per lo più non durò, se non che fino all' anno 1085., in cui quegli morì; e colla sua morte ciascheduno la indipendente Sovranità riebbe, e riacquistò. La quale poi non fu altrimenti per intera da *Tancredi* Conte di Conversano perduta, unitamente colla sua libertà, se non nell' anno 1133., allorchè, essendo stata espugnata la Città di Montepeloso, ivi fu miseramente imprigionato, ed in Sicilia cattivo dal Re *Ruggiero* mandato, siccome io nella mia prima scrittura ho divisato (1); e siccome *Falcone Beneventano*, e l' *Abate Telefino* Scrittori contemporanei rammentano (2); non men che l' *Anonimo Cassinese* riferisce (3), allorchè scrive: *Rogerus Rex ingressus est Apuliam, & Comites Conversanensem, & Andrianensem exheredavit.*

In Tancredi Conte di Conversano nel 1133. menato prigionia in Sicilia da Ruggiero finì la signoria, e libertà de' Conti di Conversano.

36. Nè, se fossero stati sudditi tali Principi, *Falcone Beneventano* appellato avrebbe predone, e tiranno *Ruggiero*; i quali epiteti soltanto si confanno a coloro, i quali ingiustamente il dominio altrui occupano, e l'altrui indipen-

(1) Nella pag. 70.

(2) *Falcone Beneventano* nella cronica anno 1133. *Abate Telefino de rebus gestis Rogerii Sicilia Regis lib. 2. cap. 46.*

[3] *Anonimo Cassinese* nell' anno 1133; ed è da notare, che questa Cronica per lo più suole anticipare un' anno, come avvertisce *Camillo Pellegrino* nella nota 44. nell' anno 1132.

dipendenza si sottomettono ; e quindi, del mentovato Ruggiero l'anzidetto Storico ragionando, scrive: *Regem testatur aeternum, tanta crudelitate in Christianos illos exarsit, quod vis, aut numquam a saeculo est auditum. Continuo Principi, & Comiti Romae morantibus est nuntiatum, & citissime redeant, & tanto tyranno resistentes, Apuliam totam, & eorum bona a gutture tanti predonis defendant* (1). Ed altrove, favellando di Tancredo di Conversano, nota: *Tancredum vero, & ejus probitatem quid memorem? vos ipsi audistis, qualiter ei civitates omnes, & oppida dolo invento, eripuit, & transmarinas partes eum destinavit* (2).

37. Ed in fatti il dottissimo Camillo Pellegrino, della Storia Normanna appieno, e compiutamente istruito e sapiente, non altrimenti chiama i Conti di Conversano, se non Dinasti: ecco com' egli scrive: *Ex genere itaque Conversanensium Comitum praeter Tancredum ejusce civitatis tunc Dynastam, prodisse hinc intelligimus Alexandrum Comitem Materam, & Goffredum Comitem Andrensem, sive dicas Andriae, in quos omnes Rogerium eodem hoc anno (1133) feliciter pugnavit, victosque eos Siciliam misisse, Goffredum scilicet, & Tancredum. Tancredo autem a Rege in anno 1132. Civitates, & Oppida dolo erepta, illumque ad transmarinas partes destinatum unaque praedictum Goffredum ad maximam afflictionem redactum, idem perhibet Falco* (3).

38. Or qui non debbo passar sotto silenzio ciò, che un dotto Scrittore (il quale, senza veruna necessità, è in briga entra-

[1] Falcone Beneventano nel suddetto anno 1133.

[2] Falcone Beneventano anno 1133.

[3] Camillo Pellegrino nelle Castigationi all' Anonimo Cassinese anno 1132. nota 44.

De Camillo Pellegrino appellansi Dynasti i Conti di Conversano.

entrato) mi fa apprendere col *Calepino*, che l'aver *Camillo Pellegrino* appellato il *Conte Goffredo Dinasta*; non furga quindi, che costui avea sovranità alcuna; mentre la *Dinastia* dinota una *potestà subordinata*. E per divisar'egli ciò, mi reca in testimonianza l'anzidetto *Calepino*. A dir vero, Io son rimasto fuor di me nell'osservare, che per sostenerfi una cotanta impresa, siamo giunti a far *provocbe* col *Calepino*, non altrimenti, che sogliono i scolaretti praticare. Ma se oltre il *Calepino*, si fosse voluto spender meno tempo nel trascriver tanti *Diplomi dal Muratore*, di cui alcuna cosa mi converrà a suo luogo accennare; e meno ancora nel divisare la ragion del *Padronato*; e quello impiegato si fosse nel vero conoscimento, e significato della parola *Dinasta*, e della sua potestà, senza ricercarla nel *Calepino*; mi avrebbe fatto apprendere ciocchè egli sicuramente ha meglio di me letto presso *Strabone*, il quale scrive: *Maxime omnium posse Reges dicimus; ideoque etiam Dynastas eos a potentia appellamus* (1); ed in *Cicerone*, il quale scrisse così: *Itemque si ceteri Reges, Tetrarchæ, Dynastæque fecissent, Senatam Populumque Romanum eorum officii non immemorem futurum* (2). Ed in *Cesare* ancor ha letto: *Magnam imperatam Asiæ, Syriæ, Regibusque omnibus, & Dynastis, & Tetrarchis, & liberis Achajæ populis pecuniam exegerat* (3). Ed in *Aulo Irzio Pansa*: *Reges, Tyrannos, Dynastas, Provinciæ finitimosque, qui omnes ad eum concurrerant* (4). Ed in *Cornelio Nipote*: *Erat eo tempore Thyus Dynastes Paphlagoniæ, antiquo*

Errore dell' Avversario nell' intendere per *Dinasta* un Signore soggetto contro al senso de' *Diplomi*, e di tutti gli *Scrittori antichi*.

(1) *Strabon. lib. 9. pag. 636. edit. 1707.*

(2) *Cicer. Philipp. II. num. 31.*

(3) *Cæsar. de bello civil. lib. 3. cap. 3.*

(4) *Irzio de bello Alexandrino cap. 65.*

- *zique genere natus* (1). Ove è da osservare la nota di Bosio, il quale avvertisce: *Dynasta olim Reges vocabantur, ut recte ad hunc locum ex Strabone lib. 9. pagina 636. adnotat Magius* (2).
- 39. Dippiù Svetonio, ragionando di Tiberio, avvisa: *Ac ne Augusti quidem nomen, quumquam hereditarium, ullis, nisi ad Reges, ac Dynastas epistolis addidit* (3). Da tutti cotesti Scrittori dunque si ravvisa, che i Dinasti si agguagliano a' Sovrani; e che la Dinastia, non miga una potestà subordinata; ma anzi libera, ed indipendente, a ben intender, ella dinoti.
- 40. Del rimanente egli è da leggere *Alessandra ab Alexandro*, il quale avvisa, che 'l Dinasta ha quella stessa potestà, o sovranità, che avea il Dittatore in Roma, il Demarco in Napoli, e così in altre parti i Democriti, i Satrapi, i Dionisiarchi, ed altri (4); onde il dotto, ed erudito *Andrea Tiraquello* nelle note, che ivi fa, avvisa: *Græci (auctor est Strabo) vocant Dynastas Dominos ac potentes, & Dynastiam ipsam vim & principatum* (5). E 'l chiarissimo *Roberto Stefano* anche c' insegna: *Itaque pro Regulis haberi convenit Dynastas* (6). Or veggasi dunque se basti col solo *Calpurnio* ad un tratto disbrigarfi dalla impresa, che 'l Dinasta sia una potestà subordinata.
- 41. Da tutto ciò dunque si ravvisa, come ben a proposito nel 1087. il Conte *Goffredo* nella nostra donazione si attri-

(1) Cornel. Nipot. Vita decimaquarta cap. 2. n. 2.

(2) Nota di Bosio num. 3. Vedi il Dukero a Floro lib. 4. cap. 2. n. 44.

(3) Svetonio in Tiberio cap. 26.

(4) Alessandra ab Alexandro dier. genialium lib. 4. cap. 23.

(5) Tiraquello nelle note all'anzidetto luogo di Alessandro, nelle parole: in Paphlagonia Dynastes.

(6) Stefano nel Tesoro della lingua latina nella parola Dynastes.

(134)
buiſce il condegno titolo *Inclitus Comes*; poichè eſſendo già due anni prima morto *Roberto Guiſcardo*, e ripigliataſi la ſovranità (qualora vogliaſi ciecamente credere all' *Oſtienſe*) convenevolmente, ed a ragione cotal titolo ſe gli atteneva.

42. Nè in queſta ſola carta di donazione coteſto *faſtoſo titolo* (come l'Anonimo l'appella) ſi legge, per cui ſi poteſſ' ella ſmentir per falſa; mentre Io ne leggo un'altra fatta da *Rodolfo Maccabeo* fratello del noſtro Conte *Goffredo*, e figlio dello ſteſſo *Unfredo*; la quale vien rapportata dal famoſo Critico *Giovanni Mabillone* (1); e portando quella la nota cronologica: *Anno ab incarnatione Domini noſtri Jeſu Chriſti 1099., menſe Septembris, indictione VII.* (il che dee notare il mio peritiſſimo conoſcitore delle indizioni) tra gli altri in quella ſottoſcritti, vi ſi legge il noſtro Conte *Goffredo* così: *Signum propriae manus meae, qui ſupra Goffredus inclitus Comes.*

In altre carte ſi legge anche il titolo Inclitus Comes aſcritto al noſtro Goffredo.

43. Che ſembra ora al mio Reverendo critico anonimo? baſta ciò, ch' egli dal *Troyli* ha ſonnacchioſamente, e in ſule poſte correndo, letto, a farmi comprendere, che il *titolo faſtoſo* del *Goffrido*, niente uniforme viene ad eſſere al *coſtume*, ed *oſſervanza del tempo*, in cui il *diploma ſi ſuppone ſpedito*? è egli *marca queſta*, e *ſegno evidente di falſità*? Eh cariſſimo il mio Signor critico, ci abbifogna occhiale, che moltiplichi più di mille volte in ſuperficie, per conoſcere il *coſtume*, ed *oſſervanza de' tempi*; e non miga già quello, che comperandoſi tre bajocchi, ad un tratto ſi ficchi al naſo; ed indi *faſtoſamente* per critico

D

tico

[1] Mabillone nell'appendice al tom. 3. degli annali Benedettini nu. 51.

tico si spacci, e di falsità di diplomi si trinci, e delle indizioni si faccia scempio.

44. Il mio appuratissimo critico, per vie più dimostrare la falsità del diploma di Goffredo per lo fastoso titolo di *Æterni Regis voluntate inclitus Comes*, ricorre all'Autore della *Storia Civile del Regno*, e dice, che con maggior chiarezza attestando lo stesso (cioè il vassallaggio di Goffredo a Roberto Guiscardo) sul detto di gravi Scrittori l'Autore della *Storia Civile* ne seguenti termini; e trascrive le parole di questo Storico come siegue: *Roberto intanto ritornato in Melfi fu ricevuto con grande applauso (1) da tutti li Baroni di Puglia, e di Calabria, i quali come loro Sovrano (2) si congratularono con esso lui della conquista di Palermo. Solamente Pietro figlio del Conte di Trani non volle (3) rendergli questo onore. Indi prosiegue il purgatissimo critico Anonimo: Si va sempre più a manifestare spurio il diploma, perchè quantunque di un privato Vassallo, o sia Barone, si vede marcato con espressioni, le quali a' Principi assoluti, e veri. Dinasti farebbonsi unicamente appartenute (4).*

45. Or chi mai può più contener sul naso del mio critico gli occhiali, giacchè per quel Sovrano, egli si rabbuffa di guifa, che non v'ha mezzo da poterlo più raffrenare, se non allora quando il Clerico gli dia
il

- (1) L'Anonimo ha traveduta un'altra parola di Giannone, cioè, *giubilo*, onde si scorge che l'ha ricopiato dal suo Trojli.
- (2) L'Anonimo trascrive con carattere grande il Sovrano, acciò anche i ciechi senza occhiali veggano la sopraffina sua critica.
- (3) E qui anche travede l'avverbio *mai*, come anche altre cosucce, che si tralasciano; onde si deduce con esatta critica, ch'egli tampoco l'Autore della *Storia Civile* abbia letta.
- (4) Così l'Anonimo nella *pagin. 16.* della sua Difesa della natia libertà del Monastero di S. Benedetto di Conversano.

Si esamina un luogo dell'autore della *Storia Civile del Regno* rapportato male a proposito dall'Avversario.

il primo luogo nell' arte critica ? Ma rispondendo a passo a passo alla sua nota critica , dico , che se il diploma (il quale ha l' infelice sorte di non esser legittimo , ma spurio dal mio critico riputato) si vegga *marcato con espressioni , le quali a' Principi assoluti , e veri Dinasti sarebbonsi unicamente appartenute ;* Io rispondo , che perchè il Conte Goffredo fu *Principe assoluto , e vero Dinasta* , siccome il vero critico *Camillo Pellegrino* lo descrive , e da me storicamente si è dimostrato ; perciò vien quello *marcato con espressioni , le quali unicamente , e giustamente se gli sono appartenute .*

46. Ma ripiglia il mio oscuro , ed ignoto critico : come mai si può sviluppar ciò , *che con maggior chiarezza attesta sul detto di gravi Scrittori l'Autore della Storia Civile di essersi tutt' i Baroni di Puglia , e di Calabria con Roberro , come loro Sovrano , congratulati ?*

47. Mi permetta l' Anonimo , che Io rispondi in primo luogo , ch' egli per aggiugner credito alla sua critica , o fa di suo talento dolosamente crescere il numero *de' gravi Scrittori , sul detto de' quali l'Autore della Storia Civile* appoggia la sua narrazione ; ovvero l' occhiale se gli è travolto , allorchè ha letto l' Autor della Storia Civile ; se pure , per sottrarlo da queste due marche , che gli fan poc' onore , non voglia dirsi , che non avendo egli letto il *Giannone* , ma da altri tali parole ricopiate avendo , ha con semplicità creduto , che più Scrittori avesse quegli , per pruova del suo racconto , additati .

48. Per disingannarlo dunque , dee sapere il mio critico , che *Giannone* nel *lib. 10. al capo 2. verso la fine* , ove del suddetto successo egli ragiona , altro Scrittore non addita nella nota I. , se non che il solo , ed

unico *Guglielmo Pugliese*. Dunque se questo solo Scrittore , grave per altro , il *Giannone* addita ; perchè vuol dar a divedere l' Anonimo critico , che quegli *sul detto di gravi Scrittori* rapporta il riconoscimento da Sovrano fatto a *Roberto* ? A me sembra , che quello , che il mio critico spaccia , e non già il Diploma di *Goffredo* , sia spurio e fallace .

49. Ma siasi come si voglia , il critico mi risponde , basta , che sia stato *Roberto* riconosciuto da Sovrano da tutt' i Baroni di Puglia , e di Calabria . Nò , non basta , che *Giannone* il dica , per farlo credere ad un' esatto critico , com' egli è il mio Anonimo ; ma egli è mestieri di osservare *se que' gravi Scrittori , sul detto de' quali egli fonda il suo racconto , daddovero lo dicano ;* giacchè il mio Anonimo , da perfetto Giurista , ch' egli è , come lo è accuratissimo critico , fa da mio Maestro , che 'l testimonio , il quale *con chiarezza attesta una cosa sul detto altrui , nessuna fede merita ;* ma ogni buon' equità richiede sentir colui , al cui detto egli si rapporta . E questo siccom' è massima indubitata in Giurisprudenza , la quale voglio credere , che non abbia trascurata il mio Anonimo nell' esercizio di suo mestiere ; così egli è il primo canone , che si fa apprendere a coloro , che voglion fare i critici .

50. Ora *Guglielmo Pugliese , sul detto di cui l' Anonimo m' insegna , che Giannone attesta la sovranità di Roberto sopra tutt' i Baroni di Puglia , e di Calabria ,* descrivendo il suo ritorno da Palermo , e la presa di questa città da costui fatta , scrive ,

Barinis , Calabriae , Dux , obsedibusque Panormi ,

Castribusque suis vadit Comitatus ad Urbis

Moenia Molfensis : caput erat haec urbis illis

Omnibus , est & adhuc , quas continet Appula tellus
Illius

Dalle parole di *Guglielmo Pugliese* se non si può raccogliere , che *Roberto Guiscardo* , fosse riconosciuto da tutt' i Signori di Puglia per loro Sovrano .

*Illius Comites regionis, & undique clari
Confluxere vult, vult quisque revifere tanti
Principis aspectum: Petro genitore circum
Prædicto solus Petrus huc accedere sprevit (1).*

51. L'espugnazione di Palermo dal Pugliese descritta, seguì, secondo il *Malaterra*, nel 1071. (2), e ficcome ci avvisa *Lupo Protospata*, a' 10. Giugno 1072., dal cui tempo non dissentisce l'*Anonimo Barese* (3). Dalle trascritte parole dunque di *Goglielmo Pugliese*, non si deduce, che i Baroni di Puglia, e di Calabria trattarono *Roberto Guiscardo* come lor Sovrano; ma al più si può dire, che i Conti, ed altri Uomini nobili, e per sangue chiari, si portarono in Melfi per rivederlo; o, se piaccia dire, per congratularsi con esso seco, come fa ognuno anche con altri a se uguale, allorchè da rimoto paese ritorni, e molto più da una gloriosa spedizione. E sebbene si dica

*vult quisque revifere tanti
Principis aspectum:* tale maniera di parlare di un Poeta non dinota già, che come lor Principe sia stato *Roberto* da que' Conti trattato, e riconosciuto; ma si bene, che ciascheduno desiderava rivedere un così glorioso, e vittorioso Principe; e non già per esser quegli tale di loro. Tanto maggiormente, che quel *Principis aspectum* si può riferire a quegli altri chiari, o nobili uomini delle sue proprie terre, e feudi, di cui era egli. Signore; ma non già de' Conti di altre parti della Puglia, giacchè *Goglielmo Pugliese* scrive:

Illius Comites Regionis, & undique clari

Con-

(1) *Goglielmo Pugliese lib. 3. verso la metà.*

(2) *Malaterra lib. 2. cap. 45.*

(3) *Protospata nell'anno 1072. Anonimo Barese allo stesso anno.*

Construere viri, vult quisque revivere vult
Principis aspectum
e corelli: ... della regione di Mollis, con
gia Appula telluris, come suoi Vassalli desideravano ri-
vedere il loro Principe, e Signore.

52. Finalmente, perchè, siccom' egli è detto prima,
questo Diploma sopra gli altri, spenta rimato, e
scurato, toglia sua vita nell'anno 1087; quindi ogni
interpretazione, che dar si voglia del mio critico, del
detto di gravi Scrittori - di Pugliese, non men che del
suo relatore, non mai potrà la sua critica esser tanto
che abbia l'aggravata forza per far credere spuri il
nostro Diploma dell'anno 1087. *ma non con espressioni
proporzionate a rifiuto, ed osservanza di quel tempo.*

53. Dopo di aver il mio critico favellato così ostentato
mentre del fastoso titolo, di cui va segnato il diploma
di Goffredo, e dell' espressioni, le quali il Principe egli
stesso, e il Principe Savobboni unicamente apparten-
gono, e non si può ammettere un'altra marca di falsità, e
cio' egli dice: *In oltre leggendosi in esso designata l'In-
dizione decima, e veggendosi spedito nel mese di Giu-
gno dell'anno 1087, chiaramente ci dimostra la sua falsità,
non potendosi mai i versi accordare una tale
Indizione nel detto anno (1).*

53. Or, che si dice, che, udendo profferir dal mio
critico parole cotanto spiritose, e decise
vedendo egli trattante con due mani a raddriz-
zare il naso gli occhiali quasi cadenti per l' *enfasi
falsità* del suo favellare, possa astenersi di affer-
mare la falsità del nostro diploma; giacchè non
può per tutt' i versi accordare una tale Indizione col-
l' es-

L' Avversario
dall' indizione ap-
posta al diploma,
che si dà a cre-
dere, che non cor-
risponda all'anno,
ne fa sorgere un
argomento di fal-
sità.

(1) Nella suddetta pagina. 16.

l'espressata data? Ah! guai a quel povero gregge, il quale si dà in guida a cotesto esatto critico, non men che peritissimo canonista, per attender da lui di rendersegli ragione ne' bifogni; giacchè le massime, le quali ha egli apprese, sono, di creder' al testimonio, che sul detto altrui alcuna cosa attesta; e di saper così bene accozzar le Indizioni colle date, per indi un'epoca appuratamente trarne; che per tutt' i versi giudicherà egli qualunque scrittura solennissima per *falsa*.

55. Per dimostrar il mio critico *non poterfi per tutt' i versi accordare una tale Indizione all' espressata data*, altro e' non dice, se non, che si sostenne per la causa del Priorato di Bagnara, che portando il Diploma del Conte Ruggiero, di cui allora piativasi, la data dell'anno 1085., ed essendo segnato colla festa Indizione, si volle, dic' egli, che questa festa Indizione in quell' anno correr dovea, comechè ogni computo si fosse ben discusso, ed appurato. E quindi, e' foggigne, veggendosi questo nostro Diploma colla data del mese di Giugno 1087., non altra Indizione dovea in esso, se non la ottava segnarsi; giacchè il solo divario di due anni tra l'uno e l'altro Diploma, due sole Indizioni avanzar dovea. E contentandosi egli il mio critico di questa da lui mal compresa ragione, quasi annojato, e con ischernò, affiso in cattedra magistrale, foggigne: *tralasciandosi tanti gravissimi Autori, che potrebbonsi a questo proposito quì rapportare* (1).

56. Questi *gravi, e gravissimi* son troppo famigliari al mio critico; e quindi è, che formatosi nella sua fantasia

un

Ragione leggierissima, con cui lo dimostra.

(1) Anonimo nella *pagin. 17.*

un ripieno di *gravità*, ella tragge giù la maniera del suo pensare, di guisa, che troppo sconciamente egli abusa de' *gravi Scrittori*, e degli *Autori gravissimi*; i quali finalmente secolui crucciatisi per lo strapazzo ch' e' ne fa, a ragione gli rimprocciano, ch' egli parla di quello, che non intende.

57. Or se il mio critico letto avesse, ed inteso ciocchè si scrisse in quella causa; ed avesse osservato que' *gravissimi Autori*, i quali, come sconosciuti, *tralascia a questo proposito qui rapportare*, e che altri seriamente, prima di questo uopo, ha letti, e ponderati; non sarebbe stato egli, come disse colui, così gonfio, e pettoruto nel proporre questa vergognosa critica, la qual' egli, senza scoraggiarsi, dice poterla sostenere con tanti *gravissimi Autori*.

58. Ed affinchè Io confermi da senno con *gravissimi Autori* la verità del nostro Diploma, la quale propriamente nasce da quelle note cronologiche, con cui va segnato, e le quali per sentenza del mio critico *non possono per tutt' i versi accordar tra di loro*; egli è mestieri, che intenda un poco, che cosa hanno insegnato que' *gravissimi Autori*, i quali egli ha *tralasciati*.

59. Varia è stata la computazione degli anni dalla creazione del mondo fino alla nascita del nostro divin Redentore; e quindi ragionevolmente per avventura, non solo i Cronografi Gentili, ma anche molti de' Cristiani han diffidato di un certo e sicuro novero stabilirne; onde lo stesso *Dionigi Peravio* non volle astenersi di avvifare: *Annorum ab Orbe condito ad hac tempora numerum, neque certâ ratione compertum esse, neque citra divinam significationem posse comperiri* (1).

Da

Si spiega all' Avversario la varia opinione degli antichi nel contare gli anni fino alla nascita del nostro Redentore.

(1) Rapportato da Usserio nella lettera al Lettore.

Da cotesta dubbiezza poi egli è addivenuto , che alcuni gli han fatti ascendere ad anni 4162. ; altri ad anni 5624. ; taluni ad anni 5515. ; molti ad anni 5199. , la quale come di *Eusebio e di S. Girolamo* , per lo più è stata ricevuta , e nel Martirologio Romano si è rapportata . Ma altri Cronologi poi , specialmente Greci , tre *ere* hanno fissate , cioè una per anni 5493. , l'altra per 5501. , e la terza per 5509. , la quale più comunemente presso a' Greci è stata ammessa , e ricevuta , e peravventura anche presso a' Cronologi Latini (1) . Secondo però la computazione della Cronica *Alessandrina* , la nascita del Salvatore verrebbe a cadere negli anni 5507. (2) .

60. Prima la computazione facevasi per cicli solari , e lunari ; ma piacque poi farsi per Indizione ; specialmente da' Greci Cronologi posteriori (3) , la quale come accennerò , è un corso di quindici anni , quali terminati , ricomincia sempre da capo a computare . Quindi volendosi fissare l'Indizione della nascita del Salvatore di ciascheduna dell'anzidette tre *ere* , debbono queste dividerfi , e computare per quindici anni ; di guisa che questo periodo di 15. terminato , egli è da ricominciar di nuovo dalla unità , o sia dal I. , e giugner sempre al quindicesimo anno .

61. Divisi dunque gli anni 5493. , in cui alcuni fissano l'*era* della nascita del nostro Redentore , per 15. , ed aggiuntovi uno soltanto , come in questo solo computo di 5493. i Greci accostumano ; si vedrà , che dopo tale computazione di tanti replicati corsi di 15. anni ,

*Computavansi
prima gli anni
per Cicli solari,
e lunari ; in ap-
presso si adopra-
rono l'indizioni*

(1) Vedi Petavio *de Doctrina temporum lib. 9. cap. 2. e 3.*

(2) Petavio nel luogo citato *cap. 3. vers. Proximum est.*

(3) Petavio nel *cit. lib. 9. cap. 3. e 4.*

L'ultima quindicima, dico così per meglio farmi comprendere, ricade nell'anno 5490.; da cui ripigliandosi il corso della Indizione, e sia degli anni 15., si vedrà, che nel 5493. cadeva il terzo anno del solito corso quindicesimo. Dunque secondo questa era, aggiuntevi un solo anno, si ravviva nel felicissimo giorno del natale del nostro Redentore succedere la 4. Indizione.

62. Così fissandosi la nascita nell'anno 5501. della creazione del Mondo, e facendosi la stessa computazione senz'accrescimento di altro numero, vedrassi correre in tale felicissimo giorno l'Indizione undecima. Ma fissandosi l'era della nascita nell'anno 5509., ricaderà tal tempo anche nella 4. Indizione (1). Se poi voglia seguir l'era *Alessandrina*, o *Fasti Siculi*, come l'appella il *Petavio* (2), la quale fa ricader l'anno della nascita nel 5507.; ed allora l'Indizione farà due anni sempre di meno della comune, sia quella dell'anno 5493., sia quella del 5509., e conseguentemente ricaderà la nascita nella 2. Indizione; il che prego il mio critico a rammentarsi, acciò poi con i suoi calcoli (di cui spero voglia esserne ben fornito) ed esatti computi, conosca come poteva giustamente il *Diploma* del Conte *Ruggiero* del 1085. esser segnato colla 6. Indizione; e come nel nostro, l'era comune de' Cronologi seguitandosi, con esattissimo computo, ricade l'anno 1087. nella decima Indizione.
63. Io non intendo qui rintracciar, nè fissar l'era certa, e sicura della nascita del Salvatore; perchè già so, che oltre le additate, ed altre presso che innumere-

(1) Vedi *Petavio* nel cit. lib. 9. cap. 3. vers. *Aegae Alexandrinum*.

(2) *Lib. II. cap. 41.*

merevoli tra di loro discordanti epoche , il chiarissimo *Giacomo Ufferio* (per tralasciar gli altri) stabilisca la rammentata nascita negli anni della creazion del Mondo 3999. , mesi 2. , giorni 4. , ed ore 6. (1). Come ancora fissa egli il principio della creazione nella notte precedente al vigesimoterzo giorno del mese di Ottobre , nell' anno 710. del Periodo Giuliano (2); e fa incominciare l' *era* volgare cristiana dall' anno della creazion del Mondo 4003. , mesi 2. , e giorni 11. (3), che vale a dire dopo anni 4. e giorni 7. della nascita .

64. L' *Einecio* però reca la nascita del Salvatore nell' anno 749. dall' edificazione di Roma (4) , il quale , secondo la collazione degli anni fatta dall' *Ufferio* , verrebbe a seguire nell' anno dell' Olimpiade 194. (5); il quale , secondo la computazione dell' *Ufferio* , farebbe il primo anno dell' *era* volgare cristiana (6).

65. Tutta cotesta varietà di *ere* da me viene ragionevolmente tralasciata; perchè per lo bisogno della contefa presente, Io mi valgo di quell' *ere* , le quali per lo più i Cronologi han soluto usare , per le Indizioni stabilire , e specialmente i Greci , lo stile de' qua-

E 2 li

- (1) *Ufferio* nella *Cronologia Sagra* *part. 1. cap. 2.*
- (2) *Ufferio* negli annali del Mondo nel principio.
- (3) *Ufferio* nella *Cronologia Sagra* nel luogo additato.
- (4) *Einesio de Gemina natiuitat. Christi era* § 17. *tom. 2.* delle sue opere dell' edizione di Ginevra 1746.
- (5) Questa tavola, e la collazione è premeffa all' opera degli annali del Mondo *pagin. 65.* dell' edizione di Ginevra 1722.
- (6) *Ufferio* nella VII. età , nell' anno del Mondo 4004. , del Periodo Giuliano 4714. , e dell' *era* cristiana I. La varietà delle diverse computazioni è surta ancora da varj Testi della Scrittura Sagra; poichè diverse sono le computazioni nel Testo Ebreo , nel Samaritano , in quello de' Settanta. Vedi la *Storia Universale del Mondo lib. 1. cap. 1. sezione 3.*

li nel nostro Regno si è seguitato.

66. Or perchè questo corso , o periodo di quindici anni venga appellato Indizione ; e perchè tra l numero di quindici siasi quella circonscritta ? Io , che non intendo qui formare una dissertazione su di ciò impropriamente , secondo il biasimevole sistema altrui , rimetto il leggitore a quello n' hanno scritto il *Petavio* , il *Baronio* , il *Mabillone* , ed i *PP. della Congregazione di S. Mauro* (1) ; e perciò passo a ragionare di quello , che abbisogna per l' uopo mio .

Nelle antiche memorie non si legge adoprata l' indizione prima delli anni 312. Stabilimento dell' Imperador Giustiniano .

67. Il segnarsi le carte , e diplomi , ed anche le leggi con Indizioni ; non mai si è usato prima dell' anno 312. ; e quindi scrive il *Petavio* : *Neque enim scriptor ullus , qui quidem primis a Christi saeculis tribus existerit Christianus , vel Ethnicus Indictionis usquam meminuit* (2) ; e' *Covarruvia* ancora , coll' autorità di *Osofrío Parvino* , avvisa : *Etenim ante Constantinum Magnum nulla indictionum ratio , quod ipse sciam , alicubi constat ad annorum numerum significandum* (3) : onde poi , fu , che l' *Imperador Giustiniano* prescritto avesse , che nelle scritture apposta si fosse l' indizione corrente (4) .

Incerto è l' anno in cui cominciò ad usare l' indizione , e vario il mese , da cui si dà principio all' anno dell' indizione .

68. Da qual anno propriamente dopo il terzo secolo incominciato siasi ad usare l' indizione , tampoco egli è costante ; mentre alcuni vogliono dal 312. , taluni dal

(1) *Petavio De Doctrina tempor. lib. II. cap. 41.* , *Baronio* all' anno 312. num. 104. *Mabillone de re diplomatica lib. 2. cap. 24.* e seguenti , *PP. di S. Mauro* presso *Du Cange Glossar.* nella parola *Indictio* e nella parola *Annus* .

Gli stessi *PP.* nella dissertazione premeffa alla loro opera dell' arte di verificare le date de' fatti storici , delle carte , delle Croniche &c. Parigi 1750. *Covarruvia variar. resolut. lib. 1. cap. 12.*

(2) *Petavio* nello stesso *lib. II. cap. 41.* nel principio .

(3) *Covarruvia variar. resolut. lib. 1. cap. 12.*

(4) *Auth. ut proponatur nomen Imperatoris* .

dal 313., e molti dal 315., ed anche più oltre (1).
Nè sono stati costanti a dare il principio dell' Indizione, mentre alcuni han fatto cominciar l'anno da 25. di Dicembre; molti da Gennajo; altri da Marzo; come anche da Settembre, e fin da Ottobre (2); motivo per cui spesse volte si veggono molti diplomi e carte dello stesso anno, ma varj nelle Indizioni; a quali, se per loro disavventura, si abbatte il mio critico, all'istante tutto crucciofo, e rabbuffato, sentenziando, direbbe, che *non potendosi per tutt' i versi accordare una tale Indizione colla espressa data, marca è questa, e segno evidente di falsità*; quandochè questa varietà fe confessare all'ingenuo Muratori -- *Neque fortasse mihi properanti satis cavi, quin aliquando in hoc ipso casu (varietatis) male positi sint calculi in indicandis diplomatum annis* (3). E nel Regno nostro medesimo vi è stata cotesta confusione fino all'anno 1612., allorchè colla *Prammatica 7. de Commissariis §. 14.* fu imposto, che l'Indizione dovesse dal primo di Gennajo ~~cominciarsi~~.

69. La più comune computazione è stata il dar principio all'Indizione dall'anno 313., chiamata *Orientale*, a differenza della *Italica*, della *Cartaginese*, ed *Affrica-*

na
La più comune maniera di contare l'indizioni comincia dall'anno 313. nominata *Orientale* a differenza dell'al-

(1) PP. di S. Mauro ne' luoghi accennati.

(2) *Petavio* nello stesso luogo, ed i PP. di S. Mauro anche ne' medesimi luoghi.

Du Cange nel glorioso, ed ivi i PP. di S. Mauro nella parola *Annus*, *Mabillon. de re diplomatic. lib. 2. cap. 23.*, e sequent.

Anche nel nostro Regno vi è stata questa confusione fino all'anno 1612., allorchè colla *Prammatica 7. de commissariis §. 14.* fu ordinato che l'indizione dovesse computarsi dal primo di Gennajo.

(3) *Murator.* nell'antichità di mezzo tempo, *dissertaz. 34. tom. 3. pag. 48.* di tale opera in foglio.

na (1), le quall, secondo il mese, da cui ricevono il cominciamento, vengono appellate o *Costantinopolitane*, ovvero *Costantiniane* e *Cesaree*, e finalmente *Pontificie*; a cui altri aggiungono l'*Antiachena*, ed anche la *Valentiaca* (2).

70. Or se la computazione si faccia secondo l'*era Alessandrina*, la quale fissa la nascita del Salvatore nell'anno 5507. Indizione 2.; in tal caso l'anno 1085. ricaderà nella sesta Indizione, e l'anno 1087. nella ottava. Ma computandosi dall'anno 5509. Indizione 4., ovvero dall'anno 313., ch'è la comune; allora nell'anno 1085. si vedrà correre l'ottava Indizione, e nel 1087. la decima, come meccanicamente (dovendosi così procedere col mio critico) dividerò.

Nel diploma del Conte Ruggiero dell'anno 1085. si legge la sesta indizione, perchè seguitossi l'era Alessandrina, o lo stile di contare della Sicilia. Nel nostro diploma di Goffredo dell'anno 1081. si adoprà l'orientale, e sia comune.

71. Or dunque se il Diploma del Conte *Ruggiero* dell'anno 1085. si vede segnato colla 6. Indizione, egli è perchè, o in quella computazione fu seguitata l'*era Alessandrina*; ovvero l'Indizione fu principiata dal 315., com'ella è quella della Diocesi Africana; o pure si seguitò lo stile di Sicilia, di cui, fra gli altri, ragiona *Rocco Pirro* (3). Ma veggendosi oggi il nostro del Conte *Goffredo* dell'anno 1087. segnato coll'Indizione decima, ciò addiviene, perchè in esso la computazione fu fatta a seconda dell'*era comune* del 5509., e fu principiata l'Indizione dal 313, ch'è l'*Oriente*. Quindi proporzionalmente, e secondo tutt'i computi, e calcoli osatissimi, e siccome tutt'i gravissimi Autori (non già tralasciati, ma da me in qualche par-

(1) PP. di S. Mauro ivi stesso.

(2) *Petavio* nel detto lib. II. cap. 41. PP. di S. Mauro presso *Du Cangé* nel luogo accennato.

(3) *Notitia Ecclesie Panormitana* anno 1144.

parte additati) insegnano, in tal anno 1087. segnava la decima Indizione.

72. Ma giacchè il mio dottissimo critico cronologo, per avere smarriti gli occhiali, tralasciò di riportare que' suoi gravissimi Autori, i quali dimostrano, non poterli accordare per tutt' i versi l' Indizione X. colla data dell'anno 1087.; potea egli almeno, prima di far cotanta mostruosa, e per lui niente onorevole decisione, porsi in mano il dottissimo trattato de' PP. della Congregazione di S. Mauro dell' Arte di verificare le date de' fatti Storici, delle Carte, e delle Croniche, stampato in Parigi l'anno 1750.; ed ivi rinvenuto avrebbe una tavola cronologica, che principia dal primo anno della nascita del nostro Redentore, e giugne fino all'anno 1800., ed ivi nella pagina 2. , materialmente almeno, avrebbe, anche senza occhiali, ravvisato, che si fissa la nascita nella 4. Indizione; ed indi nella pagina 44. avrebbe letto notarsi nell'anno 1087. la X. Indizione. E questi dottissimi PP. si dichiarano precedentemente (1), ch' essi seguitano l'Indizione comune principia dall'anno 313. Questa istessa Indizione X. nel 1087. avrebbe anche letto nell'altra tavola cronologica, la quale presso al Du Cange nella parola *Annus* si ravvisa.

I Padri di S. Mauro han seguita questa stessa comune maniera di contare, come anche il Du-Cange.

8c.

73. Avrebbe ancora potuto leggere presso al Mabillone (2) un privilegio del Conte Unfredo padre del nostro Conte Goffredo, il quale portando la data del mese di Marzo dell'anno 1085., va segnato coll'ottava Indizione; di guisa che giustamente il figlio segnò il suo dell'anno 1087. colla decima Indizione. E presso lo stesso

Molti diplomi trascritti dal Mabillone si segnano dell' istessa maniera comune.

(1) Nella dissertazione a tal opera premeffa §. 3.

(2) Annali Benedettini tom. 5. nell'appendice num. 98.

stesso gravissimo Scrittore (1) n' avrebbe letto un'altro di *Rodolfo Maccabeo* figlio dello stesso *Unfredo*, e fratello di *Goffredo*; che va segnato coll'anno 1099., e colla Indizione settima; di guisa che computandosi l'Indizione ottava nell'anno 1085., secondo il privilegio di *Unfredo*, e la decima secondo il nostro, non terminava la Indizione 15., se non nel 1092., onde nel 1099. correva la settima, con cui viene questo segnato; e quindi tutti e tre colle Indizioni si uniformano.

74. N' avrebbe anche letto un' altro (2) della Contessa *Emma* moglie dello stesso *Rodolfo*, e cognata del nostro Conte *Goffredo* dell'anno 1115., che va segnato colla ottava Indizione; e prendendosi egli il mio critico l'incomodo colle dita (senza sbagliare, come altrove gli è addivenuto) a fare il computo, avrebbe osservato, che nel 1087. la decima Indizione, e non già l'ottava segnavasi. Ora in tutti questi Diplomi di Padre, Figli, Fratelli, Moglie, e Cognata, accordano le Indizioni colle date espresse; e pure il nostro agli occhiali del mio critico soltanto non si accorda.

75. Di vantaggio, egli, ch'è cotanto versato nella Storia Normanna, se avesse letto il *Protospata*, avrebbe in costui agevolmente potuto ravvisare, che nella Puglia l'Indizione computavasi a seconda di quella si legge segnata nel nostro Diploma; imperciocchè avrebbe egli riscontrata l'Indizione I. nell'anno 1078. della sua *Cronica*, da cui facendo il computo, avrebbe numerata la decima nell'anno 1087.; e leggendo dipoi anche

(1) Ivi stesso num. 51.

(2) Ivi stesso num. 52.

anche l' Indizione I. nell'anno 1093. , avrebbe altresì la X. riscontrata nel 1087. ; e quantunque volte non si fosse soltanto fidato a que' *gravissimi Autori*, i quali ha tralasciato di rapportare ; e si fosse compiaciuto (senza contaminar la sua somma perizia nella cronologia) dare una benigna occhiata all' *Anonimo* sì, ma non così fornito di *digestissime erudizioni*, che possa a lui agguagliarsi, dico, all' *Anonimo Barese* nella sua *Cronica*, avrebbe egli il mio *Anonimo critico* letto così : *Anno 1087. Indizione X. nono die entranti Maggii adduxerunt nostri Bareses. Beatissimi S. Nicolai corpus* (1). E da tutto ciò, senza far uso di que' *gravissimi Autori*, che ha tralasciato di rapportare, avrebbe almeno grossolanamente, e con meccanica osservato, che leggendosi nel nostro diploma designata l' Indizione decima, e veggendosi spedito nel mese di Giugno dell' anno 1087., chiaramente dimostrarsi perciò la sua verità; non potendo per tutti i versi discordare una tale Indizione coll' espressa data. E così poi, senza rammentar egli il mio critico in vano i *gravi*, nè i *gravissimi Autori*; non avrebbero costoro giusta cagione avuta di dirgli, *ch' e' parla di quello, che non intende.*

Da Lupo Protospata, e dalla Cronica dell' Anonimo Barese si cava chiaramente, che nella Puglia s' adoperava la maniera comune di contare gli anni.

76. Tutto ciò da me si è divisato per far avvertito il mio amatissimo critico a non voler da oggi in avvenire così leggiermente spacciare *gravi Autori*, e *Scrittori gravissimi* (senza rammentar quali essi sieno) nel tempo, che costoro non han fognato giammai errori così mostruosi, com' e' l' avanza, insegnare. Del rimanente se egli si fosse compiaciuto mai leggere, non già i *Petavj*, i *Panvinj*, i *Papebrochj*, i

F

Ma-

(1) *Anonimo Barese nella Cronica all' anno 1087.*

Ancorchè alle volte non corrisponda l'anno all'indizione, non si può dichiarar falso un diploma:

Mabillon, gli Hicques, i Fontanini, gli Anni, gli Erzj, i Corringi, i PP. di S. Mauro, gli Eumannii, e tanti, e tanti altri, ma almeno il Covarruvia, Scrittore quanto dotto, altrettanto troppo noto, e che va per le mani di ciascheduno, pure da costui avrebbe potuto apprendere, che: *Si indictionis annus fuerit instrumento additus, isque minime conveniat anno Domini ibidem adscripto, presumendus est error in indictione potius, quam in anno Domini, cum is facilius, quam indictio, notus omnibus sit* (1).

77. E quindi il chiarissimo Mabillone, ragionando di alcune carte, le quali veggonsi segnate con Indizione diversa da quella, che farebbe corsa, e specialmente di una di Carlo il Semplice segnata coll' Indizione decima, allorchè dovea essere settima (2), scrive coll' insegnamento del dottissimo Stefano Baluzio: *Ad quaedam hic addenda sunt ad ampliorem probationem, ne quis ob leve Indictionis vitium, litteris alias validissimis falsi crimen facilius affingat* (3). Onde poi il mio critico farebbe stato più rattenuto nel decidere per marca, e segno evidente di falsità, il non accordarsi per tutt' i versi l' Indizione coll' espressa data.

78. Fin quì il mio ignoto critico ha marciato co' foli comparativi nel notare le marche, ed i segni evidenti di falsità del Diploma del Conte Goffredo; ma non potendosi tra essi contener egli più, come un baleno scoppia, e di superlativi armandosi, così profiegue. *Falsissimo inoltre, e spurio all' intutto il Diploma di Gof-*

(1) Covarruvia *variar. resolut. lib. 1. cap. 12. num. 7.*

(2) Mabillone *de re diplomatic. lib. 5. tabella 53. nota 2.*, ove leggefi questo esempio, e vedi ancora la tabella 51.

(3) Mabillon. *de re diplomat. lib. 6. corollar. 1. lett. F. A.*

Goffrido si ravvisa (1). Gnaffe! il mio critico, non altrimenti, che quel tarchiato Sere da Varlungo, tutto si rabbuffa, e da senno sta fiata la ficca al nostro *falsissimo, e spurio Diploma di Goffrido*. Ma da altra banda, che domine volete Signor *Goffrido*, che Io dica? Voi da un semplice privato, e tapino vassallo, che foste, voleste pretendèr di spacciarvi per *Sovrano, e Dinasta*, per indi poi arrogarvi quel *fastoso titolo: Aeterni Regis voluntate inclytus Comes*. E manco di questa truffa contentandovi, voleste a quel maledetto Diploma accordare l'Indizione decima coll'anno 1087., quando secondo il computo non meno comune, che *Francese*, non potea per tutt' i versi accordare una tale indizione coll' *espressata data*. E poi nemmeno quel comune computo saziandovi, voleste far uso anche del *Francese* per viepiù riempierci di *spuri, e di falsissimi diplomi*. Oh quanto meglio fatto avreste, se tanta roba, quanta in quel Diploma voi donaste al Monistero di S. Benedetto, a' proprj loro Signori lasciata si fosse! perchè di tal guisa, rimanendo quello *destituto, e diruto* come lo era; non vi sentireste ora dar sul muso tanti *falsi, falsissimi, parti spuri*, e dannati, non già per quella finta, e velata carità della poca regolare disciplina, la quale pur troppo rigida, e severa ivi si accostuma; ma a fol fine, perchè togliendosi da mezzo il Diploma, e con esso il Regio Padronato, potesse divenire il Monistero all'altrui desio soggetto; per indi poi a sua voglia del pingue patrimonio del medesimo a proprio talento disporre; e di nuovo diferto e defolato, non altrimenti, che gli altri di sua giurisdizione, ridurlo.

Il terzo Argomento di falsità rinvenuto dall'Avversario nel Diploma si è, che Goffredo nel 1087. donò al Monistero di Conversano, quando da altra carta ricavata dall'Archivio dell'istesso Monistero si tragge che fin dal 902. Castellana possedevasi dal Monistero.

79. Ma fentasi un poco, perchè *falsissimo, e spurio all'intutto il Diploma di Goffrido si ravvisa*. Vuole il mio critico, che questo Diploma di Goffredo venga smentito da un'altra carta uscita dallo stesso Archivio Benedettino (cioè dal medesimo Archivio del nostro Monistero), da cui si discerne, che fin dall'anno 902., a richiesta di Bonifacio Abate del Monistero di S. Benedetto, Giovanni Arcivescovo di Canosa e di Brindisi, come Metropolitano di Conversano, per cotesta Città passando, sottrasse dalla sua giurisdizione la Chiesa di S. Michele e di tutt'i Santi, la quale essendo in Castellana, era questa Terra di attinenza dello stesso Monistero di S. Benedetto. E quindi l'Anonimo tragge, che ravvisandosi da tale carta, che nel 902. Castellana era già del Monistero, non potea nel 1087. dal Conte Goffredo nuovamente donarglisi; onde veggendosi in quel suo Diploma tal donazione; per *falsissimo, e spurio all'intutto egli si ravvisa*.

80. Prima di passar oltre, chieggo al mio critico, onde mai e' ha avuta notizia di quella Carta di Giovanni Arcivescovo di Canosa dell'anno 902.? N'abbiamo avuto lume, mi rispond' egli, dall'odierno Prelato, e Preposito degnissimo della stessa Chiesa di Canosa Monsignor Tortora (1). Falsissimo daddovero Signor critico, che voi abbiate avuta tale notizia da Monsignor Tortora; l'avete avuta, è vero, da un Prelato odierno, non già di Canosa, ma di Conversano; da man di cui, nel mentre in Roma difendea egli il nostro Monistero per la stessa causa, passò poi in quelle del dottissimo, e della maggior commendazione degno Monsignor Assemanni; dandogli

ad

E curioso sapere donde l'Avversario abbia avuto la notizia di questo diploma del 902.

(1) *Pagin. 18. della Scrittura Anonima.*

ad intendere, che per ordine della Badessa del nostro Monistero di S. Benedetto se gli dava. Onde, vergognandovi poi di far comparire un delitto di prevaricazione tanto biasimevole, quanto è quello di far uso contro al Monistero delle medesime notizie, e scritture confidategli per la sua difesa in Roma, ricorrete alla *Tortora*, in vece di richiamarne in Autore il *Corvo*.

81. Ma affinchè si conosca da ognuno, che la notizia di tal carta abbia avuta egli il mio critico da Monsignor di Conversano, e non già da quello di Canosa, si legga la sua anonima allegazione pag. 18., e si ravvisterà in essa, che sagacemente ivi egli scrive, che per ordine della Badessa di S. Benedetto era quella passata in mano di Monsignor *Assmanni*, e da questo chiarissimo Prelato data alle stampe nel 1751.; additando cotesto Scrittore nel *primo Tomo de Rebus Neapolitanis, cap. 18.* (ed avrebbe meglio citato il *primo Tomo Italicae historiae Scriptorum*). Or questo valente Uomo impegnatissimo nel dimostrare di esser seguita la distruzione della Chiesa di Canosa tra l'anno 872. e l'875., per compruova del suo impegno trascrive nel luogo additato dal mio critico alcuni spezzoni della carta datagli dal mio mai sempre venerato Monsignor di Conversano, nel mentre egli in Roma, da semplice Padre pio Operario, per la causa del nostro Monistero, con sommo calore, contro al suo predecessor Vescovo, insisteva; ed ivi ecco ciò che nota l'*Assmanni*: *At tamen eodem anno 876. vel paulo post instauratam (Ecclesiam Canusinam) a Graecis Apuliae possessoribus fuisse, non modo evincunt, quae sunt ex Ostiensi lib. 2. cap. 60. allata, sed etiam authenticum diploma, quod mihi ab Illustrissima, & Reverendissima Floralba Maurelli Abbatissa celeberrimi Cænobii S. Benedicti Cupersanensis per amicis-*

cissimum P. D. Michaellem de Tarsia (così appellasi Monsignor di Conversano) *ex congregatione Piorum Operariorum una cum aliis compluribus Summorum Pontificum, Episcoporum, & Regum Diplomatus ad idem Cœnobium pertinentibus nuper communicatum est* (1).

82. Or cotesto testimonio veridico per se stesso, e molto più perchè lo stesso mio critico lo produce in giudizio, afferma, ch'egli ebbe tal diploma *per amicissimum P. D. Michaellem de Tarsia*. Dunque da questo stesso P. D. Michele Tarsia, oggi degnissimo Vescovo di Conversano, ha il mio critico cotale notizia ricevuta, e non miga già da Monsignor Tortora.
83. Per altro, se il dir' un mendacio non si reputa grave fallo dal mio critico, sembra che meritar egli possa compatimento; perchè l'ha detto a sol fine di sottrarr' altri ad una *marca*, ed evidente segno di prevaricazione; e perciò meglio contentasi di esser' e' mendace, che altri prevaricatore reputato.
84. Convinto dunque il mio critico, e confuso, passo a dire, che di tal Diploma non mai il nostro Monistero nulla ha saputo; nè tra le altre scritture, e Diplomi egli si rinviene. Dunque o da altra fucina quello uscì; ovvero in mano del *P. D. Michele* di quel tempo egli rimase; come di altro è succeduto, che a suo tempo dividerò.
85. Ma Io non comprendo, onde mai l'Anonimo ritragga, che dal rammentato Diploma del 902. Castellana apparisca donata dall' Arcivescovo *Giovanni* al Monistero di S. Benedetto; mentre dagli spezzoni da Monsignor *Assemanni* trascritti, soltanto leggesi la dedicazione, e la esenzione della Chiesa di S. Michele e d'Ognissanti

Dall' Archivio del Monistero non potrà uscire fuori il diploma del 902.

(1) *Assemanni Italica historia Scriptores tom. I. cap. 18. num. 29.*

ti da quell' Arcivescovo fatta a richiesta di *Bonifacio* Abate allora del nostro Monistero . Ma niente affatto si fa parola di donazione di Castellana ; come non potea per altro farsene ; perchè , qual diritto mai avea l' Arcivescovo di Canosa di donare una Terra , la donazion di cui soltanto atteneasi al Principe secolare , che in quel tempo era il Greco Imperatore ?

Nel diploma non si fa parola di donazione di Castellana , nè l' Arcivescovo di Canosa poteva donarla .

86. Ma fingasi , che nell' anno 902. Castellana fosse stata da *Giovanni* Arcivescovo di Canosa donata al Monistero ; non potea peravventura fra lo corso di anni 185. , quanti ne trascorsero dal 902. al 1087. , nuovamente il Monistero rimanerne privato ? o per altra cagione esser quella passata in mano de' Greci , ed indi nel dominio del Conte *Goffredo* , il quale coll' armi quella Regione a' Greci sottoposta conquistò ? Chi non sa le irruzioni fatte dagli Unni , o siano Ungari dal 920. in poi (1) ; di guisa che nell' anno 947. *Platopidi* , o *Platopondio* lor Capitano risedette propriamente in Conversano : onde nota *Lupo Protospata* : Anno 947. *introjerunt Ungari in Italiam , & perrexerunt usque Hydruntum . Et Platopidi sedit in Civitate Cupersani* (2). E nell' anno 988. tutte quelle Contrade , e luoghi convicini a Bari furono da' Saraceni spopolati , e devastati , secondo si ha dallo stesso *Protospata* : Anno 988. *indictione prima depopulaverunt Saraceni vicos Barenses , & viros , ac mulieres in Siciliam captivos duxerunt* (3). Chi non sa le guerre seguite tra *Melo* , chiamato Duca di Puglia da *Lupo Protospata* (4) , ed i Gre-

Ancorchè si volesse supporre Castellana donata dall' Arcivescovo di Canosa al Monistero di Conversano ; nel corso di questi due secoli potea esser passata in mano altrui per le irruzioni degli Unni , e de' Saraceni , e per le Guerre da' Greci sostenute .

- (1) *Lupo Protospata* , e l' Anonimo Barese in questo anno , & nell' anno 936. Vedi ancora *Lione Ostiense lib. 1. cap. 55.*
- (2) *Protospata* nella Cronica all' anno 947. , e vedi la nota del Caracciolo num. 29.
- (3) *Protospata* nell' anno 988.
- (4) Nell' anno 1020.

Questo diploma
non ancora si è esi-
bito.

Greci in quelle contrade. E perciò qualunque donazione, che peravventura nel 902. fatta si fosse, avea ben potuto il lungo corso, e la rivoluzione di 185. anni far poi mutare, e quella Terra di Castellana non far più dal Monistero possedere.

87. Tutto ciò si è detto per divisare la facilità, che ha il mio critico nell' usare que' suoi superlativi di *gravissimi*, *falsissimi*, e bajate simili; del rimanente non essendosi da lui, nè da Monsignor Vescovo (che ben gli farebbe agevole a farlo) prodotto cotai Diploma; non ho io mestieri di rispondergli. Allorchè poi quel *P. D. Michele Tarsia*, il quale lo diede a Monsignor *Affemanni*, lo presenterà, cacciandolo da quel ripostiglio, ove coll' altro del *Re Tancredi* (di cui dovrò a suo tempo ragionare) si trova, o sepolto, o disperso; allora, dappoichè sarà da me osservato, la risposta confacente sarà data; e si diviserà, se il preteso *Giovanni* nel 902. era Arcivescovo di Canosa, e Brindesi; e se queste due Chiese erano in quel tempo unite, ovvero se quella di Canosa era alla Chiesa di Bari attinente; e se mai in quel tempo quell' Arcivescovo, qual nuovo *Prete Giovanni*, al mondo sia stato. Bastando ciò che è detto a far divedere che quel *falsissimo, e spurio Diploma di Goffrido*, sempre più verissimo, e legittimo, e naturale si rinviene, affine di far reintegrare alla corona del nostro Amabilissimo, e graziosissimo Sovrano quel Padronato, che se gli è tolto; e 'l quale ora più che mai da un suo Vassallo ingiustamente se gli nega, ed accanitamente si contende; al che fare vien garantito dal mio Anonimo critico, il quale cotanta irragionevole impresa, con dottrine falsissime, e con autorità spurie, e dannate, ostinatamente difende, e perversamente sostiene.

88. Or

Si fa conoscere, che 'l Monistero prima del 1087. era divuro, ed impoverito.

1. **O**R dopo di essersi il mio Anonimo criticamente spaziato nelle materie Storiche-Cronologiche-Diplomatiche, fa passaggio alle Canoniche; e qui da vero un ampio, e fecondo campo se gli apre, da potermi criticissimamente confondere, e le mie *inerte, ed indigeste erudizioni, follemente* nella mia Scrittura usate, disperdere.
2. Dic' egli, che quantunque volte piaccia creder per vero il Diploma del Conte Goffredo; tampoco possa quindi dedursene il Regio Padronato; perchè dallo stesso Diploma si rileva, che quel Monistero nell'anno 1087. era cotanto decentemente, e di tal comodo mantenimento fornito, che agiatamente potea il suo Abate, e la famiglia sostenerfi; e perciò qualunque donazione al medesimo fatta, non potea cagionare un Padronato, il quale soltanto surge (sono sue parole) dalla *necessaria ex integro redotatione* (1).
3. Per dimostrare, che il Monistero nell'anno 1087. avea possessioni, da poterfi con decenza sostentare, egli non mi addita già altri documenti, nè altri beni, da quali si possa dedurre quel suo decente, e comodo mantenimento; ed Io resto sorpreso, come non abbia qui fatto uso di quella donazione fattagli nel 902. da quel buon Giovanni Arcivescovo di Canosa, da cui avrebbe potuto già darmi ad intendere, che prima del 1087. ricco ritrovavasi il Monistero. Ma avendo egli pensato esser convenevole il non più fa-

Argomento dell' Anonimo Avversario tratto vanamente da supposti canoni per dimostrare, che il Padronato non s'acquista, se non colla dotazione ex integro: onde è che il Conte Goffredo non può acquistarlo colla semplice sua donazione.

Dal Diploma stesso di Goffredo l'Avversario si lascia ricavare, che il Monistero fosse provvisto di rendite, e di Monaci col loro Abate, e di Chiesa.

G vel.

(1) *Pagin. 19.*

vellare di quella novelletta, fa uso di altro argomento, che tragge dal Diploma medesimo. A dir vero, egli è gran peso, quando la ragione venga tratta dalle viscere della stessa scrittura dall'Avversario prodotta; perchè allora quando ciò addivenga, non ha costui altro a fare, se non che col capo chino conceder tutto, e per vinto arrendersi. Ma si offervi attentamente quali sieno coteste robe, le quali sviscerate dal nostro Diploma, divisino prima dell'anno 1087. il decoroso mantenimento dell' Abate, e dodici ben agiati Monaci.

4. Dice il mio Anonimo Maestro, che dal Diploma di Goffredo si legge fatta la donazione al Sagro Monistero di S. Benedetto, e con ciò ci dà ad intendere, che il Monistero già esisteva; offerisce, e dona non solo al Monistero, ma anche al di lui Rettore, e Superiore Venerabile Sacerdote Pietro, cui egli stesso decorò col titolo di Abate; ed ecco, che noi sappiamo, che in quelle circostanze era quello un Monistero Abbaziale, e per conseguenza aver dovea una famiglia composta almeno di dodici altri Monaci, perchè mancando tal numero (ve' che recondita erudizione!) o semplice Priorato, o un' abjetta Grancia avrebbe dovuto essere, giusto l'insegnamento del dottissimo Tommasino (1).
5. Profiegue egli, che la donazione si fa in Chiesa del detto Monistero; ciò ci fa vedere, che avea ancora la sua Chiesa. Dopo di ciò riflette, e pondera il critico un sogno mio, ed un delirio dello Ughellio; e perciò seguita. E qui è da riflettere, che se mai una tale Chiesa fosse stata due soli anni prima riedificata dal-

(1) Anonimo pagin. 20., ove rapporta le parole, ch'è dic' essere ex Statuto Hugonis, le quali quindi a poco esaminerò.

lo stesso Conte Goffrigo, come si SOGNA da' contrarj sul DELIRIO accennato dall'Ughellio, ne avrebbe fatta parola, o parlando del Monistero, il quale si vuol far passare sotto il nome di Chiesa, l'avrebbe appellato suo, di sua fondazione; o vero con altra espressione marcata (quanto gli è in grazia la marca, e' marcato!) si avrebbe in quel suo Diploma la gloria meritata per tal'opera grande; prerogativa, cui non fu mai ceduto dagli antichi Fondatori, onde fin a' dì nostri si contrassegnano alcune Chiese co' nomi de' loro Fondatori, come la Liberiana, Costantiniana, Eudofiana, e tante altre (1).

6. Sono tali, e tante le indigestissime contraddizioni, le quali dal mio purgato critico a turba si affastellano, che a ragione Io confuso mi veggio nel rispondere. Si addita un' autorità di Ugone da S. Vittore rapportata dal Tommasini; quandochè nè quegli si sognò giammai tali delirj; nè costui vaneggiò di farnelo autore. Si vuole, con errore da farne risentire fino gli stupidi, adattare uno Statuto de' Cisterciensi dell'anno 1134. ad un Monistero di Benedettini rifabbricato nel 1085., ed arricchito dal Conte Goffredo nel 1087., senza che il mio critico-storico sappia, che l'Ordine Cisterciense in quel tempo non ancora sortito avea il suo cominciamento; nè che nel 1098. alcuni Monaci Benedettini gli dettero la origine. Ma come i miei sogni, ed i delirj del meschino Ughellio potrebbonfi da così veggliante critico, ed assennato Storico far altrimenti risaltare?

Anacronismo dell'Avversario, nel riferire un luogo del Tommasini.

7. Per ben' intendere cotesta obbiezione del mio Anonimo, è a sapere, che Ferdinando Ughellio (2) scrive,

G 2

che

(1) Ivi stesso.

(2) Italia Sacra tom. 7. de Episcopi Cuperjan. pag. 701. della edizione del 1721.

L'opinione dell'Ughelli, che il Monistero di Conversano fosse riedificato nel 1085. dal Conte Goffredo, e nel 1087. arricchito con sua donazione viene contrastata dall'Avversario con due ridicolosi argomenti.

che ritrovandosi questo Monistero distrutto, fu dal Conte Goffredo nel 1085. riedificato, a cui poi corroborato Diploma del 1087. fu fatta quella sopraabondantissima donazione, onde rimase cotanto ben provveduto. Or ciò, che avvisa l'Ughellio, dal mio critico-storico si chiama *delirio*; e quello, che non colla sola autorità di questo valentissimo Scrittore, il quale vien *marcato* per *delirante* dall'Anonimo; ma con moltissime ragioni, e Bolle da me si disse (1) in conferma di quanto l'Ughellio avvisò, viene appellato *sogno*; e quindi per convincere tali *delirj*, e per dstartmi dal profondo letargo, tutte le trascritte ragioni egli il mio critico rapporta, ed adduce.

8. La prima ragione, che infilza per convincere i *delirj*, ed i *sogni* della distruzione del Monistero, è quella, che la donazione dal Conte Goffredo fu fatta al Sagro Monistero di S. Benedetto, e con ciò ci dà ad intendere, che il Monistero già esisteva. Or mi dica il mio critico i *delirj* dell'Ughellio, ed i miei *sogni*, che cosa han divisato? Esserfi rifatta la Chiesa, e Monistero nel 1085. Bene sta. La Donazione del Conte Goffredo quando fu fatta? Nel mese di Giugno dell'anno 1087. X. *Indictione*. Dunque se la Chiesa, e Monistero furon riedificati dal Conte Goffredo nell'anno 1085., per necessità doveano nel 1087. *esistere*. Se la donazione fatta si fosse nel 1085., e la riedificazione si fosse rapportata nel 1087., allora sì, che facendosi menzione nella donazione della Chiesa, e del Monistero; giustamente avrebbe potuto dire il mio critico, che l'Conte Goffredo con ciò ci dà ad intender

re

(1) Nella mia Scrittura dalla pagin. 19. alla 25.

re, che 'l Monistero esisteva nel tempo, che si vuol riedificato; e convenevolmente avrebbe ripreso i delirj di Ugbellio, ed i miei sogni biasimato; ma perchè la faccenda va al rovescio; ragionevol cosa è, che l' Ugbellio ora dica, che 'l mio critico delira, e sogna di guisa, che mai sempre parla di quello, ch'è non intende.

9. L'altra ragione ella è, che 'l Conte Goffredo offerisce, e dona non solo al Monistero, ma anche al di lui Rettore, e Superiore Venerabile Sacerdote Pietro, cui egli stesso decora col titolo di Abbate. Ed ecco, che noi sappiamo, che in quelle circostanze era quello un Monistero Abbaziale, e per conseguenza aver dovea una famiglia composta almeno di dodici Monaci, perchè mancando tal numero, o un Priorato, o un abbietta Grancia avrebbe dovuto essere, giusta l'insegnamento del dottissimo Tommasino „*Ut Abbaria, quæ duodecim Monachos, cum tertio decimo Abbate sustinere non possunt, redigantur in Grancias*. Ed addita il purgatissimo critico il Tommasini così *de vet., & nov. Eccles. discipl. de Benefic. p. 1. lib. 3. cap. 69. num. 6. ex Statuto Hugonis*. Si noti di grazia cotesto Statuto di Ugone.

10. Questa ragione, la quale veggbiando il mio critico adduce, altro non prova, se non che nel 1087. cioè due anni dopo la riedificazione della Chiesa, e Monistero fatta dal Conte Goffredo, vi era già quel venerabile Sacerdote Pietro Abate, a cui, ed alla sua Famiglia compost' almeno di dodici Monaci, ivi passati dopo la riedificazione, fu dal Conte Goffredo fatta la donazione. Io credo, che con tutt' i delirj di Ugbellio, e colle immagini del di guaste, e corrotte, che mi rappresentano i miei sogni, altro di ciò non possa, e ben raziocinare, dedursene; ma non mai però, che nel

nel 1085., e prima di tal tempo, l'Abate colla vi
era, nè la sua famiglia almeno di dodici Monaci stava
a dirgli benedicite.

11. Ma giacchè l'accuratissimo mio critico mi favella di
Priorati, e di Grancie, e mi reca l'autorità di Lodo-
vico Tommasini, e dopo trascritte quelle parole, mi
addita il luogo di questo Scrittore nel numero 6.
(quando costui si ragiona nel num. 13. vers. *Quod rur-*
fina), e foggigne *en Statuto Hugonis*; egli è mestie-
ri, che lo questa fiata lo desti da que' sogni, e de-
lirj, ne quali, vaneggiando, profondamente erasi im-
merso, allorchè da qualche zibaldone quelle parole
trascrisse, e copiò; mentre non mai il Tommasini fo-
gna attribuire quelle parole ad Ugone, nè a nes-
suno suo Statuto, per cui avesse poi potuto il mio
critico foggignere quel suo delirio *en Statuto Hugonis*.

Si ragiona dell'
Autorità del Tom-
masini malamen-
te riportata dall'
Avversario; e che
il dover essere ogni
Cenobio provve-
duto di dodici Mo-
naci, oltre l'Abate,
fu statuto del
Capitolo Genera-
le dell'ordine Ci-
sterciese dell'an-
no 1134., non già
ex statuto Hugo-
nis.

12. Il Tommasini dunque in tutto il capo 69. del terzo
libro della prima parte della sua dottissima opera dell'
antica, e nuova disciplina della Chiesa, ragionò de'
Priorati, Celle, Obbedienze, ed altri Benefizj sotto-
posti alla potestà degli Abati dopo dal millesimo an-
no della nostra salute. Nè mai dichiarò di qual nume-
ro di Monaci dovea esser composta la Badia, o il Prio-
rato; di guisa che tutti que' Monisteri, i quali aves-
sero minor numero di dodici Monaci, fossero Priora-
ti, o Celle Grancie; e quelli poi, che da dodici in
su fossero forniti, Badiæ appellare si doveffero. Anzi
nel capo precedente, ragionando dell'Ordine di Clu-
gni, o sia Cluniacense, avvisa, che in quest'Ordine
evvi una sola Badia, e tutti gli altri Monisteri sonò
Priorati, non ostante, che numero grande di Mona-
ci in se racchiudano (1). Il che per altro per pri-
vilegio.

(1) Tommasini loc. cit. cap. 68. num. 9.

vilegio speciale di cotesto Ordine addiviene.

13. Il non dover poi la Badia contener minor numero di tredici Monaci, incluso l'Abate, non fu già *ex statuto Hugonis*, come il mio critico *sogna*, coll' accagionare un delirio al Tommasini; ma fu per uno statuto fatto nel Capitolo Generale dell' Ordine Cisterciense tenuto nel 1134. E quindi il valentissimo rammentato Autore scrive: *In his germanis B. Benedicti alumnis non extremo loco erant Cistercienses, quorum in Capitulo Generali statutum est anno 1134., ut præter Abbatem, duodecim saltem Monachi immitterentur ad nova qualibet condenda Cœnobia* (1).

14. Onde addivenne, che in un altro Capitolo del 1204. si fosse stabilito, che le Badie, le quali non avessero avuto il sostentamento per dodici Monaci, oltre l'Abate, fossero ridotte in Grancie; dal che soggiugne lo stesso gravissimo Scrittore: *Idem firmatum in capitulo anni 1228.* (che per errore si trova impresso *anni 1128.*) e trascrive poi le parole del Capitolo Generale (le quali dal mio critico, delirando, si appicciano a quel suo *ex statuto Hugonis*) così: *Ut Abbatie, que duodecim Monachos cum tertio decimo Abbate sustinere non possunt, redigerentur in grancias* (2).

15. Or come il mio gran critico fa entrare in buca *Ugone da S. Vittore* con quel suo spezioso *ex Statuto Hugonis*, quando questo fu per istatuto del Capitolo Generale de' Cisterciensi dell' anno 1228.? Ma perchè il Tommasini nel principio del numero decimoterzo, per altro uopo, cita *Ugone*; perciò gli occhiali acutissimi, e 'l sopraffino discernimento del sommo critico

Questo stabilimento confermosi nell' anno 1204. e 1228.

Come mai abbia potuto avvenire d' essere l'Avversario caduto nell' errore di citare l'Ugone.

VO-

(1) Tommasini nel luogo additato *cap. 69. n. 13. vers. bis addit.*

(2) Tommasini nello stesso luogo *vers. quod rursus.*

vogliono, che sieno *ex Statuto Hugonis*, che morì nel 1140. (1), le parole, le quali furono del Capitolo Generale del 1228. dell'Ordine Cisterciense.

16. Ed è così ben fornito il mio critico della cronologia e cominciamento di ciaschedun Ordine Regolare, che (tampoco sapendo quando sia surta la Congregazione Cisterciense) vuole adattar all'anno 1087., in cui fu fatta la nostra donazione a quel *Pietro Abate*, lo statuto dell'Ordine anzidetto, il quale non furse al Mondo, se non che nell'anno 1098., cioè undici anni dopo, che il Conte *Goffredo* fatta già avea la donazione (2).

Ancorchè voglia supporre, che prima del 1085. il Monistero di Conversano avesse il suo Abate, non ne siegue perciò che anche vi abitassero dodici Monaci.

17. Ma fingasi, che per essersi quel *Pietro venerabile Sacerdote decorato col titolo di Abate*; fosse stato quel Monistero in quelle circostanze, *Abaziale*, e che per conseguenza aver dovea una famiglia composta almeno di dodici Monaci; ne siegue per avventura, che anche prima del 1085. l'Abate, e la sua famiglia di dodici Monaci vi erano? Mai nò; perchè avendo il Conte *Goffredo* riedificato quel Monistero e Chiesa, che già eran destrutte; come nuovo Monistero dovea essere abitato da dodici Monaci, e dall'Abate; mentre: *Monachi cum Abbate tredecim ad Cœnobia nova transmittantur*, dal che avvisato il *Tommasini*, scrive: *Ut præter Abbatem, duodecim saltem Monachi immitterentur ad nova quelibet condenda Cœnobia* (3). E perciò riedificato il Monistero, e chiamato colà da *Goffredo*

quel

- (1) Vedi *Giovanni Doujat* nelle *prelezioni Canoniche lib. 2. cap. 65. n. 4.*
- (2) Della origine della Congregazione Cisterciense, vedi il *Volaterrano* nell' *antropologia lib. 21.*, ed altri molti rapportati da *Rodolfo Ospiniano de origine, & progressu monachatus lib. 5. cap. 9.*
- (3) *Tommasini* nell' anzidetta *legge cap. 69. n. 13. vers. His addit.*

quel *Pietro* Abate, e con feco la famiglia di dodici Monaci, fecegli la suddetta donazione. Dunque sonò *sogni miei*, e *delirj* dell' *Ughellio* la riedificazione del Monistero fatta dal Conte *Goffredo*; o è vaneggiamento del mio critico la esistenza del Monistero col suo Abate, e dodici altri Monaci prima del 1085.? Io bramo, che colla sua perizia nella critica, nella cronologia, e nella storia chiefastica, e profana, egli il mio critico questo problema sciolga, e dilucidi.

18. Io però voglio far avvertito il mio Anonimo Maestro di quelle parole contenute nel Diploma suddetto di *Goffredo*: *cujus venerabilis loci Ecclesie S. Benedicti est RECTOR dominus Petrus Abbas venerabilis Sacerdos*; cioè a dire, che *Pietro* Abate venerabile Sacerdote era Rettore del venerabile luogo della Chiesa di S. Benedetto. Quindi deducesi, che questo *Pietro*, il quale Abate si appella nel Diploma, tal egli non era del nostro Monistero, ma Rettore, come più chiaramente diviserò; e perciò non era questo un Monistero Abaziale, come e' fogna il critico; ma una *Rettoria*, o *Priorato*; poichè senza ricorrere all' Ordine Cisterciense, nè a quello *statuto Hugonis*, Io vo' convincerlo collo Statuto Benedettino, con cui allorchè trattavasi, non già di Monisteri, ma di *celle*, *obbedienze*, o vogliansi dinominare *prepositure*, non mi ga l'Abate, ma un Rettore, o Preposito al reggimento di quelle si destinava, come rilevasi da *Lione Ostiense*, il quale scrive: *Sed cum exinde subducto Abbate, PRÆPOSITUM ibi, JUXTA MOREM CELLARUM NOSTRARUM, constituisset, Salernitani nimis hæc indigne ferentes, eidem Principi instare ceperunt, ut Monasterium illud ordinatum, sicut antea fuerat, esse permitteret. Coactus itaque Princeps illorum rogatu, Mo-*

Dal Diploma di Goffredo non può trarsi, che Pietro Abate fosse Abate del Monistero di Conversano, il quale era una Rettoria.

Monasterium Sancti Laurentii intra civitatem Salernitanam constructum, QUOD SIBI JURE HEREDITARIO PERTINEBAT (1) *in hoc Monasterio ex integro optulit* (2).

Sotto la cura di un Abate potevano essere molti piccioli Monisteri, o Priorati, o Celle, ovvero obbedienze.

19. Nè egli era in que' tempi cosa impropria, che un Abate avesse sotto di se un Monistero maggiore, o sia Abaziale, come *delira* il mio savio Maestro, ed ancora altri molti piccioli Monisteri, o *priorati*, o *celle*, ovvero *obbedienze*; perchè, per tralasciar gli altri, avvifa, il chiarissimo *Muratori*: *Vicissim, et Abbates fuere, qui non uni Monasterio imperare contenti, plura sibi Abbatis titulo atque auctoritate a Regibus impetrabant* (3). Ed altrove anche nota: *Nam ut aliquot nostrorum temporum Ordines Religiosi nihil non agunt, ut in singulis Urbibus Monasterium sui juris habeant, quo divertere possint, quoties illac iter agunt, veluti domi suæ ubique esse cupientes; ita & veterum seculorum Abbates, & Monachi, ubicumque pegerant, Monasterium sibi subiectum, aut cellam, aut adem sacram, aut saltem prædia & domos conquirebant, ut ibi, quum se offererat occasio hospitari, & dominium agere sibi liceret Propterea nulla erat Civitas, quæ aut intra mœnia, aut in agro suo non complecteretur multas cellas, Ecclesias, cortes, fundos, ac domos ad varia Monasteria, eaque Ordinis unius Benedictini, aut Canonicorum Regularium spectantia* (4).

20. Ed ecco, che quel *Pietra* giustamente potea esser Abate

(1) Si osservi bene come i Monisteri reputavansi ereditarij de' Principi, non altrimenti, che oggi giustamente si dice ereditario un Patronato anche di privata persona.

(2) *Lione Ostiense lib. 3. cap. 14.*

(3) *Muratori dissertazione 73. nel principio.*

(4) *Muratori dissertazione 65. tom. 5. pagin. 422. lit. D. dell' edizione in foglio,*

bate di altro Monistero , e Rettore di questo nostro , nel tempo , che distrutto trovavasi , e ridotto in una *abbiatta Grancia* .

21. Oltrecchè non deve spaventare il mio peritissimo storico informato a pieno de' Riti monastici , che nel nostro Diploma più volte si faccia rimembranza della parola Monistero ; perchè , oltre l'addivenire ciò nel 1087. , e perciò dopo quello riedificato ; vi è anche da riflettere , che sovente la parola *Monasterium* in que' secoli , dinotava una semplice abitazione di un Monaco ; mentre scrive *Isidoro* per sentimento di *Cassiano* : *Inter Cœnobium , & Monasterium ita distinguit Cassianus , quod Monasterium possit etiam unius Monachi habitatio nuncupari : Cœnobium autem non nisi plurimorum* (1) . E quindi , essendosi nel nono secolo i *Cenobj* incominciati ad appellare anche Monisteri , intendesi perciò quello , che vuol dinotare il *Concilio Romano* tenuto sotto *Eugenio II.* : *Abbatēs per Cœnobia , vel ut hoc tempore nuncupantur , Monasteria , tales constituentur &c.* (2) . Onde non dee maraviglia arrecare al mio severissimo censore , se nell'XI. secolo si fosse attribuito il nome di Monistero ad un ristretto abituro di due o tre Monaci . Perciò , quantunque volte voglia il mio critico intendere il favellar di *Goffredo* per lo tempo antecedente all' anno 1085. , anche convenevolmente Io posso dirgli , che quel Monistero , il quale prima era stato desolato , e *desituro* (come dissi nella mia allegazione) da' Saraceni , e Greci scismatici , e da tante altre incursioni di Popoli barbari , altro non conteneva , se

Distinzione sta la parola Monasterium , e Cœnobium , e quando i Cenobj cominciarono a dirsi Monisteri .

H 2

non

(1) *Isidoro lib. 1. de offic. Eccles. cap. 15.*

(2) *Concilio Romano sotto Eugenio II. dell' anno 826. can. 27. presso al Labbè tom. 9. de' Consigli.*

non se una semplice abitazione di un meschinissimo Monaco; e non miga già egli era un Monistero dell' Abate, e dodici altri Monaci composto, nè fornito.

§. II.

Si dimostra, che non facea mestieri, che 'l Conte Goffredo avesse dichiarato nel suo diploma, che 'l Monistero fosse di sua fondazione.

1. **P**assa il mio critico a dire, che se due anni soli prima il Conte Goffredo riedificato avesse quel Monistero; non avrebb'egli mancato di farne in quel suo Diploma rimembranza, nè avrebbe trascurato di appellarlo suo, o di sua fondazione, o vero con altra espressione marcata si avrebbe in gloria meritata per tal'opera grande, siccome sino a di nostri si contrassegnano alcune Chiese co' nomi de' loro fondatori, come la Liberiana, Costantiniana, Eudostiana, e tante altre. E viva il mio critico dottissimo, e viva, dappoichè *undique fundit* immensi profluvj di digestissime erudizioni. Ora sì, che i miei sogni, ed i delirj di Ugbellio dispersi rimangono, e dileguati. In quanto a me, a mani giunte mi arrendo alla forza di tanto eruditissimo sapere, il quale pruova molto meglio, che la predicazione di Frate Cipolla non faceva. L' Ugbellio però ostinatamente non vuol cedergli, anzi fa rumore, e ragionevolmente grida, che 'l suo critico, con tutte le sue pellegrine erudizioni, favella sempre di quello, ch' e' non intende.
2. Non aveva mestieri, Signor critico, (così gli dice Ugbellio) il Conte Goffredo appellar suo, nè di sua fon-

fondazione quel Monistero nel suo Diploma, e molto meno *marcarsi con altra espressione la gloria meritata per tal opera grande*, come vaneggiate di aver fatto gli antichi Fondatori, da' nomi de' quali vengono contrasegnate la Basilica *Liberiana*, la *Costantiniana*, la *Eudofiana*, ed *altre*, di cui voi delirate; mentre non vengono queste così dette, perchè per avventura in alcun diploma, o carta si fossero da' Fondatori quelle appellate *loro*, o *di loro fondazione*; ovvero che con *altra espressione marcata si avessero* nelle stesse carte, e diplomi *la gloria per tali opere grandi*; ma la bisogna la va altrimenti; ed acciò altre fiate, che di simili materie voi avete mestieri di favellare, possiate da uom, che sa, ragionarne (egli è l' *Ugbellio*, che parla), ascoltate un poco, come questa faccenda ne' primi secoli è passata; e che dipoi ne' posteriori si è accostumato.

3. Sin dal tempo de' Gentili solevasi permettere a coloro, i quali alcuna opera, o edificio in vantaggio del Pubblico costruir facevano, d' incidere il nome loro negli stessi edifizj, affinchè la posterità avesse mai sempre avuta rimembranza del suo benefattore: come anche, acciò altri spinti, e commossi da quella pubblica memoria, la quale onore al suo facitore recava, viepiù si fossero animati ad altre opere il pubblico bene promoventi, porre in effetto ed eseguire.
4. Fu questo un savio pensamento di *Senofonte*, il quale bene a proposito giudicò, che ciascheduno maggiormente a ben fare al Pubblico farebbe stato commosso, quantunque volte se gli fosse renduto l'onore di eternar la sua memoria, o con ergergli statue, o con far nell' edificio il suo nome incidere, ovvero in altra maniera dimostrarfegli il Pubblico stesso grato, allorchè la causa pub-

Costume presso de' Greci nel voler eternata la memoria di chi s' adoperasse in pro del Pubblico, o costruisse edifizj pubblici.

Legge de' Romani, presso de' quali era vietato a chi ristorasse rovinosi edifizj cancellare il nome del costruttore.

5. Fu questo costume a' Romani ancora tramandato, i quali di buon grado permettevano, che ne' pubblici edifizj il nome, il titolo, o altra insegna del suo facitore apposta, e scritta si fosse; e quantunque volte addiveniva, che quella opera pubblica, o dal tempo corrossa ed invecchiata, o quasi cadente, a rifare si avesse dovuta; permettevansi anche al riedificatore il suo nome, la sua insegna, e 'l suo titolo descrivervi, senza però l'altro del suo primo facitore supprimere, nè raderne; siccome leggesi aver accostumato *Ottaviano Augusto*, il quale: *Opera cujusque, manentibus titulis, restituit* (1).
6. Anzi fu legge inviolabile presso a' Romani, continuamente imposta, e costantemente osservata, il non doversi gli altrui nomi dalle pubbliche opere cancellare, nè togliere; e perciò il Giureconsulto *Paolo* avvisa: *Ne ejus nomina, cujus liberalitate constructum est, eraso, aliorum nomina inscribantur, & propterea revertentur similes civium in Patriam liberalitates, Praeses Provinciae auctoritatem suam interponat* (2). E siccom' è detto, permesso era al restauratore descriverci anche il suo, senza però il primo nome cassarne; onde leggesi da *Callistrato* Giureconsulto: *Si quis opus ab alio factum adornare marmoribus, vel alio quoque modo ex voluntate Populi facturum se pollicitus sit, nominis proprii titulo scribendo, manentibus priorum titulis qui ea opera fecissent, id fieri debere Senatus censuit* (3). E
quin-

(1) *Suetonio* nella Vita di *Augusto* al cap. 31.

(2) *Paolo* nella l. 2. §. ult. D. de operibus Publicis.

(3) *Callistrato* nella l. 7. §. si quis D. cit. tit. Questi titoli, sono lo stesso, che iscrizioni, siccome gli spiega *Cujacio lib. 21. observat. cap. 13.*

quindi a nessun' altro era permesso di apporre il suo nome a cotali pubblici edifizj, ed opere, salvo al solo Principe, e a coloro, a spesa de' quali quelle fatte si fossero; e perciò *Marcello* Giureconsulto notò: *Inscribi autem nomen operi publico alterius, quam Principis, aut ejus, cujus pecuniâ id opus factum sit, non licet* (1).

7. E facendo io ora una digressione, nel mentre, che *Ughellio* sta a meditare la sua risposta al mio, e suo critico, dico, che non senza stupore, e ribrezzo ho mirato in questa nostra cultissima Capitale, e di uomini grandi, e pieni di zelo fornitissima, radere, e cancellar molte pubbliche Iscrizioni, ed insegne, le quali, o alcune biblioteche per uso del Pubblico lasciate, o altre opere in pubblico vantaggio costrutte, additavano; senza che risentimento alcuno siasene fatto; lasciandosi così da gente dedita al solo suo privato vantaggio (opposto per altro, e dirittamente a' suoi primieri voti contrario), cotanto bene al povero Pubblico involare, ed i Giovani dal modo di poter ivi apprendere virtù, defraudare.

8. Ma ritornando al fil del ragionare, rinvengo, profiegue l' *Ughellio*, che tutto ciò, quasi che presso ogni nazione, accostumavasi, da i Rodiani in fuori; i quali, allorchè le statue in onore di altrui erger decretavano, se addiveniva altre ad altri loro benefattori innalzarne, ingratissimamente dalle prime i nomi cancellavano (2). Tale dunque era l'antica costumanza nelle opere pubbliche, e profani edifizj.

Costume biasimevole de' Rodiotti.

9. Allorchè poi da Romani alcuna opera, da loro sagra reputata, facevasi, come un Tempio, un Altare, o altro dono;

an-

(1) *Marcello* nella *l. 3. D. eod. tit.*

(2) *S. Gian-Crisostomo in Rhodiensis.*

anche in essi il nome proprio descrivevasi, e nel tempo della vana consecrazione, la quale dal Pontefice facevasi, tenendo gli edificatori colle mani la porta del Tempio, o altra parte dell'Altare, le superstiziose parole della consecrazione dal Pontefice pronunziate, essi ridicevano; ed indi nel tempo stesso, quelle leggi, e que' patti, i quali meglio piacevano, dopo la formola della consecrazione, si descrivevano (1). E quindi agevolmente comprendiamo quello, che il Giureconsulto Scevola vuol dinotarci, allorchè egli avvisa: *Seja testamento ita cavet: Si mihi per conditionem humanam contigerit, ipsa faciam; sin minus autem, ab heredibus meis fieri volo; jubeoque signum Dei ex libris ventum in illa sacra ade, & in patria statui, cum subscriptione nominis mei* (2).

Costume degli Ebrei.

10. E passando da' Gentili al Popolo d'Israele, si ravvisa, che la bisogna altrimenti si costumava; imperciocchè l'edifizio il nome del suo edificatore portava, senza che in quello il suo nome si fosse notato; e quindi leggiamo: *Porro Absalom crexerat sibi, cum adhuc viveret, titulum, qui est in Valle Regis; distrat enim, non habeo filium, & hoc erit monumentum nominis mei. Vocavitque titulum nomine suo, & appellatur manus Absalom usque ad hanc diem* (3). Spiegando poi e dichiarando Francesco Vatable quel *titulum* per un arco trionfale, o piramide, nota: *Creperat hoc consilium Absalom, & crexerat sibi in vita sua Arcum triumphalem, vel pyramidem, qua sita est in Valle Regis* (4).

11.

- (1) Vedi presso al Rosino antiquit. Romanar. lib. 2. cap. 2. la formola della dedicazione de' Tempj.
 (2) Scevola nella l. 40. §. ult. D. de Auro, & Argento legato.
 (3) Lib. 2. Regum cap. 18. n. 18. Vedi ancora lib. 4. Regum cap. 23. Isiaia cap. 19. ed in altri molti luoghi.
 (4) Vatable al suddetto luogo.

11. Egli però è d'avvertire, che così da questo passo della Sagra Scrittura, come da molti altri, nessuna iscrizione di nome del facitore si ravvisa in cotali opere disegnata; ma sì bene, dall'esserfi soltanto fatta, per ragion di esempio, da *Affalonne*, il costui nome quell'arco conservava.

12. Dappoichè dal Divin Salvatore fu all'intero uman genere apportata l'eterna salute, incominciò a darsi il nome alle Basiliche; il che addivenne, perchè ad alcun Martire dedicavansi, da cui poi traevano quelle il nome; come ne rende testimonianza *S. Paolino* Vescovo di Nola, il quale, favellando della Basilica dedicata a *S. Felice*, scrive così: *Basilica igitur illa quæ ad Dominædium nostrum communem Patronum in nomine Domini Christi jam dedicata celebratur* (1). Così in Africa fu appellata la Basilica *Florenzia*, non altronde, se non perchè al *S. Vescovo Fiorente* ella fu dedicata, come avvisa *S. Agostino*: *Honorastis Episcopum vestrum, ut hanc Basilicam Florentiam vocare velletis* (2); e così di tante, e tante altre.

Costumanza della Chiesa di chiamare le Basiliche, e i tempj col nome di quel Santo, a cui erano consagrati.

13. Or siccome si onoravano i Santi, appellando col lor nome quelle Basiliche, le quali ad essi dedicavansi; così in processo di tempo si pensò di render l'onore ancora a coloro, i quali quelle fondate aveano, quasi peravventura a somiglianza di ciò, che presso gl'Isdraeliti co' Fondatori de' pubblici edifizj erasi accostumato. Quindi furono sovente dal Pubblico denominate le Basiliche col nome de' proprj Fondatori; senza che costoro appellate quelle avessero loro, o di loro fondazione, nè che con altra espressione marcata si avessero la gloria meritata per

Sortivano alcune volte il nome del Fondatore.

(1) *S. Paolino nella Pistola 12.*

(2) *S. Agostino Sermone 37. nel supplemento.*

tal'opera grande ; come voi , vaneggiando , Signor critico , delirate (parla l' Ugbellio) . E da ciò furfero le Basiliche *Constantiniane* , *Liberiane* , *Eudofiane* ; e 'l titolo di *Damaso* , quello di *Equizio* , l' altro di *Pastore* , il titolo di *Vestina* , di *Lucina* , e *Fasciola* , e tante altre , le quali la denominazione trassero dal loro Fondatori , o Fondatrici , senza che essi avessero giammai , sognando , delirato dichiarare in qualche carta , o strumento , esser tali Basiliche loro , o di loro fondazione , come voi Signor Maestro , anzi Maestrissimo , sprecando carta , avete nella vostra nota , delirando , vaneggiato . E quindi scrive il gravissimo *Francesco Fiorente* : *Hoc tantum certi reperimus , aliquando nomina Fundatorum Ecclesiis , Oratoriis , & Xenodochiis imposita fuisse* (1) . Ed il *Van-Espen* anche avvisa : *Quin & a Fundatoribus ceperunt etiam antiquissimis temporibus ipsa Ecclesiae nomen suum mutuare ; atque ritulus Ecclesiae nomen Fundatoris praeferre* (2) .

14. Anzi il mentovato *Francesco Fiorente* nota : *Contra communem tamen , & strictam rationem ex aequitate , & indulgentia quadam receptum in gratiam Fundatorum , ut sicut ab initio de nomine Martyrum , & Sanctorum , quibus Ecclesiae dicabantur , solebant appellari Ecclesiae ; ita de nomine Fundatorum honoris causa denominarentur* (3) . Onde deducesi , che non già , perchè i Fondatori dichiaravano esser loro , o di loro fondazione quelle Chiese , e Basiliche , venivano co' loro proprj nomi appellate ; ma era quello un onore , che la primitiva Chiesa ,

(1) *Francesco Fiorente* al. *Lib. 3. del Decretale tit. 38. de jur. patronatus pag. 291. tom. 2.*

(2) *Van-Espen jus Ecclesiasticum par. 2. sezion. 3. tit. 8. de jur. patronat. cap. 1. num. 5. della edizione del 1753.*

(3) *Francesco Fiorente de Antiquo jure patronat. pagin. 82.*

fa, e que' primi Cristiani gli rendevano per un atto dovuto di gratitudine; giacchè poco curavano tali Fondatori con *altre espressioni marcarsi la gloria meritata per tal' opera grande*; di cui per altro non erano così ambiziosi, come voi, Signor critico, *delirando*, pensate.

15. Quindi è, che 'l nostro Conte Goffredo tampoco curò, riedificando, ed arricchendo quel Monistero, nel suo Diploma *appellarlo suo, o di sua fondazione, nè con altra espressione marcarsi la gloria meritata per tal' opera grande*; perchè altra gloria maggiore *marcata* egli si avea, allorchè coll' armi alla mano quasi tutta quella Provincia si sottomise. Questa gloria però, ch' egli non curò *marcarsi*, glie la rese il Pubblico, il quale, anche per la lunga stagione di 338. anni (quali decorfero dal 1085. al 1423.) lo reputò sempre, e chiamollo colle seguenti espressioni: *Bona memoria Domini Goffridi Fundatoris, & Dotatoris Monasterii prælibati (S. Benedicti)* (1). E quello, che è di più, che questa gloria *meritata*, glie la *marcò*, non solo la gente laica di quasi tutte quelle contrade convicine; ma lo stesso Capitolo della Chiesa Cattedrale di Conversano glie la confermò; giacchè quello strumento, in cui tutto ciò leggevi, fu fatto: *cum auctoritate & presentia venerabilis viri Abbatis Antonelli Archiepiscopi Conversani auctorizantis* (2).

Testimonianze
per la riedificazione
fatta da Goffredo del Monistero di Conversano, e per averlo arricchito.

16. Ed ecco dunque, che i miei *deliri* (conchiude Ughellio) non sono tali, come voi purgativissimo critico gli spacciate, non per altro, se non per far mostra delle vostre digestissime erudizioni.

I 2

§. III.

- (1) Di ciò si è ragionato nella mia Allegazione pag. 95. e 96.
(2) Vedi la pagina 96. dell'anzidetta mia allegazione *vers.* E quello, che maggior, ove si rapporta lo strumento del 1423., in cui si dichiara, che Goffredo fu Fondatore e dotatore del Monistero.

*In cui si risponde all'immaginata falsità della
Bolla di Leone III. del 815.*

1. **O**R avendo terminato *Ughellio* il suo ragionamento in difesa de' suoi reputati *deliri*; uopo è, che io faccia un' apologia a' miei *sogni*, i quali si raggirano intorno alla distruzione del Monistero prima dell' anno 1085. addivenuta; e perchè l' *Ughellio* co' suoi *deliri* scrisse, che questo era stato riedificato dal Conte *Goffredo*, senza verun monumento addurne; Io co' miei *sogni*, cosa convenevole giudicai comprovare quello, che il *delirante* Scrittore notato avea (1). E perchè io recai una Bolla di *Leone III.* dell' anno 815. per divisare cotale distruzione; e dimostrai questa esser continuata sino all' anno 1085., egli il mio critico appicca subito una falsità a cotale Bolla; secondochè suol mai sempre e' fare di que' diplomi, e carte, le quali al suo vano disegno si oppongono e danno impaccio. Quindi è, che mi conviene di far conoscere la verità della rammentata Bolla; e di tutto ciò, che, per comprovare la distruzione del Monistero, fu con sode ragioni detto, e rapportato.

2. Or per pruovare il critico mio dottissimo la falsità della Bolla di *Leone III.*, la quale si legge presso lo stesso *Ughellio* (2), in primo luogo spiritosamente con un mendacio asserisce, che da me si fissò l'epoca della venuta de' Saraceni nell' 806.; quandochè quella è da stabilirsi nell' anno 840., siccome da più gravi in-

Si risponde ad una falsa accusa dell' Avversario intorno alla venuta de' Saraceni menzionati nella Bolla.

(1) Vedi la pagina 19. sino alla 26. della mia prima allegazione.

(2) *Italia Sacra tom. 7. de Episc. Conversan. n. 2.*

*Investigatori delle cose antiche di questo 'Reame fondate-
mente si sostiene (1).*

3. Io sicuramente son persuaso, che gli occhiali gli si attraversarono nel leggere la mia allegazione; imperciocchè da me si disse (2), che la prima incursione de' Saraceni seguita in Italia, e nel Regno, fu nell' 806., e l'altra addivenne nell' 812. Soggiunsi dopo, che nell'anno 840. si videro quasi che stabiliti in Taranto; e nell' anno 841. s'impadronirono di Bari. Tuttociò io comprovai coll' autorità di gravissimo Storico da senno, com' egli è *Carlo Sigonio*, a cui non contraddice l'eruditissimo Abate *Saffo* nelle sue note, le quali su' l' medesimo si leggono (3). Ond' è, che da me fu distinto tra le due prime scorrerie succedute negli anni 806. ed 812., e la quasi stabil sede de' Saraceni fissata in Taranto, ed in Bari. E quindi avvisai, che se nell' anno 806. ed 812. erano state quelle due incursioni, e scorrerie de' Saraceni nel littorale Italiano; giustamente nella Bolla di *Lione III.* dell' anno 815. dicevasi, che il Monistero di S. Benedetto da' Saraceni, e Greci Scismatici (4) era stato destrutto e desolato.

4. Addita il mio critico l'autorità del sempre da commendarsi dottissimo, ed eruditissimo Monsignor *Assermani*, per divisare, che l'anzidetta Bolla sia apocrifia, e non vera. Egli così è, questo grave Storico de' nostri dì, impegnatissimo nel dimostrare la destruzione della Chiesa di Canosa addivenuta tra l'anno 872., e l'anno 875., e non già nell'anno 818., come il *Beatillo* scrisse,
vie-

(1) Anonimo pag. 8.

(2) Pag. 21. della mia allegazione.

(3) Sigonio de Regno Italia lib. 4. anno 806., 812., 835., 840.

(4) De' Greci Scismatici ragiona nella pagin. 22., e seg.

viene a ragionare della Bolla di *Lione III.*, e forma giudizio, che sia apocrifa; ma con qualche esitazione. Or se a me riuscirà dimostrare, che le ragioni addotte dall' *Assmanni* non reggano; seguirà quindi, che la Bolla sia vera, e che ritrovavasi il nostro *Monistero* nel 1085. impoverito e distrutto.

L'Editore del *Bollario Romano*, e l'*Assmanni* credono guasta, ed interpolata la Bolla di *Lione*.

5. *Monsignor Assmanni* dunque (1), dopo di aver recate le parole della Bolla, scrive (2): *Verum multa sunt, quae me inducunt ad affirmandum, id Leonis Papae diploma suppositionis vitio laborare*. Prima di addurre le sue ragioni, trascrive egli il parere dato dall' editore del *Bollario* stampato in *Roma* nel 1739., il quale fa la seguente censura all' anzidetta Bolla: *Contentus ipse huiusce Privilegii; ut illud interpolatum putem, facit non enim obscurorum illorum temporum stylus esse videtur in omnibus, quamvis Pontificii diplomatis morem faciat in quammultis: illud ne animadvertam, Cardinalium S. R. E. subscriptione suspicionem non parum augeri* (3).

6. Con buona pace dell' Editore del *Bollario*, e di *Assmanni* sia detto, essi sbagliano; poichè quale sia la interpolazione non si adduce. Non si nega, che la Bolla sia dello stesso stile de' diplomi Pontificj; ma in che poi da questo discordi, si tace. Io dovrei trascriverla interamente, acciò ciascheduno l'avesse sotto gli occhi; ma perchè alcuni luoghi al caso nostro concernenti ne dovrò rapportare, perciò, per non divenire maggiormente noioso, potrà ciascheduno leggerla nel *Bollario*, o presso lo *Ugbeccio*, ed anche nello stesso *Ass-*
se-

(1) *Italica historia Scriptores tom. 1. cap. 18. n. 23. e seguenti.*

(2) Nel n. 25.

(3) *Bullario tom. 1. pag. 162. ed Assmanni nel luogo addotto n. 25.*

semanni (1). Non basta il dire, che un diploma sia interpolato, racconciato, rifatto, o rappezzato; senza divisare quale sia la interpolazione, e racconciamento di quello.

7. Tanto maggiormente si scorge, che non vi sia la supposta interpolazione; perchè questo diploma, o Bolla non contiene cosa veruna di spezioso, per cui si possa almeno da lontano figurare tal vizio; leggendosi soltanto in essa la conferma fatta da *Lione III.* dell'Abate di questo Monistero, il quale non si potè eleggere da' Monaci del medesimo, perchè *adeo destitutum reperiebatur, ut neque major, neque sanior esset pars pro Successore eligendo*, per cagione del devastamento e distruzione di quello da' Saraceni, e Greci scismatici commessa e praticata. Or non essendosi potuto eleggere l'Abate dal numero de' Monaci di quello, eranfi con consiglio di *Goffredo* Abate del Monistero di S. Benedetto di Bari uniti que' del Priorato di S. Niccola di Porto aspro di Monopoli, con coloro, i quali nel Monistero di S. Benedetto di Conversano erano, ed eletto erasi l'Abate. Questa elezione dunque fu da *Lione III.* confermata. Or quale cosa di esorbitantè, o di spezioso si ha da cotesta Bolla, che debbasi credere racconciata, e racconciata prima dell' *Ughellio* almeno cento altri anni? *cui bono?* a chi ne seguiva vantaggio, o danno da questa interpolazione?

8. E quindi quantunque volte non si additi la ragione, per cui sia seguita la interpolazione; nè in che consista, ed ove quella sia; convenevolmente posso io usare la risposta fatta dal dottissimo *Mabillone* all'eruditissimi-

Si risponde a questa asserzione, e si addita non esservi cagione, per cui la Bolla avesse potuto interpolarsi, e risarsi.

(1) Bollario nel luogo additato; *Ughellio Italia Sacra tom. 1. de Episcopo Cupersano nu. 2.* *Assemanni nel luogo citato n. 23.*

rissimo Carlo Coinzio, il quale reputava interpolati i Concilj 3. 4. e 5. di Orleans, di Arles, ed altri: *Quorum interpolatio nulla idonea ratione probari potest, cum causa interpolandi nulla subesse queat* (1).

Seconda obbiezione per la falsità della Bolla, cioè per essere sottoscritta da Cardinali della S. R. Chiesa.

9. Ma per dimostrare più chiaramente lo sbaglio, in cui incorrono, egli è d'avvertire, che l' Autor della censura suddetta, seguitato dall' *Affemanni*, fa crescere il sospetto della interpolazione, perchè leggonsi sottoscritti in quella Bolla i Cardinali della S. Romana Chiesa: *Cardinalium S. R. E. subscriptione suspicionem non parum augeri*. Ma quanto vano sia questo sospetto, e quanto ingiusta la censura, brevemente si diviserà.

La sottoscrizione de' Cardinali nelle Bolle Pontificie s'introdusse a tempi di Paolo I. intorno agli anni 737.

10. La sottoscrizione de' Preti Cardinali nelle Bolle Pontificie non fu cosa rara ne' tempi trafandati; anzi quella cominciò, secondo il giudizio del dottissimo *Mabillone*, ne' tempi di *Paolo I.* Sommo Pontefice, il quale ascese al Pontificato nell'anno 757., cioè trentanove anni prima che fosse stato Pontefice *Lione III.*, il quale nel 796. incominciò a reggere la Cattedra di S. Pietro (2). Or di *Paolo I.* si vede firmato, e sottoscritto uno strumento per lo Monistero Romano de' SS. Stefano e Silvestro, colla sottoscrizione ancora de' Vescovi, ed indi con quella de' Preti Cardinali, ed Arcidiaconi della Chiesa Romana. Nè solo questo, ma infiniti altri esempj il rammentato gravissimo Scrittore reca, onde cotal costume pienamente vien comprovato (3).

11. E quindi avvisa l' incomparabile *Muratori*: *Et profecto Bullas quamplurimas Romanorum Pontificum*

vide

(1) *Mabillon. de Re Diplomatica lib. 2. cap. 24. num. 2.*

(2) Vedi l'Anonimo Francese nella Storia de' Pontefici tom. 1. anno 757. ed anno 796.

(3) *Mabillone de Re Diplomatica lib. 2. cap. 20. num. 2., e seguenti.*

sive editas, sive ineditas vidi, quibus subscribunt Sancta Romana Ecclesiae Cardinales, Presbyteris titulum suae Ecclesiae praeferebantibus, non autem Diaconis (1).

Nè in que' tempi i Cardinali aveano quelle prerogative, di cui ne' secoli posteriori si son veduti forniti; perchè cominciò la loro preeminenza sotto Niccolò II. Sommo Pontefice, il quale col concilio Romano tenuto nell'anno 1059. (dopo ritornato dal nostro Regno in Roma, e dopo quella speziosa investitura data a Roberto Guiscardo, di cui alcuna cosa ho detto (2)) col concilio Romano, ripeto: *est statutum, ut electio Romani Pontificis in potestate Cardinalium Episcoporum sit*. Del cui concilio son degne da notarsi le parole dello stesso canone: *ita ut si Apostolicae sedis sine praemissa concordia, & canonica electione eorum (Cardinalium Episcoporum), ac deinde sequentium Ordinum religiosorum, Clericorum, & Laicorum consensu, inthronizetur, is non Papa, vel Apostolicus, sed Apostolicus habeatur* (3).

12. Incominciossi allora ad accrescere, ed innalzare come dignità quello, che prima era una necessaria incardinazione, e servizio di alcuna Chiesa; e si procurò ancora di restringere l'elezione de' Sommi Pontefici a poco a poco ad essi Cardinali, per indi escluderne in tutto il Romano Imperatore, siccome anche confessò lo stesso Lodovico Tommasini (4).

I Cardinali salirono in grande stima sotto il Ponteficato di Niccolò II. Il loro intervento fu reputato necessario nell'elezione del Papa, il quale era assunto al Trono col consenso degli altri Ecclesiastici, e de' Laici.

Come restò presso de' soli Cardinali.

K

13.

- (1) Muratori *dissertazion. 61. de Cardinalium institutione rom. 5. pag. 166. lett. C.*
- (2) *Pag. 15. num. 23.*
- (3) Concilio Romano dell'anno 1059. sotto Niccolò II. *Can. 1.* presso al Labbè *rom. 12. de' concilj.*
- (4) *De veter. & nova Ecclesiae discipl. p. 1. lib. 2. cap. 113. num. 2. vers. Nec inane hoc erat studium avollendae Cardinalium auctoritatis.*

Donde ebbero il
loro nome.

13. E quindi è, che noi veggiamo questo titolo prima usato non solo nella Chiesa Romana; ma in quella di Melano, e di Ravenna (1); essendo in que' tempi semplici Parochi, i quali per essere addetti, ed ascritti alle loro Chiese, ed obbligati perciò alla residenza; portavano il titolo di *Presbyterorum Cardinalium* &c. cioè di Preti incardinati; o come altri vogliono di Preti primarij, e principali delle loro Chiese (2); sebene piaccia meglio la prima derivazione al Muratori, allorchè scrive: *Hinc autem Cardinalis nomen originem duxisse, putandum est, quod veteres cardinare, & incardinare dicerent infigere, inserere, connectere* (3). Io però osservo, che anche dopo innalzato a dignità l'ufizio di Prete Cardinale, o incardinato, molte Chiese ritennero i loro Preti Cardinali, e specialmente la Napoletana ebbe i suoi fino al quindicesimo secolo, come si può ravvisare dalla Bolla di Pietro Arcivescovo di quella Cattedrale dell'anno 1231., rapportata insieme con molte altre di tempi più anteriori da *Barolomeo Chioccarelli* (4).

14. Or dunque, se da monumenti recati di notanti uomini per ogni verso ragguardevoli, ed i quali leggonsi nel *Bollario Cassinese*, presso il *Marana*, ed allo stesso *Ughelli* in molti altri luoghi, (oltre gli aneddoti, di cui fa testimonianza il sincerissimo *Muratori*) si ravvisa la sottoscrizione de' Preti Cardinali nelle Bolle; e si vede praticata anche trentanove anni prima.

(1) Muratori ivi stesso.

(2) Vedi il Jureto, Pancirolo, e Salmasio presso al Muratori nella stessa dissertazione nel principio.

(3) Nello stesso luogo nel principio lettera B.

(4) Chioccarelli *de Archiep. Neapolis. anno 1217.*; e vedi l'anno 1117. e 1192., ove se ne ravvisa una del 1213., in cui si legge. *Ego Pant. Archiepiscopus Cardinalis.*

ma della nostra Bolla; con quale spirito di verità, si può poi francamente dire: *Cardinalium S. R. E. subscriptione, suspicionem (interpolationis) non parum augetur?* E non ravvisasi esser questo un sospetto dal poco conoscimento del costume di que' tempi furto, e derivato? E quindi si scorge quanto vana sia la censura dell' Editore Romano alla nostra Bolla, per la poca esattezza sua dell'antichità, affissa ed appiccata.

15. Il dottissimo *Assemanni* poi prosiegue ad esaminare i successi, i quali nella Bolla si veggono rammentati; e procura egli il valentuomo dimostrare, che sieno quelli contraddicenti alla storia di que' tempi. In primo luogo pondera le seguenti parole della Bolla: *Nuper per Dorotheum Subdiaconum, & Monachum nos humidi prece supplicasti, istud Monasterium, in quo olim quadraginta Monachi Deo famulabantur, ob Saracenorum impietatem in Italiam confluentium, & Principum Græcorum schisma, post dilecti filii Theophilacti prædecessoris tui in præfato Monasterio Abbatis obitum, adeo destitutum reperiebatur, ut Monachorum, qui in eo post istius Regionis devastationem superfuerint, neque major, neque sanior esset pars pro Successore eligendo.*

Perchè nella Bolla, che è degli anni 815. si fa parola di scisma de' Principi Greci, quando sino dal 788. era cessato, l' Assemanni ne tragge un'altro argomento di falsità d'essa.

16. Esaminando dunque l' *Assemanni* le parole *Principum Græcorum schisma*, avvisa, non confarsi questo all'anno 815., in cui la Bolla fu data fuori; poichè dall'anno 788. sino all'anno 815. nè vi furono Principi scismatici Greci; nè mai costoro invasero per tal tempo la Puglia, la quale fu sottoposta a' Longobardi. Ma sia derto con quella venerazione, che si dee a così valentissimo uomo, egli s'inganna tanto nello intendimento delle parole della Bolla, quanto nella storia, trasportato dall'autorità del *Pagi*.

Non può negarsi, che lo scisma degli Iconoclasti surse nel nono anno di Leone Isaurico, e rimase quasi soffogato nel 787. col secondo Concilio Niceno.

17. E che sia così, egli è d'avvertire, che non ci ha dubbio, che la persecuzione delle Immagini cominciò sotto *Leone Isaurico* nel nono anno del suo empio impero, e propriamente nell'anno 724., o come vuole il *Fleuri* (1) nell'anno 726. E sebbene *Teofane* rapporti ciò accaduto nell'anno 717. (2), ciò addiviene, perchè fissando egli la Nascita del Salvatore nel 5501., e seguitando questa *era*, incomincia la sua *Cronografia* dal quarto anno di *Diocleziano* Imperatore, che fa cadere nel 280.; e perciò egli anticipa sette anni, i quali debbonfi sempre aggiugnere per formare il computo comune; e quindi agli anni 717., aggiunti altri sette, ricade il successo suddetto nell'anno comune 724. (3). Scrive dunque *Teofane*: *Hoc anno (nono) irreligiosus Imperator Leo de proscribendis, & deponendis Sanctis & venerandis Imaginibus primum tractatum habere cepit* (4).

18. Durò questa peste fino al 787., a cui sotto *Irene*, e *Costantino* suo figlio Imperatore di Oriente, col secondo *Concilio Niceno*, e settimo Generale in tal anno tenuto, secondo *Teofane* (5), il Labbè (6), ed al-

(1) *Fleuri nella Storia Chiesastica lib. 42. num. 1.*

(2) *Teofane nella Cronografia nel nono anno di Leone Isaurico pagin. 338. dell'edizione di Parigi, e 269. di quella di Venezia*

(3) Che *Teofane* seguiti l'Era del 5501., come anche *Giorgio Monaco*, *Niceforo*, e prima di costoro *S. Massimo Monaco*, vedi il *Petavio de doctrina temporum lib. 9. cap. 3. nel principio.*

(4) *Teofane nell'additato luogo.*

(5) *Teofane nella Cronografia anno 780. della sua era, ovvero 787. della comune, anno 8. di Costantino Imperatore pagin. 390. dell'edizione di Parigi, e 310. di Venezia.*

(6) *Labbe tom. 8. de Concilijs. Della storia di questo concilio, vedi lo stesso Labbe nel luogo citato. Natale Alessandro nella storia Chiesastica secolo 8. cap. 2. §. 3. Fleuri nella storia Chiesastica lib. 44. num. 29. Cristiano Lupo tom. 3. delle sue opere, cap. 7. della dissertazion. de septima synodo generali.*

altri, fu dato in parte riparo. Dico in parte, perchè dopo fu profeguita fino all' anno 870. , allorchè col quarto *Concilio Costantinopolitano*, ed ottavo generale fu interamente estinta; ancorchè dopo fosse nuovamente risorta, e seguitata.

19. Posto per vero, per pochi momenti, ciò che dice l'eruditissimo *Assmanni*, che dal 788. fino all' 815. non vi fosse stato scisma ne' Greci; non perciò ne siegue, che la Bolla di *Lione III.* sia falsa, perchè rammenta la devastazione fatta da' Principi Greci scismatici. E che sia così, egli è d'avvertire, che fino all' anno 787. fu in piedi lo scisma, nè si pensò di terminarlo, se non in quello anno per opera di *S. Tarasio*, quasi che forzato ad assumere il Patriarcato di Costantinopoli (1); ficchè da tale anno fino all' anno 815. non eran decorsi, che soli 28. anni. Or facendo menzione la Bolla delle devastazioni da' Greci scismatici praticate, e commesse nella Puglia, come già eran seguite ventotto anni innanzi; quale improprietà quella in se contiene? quale cosa falsa asserisce?

Mostrasi come la Bolla possa intendersi, che menzioni questo scisma stato non più, che pochi anni addietro.

20. Ed è da riflettere, come dee fare, chi vuole attentamente giudicare della verità, o falsità delle carte, e de' diplomi, che la Bolla non riferisce già questo successo, come seguito in quell' anno, o in altri poco prima; ma come da qualche tempo addivenuto; imperciocchè in quella si legge, *ob Saracenorum impietatem in Italiam confluentium, & Principum Græcorum Schisma, post dilecti filii Theophilacti prædecessoris tui obitum, adeo destitutum reperiebatur, ut Monacho-*

(1) Teofane nel luogo citato anno 5. di Costantino pag. 387. della edizione di Parigi, e 307. di Venezia.

chorum, qui in eo post istius Regionis devastationem superfuert. Or questa maniera di parlare ci dimostra lo scisma de' Greci, e le loro devastazioni in qualche tempo rimoto, ed in una certa distanza accadute.

21. Tanto più cotesto corso di tempo si ravvifa; quanto perchè non solo, che la rammentata elezione non potette farsi immediatamente dopo la morte di *Teofilatto*, per cagion del novero mancante de' Monaci; ma anche, perchè dopo di quella molto tempo decorse, per ottenerne da *Lione III.* la conferma, per cagion, che *ad urbem tunc non esset tutus accessus*, come dichiara la Bolla medesima; il quale non sicuro accesso da *Conversano* a *Roma*, non in altro tempo si può verificare, se non quando prima dell' anno 788. era tutta la *Puglia* inondata dall' *Esercito Greco*, e da quello de' *Longobardi* e *Francesi* insieme uniti, per la guerra, che seguì con ordine di *Carlo Magno*, di cui a suo luogo proprio farò rimembranza. Si aggiunga, ch' essendo seguite le altre scorrerie de' *Saraceni*, come diviserò, non poteansi quindi tali successi altrimenti spiegare. L' *Assemanni* per contrario attribuisce alla Bolla un intendimento, come se questa tai fatti dall' anno 788. all' anno 815. addivenuti recasse; il che quanto dal vero senso delle parole trascritte sia alieno, ognuno, che dirittamente pensa può ravvifare.

Tra gli anni 788, e 815. nacque varj sconvolgimenti nell' imperio greco; dacchè *Costantino* dopo

22. Profiegue l' *Assemanni* (1), che dal 788. all' 815. nessuno scisma ci fu in *Costantinopoli*, e molto meno ne' *Greci Imperatori*. Or veggiamo se questo fatto sia vero. Terminato già il secondo *Concilio Niceno*, *Costantino* Imperatore nel seguente anno, per opera di
sua

(1) Nell'anzidetto num. 25.

sua madre *Irena*, sposò *Maria* Armena, con qualche suo dispiacere per altro, giacchè erasi precedentemente il matrimonio colla figlia di *Carlo Magno* trattato (1).

po d'aver presa in moglie *Maria* Armena, volle ripudiarla, invaghito di *Teodota*.

23. Ma furte alcune dissensionì tra *Irena*, e *Costantino* suo figlio, per l'ambizione, che costei avea di regnar sola; e quelle finalmente in qualche maniera composte, *Costantino* ristuccossi di *Maria* sua moglie, e s'invogliò di *Teodora*, per opera di *Irena*, la quale procurava di renderlo odioso al Popolo, affine di poter ella regnare; e quindi fu, che nel mese di Settembre sposolla (2). Dovette *Costantino* ripudiar *Maria* sua legittima moglie; ne chiese perciò l'approvazione del Patriarca *S. Tarasio*; ma questi ricusò (3). Anzi *S. Platone*, e *S. Teodoro Studita* suo discepolo apertamente se gli opposero, e dalla sua comunione si separarono, dichiarandolo scomunicato (4).

24. *S. Tarasio* Patriarca di Costantinopoli non volle comunicarlo, per dubbio, che non avess' egli apertamente, siccome minacciato avea, prese le parti degli Iconoclasti, i quali in gran numero tuttavia erano in tutto l'Impero di Costantinopoli; la quale dissimulazione non piacendo a *S. Platone*, nè al suo discepolo *Teodoro*, si divisero essi, siccome fero tutti i Monaci di Oriente, dalla comunione del Patriarca *Tarasio*; onde scrive *Teofane* -- *Eodem etiam anno Pla-*

so

(1) *Teofane* anno 788., di *Costantino* anno 9.

(2) *Teofane* anno 788. della sua ere, e 795. della comune pagin. 396. e 397. dell'edizione di Parigi, e 315. di Venezia.

(3) Vita di *S. Tarasio* presso al *Bolland. tom. 5. 25.* di Febbrajo pag. 584. *Fleuri* storia Chiesastica lib. 45. anno 795. num. 1.

(4) Vita di *S. Teodoro Studita* num. 18., e 19. *Fleuri* nel luogo additato.

to Saccundionis Præpositus a Tarasii Patriarchæ communionem se segregavit, quod ille communionis suæ participem redderet Imperatorem, & Catechistæ Imperatricis roudendæ potestatem fecisset, & Abbati Joseph Cazarorum Præposito, ut eum cum Theodote ad nuptiales corollas admitteret, parem dedisset veniam. Imperator accepto nuncio Bardanium Patricium, & scholarum domesticum, & Joannem Opsicii comitem misit, qui Platonem in urbem inductum, in ergastulo ad Michaelis Cælestis militiæ Principis in palatio erectam eadem inclusit. Reliquos autem Monachos una cum Platonis nepotibus casos Thessalonicam relegavit (1).

25. Questo scandaloso matrimonio sconvolse quasi tutto l'Impero Greco; imperciocchè da cotal pessimo avvenimento i Governadori delle Provincie, e tutte le persone potenti imitaron l'esempio dell'Imperatore; e molti ripudiarono le proprie mogli, ed altre ne presero; e taluni più mogli nel tempo stesso ritennero (2).

26. Conseguì l'ambiziosa Irena il suo premeditato fine, poichè venendo già odiato suo figlio Costantino, accontatasi ella co' suoi parteggiani, lo fe arrestare in giorno di Sabato 15. di Giugno dell'anno 796., e gli fe cavar gli occhi, acciò non avesse potuto più sperare di risalire in sul Trono; ed avesse perciò ella sola l'Impero retto, e governato (3).

27. Ma Dio non lasciò per molto tempo impunita cote-
sta barbara, e ferina ambizione; perchè nell'anno
802.

(1) Teofane nel luogo citato pag. 316. di Venezia, e 397. di Parigi.

(2) Vita di S. Teodoro Studita num. 18. e 19. vedi le note di Jacopo Goar a Teofane pag. 81. 82. e 83. di Venezia; e 631., e 632. di Parigi.

(3) Teofane in detto anno 796. del comune computo, e 789. del suo pag. 399. dell'edizione Parigina, e 317. di Venezia.

802. sollevatosi Niceforo Generale dell' armi , depose Irena , e la relegò nell' Isola di Lesbo , ove nell' 803. finì di vivere (1).

28. Asceso all' Impero Niceforo mostro peggiore di Nerone , praticò egli le maggiori crudeltà , ed empietà , le quali mai per l' innanzi si fossero nel Greco Impero commesse . Costui fu uomo vafro , spergiuro , e finto ; egli fu avidissimo di danajo ; inventò le più crudeli maniere di rapire le altrui sostanze ; impose dazj , e taglie nommai usate , nè intese , fino a far riscuotere dalle Chiese , da' Monisteri , dagli Ospedali , e da altri luoghi addetti per gli orfani , vecchi , ed altra gente miserabile , quel dazio , che oggi noi fuoco appelliamo (2) . Fu egli protettore de' Manichei , o Pauliciani , e degli Atingani , o Zingari , gente perduta della Frigia , e Licaonia ; alli cui falsi vaticinj , e superstizioni troppo era addetto , ed i loro prestigj ciecamente esercitava ; onde scrive Teofane storico contemporaneo . Porro *Manichæorum , quos nunc Paulicianos dicimus , & Athinganorum ex Phrygia , & Lycaonia juxta patriam suam erumpentium , amicus totus , eorum cupidine flagrans , exiit , ac eorum vaticiniis , & superstitionibus omnino deditus* (3) .

29. E quindi fu , ch' egli non solo diede loro il permesso di liberamente , e senza timor alcuno in tutto l' Impero Greco vivere , ed abitare ; ma di vantaggio gli ammise al godimento della cittadinanza ; onde poi colla loro conversazione , e libera pratica , moltissimi

L nelle

- (1) Teofane anno 802., primo di Niceforo, pag. 402. di Parigi, e 319. di Venezia.
(2) Teofane nella Cronografia anno 8. di Niceforo, pag. 411. di Parigi, e 326. e 327. di Venezia.
(3) Teofane anno 9. di Niceforo.

Dopo Costantino salì al Trono l'empio Niceforo Iconoclasta, e l'Imperio Greco fu sconvolto da varie eresie, e scelleratezze.

nelle stesse perverse refie , ed empj costumi rimase-
ro immerfi , e da quelli depravati ; e perciò foggigne
lo stesso Teofane . *Quamobrem sub ejus imperium Ma-
nichæis istis libere cum aliis vivendi , & civitatis jure
circa metum utendi facultas data , ex quo multos levio-
ris ingenii homines nefariis eorum opinionibus depravari
contigit (1)* . Fu egli infensissimo Iconoclasta , ed ama-
tore di coloro , che le Sagre Immagini biasimavano .

Comando, che le
Chiese, i Vescova-
di, ed i Moni-
steri servissero d'
abitazione a' Sol-
dati, i quali si
mantenessero an-
che colle rendite
di quelli.

30. Nè a cotesto mostro tutto ciò bastando , ordinò a'
Capitani , e Capi militari , non altrimenti , che im-
pose il perverso *Lione Isaurico* , che cacciato avessero
dalle Chiese , da' Vescovadi , e Monisteri , i Vescovi ,
i Sacerdoti , ed i Monaci ; e che valendosi di costoro
come proprj servi e schiavi , delle Chiese , de'
Vescovadi , e Monisteri per loro abitazioni , e de' Sol-
dati , si fossero serviti , e delle loro possessioni , e be-
ni avessero come proprj ufato ; così scrive il lodato
Teofane -- *Militares Proceres , Episcopis , & Clericis he-
rili jure Episcopatibus , & Monasteriis abductis , in ser-
vorum modum uti , eorumque bonis abuti , jussit . Eos in-
super , qui ab antiquo aurea , vel argentea queque va-
sa Deo devota consecrassent , ipse vituperiis incessabat ;
& quæ nunc possideret Ecclesia , communibus usibus de-
putanda , prout Judas Dominicum unguentum , deblatera-
bat (2)* .

31. Anzi era egli -- *Divinorum mandatorum acerrimus op-
pugnator (3)* ; e cotanto era imperverfato , ed indurito
nelle sue sceleratissime operazioni , che avvertito da

Teo-

(1) Teofane nello stesso luogo .

(2) Teofane ivi stesso luogo . di Parigi , e di Venezia .

(3) Teofane nel luogo additato .

Teodosio suo fedel fervidore ad astenersi da cotanta perversità, perchè tutti contro di lui esclamavano, e'l maledivano, di guisa, che qualora alcun sinistro avvenimento gli fosse mai accaduto, ognuno piacer fomme, e contento n'avrebbe inteso, e riportato; egli a cotal avvertimento rispose -- *Deus qui corda hominum indurat, meum pariter induravit; quid boni in subditos meos a Nicephoro profluere potest Theodosi? Ne præter ea, quæ experiris, aliud quidpiam expectes* (1).

Delle quali empietà *Teofane* ci reca la testimonianza di averle egli stesso intese dalla bocca del medesimo *Teodosio* -- *Ista Dominus novit. Ista vivâ voce referendum Theodosium audiivi* (2). E giunse il suo scisma fino ad impedire al Patriarca di Costantinopoli di riconoscere *Lione III.* Sommo Pontefice, e di scrivergli le lettere sinodiche (3). Tale dunque fu lo stato del Greco Impero sotto *Niceforo* dall'anno 802. fino all'anno 811., in cui nella Bulgaria, da *Crummo* Signore di quella Provincia, condegnamente fu trucidato, e del suo teschio una tazza da bere fu formata.

Vieta al Patriarca di Costantinopoli il riconoscere Lione III. per Sommo Pontefice.

32. Or da questa storica narrazione ricavata da uno Scrittore il più fedele, e sincero, che mai vi sia, e che fu quasi presente a tutte quell'empie operazioni e malvagità; oltre l'essere stato ancora fornito di Santità, e di dottrina, il quale intervenne altresì nel suddetto secondo Sinodo Niceno; da cotesta narrazione, ripeto, chiaramente si ravviva, se bene a proposito si dica da *Monsignor Assmanni* -- *Hoc vero annorum interval-*

Da ciò se n' inferisce, che fino all'anno 811. vi furono Scismi, e che la Bolla dell' 815. potea far menzione di questi.

(1) *Teofane* ivi stesso.
(2) *Teofane* nel medesimo luogo.
(3) *Teofane* anno 811., e di *Michele Curopalata* 1. pag. 419. dell'edizione di Parigi, 333. di Venezia.

lo, quod ab anno 788. ad 815. effluxit, nullum Græcorum scisma fuit (1).

33. Sicchè l'esserfi nell'anno 815. nella Bolla di *Lione III.* rammentati que' *Principum Græcorum scisma*, troppo bene egli può adattarsi tanto al tempo prima del 788., in cui lo scisma degl' Iconoclasti ardeva; quanto ancora al tempo trafandato dall'anno 802. all'811., per lo corso del quale sotto l'Imperator *Niceforo* lo stesso scisma, e tante altre perverse resie, il Greco Impero affissero, e dilaniarono, fino a far divenire i Vescovi, i Cherici, e Monaci servi de' Comandanti militari, ed i Vescovadi, le Chiese, i Monisteri, ed altri luoghi ad opere pie destinati, per albergo, e recettacolo di quegli empj; e per mangiatoje ancora, e sentine de' cavalli sagrilegamente abusati; non men che le possessioni loro empianamente da cotal barbara gente, ed inumana, guaste, e dilapidate.

34. Ma si dice, che dall'anno 788., in cui seguì la battaglia tra Longobardi e Franchi uniti, coi Greci, non vi fu più guerra, ma fu fatta, e sottoscritta pace tra *Carlo Magno*, ed *Irene*, e seguentemente con *Niceforo*, e *Michele Curopalata*; e quindi tra questo spazio di tempo, essendo state le cose in quiete, tanto poco seguir poteano que' saccheggiamenti, e devastazioni, di cui la Bolla vanamente favella.

Si risponde all'altra obbiezione dell'Assemanni, e si mostra dagli avvenimenti seguiti dal 788. fino all'801. che non prima di questo anno si sospesero le armi tra Carlo, ed Irene.

35. Sia detto sempre coll'ossequio, e rispetto dovuto all'*Assemanni*, non bisogna così le cose indistintamente spacciare, a sol fine di dare una caratteristica falsa ad un diploma; per indi sostenere l'intrapreso impegno. Ma affinchè sempre più riluca la legalità della

(1) *Assemanni Italica historiae Scriptores tom. I. cap. 18. num. 25.*

la rammentata Bolla , egli è a sapere , come nell' anno 787. erasi conchiuso matrimonio tra *Costantino* Imperatore di Costantinopoli , e *Rotrude* figlia di *Carlo Magno* (1) , chiamata da' Greci *Eritroe* (2) . Ricusò dopo lo stesso *Carlo* di far ridurre a compimento il matrimonio , per cui poi *Irena* madre di *Costantino* gli dette in isposa *Maria Armena* , com' è detto (3) . Sdegnatasi di cotale mancanza l' *Imperatrice Irena* , mosse guerra a *Carlo* nell' anno 788. . E perchè quando fu il Re *Desiderio* fatto prigioniero da *Carlo* , e gli fu il Regno d' Italia , o sia la Lombardia Maggiore tolta , *Adelgisi* suo figlio fuggì in Costantinopoli (4) ; quindi credette *Irena* associare per uno de' capi di questa spedizione *Adelgisi* , o *Teodoto* , come i Greci il chiamavano , acciò per la parentela , che costui avea con *Grimoaldo* Duca di Benevento , l'avesse potuto trarre al suo partito contro *Carlo Magno* ; onde scrive *Teofane* -- *Misit insuper Irenes Joannem Sacellarium , & militiae Logothetam in Longobardiam* (5) , *cui expeditionis socium Theodotum majoris Longobardiae nuper Regis filium* (6) *adjunsit , tentatura , si forte Carolum*

- (1) *Annales Francorum Fuldenses* presso al *Freero Scriptorum rerum Germanicarum*. della edizione di *Struvio* del 1717. anno 787.
- (2) Vedi la tavola *Corografica* ~~di~~ al *Murator. rerum Italicarum* tom. 10. pag. 296.
- (3) *Teofane* anno 788. pag. 391. della edizione di Parigi ; e 311. di Venezia .
- (4) Questo *Adelgisi* figlio di *Desiderio* da' Greci fu chiamato *Teodoto* , perchè i Greci a' Forastieri mutavano il nome . Vedi la tavola *Corografica* presso al *Muratori* nel luogo citato .
- (5) Qui è da intendere non già della Lombardia maggiore , ch'era contenuta dal Tevere in là , o sia *Trastiberina* ; ma della minore , ch'era il Ducato Beneventano , o sia la *Cistiberina* .
- (6) Questo *Teodoto* è lo stesso , che *Adelgisi* figlio di *Desiderio* , il qual era stato Re della Lombardia maggiore , come pocanzi è notato .

volum ulcisci, & ab ejus fide incolas aliquos posset subducere (1).

36. L'esito di questa spedizione fu infelicissimo per i Greci; poichè, restando fermo *Grimoaldo* nella fede di *Carlo Magno*, ed unitosi con esso fece *Guinigiso* Capitano di *Carlo* con pochi Francesi, seguì la battaglia, ove interamente i Greci sconfitti, e dispersi rimasero (2).

Nell'anno 800. volea *Carlo* invadere la *Sicilia*, ma per la morte di *Luigarda* sua moglie pensò sposarsi con *Irene*.

37. L'Imperatrice *Irena* nell'anno 796. rimase sola al reggimento dell'Impero, per la crudeltà praticata contro di *Costantino*, come ho accennato (3); e fino a tal tempo nessuna pace vi fu tra *Carlo*, e l'*Greco* Impero. Nè prima dell'anno 801. furono sospese l'armi tra *Carlo*, ed *Irena*; poichè nell'anno 800. meditava *Carlo* di affalire la *Sicilia*; ma poi pensò di unire il *Greco* Impero anche al suo per mezzo del matrimonio d' *Irena* seco lui, per la morte di *Luigarda* sua moglie (4); onde scrive *Teofane Francorum Rex Carolus a Leone Papa coronatus est; Siciliamque classe adoriri meditatus, consilium mutavit, cum Irene conjugium, & pacem contrahere animo gerens, cujus gratia in sequente anno (5), Indictione nimirum decima Legatos destinavit (6).*

Si spediscono ad *Irene* nell'anno 802. gli *Ambasciatori*.

38. Gli *Annali Bertiniani*, e *Fuldensi* però ci descrivono la spedizione di cotesti *Ambasciatori* nell'anno 802., come mandati da *Irena* a *Carlo Magno* per istabilir la pace, senza rammentar cosa alcuna di tal maritaggio -

Here-

(1) *Teofane* anno 788.

(2) *Teofane* ivi stesso, *Annali Fuldensi* presso al *Freero* anno 788., *Annali Bertiniani* presso al *Muratori tom. 2. Rer. Italicar. anno 788. Eginardo nello stesso anno.*

(3) *Num. 26.*

(4) *Annali Bertiniani* anno 800.

(5) Cioè nell'anno 801.

(6) *Teofane* anno 800., edizione di Parigi pag. 401., di Venezia 319.

Herena Imperatrix de Constantinopoli Legatum misit nomine Leonem Spararium de pace confirmanda inter Francos, & Græcos. Et Imperator propter hoc ipsum vicissim absoluto illo, misit Jesse Episcopum Ambianensem, & Helingaudum Comitem Constantinopolim, ut pacem cum ea statuerent (1).

39. Ma giunti i Legati di Carlo in Costantinopoli, nel mentre, che colla Imperatrice Irena trattavano per lo matrimonio, fu costei impedita a conchiuderlo da Ezio Patrizzio, il quale procurava d'innalzar sul trono suo fratello; siccome ci attesta lo stesso Teofane. *Hoc anno Aetius Patricius Stauracii metu liber, & ab ea cura exoneratus, summam imperii potestatem in fratrem suum transferre operam omnem adhibebat: qua de causa supremum exercitus Ducem per Thraciam, & Macedoniam eum institui curaverat, ipse qui Orientalium, & Opsicianorum Themata trans fretum posita regebat... Porro Apocrisarii a Carolo, & a Leone Papa missi, Irenem Carolo matrimonio conjungendam, atque ita Orientis & Occidentis imperia in unum componenda, postulantes, advenerunt; quibus ipsa assensura erat, si non Aetius iste post Imperatricem, ut saepe memoravimus, cuncta administrans, ac imperium in fratrem transferre meditatus, ejus se consiliis opposuisset (2).*

Irene distolta dal matrimonio da Ezio Patrizzio.

40. Tampoco si potette la pace conchiudere, perchè stando tuttavia i Legati di Carlo in Costantinopoli, fu Irena Imperatrice deposta da Niceforo, come altrove ho detto (3), e relegata nell'Isola di Lesbo: Caroli Legatis adhuc in urbe agentibus, & quæ gerebantur spe-

Dimorando gli Ambasciatori di Carlo in Costantinopoli Irenè è relegata in Lesbo da Niceforo.

(1) Annali Bettiniani anno 802., e le stesse parole leggonsi negli Annali Fuldensi allo stesso anno: Questo stesso si legge presso di Eginardo, negli Annali Loiseliani, Metensi, ed altri.

(2) Teofane anno 801.

(3) Num. 27.

Si stabiliscono tra Niceforo, e Carlo i Capitoli della Pace nell'anno 803.

stantibus (1). Quindi nell'anno 803. ritornati gli Ambasciatori di Carlo unitamente con gli altri da Niceforo spediti, furono convenuti i patti della pace da farsi; il che seguì in Germania nel luogo appellato Saltz lungo il fiume Sava, ove Carlo in quel tempo ritrovavasi; ed egli di tal guisa gli Ambasciatori di Niceforo *cum epistola pactum faciendæ pacis continente remisit ad propria* (2). Ed ecco, che in questo anno tampoco la pace fu conchiusa; ma soltanto furon da Carlo designate le condizioni, ed i patti *faciendæ pacis*.

Nell'anno 809. distolgono la pace i Veneziani.

41. Vi fu qualche trattato di pace nell'anno 809., siccome ci attestano gli *Annali Bertiniani*, ma non leggesi conchiusione alcuna, per gl'impedimenti frapposti da' Veneziani; e quindi ivi si legge: *Dux autem (classis græcanicæ) qui classis præerat, nomine Paulus, cum de pace inter Græcos, & Francos constituenda, quasi sibi hoc esset injunctum, apud Dominum Pippinum Italiae Regem agere molitur. Wilberano, & Beato Venetia Ducibus omnes inchoatus ejus impediens, atque ipsi etiam insidias parantibus, cognita illorum fraude, discessit* (3).

Nell'anno 810. si spediscono nuovamente Ambasciatori in Costantinopoli, ma la pace si conchiude nell'812. con Michele Curopalata.

42. Furono nell'anno 810. nuovamente da Costantinopoli mandati Ambasciatori per trattar la pace; ma tampoco fu quella in tal anno conchiusa; giacchè: *Duas quoque legationes de diversis Terrarum partibus, unam de Costantinopoli, alteram de Corduba pacem facere cupientes, adventare narratur* (4). Fu questa soltanto stabil-

(1) Teofane anno 802. e primo di Niceforo, *pagin. 404.* dell'edizione di Parigi, 321. di Venezia.

(2) *Annali Fuldeni* anno 803., e lo stesso si ha da Eginardo, dagli *Annali Bertiniani*, *Metensi*, ed altri.

(3) *Annali Bertiniani* anno 809.

(4) *Annali Bertiniani* anno 810.

bilita nell' anno 812. con *Michele Curopalata*, dopo morto già *Niceforo*; imperciocchè avendo nell' anno 811. *Carlo* mandat' i suoi Ambasciatori in Costantinopoli per trattar^{li}, ebbe quella compimento nell' anno 812., come ci recano di ciò testimonianza tutti gli Storici (1); e quindi leggiamo: *Et Michael (Nicephori) gener Imperator factus, Legatos Domini Imperatoris Karoli, qui ad Nicephorum missi fuerunt in Constantinopoli, suscepit, & absolvit. Cum quibus, & Legatos suos direxit, Michaelem sc: Episcopum, & Arsatium, atque Theognostum Protospatarios. Et per eos pacem a Nicephoro inceptam confirmavit* (2).

43. Or dunque se fino all' anno 812. non mai fu la pace conclusa; e l'Imperator *Carlo* nell' anno 800. fece preparamenti contro al Greco Impero, specialmente per invadere la Sicilia; molto più egli è a credere, che nella Puglia, ove erano già in alcuni luoghi i Greci, ed in cui nessun dominio aveano i Franchi, fossero le ostilità seguitate fino all'anno 811. in tempo di *Niceforo*.

Onè è da credere, che la Puglia fosse scorsa sempre da Nemici.

44. Maggiormente, che noi non possiamo dalla Storia di quegli oscuri tempi rintracciar con certezza, quale fosse stato il termine, e confine nella Puglia tra il Ducato Beneventano, ed i Greci; mentre tampoco l'accuratissimo *Camillo Pellegrino* nella sua dottissima dissertazione (3) ce ne potette individualmente additare i luoghi, e le città particolari; e quindi l'eruditissimo Autore della *Tavola Corografica* del mezzo tempo

Anche perchè nell' oscurità di quei tempi non si è potuto rinvenire il confine nella Puglia tra il Ducato Beneventano, ed i Greci.

M avvi-

(1) Annali Fuldenfi anno 811., ed 812. Eginardo, Annali Loiseliani, Metenfi, ed altri.

(2) Annali Bertiniani anno 812.

(3) Camillo Pellegrino nella dissertazione intitolata: *Fines Ducatus Beneventani* dissert. 7.

avvisa : *Cum hæc Orientalis Apulia (antiquioribus Pen-
cetia), verusque Calabria confinis promiscua fuerint di-
tionis Langobardica , & Græca , difficile est decernere ,
quænam Urbes singillatim ad alteram attinerent (1) .*

45. E sebbene da Erchemperto abbiassi, che Bari era da' Longobardi posseduta (2); nulladimeno l'epoca, che vuol additare questo Scrittore, è l'anno 840., ovvero 841. (3), nel cui tempo i Saraceni sorpresero Bari, e lo ritennero per più di anni 30. (4). Anzi noi abbi-amo dagli Annali Bertiniani, e Fuldensi, non men che da Eginardo, che nell' anno 802. l'esercito di Carlo Magno tolse a Grimoaldo Duca di Benevento le città di Ortona, e di Lucera, le quali poi nello stesso anno furono riprese, fattovi prigioniero anche Guinigi-fo Conte di Spoleto, Capitano di Carlo (5); del cui successo ragionando Camillo Pellegrino, scrive: *Post hæc igitur Beneventanus finis ad Luceriam, opulentam Apulia civitatem, ut eam dicit Paulus Diaconus, diu subsistit (6).*

Argomento, che Bari, Conversano, ed altri luoghi mediterranei nell' 811. erano in potere de' Greci.

46. Da ciò Io traggio diritto argomento nell' affermare, che nell'anno 811. Bari, ed altri luoghi mediterranei, e tra essi Conversano, erano nelle mani de' Greci, i quali, essendo stati fino a tal anno sotto la signoria di

- (1) Tavola Corografica presso al Muratori *tom. 10. Scriptor. Rer. Itali-
car. pag. 296. num. 139.*
- (2) Erchemperto nella Storia de' Longobardi *num. 16.*
- (3) Vedi la nota di Camillo Pellegrino ad Erchemperto al capo 15.
lettera G.
- (4) Sigonio *de Regno Italia lib. 5. anno 841.*
- (5) Annali Bertiniani nell' anno 802., Annali Fuldensi ivi stesso. Er-
chemperto *num. 5.*
- (6) Camillo Pellegrino nella dissertazione *de Finib. Ducatus Beneven-
tani dissertor. 7. pag. 281.* dell' edizione del Signor Canonico Pra-
tilli.

di Niceforo, com'è detto, le Chiese, i Monisteri, ed altri luoghi di quelle contrade, secondochè ho avvistato di aver Niceforo imposto, distrussero, e le loro possessioni si appropriarono a seconda di ciò che nella Bolla di *Lione III.* si narra, e si descrive.

47. Da tutto ciò dunque si ravvisa chiaramente, che non solo non regga l'argomento del chiarissimo *Assemanni* della pace stabilita tra' Greci, e Franchi nell'anno 788. ; ma anzi dalla mia storica narrazione vie più la verità della Bolla suddetta si contesta, e conferma.

48. E lasciando per ora di rispondere ad alcune poche altre ragioni dello stesso dottissimo Scrittore, a' quali risponderò nel rammentar le parole della Bolla, passo a ragionar di ciò, che'l medesimo degnissimo Monsignor *Assemanni* avvisa, che siccome *nullo autentico documento* possa provarsi, che i Saraceni prima dell'anno 818. sieno stati in Sicilia; così tampoco possa ammetterli per vera la Bolla di *Lione III.* (1); onde poi il mio savio critico, a scranza sedendo, decide, che *la venuta, o sia incursione de' Saraceni, non già nell'anno 806., come i contrarij (cioè Io) dicono, ma nel 840. accaduta da più gravi investigatori delle cose antiche di questo Reame fondatamente si sostiene* (2).

49. Or veggiamo un tantino se cotesti gravi Investigatori delle cose antiche del nostro Regno fondatamente sostenghino le incursioni de' Saraceni esser seguite nell'840., e non già nell'806., ed 812., come i contrarij, che son Io, dicono.

M 2

50. Io

(1) *Assemanni num.24.*(2) *Pagin. 8.*

L'autorità del Sigonio vien disprezzata dall'Avversario.

50. Io *contrario* dissi nella mia allegazione (1), che la prima incursione de' Saraceni nel Regno era seguita nell'anno 806., e l'altra nell'812., e di questo mio dire recai la testimonianza di un *gravissimo* *investigatore delle cose antiche* d'Italia, qual' egli è Carlo Sigonio (2); e ne trascrissi le parole. Ma giacchè l'autorità di questo *gravissimo* Storico non è stata valevole a render persuaso il mio savissimo critico, Io addurrò autentici documenti di altri *gravi* *investigatori delle cose antiche del nostro Reame*.

51. La Repubblica letteraria è ben tenuta al Signor Canonico Pratilli personaggio troppo noto per la foda, e vera letteratura, ed il quale da senno merita l'elogio di *grave investigatore delle cose antiche del nostro Reame*. Or questo chiarissimo letterato, e per ogni verso ragguardevole, allorchè fece ristampare le opere del gran Camillo Pellegrino, a cui aggiunse le dottissime, e giudiziosissime sue note, fece partecipe anche il Pubblico di un pregevole monumento di questa Città, il quale per molti secoli era stato disperso, ed ascoso; e questo consiste in alcuni frammenti di una antica cronica de' vetusti Duchi di questa Città, a cui per l'ingiuria del tempo manca il principio, e molto ancora del fine; ma non è però, che per illustrare il presente controvertito punto di storia, non sia costei cronica molto adatta, e giovevole.

52. Da essa dunque si ravvisa, ch'essendo Duca di questa Città *Antimo*, i Saraceni pervennero sino sotto le sue mura, devastando, e depredando tutte le terre, e luoghi convicini;

Una Cronica stampata dal Canonico Pratilli ci riferisce, come nell'anno 812. sotto Antimo Duca di Napoli i Saraceni pervennero sino sotto le mura di nostra Città.

(1) Pag. 21.

(2) Lib. 4. de Regno Italia anno 806., ed 812.

cini ; ecco le parole - *Antimus , qui noluit mandatis Domini Imperatoris obedire , ut cum suo exercitu adversus Saracenos ire debuisset ; quapropter illi pervenerunt usque Neapolim devastantes pagos , & loca sine ullo obstaculo , & impedimento (1) .* Questo successo non addivenne , se non che nell'anno 812. , poichè l'Imperatore , di cui fa la cronica menzione , fu *Michele Curropalata* , il quale regnò nell'anno 812. dopo di *Niceforo* , come or ora più chiaramente ravviserassi .

53. Or che dirà il mio critico? egli è questo un monumento valevole per confermare ciò , che io avvifai intorno alle prime incursioni de' Saraceni ? Avrei potuto nella mia prima allegazione valermi di ciò , che leggefi nella *cronica di Giovanni Villani* , il quale anche prima dell'840. , e prima dell'815. rapporta le incursioni de' Saraceni ; ma perchè quella in qualche parte è favolosa , ed i successi tra di loro non si accordano ; perciò convenevole cosa stimai non far uso di quegli Scrittori , i quali non hanno con sano discernimento , ed esatta critica i vetusti avvenimenti del nostro Regno rapportato ; e quindi mi valsi dell'autorità di un *gravissimo investigatore delle cose antiche d'Italia* . Ma non essendo costui gradito al mio Anonimo Maestro , il quale fa cotanto profondamente *investigare* i fatti antichi , e quegli specialmente accaduti allora quando i buoi , e gli asini parlavano ; spero almeno ora di persuaderlo col rammentato antico monumento .

Si traslascia l'autorità del Villani intorno alle irruzioni de' Saraceni.

54. Ma egli il mio critico , tuttavia sogghignando , tampoco si accheta . Forse lo farà allorchè ne venga egli accer-

(1) *Chronici Neapolitani Fragmenta* presso al Signor Canonico Pratilli tom. 3. della Storia di Camillo Pellegrino pag. 35. anno 809. nu. 6.

Una lettera di Lione III. scritta nel mese di Settembre dell' anno 812. a Carlo Magno conferma quanto si legge nella cronica de' Duchi di Napoli.

accertato da un Santo Pontefice; ed essendo così, Io voglio soddisfarlo. Ecco un' altro monumento, o documento autentico, e legittimo dello stesso Lione III. Sommo Pontefice, il quale vedendo cotanto malmenare quella sua Bolla per interpolata, e per falsa, accorr' egli il Santo Papa a dichiararla per vera, legittima, e sincera, e come da lui fatta, e pubblicata; e perciò attesta, che i Saraceni nell' anno 812. furono ancora in questo Regno a spopolarlo, e dargli il sacco.

55. Tra le altre lettere di cotesto Santo Pontefice, le quali leggonfi presso al *Labbe*, evvene una del mese di Settembre dell'812. scritta a *Carlo Magno*, in cui lo ragguaglia, che i Saraceni eranfi portati per invadere la Sicilia, ma che l'Imperatore di Costantinopoli *Michele* avea mandata un armata per combatterli: *Pro quibus vero misit Michael Imperator Patricium, & Spadarios cum stolo, ut contra eos Christo adjuvante dimicare debuissent*; ed avendo il Comandante di quest' armata imposto ad *Antimo* Duca di Napoli a congiungersi seco co' suoi soldati contro a' Saraceni; costui con varj ritrovamenti non curò di eseguirlo. Ma i Gaetani, ed Amalfitani con alcuni loro navigli armati furon presti ad unirsi alla squadra dell' Imperator di Costantinopoli. Dopo tutto questo racconto, prosegue il Santo Pontefice: *Porro, & hoc relatam est nobis; quadraginta naves de ipsis Mauris venerunt in Insulam, que Pontias vocitatur, ubi Monachi residebant, & pradaerunt eam. Postmodum vero egredientes ex ea ingressi sunt in Insulam quamdam, qua dicitur Iscla majore, non longe a Neapolitana Urbe miliaria 30., in qua familia, & peculia Neapolitanorum non parva invenerunt Cumque totam ipsam Insulam*

sulam deprædassent, impletes navigia sua de hominibus, & ejus necessariis, reversi sunt post se (1). E prosegue a riferire la strage, e la desolazione da coloro barbaramente commessa, e praticata.

56. Ed ecco come questi due autentici documenti tra di loro ben convengono; imperciocchè la *cronica* il successo rapporta sotto al Duca *Antimo*; la *pistola* di *Lione III.* lo conferma. Quella nota, che non volle *Antimo* accorrere alla difesa; questa la medesima malizia di costui ci avvisa; e tutte le desolazioni, e saccheggiamenti, e stragi, ed inumanità commesse ci descrive. Or che dite, Signor critico, i più *gravi investigatori delle cose antiche di questo Reame*, rapportano *fondatamente l'incurSIONE de' Saraceni nell' 840.* accaduta? ovvero nell' 806., ed 812., come i vostri *Contrarij* dicono? Eh! egli fa mestieri di altro, che di occhiali per farsi reputare per faccentuzzo, e per severo critico.

57. La cagione di tali continue incurSIONI de' Saraceni per l' Italia, e molto più pel Regno, fu la espulsione loro fatta da *Carlo Magno* nell' anno 801. da *Barcellona*, e da tutta quella Provincia, come si nota negli *Annali Bertiniani, e Fuldensi* (2); e perciò non avendo essi fede veruna; andavano rintracciando luogo per fissarvi; siccome poi riuscì nell' anno 840. farlo in *Taranto*, e seguentemente in altre parti di questo Reame.

L'essere stati cacciati i Saraceni da Barcellona fu la cagione, che essi scorressero i Paesi del Regno di Napoli.

58. Or dunque, se i Saraceni più incurSIONI, e scorriere, saccheggiamenti, devastazioni, e stragi in questo
nostro

(1) Pistola 5. di *Lione III.* a *Carlo Magno* presso *Labbe* nel tomo 9. de' *Concilij* pag. 159. della edizione di *Venezia* del 1729.

(2) *Annali Bertiniani* anno 801. *Fuldensi* nello stesso anno.

nostro Reame commisero prima dell' anno 815., come per tante attestazioni, e *legittimi documenti* si è dimostrato; può dirsi falsa la Bolla di *Lione III.* dell' anno 815., perchè in essa si rammentano il guasto, e le desolazioni da quella inumana gente nel Monistero di S. Benedetto di Conversano commesse, ed eseguite? E non è egli il medesimo *Lione III.*, il quale nella rammentata lettera scritta a *Carlo Magno*, ci dà a divedere, essersi anche lo stesso co' Monaci dell' Isola di Ponza praticato? Dunque se il medesimo Santo Pontefice in questi due suoi monumenti si dimostra uniforme, e tale ancora colla recata *cronica* si scorre; dee cessare oggi il vano sospetto d' interpolazione, e di falsità; perchè chiaramente tutte le cagioni di cotal sospetto per irragionevoli si divisano, e per improprie si dileguano.

Si conchiude, che la Bolla di Lione per aver fatta menzione de' saccheggiamenti de' Saraceni non sia nè falsa, nè interpolata.

59. Nè si avvera quello, che pensa il dottissimo *Assmanni*, cioè, che la Bolla denoti, che i Saraceni furono da' Greci affollati, e che con costoro uniti, cotali devastazioni commisero; rapportando perciò questo fatto all' anno 788., allorchè seguì la battaglia tra Longobardo-Franchi, coi Greci; mentre le parole, le quali questo valentissimo Scrittore nella Bolla considera, non additano, che uniti insieme i Saraceni, e Greci avèssero tali desolazioni commesse; ma più tosto da quelle si comprende con chiarezza, che separatamente, ed in diversi tempi tutto ciò addivenne; ecco le parole dall' *Assmanni* considerate (1): *ob Saracenorum impietatem in Italiam confluentium, & Principum Graecorum Schisma adeo Monasterium destitutum reperiebatur*. Or queste parole propriamente additano
la

Si confuta il sentimento dell' Assmanni, che la Bolla parli di scorriere fatte da' Saraceni coi Greci.

(1) Nel n. 24. del cap. 18. dell' accennato primo libro.

(XCVII)

la unione de' Saraceni da varj luoghi tra di loro radunati: *Saracenorum in Italiam Confluentium* (come disse Svetonio: *Multitudinem quoque biduo post sponte, & ultro confluentem* (1)); i quali Saraceni da diverse parti uniti, l'Italia inondando, colla loro empietà aveano il Monistero devastato; il che anche erasi praticato da Principi Greci scismatici; che giustamente io penso di esser seguito sotto Niceforo Imperatore, o poco prima, siccome ho divisato. E questo, volendo imparzialmente giudicare, egli è il sincero intendimento della Bolla, e non miga già quello, il quale con tanti metafisici argomenti, le si vuole con improprietà adattare.

60. Si ascrive dal dottissimo *Assemanni* a nota di falsità il leggerfi nella Bolla le parole *post exactos Longobardos*; quasichè denotassero queste parole lo stesso, che nell' 815. fossero già estinti, e sterminati tutt' i Longobardi. Quindi tragge il valentissimo Scrittore, ch'essendo allora dominanti i Longobardi nel Ducato Beneventano; non possono adattarsi perciò tali parole alla storia di que' tempi; e per conseguente, deduce, essere stata la Bolla supposta ne' tempi posteriori da qualche ignorante impostore.

L'Assemanni crede la bolla supposta in tempi posteriori, perchè si legge in essa post exactos Longobardos, quando questi nell' 815. erano ancora Signori del Ducato Beneventano.

61. Sia però con buona pace di tanto valentissimo uomo detto; quelle parole della Bolla *post exactos Longobardos*, non sono da spiegarsi con quella proprietà della latina favella, la quale richiede il favio uomo; poichè non leggonfi esse in *Tullio*, in *Tibullo*, in *Vergilio*, o altro esatto scrittore della netta, e sincera latinità; ma leggonfi in una Bolla de' secoli barbari, in cui agevolmente una formola per un' altra si usava; e quindi l'aggettivo *exactos* vuol dinotare lo

Si spiega la parola exactos per subactos cangiata da' Copisti.

N

stef-

(1) Svetonio in Cesare cap. 16.

stesso, che *subactos*. Tanto maggiormente, che precedendo a questa parola un voto segnato con interpunzioni, da cui ravvisasi esser mancanti altre parole; agevolmente colui, il quale la prima fiata la Bolla trascrisse, in vece di *subactos*, *stimo*, o per ignoranza, o per non averla ben intesa, trascrivere *exactos*. E di cotali simili errori noi n'abbiamo non solo in tutto il corpo delle leggi della Romana Giurisprudenza; ma in tutti gli altri Scrittori, per i quali poi correggere, ed emendare si sono tanti valentissimi uomini applicati. E quindi ogni buona equità non richiede, che quello, ch'è derivato, o dalla poca intelligenza di que' barbari secoli; o dalla ignoranza, e dappocaggine del copista, decisamente si ascriva ad una falsità del diploma; imperciocchè quantunque volte questo canone sicuro si adotti; non vi rimarrà più carta, nè diploma, specialmente di que' secoli, a' quali, per simili improprietà della favella latina, non si appicchi all'istante una caratteristica di falsità.

Per gli caratteri sfuggenti, o malagevoli ad intendersi nelle carte antiche si sono commessi assai errori, specialmente da Copisti.

62. Anzi spesso fiata gli stessi valenti uomini, o per la malagevolezza de' caratteri, o per l'ingiuria del tempo, che ha quasi guasti, e rosi i diplomi, e le antiche carte, in queste trascrivendo, errano, e s'ingannano; ed a questo proposito, oltre gl'infiniti esempj, i quali dal dottissimo *Mabillone* si rapportano, sentasi la sua ingenua confessione di quello, che a lui stesso attesta esser soventemente addivenuto: *In transcribendis autem vetustissimis diplomatibus saepius peccatur, multisque modis, tum perperam disjungendo litteras, quae conjungenda, et conjungendo, quae disjungenda: quo in genere me non semel allucinarum fuisse fateor. Cum enim in diplomate quodam autographo Cblodovei Regis tertii pro Cænobio Dionysiano legere debuisssem*
ad

ad basileca; reddidi Abbas Ileca, veniali quidem, sed haud contemnendo errore; siquidem Abbas Ileca frustra quærebatur, qui revera numquam extitit. Item in alia ejusdem Regis charta, legi ipsum unde borone, pro ipso mundeborone. Qua quidem in re eo facilius peccatur, quod in vetustis illis diplomatis præter litterarum commutationes, nulla fit verborum distinctio; sed versus ab uno latere membranæ, ad aliud continuâ, & interruptâ litterarum serie decurrit (1).

63. Or se questo valentissimo uomo confessa cotali sbagli essere a lui accaduti, e di seguirne agevolmente di continuo ne accerta, senza che per ciò si possano le carte, ed i diplomi per falsi reputare; come si vuole caratterizzare per falsa la Bolla per le parole, *exactos Longobardos*; quandochè questo, o è addivenuto dalla prima formula dello Scrittore di quella, credendo di bene spiegare *subactos, subjugatos* coll' *exactos*; ovvero è seguito nel trascriversi dal suo originale poco bene inteso? Tanto maggiormente, che com' è detto, precede a tale parola quel voto, ov' essendo già altra parola, facilmente potè rimaner rosa la lettera S, di guisa, che leggendosi *ubactos*, dal trascrittore si scambiò l'U per E, e la lettera B per X, e trascrisse *exactos*; il che non è già difficile a seguire, semprecchè si abbian presenti gli esempj dal *Mabillone* addotti, e nella sua propria persona, non ostante la sua avvedutezza, addivenuti. Ma finalmente non conviene esser cotanto esatto ricercatore delle parole, affin di poter rinvenire a torto, ed a diritto il mezzo di attaccare ogni antica carta, e come falsa smentirla; perchè a costoro non è fuor di proposito rispondere con *Jacopo Gotofredi*.

N 2

di.

(1) Mabillone de re diplomatica lib. 2, cap. 1, n. 9.

di. *At, bona verba, o religiosi verborum observatores, syllabarum aucupes; non si sexcenta ad istum modum, moremque cumulare libeat, ideo a veritate, genuinoque sensu perscrutando dimoveri nos oportet (1)?*

Si dimostra cogli avvenimenti storici dall'anno 774. fino all'818., che ben si confaccia alla Bolla la formula post exactos Longobardos.

64. Ed in fatti, che *subactos Longobardos* voglia ivi leggerli, si ravvisa dall'aver presente la storia di que' tempi, e lo stato, in cui allora i Longobardi Beneventani co' Francesi rattrovanansi.

65. Era stato già *Desiderio* ultimo Re de' Longobardi nell'anno 774. fatto da *Carlo Magno* prigioniero in Pavia, e fece lui la sua moglie, essendo fuggito in Costantinopoli *Adelgisi* lor figlio, chiamato poi da' Greci *Teodoro*, di cui ragionai; onde il Regno de' Longobardi rimase interamente disperso ed estinto; notandosi perciò negli *Annali Bertiniani*: *Revertens ergo Carolus Rex a Roma, iterum ad Papiam pervenit, & ipsam civitatem cepit cum Desiderio Rege, & uxore, & filia, vel cum omni thesauro ejus palatii. Ibiq; venientes omnes Longobardi de cunctis civitatibus Italiae subdiderunt se in dominio Domini gloriosi Regis Caroli, & Francorum (2)*. E quindi lo stesso *Carlo* raggugliando il Re *Offa* di scetola sua vittoria, come dell'altra ottenuta sopra a' Sassoni, così gli scrisse: *Cum nobilissimam Longobardorum civitatem cum suis civibus omnibus nostro dominatui subjugerimus, & Italianorum nostrum Imperio feliciter subjugerimus Christi adjutorio, cui famulari desideramus &c. (3)*.

66.

- (1) Gotofredi nella orazione intitolata *Ulpianus*, nelle opere minori pag. 303.
- (2) *Annali Bertiniani* anno 774. *Annali Fuldensi* nello stesso anno, *Eginardo* ivi stesso, e tutti gli altri notati dallo *Stravio* nella edizione degli *Annali Fuldensi*.
- (3) Lettera di *Carlo Magno* scritta al Re *Offa* nel 774. presso al *Baluzio* ne' *Capitolari* de' Re Francesi tom. 1. pagin. 193.

66. E quì egli è d'avvertire, che sebbene dicasi: *Et Italiam totam nostro Imperio subjugaverimus*, non è perciò da intendere, che nel 774. fosse stata soggettata al suo impero anche quella parte d'Italia, la quale comprendeva questo nostro Regno, e 'l Ducato Longobardico Beneventano, come seguì dopo; ma vuol dinotarfi l'Italia, che noi diremmo Trastiberina, la quale comprendeva la Lombardia maggiore (1).

67. Nell'anno 787. *Carlo Magno*, anche per insinuazione di *Papa Adriano*, si portò ad assediare Benevento, dominato allora da *Arechi* Duca de' Longobardi, o sia della minore Lombardia. E fu questo fatto sono in qualche maniera discordanti gli *Annali Bertiniani*, i *Fuldensi*, ed altri Storici, da *Erchemperto*; perchè costui (2) scrive, che per qualche tempo resistette *Arechi* a *Carlo*. Gli *annali Bertiniani*, ed i *Fuldensi* rapportano, che nel sentire *Arechi*, che *Carlo* volea mandare il suo esercito in Benevento, gli spedì Ambasciatori, e doni fino a Roma, acciò non avesse invaso il Ducato Beneventano; al che non acconsentendo *Carlo*, per suggestione di *Papa Adriano*, subito che *Arechi* vide approssimar l'esercito Francese, scappò via in Salerno; ed indi dati in ostaggio a *Carlo Grimoaldo*, e dodici altre persone, coll'obbligo di pagargli un annuo tributo, se ne ritornò *Carlo* (3).

68. *Erchemperto* però avvisa, che furono dati a *Carlo* in ostaggio due figli di *Arechi*, cioè *Grimoaldo*, ed *Adelgisa*, ma che costei con molte preghiere fu rilasciata, e condotto per ostaggio il solo *Grimoaldo*; e

(1) Vedi l'eruditissima Tavola Corografica presso al Muratori tom. 10. *Scriptor. rer. Italicar. pag. 296. nu. 138.*

(2) Nella Storia de' Longobardi di Benevento n. 2.

(3) *Annali Bertiniani e Fuldensi anno 787.*

di tal guisa se ne ritornò *Carlo* ; collata *Arichi pace sub fœdere pensionis* (1). Ed ecco che nel 787. il Ducato Beneventano cominciò ad esser tributario di *Carlo Magno* , siccome fin dall'anno 774. lo furono il Duca di Spoleti , ed altri , i quali dominavano nell'Italia Traftiberina .

69. Morì nello stesso anno 787. *Archi* Duca di Benevento ; motivo per cui i Beneventani pregarono *Carlo* a dar loro per Duca *Grimoaldo* poc' anzi rammentato . Acconsentì quegli , ma volle , che costui obbligato si fosse , e giurato , di porre il nome di *Carlo* in tutte le scritture , e carte ; che nelle monete si fosse posto il suo impronto ; che i Longobardi rasi si avessero la barba ; e che finalmente demolite si fossero le mura di Salerno , di Consa , e di Acerenza (2) ; e così nell'anno 788. *Grimoaldo* divenne Duca di Benevento .

70. Seguì in quest' anno 788. la battaglia tra l'esercito Longobardo-Franco , e Greco , della quale ho fatto rimembranza ; essendosi *Grimoaldo* mostrato costante nella fede di *Carlo* , non ostante , che fosse stato da *Adelgisi* , dagli Scrittori Greci chiamato *Teodoro* , figlio del Re *Desiderio* , sollecitato a sottrarsi dalla suggezione di *Carlo Magno* . Ma divenuto *Grimoaldo* tutto altiero , e superbo per cotal vittoria riportata sopra a' Greci , cominciò a non mantenere i patti a *Carlo* promessi ; e seguentemente in aperta ribellione contro di costui egli il freno sciolse (3) .

71. Ma venuto *Carlo* in Roma l'anno 801. , ed ivi da

(1) Erchemperto nell' accennato n. 2.

(2) Erchemperto n. 4.

(3) Erchemperto ivi stesso.

da Papa *Lione III.* (di cui è la nostra Bolla) coronato Imperatore , spedì *Pippino* suo figlio contro *Grimoaldo*; e nell' anno 802. furono da' Francesi conquistate le città di Ortona, e di Lucera; sebbene poco dopo da' Longobardi riprese (1).

72. *Pippino* spedì Legati a *Grimoaldo*, acciò si fosse sottomesso a lui, non altrimenti, che *Arechi* era stato suddito del Re *Desiderio*; ma risposegli animosamente *Grimoaldo*, ch' egli era nato libero di padre, e madre, e non soggetto ad alcuno, e che tale farebbe mai sempre stato (2).

73. Morì *Grimoaldo* nell' 806., a cui succedette l'altro *Grimoaldo*, ch' era Tesoriero del primo (3); il quale non volendo più guerreggiare, stimò sottoporsi a *Carlo* (4). E quindi nell'anno 812. obbligossi di pagargli venticinque mila soldi di oro l'anno per tributo (5).

74. Nell' 813. *Carlo Magno* lasciò il Regno d' Italia a *Bernardo* figlio di *Pippino* già premorto (6); ma avendo *Carlo Magno* terminata la sua vita nell' anno seguente 814., *Ludovico Pio* suo figlio Re di Aquitania assunse il governo; e confermando il trattato con *Grimoaldo* Duca di Benevento, diminuì il tributo da 25. m. a settemila soldi di oro l'anno (7). Nell'anno 817. poi morì *Grimoaldo* per tradimento di *Radechi* Conte di Consa, e di *Sicone* Gastaldo di Acerenza (8), il quale assunto alla dominazione Beneventana

na

- (1) Annali Bertiniani anno 802.
- (2) Erchemperto n. 6.
- (3) Erchemperto n. 7.
- (4) Erchemperto in detto n. 7.
- (5) Annali Bertiniani, e Fuldensi anno 812.
- (6) Annali Bertiniani, e Fuldensi anno 813.
- (7) Annali Bertiniani, e Fuldensi anno 814.
- (8) Erchemperto n. 8.

na nell'818., confermò co'Francesi la stessa riconoscenza e fuggezione (1), inviando suoi Ambasciatori a *Ludovico*, il quale fu da costoro rincontrato in Eristallo luogo vicino Aquisgrana, ove l'Imperatore andava a svernare (2).

75. Or da quanto sono stato costretto a rapportare, si ravvisa, che nell'anno 815. ritrovavasi già estinto il Regno de' Longobardi dell' Italia Traffiberina; e soggiogati, e fatti tributarj i Longobardi Beneventani, o sieno dell' Italia Cistiberina; di guisachè erano costoro soggetti alle leggi, le quali prima *Carlo Magno*, e di poi *Ludovico* suo figlio loro imposero. Quindi è, che dicendosi nella Bolla nell' 815. *post exactos Longobardos*, giustamente cotesta formola, ed espressione in essa si usò; sì perchè era già estinto il Regno de' Longobardi; sì ancora, perchè que' del Ducato Beneventano erano tributarj divenuti, e sudditi de' Francesi.

76. Sicchè qual fatto discordante dalla storia di que'tempi; e qual anacronismo mai nella nostra Bolla si ravvisa, per cui questa falsa abbia a reputarsi? Si dice nella Bolla dell' 815. *post exactos Longobardos*; e con proprietà ciò si dice; perchè il loro Regno d' Italia era in quel tempo già estinto. Que' del Ducato Beneventano erano sudditi, e sottoposti alle leggi di *Carlo Magno*, e di *Ludovico Pio*, de' quali molte se ne leggono nel corpo delle leggi Longobarde. Dunque convenevolmente nell' 815. dicesi esser terminati i Longobardi. E lo *exactos Longobardos* non è da intendersi già, che tutti costoro fossero stati estinti, dispersi, e dal mondo sterminati; ma sì bene, che la loro do-
mi-

(1) Erchemperto n. 10.

(2) Annali Bertiniani anno 818.

minazione era già finita; e che 'l governo, e dominio de' Franchi, e le costoro leggi eran quelle, le quali delle pubbliche, e private cose disponevano. Ed Io prego ciascheduno a riflettere le parole della Bolla, colle quali s'incarica all'Abate *Eustasio* (la di cui conferma in essa si fa) la cura del Monistero -- *Idcirco studio tuo ad antiquam possessionem placide retrahere coneris, istique Sacro Cœnobio restitui curabis (quod conterraneorum fœda avaritia, injustaque hostilitas usurpavit)* VIGENTE IN OMNIBUS PARTIBUS ITALIÆ PISSIMI DILECTI FILII PRINCIPIS REGIS FRANCORUM SANCTIONE AD ECCLESIAS RES ECCLESIARUM REVERTANTUR. Or cotesta legge, la quale si attribuisce al Re di Francia, il quale nell' 815. era *Ludovico Pio*, altra non deve essere, se non che quella, la quale nell'anno precedente 814. da *Carlo Magno*, e *Ludovico Pio* suo figlio era stata con altri capi pubblicata, ed imposta; e per mezzo di cui erasi di restituire alle Chiese e Monisteri ordinato, *quæ ab Ecclesia ejus quocunque commento alienantur, vel tolluntur, sive alienando, sive vastando, sive invadendo, sive minorando, sive diripiendo* (1). Avendo dunque la Bolla fatto menzione di cotesta legge di *Ludovico Pio*; e ritrovandola noi dal medesimo pubblicata nell'anno precedente, e conforme a quello, che nella Bolla si rammenta; uopo è confessare, che questa in tutte le sue parti si scorge analoga ai fatti di que' tempi. Tanto più, ch'è da credere, che colla pace seguita nell' 812. tra' Francesi, e i Greci, quella Regione unita si fosse al Ducato Beneventano, ed a *Grimoaldo II.* suddito già, e tributario degli stessi Francesi; mentrechè noi

O la

Le leggi de' Franchi erano in vigore in tutta l'Italia nell' 815., e la nostra Bolla fa menzione d'una d'esse leggi.

(1) Vedi il Capitolare secondo di *Carlo Magno*, e *Ludovico Pio* presso Baluzio tom. I. de capitulari, cap. 12., e gli altri undici precedenti pag. 519. e 522.

la veggiamo nell'anno 840. in mano de' Longobardi.

77. Sicchè essendosi da me divisato, che tutte le sue parti, e tutt' i fatti nella Bolla rimembrati, allo stile, all' uso, ed alla storia di quel secolo convengono, e propriamente si adattano; quindi addiviene, che quanto più si voglia quella con esatta, e rigida critica vagliare; sempre più la sua verità si discerne, e per sincero, e legal diploma si ravvisa. Altre ragioni in risposta delle opposizioni contro alla medesima ricercate potrei Io addurre; ma per non divenire maggiormente ristucchevole, e noioso; e perchè alle più forti obiezioni ho risposto; perciò cosa convenevole stimo altro non dirne, rimanendone ogn'altra da se dispersa, e dileguata.

78. Or dunque, amatissimo mio Signor critico, voi, che mi avete costretto andar rintracciando quinci, e quindi tanti fatti storici, facendomi per avventura, con tanti racconti, divenir a taluno disgradevole, e nauseoso, per risponder alle vostre *digestissime* pellegrine *erudizioni*, avete più coraggio con quattro male acconce, e disagiare parole, non altrimenti, che quel buon *Messer Riccardo da S. Lepidio*, decider, e sentenziare, che falsa sia la Bolla di *Lione III.* dell' 815.? Vi rimane più spirito a spacciare con franchezza, che i più gravi *investigatori delle cose antiche di questo Reame* fondatamente sostengono l' *incursione de' Saraceni nel 840.*, e non già nel 806., ed 812., come i vostri *contrari* dicono? Vi sembra bastante quel vostro autorevole favellare, dopo di aver mille, e cento sconcezze affastellato: Così si risponde per parte del *Vescovo di Conversano alla pruova, che s' intende dall' addotta Bolla ricavare* (1)? O quanto dovrei io dirvi, e rispondere, se la mia modestia non me 'l vietasse.

§.IV.

(1) Allegazione dell' Anonimo pag. 8.

Si divisa quanto mal si adatti l'interpretazione, la quale alle parole della Bolla dall' Anonimo s' innesca.

1. **D**imostrata dunque la verità della Bolla di *Lione III.*, passo a rispondere all' altre obbiezioni materiali, che mi fa il mio dolciato Maestro, ed alla *fondatissima*, e graziosa maniera di combattere, e confutare le mie ragioni. Dice dunque il faccentissimo critico, che *Lione III. affatto non parlò di devastazione, e depauperazione del Monistero; e che la parola destitutum, altro non dinoti, che un luogo abbandonato; e sebbene dicasi, che de' quaranta Monaci, di cui per l'innanzi quello era fornito, non vi era rimasta poi nè maggiore, nè più sana parte per eleger l' Abate successore; altro ciò dinotar non voglia, se non, che sebbene i Monaci fossero ridotti a minor novero; essi però erano o venti, o meno di venti; e tra costoro alcuni, o molti erano inetti, o inabilitati da canonici impedimenti a poter all' elezione intervenire (1).*
2. Or vedete che bel ragionare, e qual grazioso argomento, degno di simil critico, è questo! Vuol egli divinare, che'l non esservi *neque major, neque sanior pars pro successore eligendo*, come dichiara *Lione III.*, altro non sia, se non, che quel primiero novero di quaranta Monaci si fosse ristretto a venti, o meno di venti. Ma perchè cotesto novero di venti, o poco meno l'avrebbe fatto urtare a quel suo graziosissimo *ex statuto Hugonis*, il quale fa sì, che l' Abate e dodici Monaci compongano un *Monistero Abaziale*; e conseguente-

Si confutano le giocondissime ragioni dell' Anonimo, che la Bolla non parli nè di saccheggio, nè d' essere il Monistero rimasto povero, ed abbandonato da' Monaci.

(1) Anonimo pag. 6. a 8.

mente , che tredici Monaci avrebbero potuto eleggerne uno per Abate , quantunque volte anche meno di venti nel nostro Monistero ne fossero stati ; perciò lo scaltro , ed avveduto mio gran critico rinviene un'altra marchiana scappata , e vuole per mezzo di una novelletta dar ad inghiottire , che alcuni poveretti di cotesti venti Monaci erano attratti ; ad altri era sopraggiunta la gotta ; a molti la sciatica ; ed a taluni il maledetto incomodo , a cui suol esser nimico il vento scilocco ; per li quali malori , molti eran divenuti *inetti* a poter nella elezion dell' Abate intervenire . E rampoco tanti malanni al mio faccente critico bastando , vuole , che gli altri sieno stati sospesi , irregolari , scomunicati , e per avventura nè anche battezzati ; cagion per cui *erano inabilitati da canonici impedimenti* .

3. A dir vero il novellar di così fatta maniera , o dee muover le risa da farne smascellare anche i morti ; ovvero dee commuover la sofferenza fin anche d' un Anacoreta ; e quindi per non divenir anche Io *inabilitato* da qualche *canonico impedimento* , quantunque volte risponder volessi a cotesto Reverendo critico , come l'uopo il richiederebbe ; di buon grado me ne astengo ; e soltanto dico , che non sia vero , che *Lione III. non parlò affatto di devastazione , e depauperazione del Monistero* ; ma che anzi troppo apertamente se ne dolse .
4. Egli dunque nella Bolla (dopo di aver detto , che l' Suddiacono *Doroteo* Monaco , in Roma inviato per ottenere la conferma della suddetta elezione , gli avea rappresentato , che 'l Monistero era *destituto* per l'empietà de' Saraceni l' Italia inondanti , e per lo scisma de' Principi Greci) prosiegue , che dallo stesso *Do-*
roteo

roteo avea inteso, che *post exactos Longobardos contentiones non parva orta sint propter Patrimonii Ecclesiarum invasionem a Potentioribus Regionis, & militibus facinus perpetratum, & quod inclementia Saracenorum, & Græcorum impietate in esse remanserat, relictum Conterraneorum fæda avaritia, injustaque hostilitas usurpavit* (1).

5. Da tutto ciò dunque si ravvisa, che non solo il Monistero era abbandonato, come vuole il mio critico interpretare quel *destitutum*; ma era stato distrutto, saccheggiato, e tutt'i suoi averi non solo devastati, ma di vantaggio quel misero avanzo sottratto alla inclemenza de' Saraceni, ed empietà de' Greci, dall'abominevole avarizia, ed ingiusta ostilità de' Paesani erasi usurpato; *& quod inclementia Saracenorum, & Græcorum impietate in esse remanserat, relictum Conterraneorum fæda avaritia, injustaque hostilitas usurpavit*. Dunque era, o nò il Monistero, e la sua roba desolata, e distrutta? Dice *Lione III.* che nel Monistero eranvi prima quaranta Monaci, *senza parlar affatto di devastazione, e depauperazione* di quello? Ma questa, Signor critico, è una sfrontatezza senza pari! e quel che v'ha di peggio, che voi con fronte invetriata non vi smarrite, nè vi fate punto, nè poco scrupolo di assentar mendacj tali, che colle stesse scritture, di cui fate uso, vergognosamente ne sete confuso, e smentito.

6. Continua il sincerissimo mio critico a rinfacciarmi, che sebbene fosse stato questo Monistero nell'anno 815. distrutto, e desolato; pure non si fa da me cotesta desolazione continuare sino al duodecimo secolo (non fa tampoco, che nel 1085. correva l'undecimo, e non il 1085.

Per compiacere l'Avversario si dimostra, come la desolazione del Monistero di Conversano durò sino al 1085.

(1) Presso Ughellio *Ital. Sacr. tom. 7. pag. 702.*

il duodecimo secolo) se non se per via di *possibili* (1). In verità costui è assai più faccente, che non lo era quel dabbene Astrologo di Brozzi, che sapeva al tatto ben discernere le spine dalla bombace. Ma veggiamo quali sono i possibili.

7. Il Monistero rattrovvavasi già nell' 815. *destituto*, e la sua roba, e le sue possessioni da' Saraceni, e Greci devastate; e ciocchè v'era rimasto, l'ingordigia de' Conterranei, e Paesani stessi, e l'ingiusta ostilità l'avea usurpato; nè poi monumento alcuno adduce il mio critico, che il Monistero si fosse ristorato, e le sue possessioni nuovamente avesse riacquistate. Ma affinchè Io gli mostri co' fatti, e non miga già co' *possibili*, che la distruzione del Monistero continuò fino all'anno 1085., mi si permetta, che riandi Io la storia di que' tempi.

8. Or ciascheduno sa, che nell' anno 841. i Saraceni occuparono Bari (2), siccome Io nella mia prima Scrittura avvisai (3); poichè per le contese, e guerre inforte tra *Radelchi* o *Radelgiso*, siccome *Erchemperto* l'appella, Principe di Benevento, e *Siconolfo* Principe di Salerno, furono i Saraceni da *Radelchi* in suo soccorso contro di *Siconolfo* chiamati; e di tal guisa, o per trascuraggine, o per dolo di *Pandone*, il quale al reggimento della città di Bari sovraffava, fu questa da' Saraceni, da *Colfone* comandati, presa, e sughettata; ove per lo corso di più di trenta anni dimorarono. Quindi avendo *Siconolfo* i Saraceni di Spagna per suoi auxiliarj affoldati, non solo l'intero Prin-

Dall' anno 841. fino all'876. i Saraceni dimoravano in Bari, e ne' luoghi convicini. Saccheggi avventurati fra questo tempo di Chiese, e Monisteri.

(1) Anonimo pag. 9.

(2) Erchemperto n. 16. Lione Ostiense lib. 1. cap. 25. Sigonio de Regno Italiae lib. 4. anno 841.

(3) Pagin. 21.

Principato Beneventano, ma tutto il Regno Italico essi scorsero, e devastarono; onde scrive l'*Ostienne*: *Vicissim ab his Saracenorum exercitus ex diversis partibus orbis alter adversus alterum evocatus, totum non modo Principatum, verum tamen Regnum Italicum sua dissentione ferro, & igni per annos ferme triginta demoliti sunt* (1).

9. Or non essendovi altra distanza da Bari a Conversano, che sole dodici miglia, si può giudicare se dall'anno 841. all' 876., fra' quali i Saraceni quella città dominarono, Monaci, e Frati, e seco loro il Monistero potean in Conversano sussistervi; quandochè, per testimonianza dell'*Ostienne*, l'intero Beneventano Principato da due Eserciti Saraceneschi fu distrutto, e desolato. Anzi se, nel mentre era lor capitano e condottiero il perfido *Seodan*, molte Chiese e Monisteri, e tra questi quello di S. Vincenzo a Volturmo nel Principato Capuano, furon saccheggiate e destrutti (2); molto più i Monisteri a Bari convicini furon desolati e destrutti.
10. Non fu Bari, se non se nell' anno 876. ricuperato da mano de' Saraceni, siccome ci attesta l'*Erchemperto*, ed ivi *Camillo Pellegrino* (3). Ma seguì la loro sede in Taranto (4), ove poi nel 927. avvenne quell' eccidio, di cui fa rimembranza *Lupo Protospata* (5).
11. Aveano gli Unni, o Ungari fin dall'anno 920. incominciato anch' essi a far le loro scorrerie in Italia (6);
onde

(1) *Lione Ostienne lib. 1. cap. 25.*

(2) *Lione Ostienne lib. 1. cap. 35. Erchemperto n. 29.*

(3) *Erchemperto n. 38.*, ed ivi *Pellegrino* nella nota *let. H. Lupo Protospata* anno 875., ed ivi *Camillo Pellegrino* nella nota *n. 3.*

(4) *Erchemperto* nello stesso luogo.

(5) *Lupo Protospata* anno 927. ed ivi *Pellegrino*.

(6) *Protospata* anno 920. Vedi *Maria-Giovanni de Thwrocz Cronica Hungarorum cap. 24.* presso *Gian-Giorgio Schwandtenero tom. 1. Scriptor. rerum Hungaricarum.*

Nel 947. gli Unni in Conversano.

onde nell' anno 947. furono propriamente in Conversano, siccome rapporta il *Protospata*: Anno 947. introierunt Ungari in Italiam, & perrexerunt usque Hydruntum, & Platopidi sedit in civitate Cupersani (1).

12. Or amatissimo mio Signor critico, che vi sembra, coi possibili, o con gli enti di ragione da me si fa pervenire la distruzione del Monistero dal nono a quel vostro *duodecimo secolo*? Se dunque nel decimo secolo vedete già, che in Conversano vi abitavano gli Unni, o Ungari, poteano il Monistero, ed i vostri venti Monaci, parte attratti, e parte scomunicati, colà rimaner sani, e salvi? Ed a Voi fa mestieri, che sappiate, ch' in tal anno non peranche cristiani, ma gentili quegli erano; perchè furono essi alla cristiana religione convertiti da S. Stefano prima loro Re, come nella sua vita si legge (2). Nè questo glorioso Santo nacque prima dell' anno 969., siccome scrive *Maria-Giovanni de Thwroc* (3); e perciò eran essi cotanto nimici del nome Cristiano, che appellar facevanfi, *Ultio summi Dei Christianis in flagellum destinati* (4).

Scorriere di Sarraceni avvenuti nel 988. nel 1023., e nel 1040. de' contorni gente fiera.

13. Io voglio trasandar tutte l' altre incurfioni, scorriere, e saccheggiamenti commessi in quella Provincia, perchè desidero, che gli osserviate dal *Protospata*, dall' *Ignoto Barese*, dall' *Ostiense*, e da tanti, e tanti altri; ma soltanto ve ne rammenterò pochi altri per finirla, cioè uno del 988., di cui il *Protospata* scrive: Anno 988. Indictione I. depopulaverunt Sarraceni vicus Bareses, & viros, ac mulieres in Siciliam captivos duxerunt

(1) Lupo Protospata anno 947.
 (2) Vita di S. Stefano, presso Gian-Giorgio Schwandtenero tom. 1. *Scriptorum rer. Hungaricarum pag. 416.*
 (3) Nella Cronica degli Ungari cap. 27. anno 969. presso all' anzidetto Schwandtenero tom. 1.
 (4) L'anzidetto de Thwroc nella stessa Cronica cap. 25.

runt (1). Due altri, cioè uno del 1023., e l'altro del 1029., ne quali anni *Raica*, e *Saffari* capitani Saraceni scorsero sempre per le vicinanze di Bari (2); ed Io credo molto più per Conversano, che rattrovasi tra Bari, e Taranto situato. E nel 1040. leggesi dallo stesso *Protospata*, che in Bari, ed in quelle vicinanze vi furono i *Contratti*, o sieno *Contragj* popoli barbari e ferini, i quali abitavano sopra la Palude Meotide, al dire del *Caracciolo* (3). E quindi, qualora ciò sia seguito, si può ben considerare, che mai delle Chiese, e Monisteri di quelle Regioni sia addivenuto.

91. Ed ecco, che senza i vostri *possibili*, e senza quelle vostre graziose ammirazioni, vi ho, carissimo mio Signor critico, condotto fino all' undecimo secolo, in cui poi il Monistero dal Conte *Goffredo* fu riedificato ed arricchito; nel corso del qual tempo, non solo quella Provincia, ma Bari, i luoghi convicini, e la stessa città di Conversano furono devastate, e messe a facco da' Greci, da' Saraceni, e dagli Unni. E perciò giustamente senza i *delirj* di *Ughellio*, e lontano da' miei *sogni*, nel 1085. il Monistero fu dal Conte *Goffredo* riedificato, e nel 1087. dallo stesso Dinasta sopprabbondantemente arricchito. E qualora voi, esattissimo Signor critico, ostinatamente il contrario volete affermare, e perversamente sostenere, vi fa mestieri, che dopo della desolazione del 815., da un Santo Papa contestata, additiate voi da chi, quando, ed in qual altra maniera fu quello rifatto, o come voi dite, ridotato; perchè Io trattanto (avendolo da voi

P

appre-

(1) Protospata anno 988.

(2) Protospata negli anni 1023., e 1029.

(3) Lupo Protospata anno 1040. ivi Pellegrino nella nota n. 86.

Dopo i saccheggi
sufferti, il Moni-
stero di Conversa-
no nel 1085. fu rie-
dificato da Goffre-
do, ed arricchito
nel 1087.

appreso) dico, che così si risponde da me per parole del Monistero di S. Benedetto di Conversano alle inette obbiezioni, le quali alla Bolla di Leone III., senza difterimento e criterio, si fanno dall' Anonimo difensore di Monsignor Vescovo di Conversano.

§. V.

Si divisano i varj usizj ed autorità degli Avvocati, e Difensori delle Chiese, e Monisteri; e si conferma, che la riserva della Difensione del Monistero di S. Benedetto fatta dal Conte Goffredo nel suo Diploma, dinota apertamente il Padronato sopra di quello.

1. **S**I è finora da me dimostrata la verità del Diploma del Conte Goffredo, non men che quella della Bolla di Leone III., e con questa si è divisato, che il Monistero di S. Benedetto di Conversano, non solo nell'anno 815. ritrovavasi desolato, e destituito, e l'intero suo avere devastato, occupato, ed usurpato; ma che così poi, e per avventura peggiore, rimase fino all' anno 1085., allorchè dal Conte Goffredo fu ristabilito, ed interamente del necessario, anzi abbondantissimo mantenimento de' Monaci, nel 1087. arricchito. Quindi agevolmente si risponde a ciò, che il mio critico vaneggia su quelle parole, le quali nel Diploma di Goffredo si leggono: *una cum Advocato Lizza*. Ma perchè egli il critico di questo *Lizza Advocato* disordinatamente in due luoghi ne favella (1);

per-

Non si mandò nella donazione di Goffredo Lizza per Advocato del Monistero, suppone l' Anonimo, che il Monistero possedesse altra roba, e che Lizza escludesse dal Padronato Goffredo.

(1) Anonimo pag. 21., e 34.

perciò egli è uopo, che Io quì, per distintamente rispondere, avvifi, che il mio critico in un luogo (1) vuol dedurre, ch' effendovi nel 1087. *Lizza Avvocato* del Monistero, allorchè il Conte *Goffredo* la sua donazione gli fece; segno è questo, egli dice, che il Monistero altra roba possedeo; e che perciò non fu quello *ex integro* ridotato. Nell' altro poi arguisce (2), ch' effendo l'anzidetto *Lizza Avvocato*, non potea il Conte *Goffredo* a se serbare l'*Avvocazia*, e *Difensione* del Monistero, la quale da me si è caratterizzata per divisa del Padronato. Ma quanto egli il mio critico s'inganni, e dal diritto sentiero devii, brevemente farà dimostrato, quantunque volte mi si permetta alcune cose notare.

2. Averdo io nella mia allegazione (3) dichiarato le parole, le quali nel Diploma del Conte *Goffredo* si contengono: *Ego vero, & mei heredes, & successores Defensores fiamus de hac oblatione prefato Monasterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis Successoribus suis contra homines, qui calumnia gravare presumpserint &c.*, dissi, che questa *Difensione* riserbata, era lo stesso, che aver serbato a se il Conte *Goffredo* il Padronato; e spiegai l'origine, e la vera indole de' *Difensori*, o *Avvocati*. Da questo stesso il mio critico ritragge, che facendosi menzione nel medesimo Diploma di un tal *Lizza Avvocato* allora dello stesso Monistero; dinoti ciò, che nel tempo del Diploma il Monistero avea roba; giacchè cotesti *Avvocati*, o *Difensori* non poteano darli, se non alle Chiese, e Monisteri, i qua-

P 2

li

(1) *Pagin. 21.*(2) *Pagin. 34.*(3) *Pagin. 41. a 48.*

li erano già in essere, e poderi aveano.

3. La disavventura, che Io col mio critico ho incontrata, è tale, che non lo fa giammai parlar delle cose, se non che digestissimamente; e perciò spaccia, affastella, e deduce illazioni, come la sua fantasia gliele somministra. Io non voglio quì di nuovo ripetere, come fursero i *Difensori*, o sieno *Avvocati* delle Chiese, e Monisteri, nè voglio ragionare del loro ufizio, ed autorità, e di quante maniere essi erano; e perciò di buon grado rimetto chi meglio brama esserne istrutto, a quanto n'hanno scritto l'eruditissimo *Antonio Mattei*, *Gian-Nicola Erzio*, il *Corringio*, il *Du Cange*, il *Muratori*, ed altri ancora da me nella mia precedente Scrittura rammentati (1).

Si ripete all'Anonimo, che gli Avvocati o Difensori si davano da' Principi. Il loro intervento era necessario in qualsivoglia contratto.

4. Si dimostrò da me, che gli *Avvocati*, o *Difensori* alle Chiese, e Monisteri davansi da' Principi; ed altre cose dissi dell' autorità, e potenza loro. Soggiungo ora, che non potevano le Chiese, e Monisteri oprar cosa veruna, senza l'intendimento dell' *Avvocato*, o *Difensore*; di guisa, che non solo non poteano vendere, nè donare, nè altro contratto eseguire, senza l'intervento dell' *Avvocato*, o *Difensore*; ma quantunque volte addiveniva, che uom donar volea agli stessi Monisteri alcuna cosa, richiedevasi, che per quell'atto almeno intervenuto fosse un *Avvocato*, o *Difensore* per accettar la donazione in nome loro; e quindi leggiamo presso l'*Ekkeardo* una donazione fatta al Monistero di *S. Gallo*, la quale fu accettata dal suo *Avvocato*: *Ille*

vero

(1) *Antonio Mattei de nobilitate lib. 2. cap. 29.* Erzio nella dissertazione *de Jactitate vulgo Ordin. Cisterciens. libertate*: *Corringio* nella dissertazione *de Judiciis Reipublic. Germanica* nel 2. tomo delle sue opere; *Du Cange* nel Glossario nella parola *Advocatus*. *Muratori* nell' antichità di mezzo tempo *dissert. 63.*

vero quicquid inibi Regii Fiscus erat, totum in manum Advocati super aram ejus tradiderat, & sigillo suo roboraverat (1). Presso al Brouwerio anche si ravvisa: Isti sunt testes ejusdem traditionis: Gherlab Advocatus, qui & hanc vestituram suscepit (2). Ed innumerevoli altri esempj leggonfi nel Mireo (3). Onde poi nota il dottissimo Antonio Mattei: Piarum donationum acceptatio penes ipsum Advocatum. Rerum etiam immobilium vetita alienatio citra ejus consensum Necessaria ejus auctoritas, si permutatio facienda; si precaria, praestaria, si servi manumissio (4).

5. Nè da questo necessario intervento dell' *Advocato* nelle donazioni dissentisce il *Du Cange*, il quale anche avvisa: Si donationes, aut restitutiones fierent Ecclesiis, eas illi (*Advocati*) ratas habebant (5). E quindi *Filippo-Andrea Oldenburgero* scrive ancora: Quemadmodum vicissim Episcopi, aut Abbates sine manu Advocatorum nihil ausi fuerunt ratificare, tradere, vel cambiare (6). E perciò eran essi deputati ancora per validità di tali atti, non altrimenti, che accostumasi co' pupilli, e minori, ed altre privilegiate persone.

6. Ciò avvertito, agevolmente intendesi quello, che nella donazione fatta dal Conte *Goffredo* si legge, mentre nell' atto stesso, che questo Principe fece la donazione suddetta al Monistero, ed a quel venerabile *Pietro Abate*, ne fe la tradizione a costui, ed al suo

Onò è che nella donazione di Goffredo si legge l'accettazione di Lizza, e la tradizione fattagli.

(1) Ekkeard. *De casibus Monaster. S. Galli cap. 1.*

(2) Brouwer. *lib. 3: antiquit. Fuldensi cap. 16. ved. la Cronica. Rejcherspergense anno 1151.*

(3) Mireo notizia *Eccles. Belgic. cap. 74. 118. 127. ed altrove.*

(4) Antonio Mattei *de nobilitate lib. 2. cap. 29.*

(5) Du Cange nel *Glossar. nella parola Advocati pag. 171.*

(6) *Filippo-Andrea Oldenburgero nel Limaco Enucleato lib. 1. cap. 4. n. 18.*

Advocato Lizza : Hæc omnia , quæ supra notavimus , & per fines illa clausibus recepit ipsius venerabilis Abbas a me per fustem tradita sibi una cum suo Advocatore Lizza filio . Ed ecco, che in questo solo atto di tradizione, ed accettazione leggesi il nome dell' *Advocato Lizza : tradita sibi una cum suo Advocatore Lizza* ; il che si agguaglia alla formola dallo *Ekkeardo* rapportata, e da me pocanzi trascritta . E quindi si ravvisa, che cotesto *Lizza* era stato eletto ad intervenire a questo atto della tradizione della roba dal Conte *Goffredo* al Monistero , ed a *Pietro* Abate fatta ; giacchè, com'è detto, non poteano le Chiese, e i Monisteri far atto veruno , senza che in quello fosse alcuna persona intervenuta col nome di *Advocato* .

7. Questo costume molto più si rintraccia dalle antiche formole tramandateci dal Monaco *Marculfo* , di cui soltanto stimo una trascriverne, la quale ci dà notizia di quello si accostumava in simili atti di tradizione : *Notitia qualiter, & quibus presentibus veniens homo aliquis Advocatus Sancto illo, de Monasterio illo, ad res illas, in pago illo, in loco cujus vocabulum est ille, quas ante hos dies femina aliqua nomine illa pro suo instrumento ad ipso Monasterio visa fuit delegasse cum omni integritate, sicut in ipsa donatione constat Sancto illo, vel ipso (Advocato) visus est tradidisse (1)* .
8. Si scorge da ciò, che per l'atto della tradizione, la quale dal donatore ad alcun Santo, o Monistero faceasi , interveniva *homo aliquis*, alcuno uomo chiunque si fosse stato, come *Advocato : Advocatus Sancto illo, de Monasterio illo* . E conseguentemente questo intervento dell' *Advocato* non

Da *Marculfo* Monaco sappiamo, che questi *Advocati* s'eliggevano, quando il bisogno lo richiedesse .

(1). *Marculfo* nell' appendice delle sue formole cap. 43. presso *Baluzio* tom. 2. de' capitolari .

non dinotava già, che precedentemente anche tal era di quel Monistero ; e che perciò altra roba quello possedea ; ma era egli allora eletto per solennizzare , e confermare soltanto quell' atto , e ricevere la tradizione della roba donata , la quale alla Chiesa , o Monistero solo farsi non potea , secondocchè Io ho avvisato .

9. Anzi questo si conferma da quella stessa maravigliosa obbiezione , la quale il mio assennatissimo critico , biasimando tante mie *ciance e sofismi* (1), tragge dall'altra donazione di *Goffredo* del 1096. , di cui in altro luogo egli favella (2) ; cioè , che in quella leggevi intervenuto per *Avvocato* un tale *Galdeserio* . Or questo appunto dimostra , che costeta spezie di *Avvocati* eleggevanfi secondo l'uopo , per soltanto intervenire in quell' atto , altrimenti sarebbe stato lo stesso *Lizza* .

10. Sicchè , chiarissimo mio Signor critico , apprendete ora a qual fine si vede quel *Lizza Avvocato* nella donazione intervenuto ; mentre questo suo intervento , non dinota già , che altra roba il Monistero prima possedea ; ma era precisamente necessario per accettar quella donazione , la quale il Reverendissimo vostro Abate *Pietro* nessuna potenza avea da se solo per accettarla . E quindi allorchè delle mie *ciance , e sofismi* voi ciarlante , e cinguettate , apparate a non favellar più di quello , che voi affatto non intendete .

11. Da quanto finora si è rammentato , agevole riesce il rispondere all'altra favia considerazione del mio critico , la quale si aggira nello schernire quello , che Io avvertii intorno alle parole contenute nel Diploma del Conte *Goffredo* :

Perciò nella donazione del 1096. del Conte Goffredo si trova Galdeserio per Avvocato .

Coll'aver detto nel diploma Goffredo Defensores famus riferbosi il Patronato . Erro-
4 70

(1) Anonimo pag. 35.

(2) Pag. 43. e. 45.

te dell' *Anonimo*
per non aver di-
stinto le varie for-
te di *Difensori*.

*fredo: Ego vero, & mei heredes, & Successores Defensores
fiamus de hac oblatione prefato Monasterio, & Domino
Petro Abbati, & cunctis Successoribus ejus contra omnes
homines, qui calumnia eis gravare presumpserint. Io
dissi, che tali parole dimostrano, ed additano una
certa riserba del Padronato; e con tale occasione
spiegai cosa mai volea quel *Defensores* dinotare; e
rammentai l'origine de' *Difensori* ed *Avvocati* delle
Chiese, e Monisteri (1). Ora il mio dotto critico
Maestro, quasi schernendomi, dice (2), che se il Mo-
nistero, era già in quel tempo provveduto del suo
Avvocato Lizza; l'esserfi il Conte *Goffredo* dichia-
rato *Difensore* del Monistero; non può giammai in-
tendersi per que' *Difensori* ed *Avvocati*, i quali di-
notano lo stesso, che Padroni, mentre il *Lizza* era
quell' *Avvocato*, di cui parlò il *Concilio Africano*, e
la legge dell' Imperadore *Onorio* (3).*

12. Ma se il mio critico riflettuto avesse colla sua rigida
censura le diverse spezie degli *Avvocati*, i quali v'
erano, e l'uopo, per cui sotto tal nome alcuni si destinava-
no; non avrebbe allora detto, che 'l Conte *Goffredo* in
tempo della sua donazione avea ritrovato occupato il
luogo di *Difensore*, o *Avvocato* del Monistero dal *Lizza*;
ma detto egli avrebbe, che 'l *Lizza*, senza occupar ve-
runo luogo, soltanto se le veci di accettare la dona-
zione dal Conte *Goffredo* al Monistero fatta; e dipoi
incontanente, togliendo commiato dal mio critico, an-
dossene via pe' suoi malanni, e lasciò sgombro, e di-
foccupato il luogo al Conte *Goffredo*, il quale volle
fer-

(1) Nella mia allegazione pag. 41. alla 47.

(2) Pag. 34. e 35. della sua allegazione.

(3) Leg. 38 Cod. Theodos. de Episcopis, Ecclesiis, & Clericis.

ferbarfi quella *Difensione*, ed *Avvocazia*, la quale :
Ipsi Regionum Domini in Monasteriis a se nove condi-
tis, sibi Successoribusque suis Advocatias reservare consue-
verunt (1); e la quale *Quandoquidem dotatione refer-*
vabant (2).

§. VI.

*Si risponde all' obbiezione dell' Anonimo, che non si
possa nello stesso contratto donare alle Chiese, ed
ai Monisterj per la loro dotazione, e per un co-
modo maggiore. E si dichiara la vera signi-
ficazione della formola pro utilita-
te: e che cosa dinotò mai il
Vico Castellano.*

1. **T**Ra gli altri pregi, i quali in copia grande, per mezzo della critica, nel mio Maestro si rinven- gono, uno è quello di storcere, e svifare quello, che da me nella mia allegazione si è detto; il che spesso spesso, come meglio adatto gli riesce, egli ac- costuma. Così ora addviene, perchè il mio Ano- nimo, prima che Io avessi data fuori la mia allega- zione, volea sostenere, che la donazione contenuta nel Diploma del Conte Goffredo dell' anno 1087. in- dicava, che il Monistero in quel tempo non era desi- nuto, nè provveduto di robà; ma anzi svifava, che mol- to

Dalla formola pro utilitate, che si legge nella dona- zione di Goffredo l' Anonimo n' infe- risce, che il Mo- nistero fosse prov- visto di rendite, e che il Conte Gof- fredo non si sia procurato altro ti- tolo, che di Be- nefattore.

- (1) Gian-Niccola Erzio nella dissertazione de *jaçitata vulgo Ordinis Ci- sterciensis libertate, & exemption. Sezione 3. §. 18.*
(2) Andrea Kgnichen *de jure superioritatis in communi, vel alterius territorio, verbo de Voitheja n. 394.* vedi la prima mia allegazio- ne pag. 41. e 47.

to agiatamente n'era fornito; poichè leggendosi nello stesso Diploma: *Insuper & pro utilitate ejusdem Sancti Monasterii offero, & concedo de aliis meis terris &c.*, si discerneva perciò, (siccome vuol l'Anonimo) che la donazione si faceva *pro utilitate*, cioè per maggior comodo, e non già *pro necessitate*. Onde poi egli deduceva, che non essendo stata la donazione *pro necessitate*, e per lo bisognevole mantenimento del Monistero; non già Fondatore, ma insigne Benefattore era il Conte Goffredo da reputarsi.

Donazione antecedente senza questa formola, e significato d'essa.

2. A cotesta vana, e ricercata obbiezione Io nella mia allegazione risposi, che le cose da esso lui si confondeano; mentre in sul principio del Diploma il Conte Goffredo avea donato Castellana, e moltissima altra roba ivi descritta, senza questa formola *pro utilitate*; indi poi avea soggiunta la donazione di altra roba, colla formola *pro utilitate*; di guisa che la roba donata nel principio, era per la dote necessaria del Monistero; l'altra poi contenuta in quelle parole poco anzi trascritte, riguardava l'utile, e comodo maggiore del Monistero.
3. Ma dopo di aver Io ciò avvisato, proseguii subito: *Tutto ciò si è detto per rispondere co' fatti medesimi, i quali procuransi continuamente involgere; ma rispondendo ora colla proprietà delle parole, diciamo, che quella formola „ pro utilitate Sancti Monasterii, non vuol dinotare „ per utile, e vantaggio del Monistero, come si pretende; ma la parola utilitate qui significa „ uso, o fervigio; di guisachè, tanto è dire „ pro utilitate, quanto „ pro usu Sancti Monasterii⁽¹⁾; e recai la testimonianza di altra simile formola contenuta in due Canon*
del

(1) Nella mia allegazione pag. 67., e 68.

del Concilio Romano dell'826., ed addussi ancora l'autorità del *Du Cange*.

4. Su questo il mio critico affastellando *Cicerone* da una parte, e 'l *Du Cange* dall'altra; e fantasticando di aver Io posto in bocca di *Goffredo* una frase *Ciceroniana*; vuole, che il *donare ad utilitatem*, sia lo stesso, che „ *ad commodum*, & *proficuum del Monistero* (1). E che sia cosa *inetta* il dirsi, che nella stessa donazione si usino due maniere di donare, cioè una per la dote, o sia necessario mantenimento della Chiesa; l'altra per utile, e comodo maggiore del Monistero; e tante altre graziose dicerie egli il mio critico v'innesca, ed intralcia.

5. Ma perchè soventemente alcuni prima favellano, e poi pensano; perciò tante *ciance e sofismi* egli sparge, e diffonde. Ed affinchè apprenda egli a ragionare delle cose colla proprietà dovuta, gli fa mestieri, che sappia, che non è da maravigliare, che in una stessa scrittura due diverse donazioni si facciano, cioè una per lo necessario mantenimento della Chiesa, e suoi Ministri; e l'altra per suo comodo, e maggior utile. Questo soleasi specialmente praticare da' Francesi, da' quali fu introdotto quel *mansus Ecclesie*, il qual era immune da qualunque dazio, e contribuzione; perchè era assegnato per lo mantenimento necessario della Chiesa. Il di più poi era a tali prestazioni soggetto. E quindi il mio critico, il quale cotanto è versato nella ragion canonica, se questa, prima di parlare, pensando, avesse guardato, avrebbe letto: *Sancitum est, ut unicuique Ecclesie unus Mansus integer absque ullo servitio tribuatur, & Presbyteri in eis constituti non de decimis, nec de obla-*

Una donazione può contenere due differenti donazioni, e si ragiona del Mansus Ecclesie.

Q 2

tio-

(1) Anonimo pagin. 22., 23., e 24.

tionibus fidelium; non de domibus, nec de arvis, vel de hortis juxta Ecclesiam positis, nec de prædicto manso aliquid servitium faciant, præter Ecclesiasticum; & si quid amplius habuerint, inde Senioribus suis debitum servitium impendant (1).

6. Or voi, faccentissimo canonista, che sete avvezzo a sovente veder lucciole giù per la vallea, e perciò agevolmente prendete granchi a fecco, vi fa mestieri, che vi guardiate bene a non farvi ingannare da ciò, che si legge nel *Decretale*, indove si ha, che il *capitolo* da me pocanzi recato, sia stato tratto *ex concilio apud Guarnaciam*; perchè coraggiosamente, com'è il vostro solito, potreste a' veneratori della gravità de' vostri occhiali, mostrar le stesse lucciole per lanterne, e far inghiottire, che tale stabilimento sia stato preso dal concilio tenuto in Vormazia, come, con errore, crede il *Gonzalez*.

7. Fu dunque quel *capitolo*, sentite bene, tratto da' *capitolari* di *Ludovico pio*; e perciò egli si legge nel *primo libro de' capitolari del Baluzio, nel capo 85.*; e viene dal *Molineo* rapportato ancora nella *terza parte dello Stile del Parlamento, nel titolo cinquantesimo, in principio.* E febbene questo valente uomo dica, che quello sia costituzione stabilita da *Carlo Magno* nel sinodo di Vormazia; egli però giustamente ne fu corretto dall'eruditissimo *Stefano Baluzio* (2), il quale avvisa, che tale costituzione non fu di *Carlo Magno*, ma di *Ludovico*; nè giammai ella fu prescritta nel sinodo tenuto in Vormazia; perchè molti capitoli contenuti in questo sinodo, e tra essi l'anzidetto, per errore si attri-

(1) *Cap. i. de censibus.*

(2) *Baluzio nelle note a' Capitolari tom. 2. pag. 1148.*

attribuiscono al medesimo , nel mentre , che sono stati tratti da altri canoni , e da' *capitolari* de' Re Francesi , siccome avvisa il P. *Sirmondi* (1) . Ed infatti quello si legge così interamente tra' *capitolari* di *Ludovico Pio* dell' anno 816. (2) .

8. Se dunque tutto ciò voi, Sig. Maestro mio dolciato, aveste appreso, avreste altresì ravvisato, che allora quando si donava più del *Manso* dell'altre cose nel suddetto *capitolo del Decretale*, o sia più tosto de' *capitolari* di *Ludovico Pio* contenute, si usavano soventemente due formole di donare; cioè la prima, che riguardava la necessità, e mantenimento della Chiesa, o Monistero, che dovea esser esente da ogni prestazione; l'altra poi per maggior comodo, ed utile; il che era soggetto alle dovute prestazioni. E quindi il *Gonzalez*, dichiarando il trascritto capitolo, avvisa: *Patres enim, & Imperator privilegium hoc exemptionis concesserunt Manso Ecclesie, quia necessarius est ad alimoniam Rectoris, & aliorum Ministrorum Ecclesie, nec non ejus luminaria, & similia; non autem aliis prediis, quæ pro dote Ecclesie assignata non erant, in quibus equalis ratio favoris & necessitatis non vigeat* (3). Ond' è, che seguitando *Goffredo Normanno* lo stesso stile, e norma de' Francesi, agevolmente due formole di donare tra di loro distinte nello stesso Diploma egli usò. Tutto ciò sia detto in grazia del mio critico, acciò apprenda, che quando io ragiono, non *ciancio*, nè vendo *sosismi*. Del rimanente ora voglio convincerlo collo

stef-

(1) Nelle note al *cap. 44.* di questo concilio.

(2) Presso al *Baluzia tom. 1. de capitolar. cap. 10. pag. 565.*

(3) *Gonzalez* nel comentario sul *cap. 1. de censib.* Per lo vero intendimento del *Manso*, e come questo alle Chiese si costituiva, vedi il *Zieglero de dote Ecclesia cap. 7. num. 34. e sequ.*

L' istesso diploma di Goffredo ci somministra chiaramente la spiegazione delle parole *pro utilitate*; cioè per uso.

stesso Diploma, e con esso dimostragli, che le parole *pro utilitate* dinotano lo stesso, che *pro usibus*, come si fa da me si soggiunge; e non già, *ad commodum* & *proficuum*, com' egli, *sosfificando*, ciancia.

9. Il Conte Goffredo dunque nello stesso suo Diploma dice: *Offensum, quoniam Deo, & postmodum in Ecclesia Sancti Benedicti, cum ipsum Vicum Castellorum cum omnibus suis pertinentiis, & cum ipsis Ecclesiis, quae sunt in ipso vico Castellano cum omnibus pertinentiis, & eorum utilitatibus &c.* E dopo di aver designate, e descritte moltissime altre robe, e poderi, che gli dona, soggiunge: *Insuper, & pro utilitate ejusdem Sancti Monasterii offensum, & concedo de aliis meis terris &c.* Or chi potrà, come, e con quale spirito coraggioso vuol sostenere il mio critico, che le parole, *pro utilitate Sancti Monasterii*, denotino, che 'l Conte Goffredo fece cotale donazione al Monistero per maggior suo vantaggio, o profitto, o come suol dirsi, per maggiormente ingrassarlo, e straricchirlo; e non già, che quello fosse stato senza roba, e del necessario mantenimento sfornito? E non usò egli poco prima nel Diploma la stessa formola, o espressione, *& earum utilitatibus*? Queste *earum utilitatibus*, le quali si riferiscono alle Chiese, cioè *& cum ipsis Ecclesiis, quae sunt in ipso vico Castellano, cum omnibus pertinentiis, & earum utilitatibus*, ci additano per avventura quel *ad commodum, & proficuum* inventato da' *sosfismi* del mio critico? Mai no, ma o dinotano, che Goffredo donava quelle Chiese colle loro pertinenze, e loro uso; ovvero additano lo stesso, che donava le Chiese colle loro rendite, e frutti; prendendosi la parola *utilitas* per *rendita*, o *frutto*; e non mai per *commodo*, o *profitto*, come il mio critico *sosfifica*.

Di

10. Di vantaggio nello stesso periodo, in cui vuol egli, che si faccia la donazione *ad commodum, & proficuum* (da lui col sopraffino, e profondo suo sapere inventati), questa speziosa invenzione e pellegrina viene smentita; imperciocchè ivi si legge: *Insuper, & pro utilitate ejusdem Sancti Monasterii offero, & concedo de aliis meis terris ad laborandum, & cum suis animalibus omnibus in dictam utilitatem habendam*. Or quì le parole *in utilitatem habendam* denotano comodo, e profitto; ovvero uso, e servizio del Monistero? Io credo, che a seconda della proprietà del favellare, tanto sia il dire *in dictam utilitatem habendam*, quanto *in dictum usum*, ovvero *servitium habendum*; e non mai *in dictum commodum, & proficuum*, il che a patto alcuno non può appiccarfegli, con tutte le riflessioni del mio critico. E quindi se le parole *in dictam utilitatem habendam* ci spiegano l'uso, o servizio del Monistero; le precedenti *pro utilitate dicti Monasterii*, l'uso ancora, e servizio di quello dimostrano, ed additano; e non già quello incomodissimo *commodo*, e sconvenevole *profitto* dell' accuratissimo critico, versatissimo nell' intendimento delle formole, e latinità dei mezzi tempi.

11. Ma per viepiù confermare il mio argomento, rammento al mio critico una simile formola, la quale leggesi in un Diploma di Guglielmo II. Re di Sicilia dell'anno 1176., per una donazione fatta al Monistero di S. Maria dell'Ordine anche Benedettino, da lui fondato presso la Città di Palermo. In questa dunque, anche dopo la descrizione di tutte le robe donate, soggiugne: *Ut omni tempore liceat ipsi Monasterio ad utilitatem suam officium piscationis tunnorum, vel quascumque a-*
lias

In una donazione di Guglielmo II. Re di Sicilia, ed in altre assai le parole pro utilitate prendonsi nell'istesso significato.

lias utilitates voluerit absque exactioe aliqua (1).
 Or quì le parole *quascunque alius arduis* non dicitano già ad *commodum*, & *proficuum* del mio critico, ma lo stesso, che „*Ut omni tempore liceat ipsi Monasterio ad usum suum officium piscationis tunnorum, vel quascunque alios usus voluerit absque exactioe aliqua*”. Io potrei addurre cento, e mille altri Diplomi consimili, i quali leggonfi presso al Pirro nella sua Sicilia Sagra, in Auberto Mireo nel codice delle pie donazioni Belgiche, nel Muratori, ed in tutt' i collettori di simili Diplomi; ma per non divenire più noioso di quello, che 'l mio critico, mio mal grado, mi fa riuscire; perciò convenevole cosa reputo astenermi di farlo.

12. Mi riprende il mio critico, che io denominai Castellana col nome di Terra, quandochè il Conte Goffredo chiamollo Vico: *Vicum Castellianum*; e quindi soggiugne egli (2), ch' essendo quello stato un vilissimo abituro di rustica, e misera gente, colà annidata a sostenere la povera vita col lavoro degli adjacenti terreni, abbandonati, ed inculti, che piccola, o niuna rendita dar poteano al Monistero, costandoci bastantemente dagli antichi monumenti, che le più cospicue Città allora di queste Regioni, ed i Feudi più grandi, ed opulenti una rendita troppo ristretta, e miserabile davano a' loro possessori in quelle circostanze di tempi; e per più secoli appresso. Or vedete quante scitezze ad un tratto infilza con quei suoi antichi monumenti! Guardate quante inettissime ciancie egli affastella con quel suo auto-

Ampia spiegazione della parola-vicus con cui si chiama Castellana nella donazione di Goffredo; ed errori dell' Interprete Anonimo.

(1) Questo Diploma si rapporta da Rocco Pirro nella Sicilia Sagra lib. 1. *notitia Tertia* anno 1176.
 (2) *Pagin. 24.*

autorevole *costandoci bastantemente* ! Si rifletta di grazia come trincia monumenti , e spaccia storie costui ! quasi che i monumenti sieno gli stessi di que' di *Bruno* , e *Buffalmacco* ; e le storie quelle delle *pietre del Mugnone* . Se i monumenti egli osservato avesse , e lette le storie di que' tempi , gli *costerebbe* , che i *Possessori delle Città , e de' feudi più grandi di quelle Regioni* della Puglia , aveano rendite cotanto ampie , ed abbondanti , che bastavan loro a mantener eserciti , e per lunga stagione l'uno contro l'altro guerreggiare . Ma a che su questo punto voglio io con costui perder il sermone , e sprecar sapone ?

13. Mi dice poi , che la rendita di Castellana non bastava pel mantenimento del Monistero ; mentre , essendo quella non già una Terra , ma un *vilissimo* ristretto *abituro di misera gente* , niuna rendita dar potea al Monistero . E quì mi fa sapere il mio eruditissimo Anonimo , ch'essendo stata Castellana chiamata Vico , egli , cotesto Vico mi dichiara così , *Vici, Castellana, & Pagi sunt, qui vulgari hominum ceru incoluntur, & pro parvitate sui civitatibus attribuuntur* ; e addita il *Du Cange* nella parola *Pagus* (1) .
14. Ma è così ben digerito , ed appurato il mio critico nelle sue erudizioni , che tampoco fa disegnare il luogo , ove di quelle trattano gli Scrittori , i quali egli , con tutti gli occhiali , ciecamente affastella . Il *Du Cange* rapporta le trascritte parole , non già nella parola *Pagus* , come l'Anonimo *ciancia* , ma nella parola *Vicus* (2) . Nè si creda , che ciò dipeso sia dalle *traveggole* , da cui il poverino è incomodato ; perchè
- R fa-

(1) Anonimo nella pag. 24. nota a.

(2) Du Cange nel glossario nella parola *Vicus*.

facendo egli uso degli occhiali , non gl'impediscono quelle a ben guatare, allorchè voglia far uso della buona fede , di cui nel rapportar le autorità non molto gusta ; ma egli è derivato , perchè distinguendosi ivi il semplice *Vico*, dal *Vico pubblico*, cioè quello , ch'è del Fisco , e che non sia stato a niun altro concesso , (il quale noi oggi diremmo *Vico demaniale*) ; perciò con astuzia rea ha stimato un luogo per altro del *Du Cange* egli additare. Ma giacchè il critico così ben si dimena , dee sapere , che leggesi in un *capitolare* di *Carlo Magno* dell'anno 806. *Ut festivitates præclaræ non nisi in civitatibus, aut in vicis publicis teneantur* (1). Ed in questo senso *Beda* chiama *Vico* la città di *Compiegno* ; e gli *Annali Loifelliani* , e *Metensi* anche appellano *Vico* la città di *Lieggi* (2).

15. Ciò posto potrei anche io dire, ch' essendo in quel tempo *Castellana* in demanio ; era , non già un miserabile , e vilissimo abituro ; ma un vasto , e ricco luogo abitato . Oltrecchè sebbene voglia attendersi la spiegazione , che del *Vico* fa il *Valesio* dal *Du Cange* rapportato ; non ne surge indi , che sia il *Vico* quel vilissimo abituro , che vuole il mio critico dar a divedere ; mentre , non perchè i *Vichi vulgari hominum ceru incoluntur* , & *pro parvitate sui civitatibus attribuuntur* , può dirsi , che tale ancora era *Castellana* ; poichè ciò s'intende di quelle abitazioni poco discoste dalle città , le quali per la loro picciolezza *civitatibus attribuuntur* ; ma quelle poi , le quali da esse sono distanti , e che *Vichi* si trovano appellati , sono lo stesso , che

(1) *Capitolare* sesto dell' anno 806. *cap. 26.* presso *Baluzio tom. 1. pag. 457.*
 (2) *Beda lib. 3. histor. cap. 28.* *Annali Loifelliani* , e *Metensi* anno 769. *Du Cange* nella parola *Vicus publicus*.

castelli , o che noi oggi appelliamo Terre , sfornite di mura , siccome dichiara lo stesso *Du Cange*, *Vicus, Castrum sine munitione murorum* (1).

16. Ed in fatti chiaramente si ravvisa non essere stato il Vico Castellano quel misero , e ristretto abituro , che lo descrive il mio Anonimo ; imperciocchè leggendosi dallo stesso Diploma : *offero totum Vicum Castellanum cum omnibus suis pertinentiis , & cum ipsis Ecclesiis, quæ sunt in ipso Vico Castellano &c.*, ragionevolmente quindi deducesi , che se più Chiese eranvi nel Vico Castellano ; dovea questo esser , non già un ristretto , e vilissimo abituro ; ma un' ampia , e nobile contrada di ricche abitazioni composta , in cui *festivitates præclaræ tenebantur*.

17. Il mio critico però , ch'è cotanto versato nella storia , si rammenta molto bene di aver letto *Tacito* , e perciò ha voluto agguagliare il Vico Castellano a que' primi , e vetusti Vichi de' Germani , de' quali l'anzidetto Storico scrive : *Nullas Germanorum populis Urbes habitari, satis notum est, ne pari quidem inter se junctas ædes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis, & coherentibus ædificiis, suam quisque domum spatio circumdat, sive adversus casus ignis remedium, sive inscitiam ædificandi* (2). Ma se gli fosse costato bastantemente dagli antichi monumenti , che gli abitatori di Castellana viveano , non già all' uso Germanico , ma secondo il costume Romano ; avrebbe saputo ancora , che quegli *in nostrum morem Vicos locabant*

(1) *Du Cange* nell'addirato luogo.

(2) *Tacito de morib. Germanor. cap. 16.* Vedi anche *Corringio* nella dissertazione *de Urbibus Germanicis*.

connexis, & coherentibus edificiis.

18. Dolcissimo Signor Critico, io finora vi ho alcuna cosa detta intorno alla differenza de' Vichi; ma per maggiormente rendervi di cotesta faccenda istrutto, ed acciò altra fiata non vi sia mestieri di ricorrere al solo *Du Cange*, per maliziosamente poi un luogo d'esso per altro additarne, reputo cosa convenevole, per l' eccessiva estimazione, che ho di voi, qualche altra spiegazione di cotesta materia farvi.

19. I Vichi dunque, secondochè potrete ritrarre da quanto poco anzi ho divisato, altri eran piccioli Vichi, i quali propriamente eran quei, de' quali voi così meschinamente, senza sapervene altro, pensate. Vi eran poi degli altri, i quali appellavansi Vichi maggiori, e questi non eran miga quei *vilissimi abituri di misera gente*, che voi dite; ma erano abitati da moltissima gente, non solamente *misera*, ma ben agiata ancora. Di cotesti maggiori Vichi Io leggo, che anche *Libanio* Sofista (ma non qual voi sete) ne reca testimonianza, allorchè egli direffe la sua orazione all' Imperator *Teodosio* il grande, intitolata *de Parrociniis*, acciò dato si fosse compenso alle sconvenevolezze, le quali, non ostanti le precedenti leggi mal osservate, seguivano per opra di coloro, i quali assumevano il patrocinio, o sia protezione, e difesa de' Vicani; onde poi *Padroni* quegli eran detti. Dice egli dunque così: *Sed audi Imperator, & disce. Sunt MAGNI VICI, singuli multorum dominorum, hi confugiunt ad milites ibi constitutos, non ut ne malo afficiantur, verum ut ipsi facere possint;* con quel che siegue (1).

20.

(1) Di cotesta, e di altre orazioni di *Libanio*, la Repubblica letteraria deve saperne grado al chiarissimo *Jacopo Gotofredi*, il quale glie le tramandò. Vedi lo stesso *Gotofredi* nelle opere minori dell' edizione di *Cristiano-Arrigo Trotz* del 1733 pag. 364. n. 2.

Dividevansi i
Vichi in maggio-
ri, e minori, il che
si pruova coll' au-
torità di *Libanio*.

20. Cotesta orazione niuno effetto conseguì da quel veramente grande Imperator *Teodosio*, verisimilmente per la sua immediata morte accaduta a Gennajo dell' anno 395., giacchè nessuna sua legge si ravvisa cotesto affare riguardante. Nello stesso anno però essendo succeduti all' Imperio *Arcadio*, ed *Onorio* suoi figli, procuraron essi con loro legge (1), la quale ne confermò due altre precedenti, riparare a simili sconcezze; siccome ancora con due altre leggi (2) del solo *Arcadio* dell' anno 399. fu imposto.

21. Tra tutte le leggi per questa faccenda promulgate io ne offervo una di *Onorio*, e *Teodosio II.*, detto il giovane (3), la quale torna bene al nostro proposito; poichè rammentandosi cotesti Vichi, alcuni di essi ben quattro volte vengon chiamati *Metrocomia*, le quali diconsi essere *in publico jure*, e tal volta si appellano *Publici Vici*. Or coteste *Metrocomie* in più luoghi ci vengon dichiarate dall' eruditissimo *Jacopo Gotofredi*, che cosa mai esse sieno. In uno ci dice così: *Metrocomia scilicet erat mater Pagorum, seu caput inter omnes Vicos, qui uni civitati subiecti erant: baud aliter quam Metropolis, mater civitatum ejusdem Provinciae* (4). In altro luogo lo stesso ci avvisa: *Metrocomia erat caput inter omnes Vicos, qui uni civitati erant subiecti* (5).

I Vichi maggiori, i quali erano nell' immediato dominio del Principe, chiamavansi Metrocomia, ed erano capi tra gli altri Vichi minori.

22. Sicchè tra i Vichi eranvi i piccioli, eranvi de'grandi, i quali ultimi avevano la preminenza sopra tutti gli al-

(1) *L. 3. tit. 24. lib. 11. Cod. Theodosian. de Patrociniis Vicorum.*

(2) *Leg. 4. e 5. dello stesso tit. del Cod. Teod.*

(3) *L. 6. dello stesso tit. del Cod. Teod.*

(4) *Jacopo Gotofredi nel comentario sopra l' additata l. 6. nel periodo secondo.*

(5) *Gotofredi nel Glossario nomico nella parola Metrocomia.*

altri; e venivan capi reputati di quelli, con i quali poi insieme uniti eran fuggetti ad alcuna Città. Ed acciò possiate, saporitissimo Signor Critico, più meglio la qualità de' Vichi apprendere; Io vi trascrivo quello, che lo stesso *Jacopo Gotofredi* nella spiegazione di *Libanio* avvertisce: *Vicos duum generum in Imperio Romano fuisse Libanius ostendit. Majores alios, alios minores. Majores qui multorum Dominorum erant, seu multorum Dominorum suis singulis partes in communiter possesso habentibus; atque adeo, qui non uni Domino respondebant, verum Imperio immediate suberant, Metrocomiæ idest Principes Vici, seu publici Vici, ut utroque nomine l. ultim. C. Theod. de Patrociniis Vicorum; florentes Vicos appellat lex 33. Cod. Theod. de Episcopis.*

23. Ecco dunque, come ben si avvera, che i Vichi altri eran piccioli, e questi per avventura erano un vilissimo abituro di misera rustica gente. Vi eran poi i grandi, i quali contenevano moltissima popolazione; e molti di essi erano *in publico jure*, ed immediatamente fuggetti al Principe; e questi secondo la maggiore, o minore popolazione, così aveano la quantità delle Chiese; e queste il novero de' Cherici per servirle proporzionatamente ancor' aveano, senzachè da un Vico potesse prenderfi persona alcuna per ascriverlo, ed ordinare pel servizio della Chiesa di altro Vico (1).

24. Or dunque vedete, grazioso mio Sig. Critico, quanto sono ben digerite le vostre pellegrine erudizioni, che nell'abbattervi soltanto in alcun da voi non inteso Scrittore, storpiandolo, e svisandolo a vostro modo, fran-

ca-

(1) L. 33. Cod. Theod. de Episcop. lib. 16. tit. 2.

camente fentenziate di quello, che voi non intendete.

25. Ma di grazia, come non era rendita fufficiente del Moniftero quella donatagli dal Conte *Goffredo*, quando nella donazione, oltre di quel Vico Castellano, furono donati tanti altri poderi, e luoghi, e tanti terreni, e beni ftabili, la defcrizione de' confini de' quali lungamente fi difegna, e fi addita? Ma piacendo al mio critico di negar l' evidenza, e tuttociò, che fenza occhiali fi legge e fi ravvifa, uopo è lasciarlo *cianciare*, ed al favio *Aristorile* accomandarlo.

26. Soggiugne l'esattiffimo critico, che l' Moniftero, oltre di quello, che nel fuddetto Diploma rammentafi donato dal Conte *Goffredo*, poffedeva molta altra roba, il che, egli dice, convincerfi da un documento prodotto dallo fteffo Capitolo di Castellana, contro di cui fa quello tutta la pruova (1). Povero Capitolo di Castellana! Anzi fconfigliato Capitolo, che ha prodotto un documento, il quale contro di fe fa *tutta la pruova*! Ora sì che il Regio Padronato *exceffit, evafit, erupit*! Ma di grazia mi dica il mio critico, fe il Ciel lo guardi, quale egli è cotal documento, da cui apparifca, che il Moniftero poffedea prima altra roba, a confronto di cui pofta quella, la quale fu donata dal Conte *Goffredo*, non può nemmeno la centefima parte certamente uguagliare? Eccolo, mi rifponde, nel mentre in ful nafo gli occhiali fi ripone; egli è la Bolla di *Alessandro IV.* dal Capitolo prodotta, da cui fi rileva, che *oltre del Vico, o fia Cafale di Castellana e terreni al medefimo adjacenti, poffedeva, e poffedeva molto il Moniftero nella Città fteffa, e territorio di Converfano; poffedea, e molto avea nella Città di Ru-*
tiglia-

Portentoso argomento dell' Anonimo, il quale per pruovare, che il Moniftero di Converfano prima della donazione di Goffredo del 1087 avesse altre rendite, s'avvale d'una Bolla d' Alessandro IV. del 1258,

(1) Anonimo pag. 25.

(~~CAVITÀ~~)
tigliano (non è stata mai città Rutigliano Signor critico), e suo ristretto (cioè distretto , Signor Anonimo) renea .

27. Egli è così, da tale Bolla molta roba apparisce, che non è descritta nel Diploma del 1087. del Conte *Goffredo* . Ma dica il mio Cronologo-critico , chi di costoro due è stato prima al Mondo, il Conte *Goffredo* Normanno, o *Alessandro IV.* Sommo Pontefice? Per divisarfi ciò che vuole il mio amatissimo Anonimo, avrebbe dovuto precedere *Alessandro IV.* a *Goffredo* ; e la Bolla di quello al Diploma di costui ; ma il fatto sta, che *Goffredo* visse nell' undecimo secolo , e morì nel primo anno del duodecimo , siccome scrive *Lupo Protospata* (1) ; *Alessandro IV.* visse nel decimo terzo, fu assunto al Pontificato a' 27. Dicembre del 1254., e morì a' 25. di Maggio del 1261. , avendo quello retto, e governato sei anni , e mesi cinque (2) . Il Diploma del Conte *Goffredo* è del 1087. ; la Bolla di *Alessandro IV.* è del 1258. ; che vale a dire, che quegli è stato prima di costui al Mondo 160. anni , e' l Diploma anni 171. prima della Bolla . . Or che vi sembra, Signor critico, voi non fete maraviglioso nel vostro ammirabilissimo argomentare? La vostra loica non fa apprendere miglior maniera di meditare , che non ha fatto il grande *Arnaldo* colla sua arte di pensare? Sì certamente. Ed infatti voi co' vostri nuovi argomenti collocate prima il Giudizio, e poi la creazione del Mondo ; giacchè colla vostra cronologia fate, che chi è nato più di un secolo , e mezzo dopo, pre-

(1) Lupo Protospata nella Cronica anno 1101.

(2) Anonimo Francese nella storia de' Pontefici tom. 3. anno 1254. e 1261.

preceda a colui , che per tanta anticipata stagione la umana vita coll' eternale ha già cambiata .

28. Ma non sete voi, Signor critico, colui, il quale, oltre del Diploma del 1087., un altro del 1096. dello stesso Conte *Goffredo* avete additato (1), in cui, intervenendo quel vostro *Goldeserio* per Avvocato (2), moltissima altra roba quegli allo stesso Monistero donò ? Ed a dirvela sinceramente , a me sembra , che , in vece della vista degli occhi , per cui gli occhiali voi usate , quella della mente siavi da senno debilitata ; per la quale altro soccorso , e ristorativo , che di occhiali vi è mestieri . Ma ritornando al proposito , dico , che se mai altra roba si vegga nella Bolla di *Alessandro IV.* descritta , il che per altro non è da credere ; questa , o si è acquistata colla primiera ricca rendita ; o , per rispondere , come *S. Egidio Romano* Arcivescovo Bituricense a *Bonifacio VIII.* rispose : *Similiter Ecclesie temporalia bona qua possident , receperunt a Regibus , & Principibus* (3) ; semprecchè voi, Signor Cronologo, non mi dimostrate co' vostri soliti anacronismi, onde sia quella al Monistero pervenuta.

Alla donazione del 1087. del Conte Goffredo segue l'altra nel 1096.

S

§. VII.

(1) Anonimo pagin. 43.

(2) Anonimo pagin. 45.

(3) Presso al *Goldasto tom. 2. della Monarchia pagin. 98.*

Si dichiara con proprietà convenevole al mezzo tempo la significazione delle parole pretium, e requisito contro a' Sarcasmi dell' Anonimo.

Colle parole sine pretio, vel requisitione, che leggonsi nel diploma ha creduto l'Anonimo, che Goffredo rinunziasse al Padronato.

1. **T**RA le altre obbiezioni le quali da Monsignor Vesco-
vo si faceano contro al Regio Padronato, a cui da
me nella mia allegazione ponderatamente si rispose (1),
vi fu quella, che il Conte Goffredo espressamente rinunziato avea al Padronato; imperciocchè nel Diploma le seguenti parole leggonsi, e ravvisano: *Insuper, Et pro utilitate ejusdem Sancti Monasterii offero, Et concedo de aliis meis terris ad laborandum, Et cum suis animalibus omnibus ad dictam utilitatem habendam sine aliquo PRETIO vel REQUISITIONE, nisi solummodo benedictionem, Et orationem.* Ed in fine dello stesso Diploma leggesi ancora: *Neque mihi, neque meis heredibus, vel posteris nostris, neque ad ullum hominem de hac oblatione portionem aliquam reservavi.* Onde poi quegli deduceva, che null' avendosi il Conte Goffredo riserbato, ma soltanto la benedizione, ed orazione; perciò rinunziato al Padronato avea, e ceduto.

2. Da me, come ho accennato, fu a còtesta vana obbiezione risposto colla spiegazione propria, ed atta di quelle parole *sine pretio, vel requisitione*, e del vero significato, che feco in quel tempo contenevano; accoppiando ancora a tale spiegazione il vero intendimento della *Difensione*, ed *Avvocazia*, la quale a se, ed a' suoi
suc-

(1) Vedi la mia allegazione pag. 49. e seguenti.

successori il Conte *Goffredo* riserbata avea; e quindi avviasai, che riscuotendo in que' tempi, ed avidamente esigendo gli *Avvocati* e *Difensori* delle Chiese e Monisteri, *taglie*, *dazj*, *pene*, e *multe* dalle robe delle Chiese, di cui *Difensori* erano costituiti; fino ad investirsi di porzione delle robe, e poderi stessi delle Chiese, e Monisteri; il che soventemente con leggi de' Principi, e Concilj erasi vietato; perciò il Conte *Goffredo*, comechè riserbata si avesse la *Difensione*; volle però espressamente dichiarare, che non fosse stato giammai a se, nè a' suoi successori permesso di simili tributi, nè pene, o multe riscuotere; nè di alcuna porzione de' poderi del Padronato investirsi; e spiegai, che *pretium* dinotar volea lo stesso; che *compositio*, seu *multa pecuniaria homini imposta*; e per la parola *requisitio*, altro non dovea intendersi, se non che una esazione, o un tributo, il quale *requiritur*, seu *exigitur*; il che fu dimostrato con autorità di Scrittori, e col *Du Cange* comprovato.

3. Ora quì il mio critico con graziosissimi sarcasmi di me prendesi gioco, e si trastulla; e volendo, che quel *pretium* debba dinotare la composizione, la pena, e la multa imposta per l'omicidio; vuol sapere di quali omicidj mai intese il Conte *Goffredo* favellare; cioè se di quei che peravventura avessero commessi l' Abate, e Monaci di quel Monistero; ovvero di quelli che i Vassalli in persona de' Monaci avessero sacrilegamente attentati. Non potea egli sentir de' primi, dice il mio critico, perchè, essendo i Monaci esenti, foggiaer non poteano alla potestà laicale. Non degli altri, perchè, rimettendo la multa, e la composizione a' laici Vassalli uccisori de' Monaci, farebbe in tal caso divenuto *Goffredo* oppressore più tosto, e sterminatore di que'

Significato di queste voci nella mia prima scritturario.

Leggiadra spiegazione dell' Anonimo della voce *pretium*.

Monaci, che loro *Difensore*, e Protettore. E deludendomi coll'epiteto di *savj Interpetri*, egli si duole, che non avendo Io cotesto dubbio dichiarato, fogguggne, che per sua disavventura resta questa volta nella stessa ignoranza, in cui è mai sempre stato della polizia di allora, per mancanza di ammaestramento (1).

4. Carissimo Signor critico, voi sì, che mi fate compassione, e somma doglia Io sento, che rimanete nella stessa ignoranza, in cui mai sempre sete stato della polizia di allora. Se poi cotesta vostra ignoranza vi sorprende questa sola volta, Io nol fo; febbene, da quanto del vostro profondissimo sapere si è per innanzi scorto, ciascheduno può giudicarlo. Il dolervi di me, che ho mancato di ammaestrarvi, con ingiustizia lo fate; poichè contristarvi dovete di voi, e de' benedetti vostri occhiali, i quali essendovisi sul naso rovesciati, non vi han fatto comprendere gli ammaestramenti, i quali da me vi si son dati; e perciò se con voi usar si volesse il rigor magistrale, sareste di più sculacciate reo; ma giacchè voi sinceramente confessate, che rimasto sete nella stessa ignoranza, in cui mai sempre sete stato della polizia di allora, non ostante i miei ammaestramenti; quindi ogni buona equità richiede, che quelle per questa fiata vi si condonino, e che a cotale ignoranza procuri Io di nuovo sottrarvi.

5. Amatissimo Signor critico, compiacetevi per altra volta volger il vostro guardo, pulendovi però prima gli occhiali, alla mia prima Scrittura dalla pagina 41. alla 51., laddove pienamente degli *Avvocati*, e *Difensori* ho ragionato; e di poi attentamente riflettere
ciò

(1) Anonimo pag. 27.

ciò che Io vi avvisai. Allorchè da me si disse, che quel *pretium*, che nel diploma di *Goffredo* si legge (e che voi prima del mio *ammaestramento* intendevate per prezzo di alcuna cosa), dinotar volea lo stesso, che *compositio*, *pœna*, *multa*; con ponderata ragione ciò si disse; imperciocchè con presso, che innumerevoli favissimi Scrittori, e della polizia di que' tempi compiutamente addottrinati, vi *ammaestrai* intorno all' autorità degli *Avvocati*, e *Difensori*, e circa l'esazione, e multe, ch' essi riscuotevano. Ora vi dico (attento Signor critico, e capite bene), che gli *Avvocati*, o *Difensori* tre volte in ciascheduno anno tenevano i loro *Placiti*, o piaccia meglio appellarle, *curi*, come rilevasi da una carta di *Arrigo IV.* Imperatore del 1114. *Et ter in anno, si necesse fuerit, aut in ipso loco, aut ubicunque, vel quandocunque Abbatibus visum fuerit, invitatus (Advocatus) ab illo, veniat, & ibi placitum justum pro causis, & necessitatibus Monasterii rite peragat* (1). Lo stesso leggesi in una carta di *Ottakerio* Marchese della Stiria rapportata da *Gian-Piero de Ludovig*: *Ter in anno, idest, bis tempore graminis, semel tempore feni placitum suum debet habere Advocatus* (2).

La terza parte delle pene riscosse da rei appartenente agli Avvocati dopo i loro Placiti, dicevasi *pretium*.

6. Ora in questi *Placiti* trattavansi tutte le cause a' *Monisteri*, ed a loro sudditi attinenti, presedendo, e quelle giudicando gli *Avvocati*. Le pene, e multe, le quali riscuoter da' *Litigatori* dovevansi, o per ragione di aver temerariamente litigato (da cui voi, Signor critico, non fareste ora esente), o per la pubblicazione de' beni, o in qualunque altra maniera, di cui
- ve

(1) Negli atti Murenfi presso al Ludovig tom. 2. *Scriptor. rer. German. cap. 8.*

(2) Ludovig *Reliquia manuscriptor. tom. 4. pag. 202. charta anni 1156.*

ve n'ha un titolo intero nelle leggi Longobarde (1); tali pene, ripeto, divideansi in tre parti, due di cui a' Monasteri applicavansi; a' loro *Avvocati*, i quali i *Placiti* teneano, e giustizia reggevano, la terza parte davasi. E quindi leggesi in un Diploma di Carlo Magno per lo Monistero Augiense: *Insuper statuimus, atque jubemus, quicquid placitando ibidem acquirat Advocatus, tertia parte sibi retenta, duas Abbati reddat* (2). In un'altra carta di Arrigo III. Imperatore dell' anno 1056. anche leggesi; *De bonis autem, quae Advocatorum placitis publicata fuerint, duae partes Abbatis, tertia vero pars in eodem tantum anno rerum, & frugum Advocatorum erit* (3). Nella cronica Reicherspergense si ravvisa. *Qui videlicet de beneficio principalis Advocatie sibi collatae, praedictum Caenobium sine omni gravamine defendat, contentus nimirum justitia trium bannorum; quorum dua in usum Praepositi, & Fratrum, tertium in usum ipsius Advocati cedat* (4); ed altri molti di Lotario, e Corrado Imperatori presso al Martena se ne rinvencono, che la stessa faccenda vi fanno, carissimo signor critico, apprendere, ed apparare (5).

7.*E perchè cotesti *Avvocati* delle Chiese, e Monisteri esercitavano quella stessa giurisdizione, la quale nelle Provincie, e negli altri luoghi aveano i Conti, e gli altri Magistrati; perciò, siccome a costoro anche la terza parte delle multe era conceduta, secondo dal-

Gli Avvocati delle Chiese, e de' Monisteri aveano la stessa giurisdizione, che gli altri Magistrati avevano.

(1) *Leg. Longobar. lib. 1. tit. 1.*

(2) Presso al Nauclero *generat. 27.*

(3) Presso Niccola Zittlesio.

(4) Eberardo Arcivescovo di Salsburgo nella Cronica Reicherspergense. ann. 1160.

(5) Martena nella sua collezione *tom. 2. colonn. 100.* Diploma di Lotario dell'anno 1137., e *colonn. 104.* Diploma di Corrado dell' anno 1138.

dalle leggi Longobarde si ravvifa (1); così ad esempio di costoro la stessa terza parte delle multe si permetteva agli *Avvocati*.

8. Queste pene dunque, e queste multe, le quali sotto quella parola *pretium* vengon comprese, riscuotevano gli *Avvocati*, e non già quella, che voi, di me trastullandovi, Signor critico, intendete dover riscuotere per l'omicidio commesso o dall' Abate, e Monaci in persona de' secolari; ovvero da costoro nella persona di coloro; il che voi, nel mentre co' vostri sarcasmi, per rendervi grazioso, trastullate; divenite più languido, e scipito, che pastinaca, o bietola.

9. Sicchè allora quando il Conte *Goffredo* fece quella sua donazione: *Sine aliquo pretio, vel requisitione, nisi solummodo benedictionem, & orationem* (e serbossi in quella stessa la *Difensione*, o sia *Avvocazia*, come nella mia precedente allegazione dimostrarai, e quindi a poco maggiormente dividerò), voll' egli intendere, che cedeva alla riscossione di quelle multe, e pene, le quali a lui come *Difensore*, ed *Avvocato* gli farebbono spettate; le quali, siccome per due terze parti al Monistero davansi, così la terza ancora per sua munificenza al medesimo volle si fosse addetta, ed acquistata. E quindi, non solo, che nè oppressore, e sterminatore del Monistero, nè violatore di quella vostra pretesa immunità (di cui ora fo passaggio di *ammaestrarvi*) egli si dimostrava; ma anzi donatore, e munificentissimo sostenitore del Monistero, e della immunità

Munificenza di Goffredo nel rilasciare la terza parte delle pene, riservandosi solo la Difensione.

(1) Si registra nella l. 10. lib. 1. tit. 2. *De compositionibus quae ad palatium nostrum pertinent*. Si comes ipsas causas commoverit ad requirendum, ille tertiam partem ad suum recipiat opus; duas vero ad palatium. Vedi ancora Baluzio tom. 1. capitolarì di Pippino Re d'Italia cap. 18. pag. 538. anno 793.

tà de' Monaci, egli si dichiarò.

10. E da tutto ciò intendete ancora , che quantunque volte fosse addivenuto di riscuoter pena , multa , o composizione (il che vuol dinotare quel *pretium*) per cagion di omicidio seguito , o da' Vassalli del Monistero contro altro Vassallo , o contro del Reverendissimo P. Abate , e non già solo di alcun Monaco ; dovendo di ciò l' *Avvocato* ne' *Placiti* prender conoscenza , e giustizia renderne ; anche a lui la terza parte della multa attenevasi ; poichè siccome il *Du-Cange* stesso (da voi per mancanza di *ammaestramento* non inteso) dichiara , in que' tempi davasi prezzo all' uomo ucciso , e secondo la sua condizione il prezzo tassavasi ; ond' è , che leggesi nel *secondo Concilio Cabilonense* : *De episcopis vero , Presbyteris , & Diaconibus , & Monachis interfectis , quærendum a Domino Imperatore est , cui illius homicidii pretium exolvendum* (1).

Per gli Ecclesiastici uccisi anche riscuotevasi dagli Avvocati il pretium malamente confuso dall' Anonimo con altre esigenze .

11. Ora di questo prezzo , o sia composizione , e multa , la quale anche in occasione di omicidio commesso in persona de' Vescovi , de' Preti , e Monaci riscuotevasi , la terza parte all' *Avvocato* del Monistero attenevasi ; pur questa anche dal Conte *Goffredo* , con quel suo *sine pretio* , a favore dello stesso Monistero fu rilasciata . E perciò non so come voi c' innestiate quel *pretium cæmeteriorum* , di cui anche fa menzione il *Du-Cange* ; mentre , non perchè questo dottissimo Scrittore rapporta il significato di tali parole , come ancora del *pretium natiuitatis* , del *pretium Ancillæ* , del *pretium sepulchri* , del *pretium nuptiale* , e finalmente del *pretium*

(1) Concilio Cabilonense II. dell' anno 813. *Can. 24.* presso Labbè *tom. 9.* de' Concilj ; il quale fu tenuto essendo Sommo Pontefice *Lione III.* , e *Carlo Magno Imperatore* .

Regium ; perciò si han da confondere tutti questi significati . Diversa cosa dunque dinota la sola parola *pretium* ; altra ne additano tutte le altre rammentate con que' loro aggiunti . E quindi avendo il Conte *Goffredo* usata la sola parola *pretium* , senz' altr' aggiunto di sepolcro , sepoltura , nascita , nè di altro ; perciò ogni buona equità volea , che Io avessi il proprio significato della sola parola *pretium* nella mia scrittura dichiarato ; e per tal ragione dissi , che quello dinotava lo stesso , che pena , o composizione .

12. Ma affinchè in avvenire voi , Signor critico mio dabbene , non possiate dolervi più di me , che vi lascio nella vostra *ignoranza* , non voglio perdonar a fatica , nè a ricerca , per potervene ad ogni mio costo sottrarre , e liberare ; e perciò , per *ammaestrarvi* ancora più pienamente intorno alla giurisdizione , e potenza degli *Avvocati* de' Monisteri ; e per farvi qualche picciola notizia assaporare di quella vostra pretesa *immunità* , di cui *sosfisticare* , che il Conte *Goffredo* nel 1087. si sarebbe dimostrato *violatore* ; vi fa mestieri , che leggiate , senza smarrire i vostri occhiali , le parole di un Diploma di *Arrigo II.* dell' anno 1023. , dato fuori per reprimere *frequentes contentiones* , & *inmarcidas inimicitias* , *quæ semper erant inter Wormaciensem Episcopum* , & *Laurisbamensem Abbatem* , & *inter familias utrarumque Ecclesiarum* . Or da cotesto Diploma offerverete , quale potestà potevano gli *Avvocati* esercitare : *Imprimis præcepi* , & *ad hoc peragendum meos nuncios misi* , *ut omnis injustitia* , *quæ jam per multa tempora ex utraque parte incorrecta remanserat* , *ab ADVOCATIS* illorum utrinque pleniter corrigetur , & *debinc prævideant* , *ne talia apud illos sic inveterescant* *Si quis ex familia S. Petri Wormatiensis aliquem ex*

Diploma di Arrigo II. ; con cui si comprova l'autorità degli Avvocati delle Chiese.

T

fami-

familia S. Nazarii, vel e contra aliquis ex familia S. Nazarii quemquam servorum S. Petri insequitur, & ausu temerario & armata manu aliquem ad occidendum, vel ad depraedandum, ejus curtem, sive ejus domum infringit, & eum oppugnaverit . . . qui hujus audacia & invasionis dux & princeps fuerit, tollantur capilli & corium, & insuper in utraque maxilla ferro ad hoc facto etiam candenti bene caraxetur, & comburatur; reliqui ejus seguaces cute & capillis priventur. Si autem ibi occiditur, omnes qui hujus homicidii, vel invasionis participes sunt, cute & capillis perditis supradicta combustione signentur, ac Werigeldum (1) occisi, Domino suo auctor homicidii persolvat, & cum proximis ejusdem interfecti reconciliationem faciat. Hanc vindictam & illud meum constitutum **ADVOCATUS**, in cuius advocazione hoc evenerit, cum scientia Episcopi & Abbatis in presentia nunciorum utrorumque fideliter adimpleat (2).
 Da cotesto Diploma dunque (che fareste bene, se interamente lo riscontraste, essendo anche Io pronto a somministrarvi la cronica Laurisamense) vi farete favio della polizia di allora, e della potenza, di cui eran gli *Avvocati* de' Monisteri forniti; e di tal guisa poi mi torrò d'addosso la seccatura, e la vostra doglia, di rimaner voi nella stessa vostra ignoranza per mancanza di ammaestramento.

13. Da

- (1) *Werigeldum* è lo stesso, che la pena dell'omicidio, a cui davasi prezzo. Vedi Francesco Piteo nel glossario presso Baluzio tom. 2. de' capitulari pag. 748. Di tal costume de' Germani vedi Tacito de morib. Germanor. num. 21., il quale scrive: *Luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus.*
- (2) Questo Diploma si legge nella Cronica Laurisamense nel primo tom. *Scriptor. rer. Germanic.* del Freero pag. 126. dell'edizione del 1717.

13. Da tutto ciò dunque farete voi *ammaestrato* della cagione , per cui il Conte *Goffredo* usò quelle parole *sine pretio , vel requisitione* ; ed intendere- te , che volle egli con ciò significar il tributo , im- posta , e taglie , a cui dagli *Avvocati* in quei tem- pi le robe delle Chiese , e Monisteri eran continua- mente soggettate , siccome da me foste voi , Signor critico , *ammaestrato* ; e quindi saprete ancora , che non altro voi l'egli dinotare , se non , che rilasciava al Mo- nistero da lui riedificato , e cotanto profusamente ar- ricchito e dotato , quelle pene , e composizioni , e quei tributi , e taglie , le quali dagli *Avvocati* ri- scuotevansi per cagion della loro *Difensione* , non o- stante che questa a se stesso , ed a' suoi successori egli avesse ferbata ; e che contentavasi della sola orazione di que' buoni Monaci , e della loro benedizione ; e perciò disse : *Offero , & concedo . . . in dictam utilitatem ha- bendam sine aliquo pretio , vel requisitione , nisi solum- modo benedictionem , & orationem .*

14. E per vie più esser voi *ammaestrato* nella *polizia* di al- lora , e per ben comprendere quanto da me si disse intorno a quella parola *requisitione* , Io voglio di van- taggio trascrivervi le parole d' un Diploma di *Arrigo* Duca di Baviera per lo Monistero *Reicherspergense* anche *Benedettino* . *Confirmo isto presenti scripto , ut hæc ipsa , quam suscepi , Advocatia , semper ab iniquis gravaminibus libera permaneat . . . præter terrios ban- nos , juxta consuetudinem antiquam ADVOCATIS PER- SOLVENDOS ; nam duo pertinent ad Ecclesie satisfac- tionem pro damnis illatis emendandis . . . si quis Male- factorum in prædio sub hac Advocatia comprehenso , dam- num fecerit , & sine auxilio Advocati , vel ejus Mis- si non poterit ad emendationem provocari , vel coarctari ,*

([REDACTED])

damnum simplicium Praeposito restituar; quod vero insuper ad COMPOSITIONEM ILLATAE INJURIAE REQUIRENDUM jure judicabitur, Advocato, vel ejus Misso in usum suum perveniat (1). Or da cotesto Diploma dell'anno 1162. voi apprenderete la polizia di allora intorno agli Avvocati de' Monisteri, alle pene, ed alla requisizione; e così non resterete nella vostra stessa ignoranza.

15. Ed affinchè voi, amatissimo Signor critico, non possiate in avvenire affatto rattristarvi, che per mancanza di ammaestramento restate questa volta nella stessa ignoranza, in cui mai sempre sete stato della polizia di allora; dovette ora apprendere, oltre di ciò, che da me nella prima scrittura apparaste, che tanto le trascritte parole del Conte Goffredo, quanto quelle altre, le quali nello stesso Diploma si leggono: *Et neque mihi, neque meis heredibus, vel posteris nostris, neque ad ullum hominem de hac oblatione portionem aliquam reservari* (tralasciando per ora ragionar delle altre *Defensores fiamus*), sono vere, e proprie caratteristiche del Regio Padronato. E la ragione si è, perchè la polizia di allora portava seco, che a' Padroni, e Fondatori delle Chiese, e Monisteri era permesso serbarfi alcune annue prestazioni; il che faceasi nella carta stessa, con cui la roba alla Chiesa, o Monistero donavasi; e perciò leggesi in un Diploma di Rodolfo Conte di Elffenstein, in cui si contiene la fondazione del Monistero *Wisensteinense*, le seguenti parole: *Trado firmiter S. Cyriaco, & ipsis servis Dei, qui ibidem consistere noscuntur . . . ut potestatem illarum rerum habeant*

I Padroni, e i Fondatori di Chiese serbavansi alcune annuali prestazioni.

(1) Diploma di Arrigo Duca di Baviera nella Cronica Reicherspergense anno 1162. presso Ludovig. Scriptor. Rer. Germanicar. tom. 2.

beant , & post obitum meum filio meo Ericho censum talem singulis annis faciant . Hoc est quando ad servitium pii Regis perrexerit , unum saumarium onustum praesent cum homine qui illum ducat ; Similiter secunda vice faciant , si iter in hostem eodem anno contigerit (1) .

16. E quindi avvenne , che da Lucio III. fu soltanto permesso , che i Padroni , Avvocati , e Difensori non avessero potuto riscuoter dalle Chiese , se non antiquos & moderatos redditus a locorum Episcopis institutos (2) ; Onde poi scrive il Zieglero : Admittunt tamen canonistae , posse Patronum tempore foundationis consensu Episcopi sibi reservare , & stipulare censum quotannis solvendum , & alias indictiones extraordinarias , aut certa commoda , & emolumenta (3) .

Divieto di Lucio III. per le smoderate prestazioni .

17. Or dunque allorchè il Conte Goffredo , per mezzo di quella sua copiosa donazione , il Monistero dotò , volle allontanarsi dalla polizia di allora ; e soltanto volle dotarlo , ed arricchirlo , e per mezzo di tale sua donazione divenirne Padrone ; ma non volle serbarfi quelle prestazioni , indizioni , e censi , nè porzione alcuna di quella roba , di cui egli il Monistero dotò , ed arricchì ; e volle astenersi da ciocchè i Padroni , gli Avvocati , e Difensori accostumavano ; ed a questo solo egli cedette , e non miga già al Padronato , siccome voi , gentilissimo Signor critico , per mancanza di ammaestramento , con quel vostro solummodo , delirando , sognate .

Cre-

(1) Presso al Zieglero de dote Ecclesia cap. 12. num. 16.

(2) Cap. 23. de jur. Patronat. vedi il Van-Espen. nello stesso tit. part. 2. sect. 3. tit. 8. cap. 6. n. 10. dell' edizione del 1753.

(3) Zieglero de dote Ecclesia cap. 12. n. 15.

16. Credo dunque, che da quanto fin ora ho divisato, siate già voi, Signor critico, *ammaestrato della polizia di allora*, e che perciò non restiate più nella stessa ignoranza, in cui mai sempre sarete stato. Ma se poi la vostra disavventura voglia, che tampoco cotesto ammaestramento sia valevole a potervi questa volta alla vostra ignoranza sottrarre, e savio della polizia di allora rendervi, nè della disciplina di que' tempi ammaestrarvi; egli è mestieri, che confessiate, che il ragionar con voi, niente è dissimile dal sermonare, che secondo il *Varchi*, Ovidio facea alle gazzuole.

§. VIII.

Si ragiona del vero intendimento della formola Defensores fiamus; e si conferma di nuovo, che l'indole di cotesta formola in que' tempi dinotava la riserba del Padronato, giacchè questa non prima del XII. secolo si accostumò.

I. **D**Ivenuto già savio il mio critico, come per altro da me è stato mai sempre reputato; s'innoltra a favellare delle parole, le quali nel medesimo Diploma si ravvisano, cioè: *Ego vero & mei heredes, & successores Defensores fiamus de hac oblatione prefato Monasterio, & Domino Petro Abbari, & cunctis successoribus ejus contra omnes homines, qui calumnia eis gravare presumpserint*. Io nella mia scrittura precedente (1) divisai, che avendo il Conte *Goffredo* dichiarato

(1) Dalla mentovata pag. 41. alla 51.

rato se, ed i suoi successori *Difensori* del Monistero, e con ciò avendosi serbata la *Difensione* di quello; ne furgeva quindi la riserba del *Padronato*. Per dimostrare questa mia proposizione ordinatamente, e con sodezza, convenevole cosa stimai di rammentar la origine, e progresso de' *Difensori*, ed *Avvocati*; onde poi con i più savj critici Scrittori additai, che la mentovata *Difensione* nel Diploma del Conte *Goffredo* riserbata, propriamente il *Padronato* dinotava. Tanto maggiormente, che nelle carte antecedenti al duodecimo secolo, con cui i Fondatori immense donazioni avean fatte alle Chiese, e Monisteri, non mai aveano usata la formola della *riserba del Padronato*; ma sola quella della *Difensione*, ed *Avvocazia*, i quali termini, e nomi allora ufavansi, ed eran frequenti, e non già que'di *Padronato*, e *Padrone*, i quali, ancorchè furti nel nono secolo, non cominciaron i Fondatori a valersene, se non dal duodecimo secolo in poi (1).

2. Ora non essendosi voluto comprender quello, che da me si disse, non è mancato (personaggio per altro troppo illustre, e ragguardevole, non men per l'alto legnaggio, che per la somma letteratura) che abbia avuto il piacer di dire, che questo sia contrario a ciò, che da me medesimo erasi detto nella *pagin. 15.*; cioè, che non prima del nono secolo era cominciato a sentirsi il nome di *Padrone*. Ma Io prego i miei leggitori ad attentamente osservare, e rilegger la *pagina 15.*, e la *48.* della mia prima scrittura, e poi giudichino con quanta poca ragione si chiami quel *D. Crescenzo* ad ajutarlo a riprender cotale contraddizione. Io non intendo risponder a ciò per effetto di ben dov-

La parola *Difensione* nel diploma di *Goffredo* importa *Padronato*, perchè le parole di *Padrone*, e *Padronato*, benchè uscite nel IX. secolo; non si leggono se non nelle carte di fondazione del XII. secolo.

Si risponde alle obiezioni d'una lettera di ragguardevole Personaggio, e si dimostra non contraddicente il dire, che il *Padronato* surse nel V. secolo, la voce di *Padronato* nel IX., e che non si leggea questa adoprata prima del XII. secolo.

(1) Prima mia scrittura pag. 48.

dovuto ossequio; maggiormente, perchè credo, che il tacer nelle occasioni, sia la più savia risposta. Del rimanente da me nella pagina 15. si disse, che non prima del nono secolo era cominciato a sentirsi il nome di *Padrone*, non ostante, che il *Padronato* fosse furto nella metà del V. secolo; il che confermai coll' autorità del *Boemero*. Ora però soggiungo, che questo nome di *Padrone* soltanto nel *Concilio di Rems* dell' anno 874. si rinviene mentovato; il qual *Concilio* si rattrova inserito ne' Capitoli di *Incmaro* Arcivescovo di quella città, i quali si leggono presso al *Labbè* (1); nè in altri canoni, o concilj antecedenti al XII. secolo si rattrova tal nome ufato.

3. Nella pag. 48. poi avvisai, che la formola di *riferba di Padronato*, non mai erasi praticata prima del XII. secolo. Or ciò avvertito, Io chieggo a dimostrar mi, quale contraddizione vi sia tra il dirsi, che il nome di *Padrone* cominciò a sentirsi nel IX. secolo; e che la formola di *riferba di Padronato* non erasi prima del XII. secolo ufata? E non è egli questo non voler intender ciò, che si dice, a sol fine di richiamar quel *D. Crescenzo* a biasimar cotanta miagrove contraddizione, per dargli broda? Ma il fatto sta, che abbifogna *clamare voce majore*, perchè egli, *aut in diversorio est, aut in itinere, aut certe dormit*.

Sbaglio gravissimo nell'aver voluto opporre, che nel *Concilio Cabillonense II.* nell' 813. e nel *Triburiense* dell' 895. leggansi le voci *Patroni*, e *Patronos*, e che l'avesse *Ivone Carnotense* inserite nella sua Collezione.

4. Si profieque dopo dal rammentato gravissimo personaggio ad avvertire, ch'egli è tanto vero, che prima del XII. secolo siasi ufato quel nome *Patronus*, che anche nel *Concilio Cabillonense II.*, e nel *Triburiense* del IX. secolo si legga, cioè nel primo: *Ecclesia inter heredes PATRONI dividi non debeat*; e nell'altro: *Si contin-*
gat

(1) *Labbè tom. 10. de' Concilj pag. 23. cap. 4. num. 5.*

gat pro Ecclesia diffidere PATRONOS; e si trascrivono con caratteri ben grandi quelli Patroni, e Patronos; e si ci chiama di più in foccorso, e per testimonio Ivo-
ne Carnotense.

5. Ma questa sì, ch'è bella, che nel mentre si vuol far riflettere a quel D. Crescenzo una immaginata contraddizione da me commessa tra parole dette nelle pagine 15., e 48., la quale vi è solo, perchè così piace a chi la smaltisce; non si considera poi, che l'addurre i Sinodi Cabillonense, e Triburiense per pruovare, che nel IX. secolo si usò il nome di *Padrone*, egli è un solennissimo sbaglio. Io scongiuro colui, che ciò avvifa, a compiacersi dire, se mai egli abbia osservato tai Sinodi, e le parole poc' anzi trascritte ne' proprj originali? Risponderà sicuramente di sì; ed Io replico, con buona sua pace, di nò; ma solamente di aver veduto i capitoli primo, e secondo del *Decretale* sotto al titolo de *Jure Patronatus*; e perchè ivi si legge preso il primo dal *Sinodo Cabillonense II.*, e l'altro dal *Concilio Triburiense*; nei quali due capitoli del *Decretale* si legge *heredes Patroni, e diffidere Patronos*; sollecitamente, e senz'altro riflettere, con franchezza si è affermato, che in quei due Sinodi tenuti, il primo nell'anno 813., e l'altro nell'895., siasi il nome di *Padrone* usato.

6. Io però senza chiamar quel D. Crescenzo, nè altri, il quale ragionevolmente dovrei invocare, dico, che le parole *Patroni, e Patronos* non leggonfi in tai Sinodi. Si offervi di grazia l'intero capo 26. del II. *Concilio Cabillonense* dell'813. presso al *Labbe* nel IX. tomo de' Concilj, da cui sono state trascritte le parole del capitolo I. del *Decretale de Jure Patronatus*, e si riscontreranno le seguenti parole: *Unde nobis visum est, quod bujusmodi*

- Ecclesia inter heredes dividi non debeat* ; e quindi si scorderà, che quel *Patroni* affatto non vi sia . Di vantaggio si offervi il *Capitolare* 51. della terza *Addizione* nel *primo tomo de' Capitolari* del *Baluzio*, ove sono le stesse parole ; e tampoco quel *Patroni* vi si leggerà, ma soltanto le pocanzi trascritte .
7. Inoltre si legga il *capo* 32. del *Concilio Triburien-*
se dell' anno 895. presso al *Labbe* nel *tomo XI.* de'
Concilj, ond' è stato tratto il *capitolo* 2. del *Decretale*
de Jure Patronatus, e tampoco vi si rinvenirà quel *dissi-*
dere Patronos ; ma si bene le seguenti parole : *Si vero*
contingat pro ea (Ecclesia) participes dissidere . Sic-
 chè egli è vero, che senz' andar a riscontrare gli ori-
 ginali , si sono spacciati *Sinodi* del nono secolo , e
 trinciate epoche, in cui siasi ufato il nome di *Padrone* ;
 con destarsi di più dal suo letargo quel gran *D. Cre-*
scenzo, per far credere alla gente dabbene, che Io a
 me stesso contraddica .
8. Nè mai *Ivone Carnotense* nella sua collezione c'inne-
 stò quel *Patroni* , e *Patronos* , come si vuol dar a
 credere , senza che quegli siasi letto ; mentre *Ivone*
 trascrive le parole della stessa guisa , che negli origi-
 nali si rinvencono . Ecco come leggesi nella sua col-
 lezione -- *Unde nobis visum est , quod hujuscemodi Ec-*
clesia inter heredes dividi non debeant (1) : E rappor-
 tando le parole del concilio *Triburien-*
se, trascrive così : *Si vero contingat pro ea (Ecclesia) participes dissi-*
dere , & sub nullo Presbytero eam procurare , & propte-
rea jurgia , & contentiones tam inter ipsos , quam inter
clericos incipiant frequentare &c. (2) . Or **to** i concilj
 Ca-

(1) *Ivone Carnotense* nel *Decreto part. 3. cap. 48.*(2) Nella stessa *part. 3. cap. 283.*

Cabillonense, e *Triburiense*; se *Ivone* Vescovo di Carnuto, *Burcardo*, e tutti gli antichi collettori non mai hanno attribuito a tali concilj quella formola di parlare, perchè ignota in quel secolo; come con tanta franchezza si spacciano *sinodi*, e si recano Autori per convincermi, che nel IX. secolo era frequente il nome di *Padrone*, e *Padronato*?

9. Ma giacchè col solo leggerfi quel *Patroni*, e *Patronos* in que' due capitoli del *Decretale*, ove si veggono additare due *Sinodi Cabillonense*, e *Triburiense*, mi si fa apprendere quello, che si credea di non aver Io saputo recare; perciò voglio or Io praticar la stessa cortesia, ed avvertire, perchè in tali capitoli del *Decretale* quelle parole si leggono, e non già ne' rammentati *Sinodi*, e *capitolari*, onde sono stati ritratti; ecco come ce 'l fa apprendere *Francesco Fiorente* -- *In veteribus Canonibus pro jure Patronatus & Patronis, Fundatorum, & foundationis nomen usurpatur . . . Patroni enim, & Patronatus nomen non valde est antiquum in hoc sensu. Unde & in cap. 1., & 2. hujus tit. (de jur. Patron.) additum est Patroni & Patronatus nomen. Nam & in ipsis Conciliis, ex quibus sumpta fuerunt, nec apud antiquos Collectores Decretalium reperiuntur* (1). Dunque da' Collettori posteriori, e dopo dell'undecimo secolo tali parole vi sono state aggiunte.
10. Questa sola ragione dunque fu quella, la quale giustamente mi distolse dal rapportare gli anzidetti *Sinodi* per comprovazione della mia asserzione, che nel IX. secolo erasi inteso il nome di *Padrone*, e *Padronato*; e fui contento perciò della autorità del solo *Boemero*,

Si addita, come ne' capitoli del *Decretale* sieno state intruse le voci *Patroni*, e *Patronos*, senza che legganfi ne' *Sinodi*.

(1) *Fiorent. de jur. Patronat. pag. 253. tom. 2. delle sue opere Canoniche. S. Raimondo collettore del XIII. secolo vi aggiunse tal nome, Van-Espen par. 2. sect. 3. tit. 8. c. 1.*

In un Capitolare
di Pippino del
793. malamente
si legge la parola
Patrono.

il che ho poc' anzi confermata con ciò , che scrive il celebre *Incmaro Remense* . E ridicolo ciò , che dissi , che nel solo concilio di *Rems* una volta appena si mentova il nome di *Padrone* per Fondatore . Del rimanente se Io avessi voluto usar quel coraggio , di cui troppo inconsideratamente altri son forniti , avrei rapportato un capitolare di Pippino Re d' Italia dell' anno 793. , che reca il Goldasto così-- *Et hoc constituimus , ut immunitates , quæ sunt jam ab edicto PATRONO confirmatae , ut in omnibus confirmatae debeant permanere* (1) . Ma perchè Io mi avvidi , che quel Patrono non era confacente al linguaggio di quel secolo , per dinotare il *Padrone* della Chiesa ; perciò con pieno discernimento me n' astenni . Mi confermò in questo mio sentimento il chiarissimo , ed eruditissimo *Stefano Baluzio* , il quale rapportando ancora lo stesso capitolare , nè per poco , nè per molto rammenta quel Patrono , e perciò trascrive così-- *Et hoc instituius , ut emunitates a jam dicto Domino firmatas in omnibus sic conservatas esse debeant sicut est iussio ipsius Domini nostri Karoli Regis* (2) .

II. Ed in fatti , essendo stato quel capo tratto dalle leggi Longobarde , tra le quali ve ne sono molte di Pippino , in esse , secondo il *Codice Estense* , si legge : *Ut immunitates , quæ sunt jam ab edicto PATERNO confirmatae &c.* , la cui lezione è più sicura , e confacevole (3) .

- (1) Goldasto nelle Costituzioni Imperiali tom.3. *Pipin. Regis capitulare*, cap.24. pag.161. ediz. 1610.
- (2) Baluzio tom.1. *de capitular.*, capitolare di Pippino dell' anno 793., cap.8. pag.536.
- (3) Vedi le leggi di Pippino presso al Muratori tom.1. part.2. *Rever. Italicar.* cap.19. pag.121., ove nella nota 34. rapporta altri codici .

12. Si è ravvisato già, come miseramente si è precipitato nel suddetto errore. Si vegga di grazia quanto è più folenne questo altro. Si dice, che anche da' Diplomi apparisca, che non solo prima del XII. secolo, e del IX., ma anzi nell' VIII. si rinvenga fatta menzione del nome *Padronato*; e per farmi apprendere questa erudizione, si adducono alcune parole di un Diploma dell'anno 744. rapportato dal *Muratori* (1); e trascrivendosi poche parole, e tralasciandosene altre, le quali avrebbero fatto accorti i leggitori del vero senso di quel Diploma, si registrano poi con caratteri ben grandi, per farli saltare su gli occhi di ognuno le seguenti, *Et vadant soluti ab omni ius patronati.*

Per provare, che la voce Patronus si rinvenga ne' diplomi prima del nono secolo, si rapporta nella lettera un diploma, in cui si parla di Padrone di servi.

13. Oh Dio! non è cosa da suo pari il fallare nel trascriver un documento, per *esaminar le cose dette dagli Avvocati del Monistero*. Allorchè si *esaminano* le altrui asserzioni, e si crivella ciò, che da altri si è detto, fa mestieri, che la verità, e non miga l'astuzia abbia il suo luogo; altrimenti il Pubblico ha diritto di dolersene, per la forprefa, la quale se gli usa. Ma lasciamo queste giuste doglianze, come quelle, che poco montano. In quel Diploma si ravvisa, che due Sorelle da Verona, cioè *Aurconda, e Natalia* fondarono un Monistero di Monache, e lo messero sotto al reggimento dell' Abate di S. Maria *ad Organum*; e dopo di aver fatte varie ordinazioni tanto della loro roba al nuovo Monistero offerta; come ancora intorno alla maniera da doverfi quello reggere; passarono a disporre di alcuni loro schiavi, e serve, e dissero così -- *De Servos, vel Ancillas nostras ita decernimus. Omnes*

li-

(1) *Muratori nelle antichità de' mezzi tempi dissertazione 66. tom. 5. pag. 529. e 530.*

liberi & liberi sint : & abeant per caput mundio tremissis singulas ; in ea vero rationem , ut dum nos advenimus , nobis deserviant (tutte coteste parole mancano nella lettera dell'eruditissimo censore) (1) : *post nostrum vero diceffum , si Sororis , quæ nobis successerint , aut forte Abba , si ipsi defuerint , aliqua eis* (cioè *Servis , & Ancillis*) *quæ ipsi portare non possint , dent mundio per capud tremisse unum in ipsum Sanctum locum , ET VADANT SOLUTI AB OMNI JUS PATRONATI , ubi voluerint* (2).

14. Or veggasi se può darsi più graziosa cosa di questa ! Qui parlasi del *Padronato* , che hanno i Signori sopra a' loro Servi , di cui avviene un titolo intero nelle *Pandette de jur. Patronatus* ; e pur da altri per *esaminar* ciò che da me si è detto , s'appicca al *Padronato* delle Chiese , e de' Monisteri . Ma quantunque volte si avea voglia di rintracciarlo cotanto anticamente , potevasi scorrere fino a' tempi di *Romolo* , per tralasciar i Greci , da cui anche si sarebbe riscontrato il *Padronato* , giacchè scrive *Dionigi* da *Alicarnasso* : *Romulus contra & appellatione decora hoc negotium honestavit , PATRONATUM nominans tutelam pauperum , & abjectorum . . . Jus illud PATRONATUS a Romulo tunc præscriptum , diuque a Romanis observatum , hujusmodi constabat officiis &c.* (3) Or veggasi dunque , come con i *Diplomi* del 744. di tal guisa trascritti , si dia ad intendere agli insensati , che nell'ottavo secolo si usava il nome di *Padrone* , e *Padronato* delle Chiese , e Monisteri ; e di tal forma si smentisce , non già me , che conosco pur troppo il mio *nihil*

(1) Lettera pag. 111.

(2) Muratori nel luogo additato pag. 530.

(3) *Dionigi Alicarn. Antiq. Roman. lib. 2. pag. 84. ediz. del 1586.*

bil scire ; ma un *Francesco Fiorente*, ed un *Boemero*, i quali convenevolmente potrebbon dire , che sia più solenne cotesto fallo , che qualunque altra mia inavvertenza , ed innocente sbaglio .

15. Ma vi è di più , perchè nel mentre si prende il *Padronato de' Signori sopra a' Servi* , per lo *Padronato de' Fondatori sopra alle Chiese* , non si cura rifletter , che questo *Padronato* , di cui noi contendiamo , in quello stesso *Diploma* additatoci , non s'intende altrimenti , se non che sotto quel nome di *Difensore* , ch' anch' egli mi ha voluto , appresso al mio Anonimo , far apprendere per promessa di *evizione* , con tanti altri bei *Diplomi* . Sentasi ciò , che le anzidette *Aurconda* , e *Natalia* dicono in quella loro fondazione .

Nell' istesso diploma , laddove si parla di Padronato de' Fondatori di Chiese, s' adopera la voce Defensor .

16. In primo luogo queste fondano il Monistero , e gli offeriscono tutta la loro roba , nè usano la formola *doto* , di cui a suo luogo dovrò ragionare ; ma solamente dicono *offerimus* , come appunto disse il nostro Conte *Goffredo* . Dopo pongono il Monistero sotto al *Padronato dell' Abate di S. Maria ad Organum* , e dicono così : *Defensionem vero , vel admonicionem Sancti Monasterii volumus avere ad Monasterium Sancte Marie foris Porta jam superius memoratum , seu Andrea Venerabilis Presbitero , & Abbati* .

17. Indi soggiungono , che se i successori di cotesto *Andrea* Abate avessero attentata alcuna cosa contro le regole da loro prescritte , allora *eligat Abatissa cum Sororibus Defensionem , vel admonicionem Sancti Zenonis nutritoris nostri , seu Presulis , qui in tempore fuerit* . E dopo favellando di nuovo dell' anzidetto *Andrea* Abate , prosiegono a dire : *Ut ipse nobis Pater , atque Defensor existat* (1) .

18. Sic-

(1) Muratori ivi stesso pag. 530.

18. Sicchè da tal Diploma, non solo non rilevasi ciò, che si pretende dar a vedere; ma anzi si veggono in una fondazione usate le stesse formole di *offerimus*, e di *Defensores*, le quali ravvisansi in quello del Conte *Goffredo*. Dunque se in cotesta fondazione, per cui si vuole costituito un Padronato, non con altra formola propria di que' tempi quello si eresse, se non con quella di *Difensione*; quindi avviene, che quanto più la faccenda si crivella, e si *esamina*; tanto maggiormente la ragione del Padronato del nostro Sovrano sul Monistero di Conversano risplende, e riluce. E dica pure il mio Anonimo critico ciò che l' indigestissima sua fantasia gli suggerisce; ed adduca ancora a suo talento carte, e Diplomi, quanti a grado gliene sappiano, l' Autor della lettera.

Errore nel credere una carta di donazione, dove si legge Patroni, del IX. secolo, quando non può riferirsi; che all' undecimo, o dodicesimo secolo.

19. Tampoco fa al proposito l'altra carta di donazione fatta da *Angelo Conte* Signore di Corsica a *Giovanni* Abate di S. Stefano di Venaco (1), rapportata da *Ludovico Muratori* (2); mentre volendo l' Autor della lettera dimostrare con questa carta, che nel IX. secolo si usava nelle carte di fondazioni il nome di *Padrone*; dubito, che abbia traveduto nel giudicarla per fatta nel IX. secolo; e quindi fa mestieri l' *esaminar* se egli sia così.

20. Dall' accennata carta dunque si leggono le seguenti parole: *Et questi sopradetti Signori (Fondatori) ovvero li sua heredi deggiano essere Patroni, & Governatori & Defenditori contra ogni homo* (le parole seguenti si lasciano nella lettera) *Et questi Patroni deg-*
gia-

(1) Si adduce nella stessa pag. 111. e 112. della lettera.

(2) Muratori antichità di mezzo tempo tom. 2. dissert. 32. pag. 1067. e 1068.

giano havere vitto, e vestito nella dicta Badia, vel in altre Chiese di Monte Cristo (1).

21. Or perchè in questa carta si fa menzione de' Padroni, vuole l' Autor della lettera, che nel nono secolo nelle carte, e diplomi usavasi cotal nome. Ma di grazia, chi gli ha mai rivelato, che coteſta carta al nono secolo si attenga? Le note cronologiche non hanno avuta coteſta virtù, perchè in eſſa non leggonſi, e il Muratori avvifa: *cronologica nota depravata prorsus deprehenduntur* (2); motivo per cui questo chiarissimo Scrittore non ve le trascrisse.

22. Nè regge, ciò che colla nota messa in calce (3) della lettera mi ammaestra coll' autorità del Mabillone *de Re diplomatica*, senza tampoco additarne il luogo, che in moltissimi Diplomi, ove erano scritte le date, si tralasciava il numero de' secoli; perchè il Muratori, il qual ebbe sotto gli occhi l'anzidetta carta, ci attesta, che le note cronologiche vi erano; ma guaste, roſe, e depravate.

23. Oltrecchè quantunque volte potesse alla suddetta carta il suo avvertimento adattarsi; si dovrebbe quella reputare del secolo XII., o XIII., o per fargli favore, del X., e non miga del IX. E che ſia così, ſi ſenta quel Mabillone, il cui luogo non ſi è compiacciuto designarmi, il quale ragiona delle carte di private persone, com'è quella, di cui ora trattasi: *Denique aliquando sine ulla nota chronologica, ut fidem faciunt infinita exempla ex tabulis ecclesiarum apud Perardum jam inde a seculo XII. ad seculum XIII. Imo a seculo X. obrinere cepit iste usus* (4).

X

non

(1) Muratori ivi stesso pag. 1068.

(2) Muratori nell' additata pag. 1068. lettera B.

(3) In calce di detta pag. III.

(4) Mabillon. *de Re Diplomatic. lib. 2. cap. 28. v. 4.*

Dunque per testimonianza dello stesso *Mabillone*, questa carta si dovrebbe giudicare del duodecimo, o decimoterzo secolo; o per iltirarla col denti, dovrebbero del decimo, e non già del nono secolo reputare. Ma tutto ciò, com'è detto, non può adattarsi al nostro caso; perchè le note cronologiche vi erano, sebbene da non potersene il numero comprendere per la loro depravazione.

24. Il *Muratori* stesso però da cotesto dubbio ci sottragge, allorchè ci fa sapere -- *Perinere chartam videas ad tempora quibus precedens scripta fuit* (1). La carta precedente da lui rapportata (2), vuol egli, che sia del duodecimo secolo, onde scrive: *Ergo charta scripta fuerit, aut Alexandro II. in Romana Cathedra sedente, anno 1067., aut sub Alexandro III. anno 1172. Et mihi postremum hoc magis arridet, quum Johannes Notarius se inscripserit Sacri Imperii Notarium. Præcedentibus seculis Tabellionum mos erat se appellare Notarios Sacri Palatii Formula autem Sacri Imperii non ante Fridericum I. inuenta viderur* (3).

25. Or dunque se la carta rapportata dal *Muratori*, per testimonianza sua stessa, si attiene al XII. secolo, il che dovea esser noto all' Autor della lettera, giacchè egli avvisa di averla da cotesto chiarissimo uomo trascritta; come poi senz'illuminar i leggitori di tal fatto, la battezza egli per carta del nono secolo, non per altro, se non per *esaminar* ciò che da me si è detto nella prima Scrittura, che la formola di *riferba del Padronato* non prima del duodecimo secolo si è usata?

(1) *Muratori* ivi. stesso lettera B.

(2) *Pagin.* 1065., e 1066.

(3) *Muratori* nell' anzidetta dissertazione 30. pag. 1066. lettera B.

ta? Cotal maniera di scrivere, non è egli *esaminare*, ma è confondere, e quello, che da altri, con discernimento, ed esatta critica, si è detto, maledire, e screditare; e perciò con maggior ragione potrei Io dire: *desinant maledicere, ne maledicta noscant sua*.

26. Ma affinché conosca ognuno, che quanto più si studia di confutare il mio argomento, tanto maggiormente questo si conferma; e quegli strali, che contro di me per ferirmi, il chiarissimo uomo, aguzza, tutti contro di lui stesso si slanciano, e si ritorcono; egli è d'avvertire, che siccome prima del duodecimo secolo, l'appellarli *Difensore* delle Chiese, e Monisteri nelle carte, dinotava lo stesso, che dichiararli *Padrone*, come col Diploma del Conte *Rodolfo* di Montescaglioso, e con altri fodi argomenti da me si dividerà quindi a poco; così nel duodecimo secolo, perchè nelle carte di fondazioni cominciò ad usarsi anche il nome di *Padrone*, si univano perciò, ed accoppiavano insieme ambidue tali nomi di *Difensore*, e *Padrone*, per dinotare il *Padronato*, il quale sulla Chiesa, o Monistero si aveva; e quindi nella carta dal chiarissimo uomo additata si legge -- *E questi sopradetti Signori, ovvero li sua heredi deggiano essere Patroni, & Governatori, & Defenditori contro ogni homo. Et questi Patroni deggiano avere vitto, e vestito nella detta Badia; la qual riserba è proprio distintivo del Padronato; giacchè secondo avvisa il Zieglero da me altra fiata trascritto -- Admittunt tamen canonistæ, posse Patronum tempore foundationis consensu Episcopi sibi reservare, & stipulari censum quorannis solvendum, & alias indictiones extraordinarias, aut cetera commoda, & emolumenta alia (1).*

Uscita nel XII. secolo la voce di Padrone, accoppiavasi ne' diplomi col' altra di Difensore, dinotando l'istessa cosa, come si scorge dall' antecedente diploma riferito in contrario.

(1) Zieglero de dote Ecclesie cap.12. num.15.

Gli altri diplomi, che si portano in contrario dall'Autore della lettera sono fuori del proposito.

27. Tutti quegli altri diplomi poi, i quali nel *capo III.* della lettera si trascrivono, null' affatto pruovano; poichè nè per poco, nè per molto in essi si fa parola di *Padrone*, o *Padronato*; e perciò potea astenersi dalla cura di trascriverli dal *Muratori*, per registrarli nella lettera; giacchè Io non mai ho sognato dire, che prima del XII. secolo non ci sieno stati *Padronati*; come anzi per contrario ho sostenuto, esser questi furti nella metà del V. secolo. Nè giammai ho inteso dire, che i *Padronati* prima del XII. secolo non sianfi sovente riserbati; ancorchè per altro tal uopo di riserba non vi fosse stato. Ho soltanto detto, che non mai si è intesa la formola di *riserba di Padronato*; cioè che questo nome di *Padrone*, e *Padronato* non mai prima del XII. secolo siasi usato nelle formole di riserba fatta di tal diritto da' Fondatori. Ed in fatti gli stessi diplomi, e carte rapportate dal *Muratori*, dal *Martena*, dal *Mireo*, da *Rocco Pirro*, e da tanti altri, alcun d'essi contiene la formola -- *Sit sub mea potestate*; ma non mai -- *Sit sub meo Patronatu*. E quindi non so, come quello che da me si è detto, a talento altrui si volga, per farmi poi apprendere la somma sua ben nota erudizione.

28. Da tutto ciò dunque sempre più si rende certo, e costante, che la formola di dichiararsi *Difensore* nelle carte prima del duodecimo secolo, valea lo stesso, che quella di *Padrone* nelle carte del duodecimo secolo, e de' secoli posteriori; non ostanti tutte le carte, diplomi, e la profonda erudizione dell' Autor della lettera, il quale *honoris causa* soltanto da me non vien nominato; ma sì bene in somma stimazione e rispetto mai sempre tenuto.

29. Il mio dottissimo Anonimo però quì mi rampono

gna, e dice, che non sa negare, che la Difensione sia, e debba essere una indubitata, e certa seguela dell'Avvocazia, e Padronato; cosichè Avvocato, e Patrono di Chiesa, non si possa dare senza l'obbligo, e necessità di difenderla; ma che per l'opposto dalla obbligazione della Difesa, e dalla stessa Difensione arguir indubitatamente se ne possa il dritto dell'Avvocazia nel senso, e significato del Padronato, confessiamo la nostra ignoranza, non sappiamo capirlo (1).

Si cerca di far capire all'Avversario, come dalla Difensione se n'arguisca indubitatamente il dritto d'Avvocazia nel senso, e significato di Padronato.

30. Che sventura, ch'è questa mia, imperciocchè nel mentre Io credeva, ch'era divenuto già favio il mio Anonimo critico, son rimasto ad un tratto deluso, talchè debbo nuovamente contender con quella sua maledetta ignoranza; la quale, non già nella sola precedente volta della polizia di allora di que' brutti omicidj in lui si rinviene, come mi contestò con quella sua questa volta; ma di nuovo ora confessa ingenuamente la sua ignoranza, a segno, che non sa capire, come dalla stessa Difensione arguir indubitatamente se ne possa il dritto dell'Avvocazia nel senso, e significato del Padronato.

31. Ma che ha a farsi? abbisogna usar pazienza. Signor critico mio dolcissimo, ora vi farò Io capire quellò, che voi ignorate; ed acciò meglio capirlo possiate, Io m'adoprerò in buona guisa colle stesse vostre parole farvelo capire.

32. Voi dite già, e confessate, che la Difensione sia, e debba essere una indubitata, e certa seguela dell'Avvocazia, e del Padronato. Or questo ben voi la capite. Di vantaggio capite ancora, anzi non sapete negare, che Avvocato, e Padrone di Chiesa non si possa dare, sen-

(1) Anonimo, pag. 31.

senza l'obbligo, e la necessità di difenderla. Sicchè se voi *capite* tutto ciò, e su questo siete savio; così dovete *capire* ancora, che la *Difensione* sia l'effetto, e *seguela del Padronato*. Dunque colui, il quale si riferba la *Difensione*, la quale voi *confessate*, che sia *indubitata*, e *certa seguela dell' Avvocazia, e del Padronato*, necessariamente si riferba ancora l' *Avvocazia, e Padronato*, da cui surge, e deriva la *certa, ed indubitata Difensione*, come voi *confessate*.

33. Ed affinchè quello, che voi *confessate*, possiate più chiaramente *capire*, vi reco un esempio, giacchè le *parabole* fanno meglio *capire* le cose a' savj, ed agl' *ignoranti*. La *difesa* del vostro cliente, che voi fate, è *indubitata*, e *certa seguela* di esser voi suo *Avvocato*; or non potreste giammai, senza contraddizione manifesta, riferbarvi voi la *difensione sua*, e non esser poi suo *Avvocato*. Una sola cosa in questo caso potrebbe averarsi, senza veruna contraddizione, ed è, che siccome la vostra *difensione* è *indubitata, e certa seguela dell' avvocazia* del vostro cliente, di guisa, che avendovi riferbata la *difesa*, ne surge quindi necessariamente la riferba della sua *avvocazia*; così, per contrario, potrebbe in voi rattrovarsi necessariamente un tristo *Avvocato*, ed in lui una pessima *difesa*. Io credo, che per farvelo *capire*, altra più chiara, nè miglior maniera non possa mai usarvisi.

34. Questo voi già sicuramente lo *capite*. Or se voi non *sapete negare*, che la *Difensione* sia *indubitata, e certa seguela dell' Avvocazia, e del Padronato*, così che non si possa dare *Avvocato, e Padrone di Chiesa senza l'obbligo, e la necessità di difenderla*; così dovrete *capire* ancora, che colui, il quale sia *Difensore* della Chiesa, e Monistero, egli sia altrettanto *Avvocato, e Padrone de'*

de' medesimi; giacchè la *Difensione* è *indubitata*, e *certa seguela dell' Avvocazia*, e *Padronato*. Tutto ciò dovete voi *capire*, perchè l'esser *indubitata*, e *certa seguela* d'alcuna cosa, è lo stesso, ch'esser correlativi tra loro. I correlativi dunque hanno per indole inseparabile, che posto uno di essi, ne segue *indubitatamente* l'altro; perchè dicono i *Forensi*, che *correlativorum eadem est ratio, & disciplina*. Or se la *Difensione*, come voi *confessate*, è *certa*, ed *indubitata seguela dell' Avvocazia*, e *del Padronato*; non posso Io *capire*, come la *vostra ignoranza*, non vi faccia comprendere, che dalla *Difensione* si arguisca il diritto *dell' Avvocazia*, e *del Padronato*.

35. Dunque se a seconda della *vostra confessione* voi *capite* il primo; così non puol esser, se non ch'effetto di somma durezza d'intelletto (non osando Io dire d'*ignoranza*) il non *capir* l'altro. E quindi avendosi il Conte *Goffredo* riserbata la *Difensione* del Monistero, che secondo voi è *indubitata*, e *certa seguela dell' Avvocazia*, e *Padronato*; si riserbò ancor egli la stessa *Avvocazia*, e *Padronato* di quello; non potendosi dare *Difensione* senza l'*Avvocazia*, e *Padronato*; giacchè da questi, quella segue e discende, come voi stesso *confessate*, e *capite*.

36. Soggiugne il mio Anonimo, che i *Difensori* dovevano le Chiese difendere, come *Ufiziali a ciò destinati da' Principi*, o *dal Sommo Pontefice*, ed ancora da' *Vescovi*. Ma gli *Avvocati*, i quali ne' secoli seguenti furon chiamati *Padroni*, siccome anche si chiamano a' dì nostri; lo faceano e doveano farlo in qualità di *Fondatori*, e *Dotatori delle Chiese*, ed a costoro competeva il dritto di *presentare*, ad *beneficium vacans* (1).

37. Mil-

(1) Anonimo pag. 31.

I Difensori non furono mai costituiti da' Vescovi, come vuole l' Anonimo, ma sul principio de' Principi: ed indi per privilegio di costoro furon alcuna volta stabiliti da' Vescovi.

37. Mille sconvenevolezzae si affastellano in queste poche parole, imperciocchè la facoltà di costituire gli *Avvocati*, e *Difensori* è stata sul principio sola de' Principi, e non mai quella si hanno arrogata i Vescovi, nè altri chi che sia; e quindi Io nella mia prima Scrittura, rapportando la loro origine e surgimento, recai le parole del *Concilio Africano* (1), con cui, non solo que' Vescovi, e Padri in esso congregati, non sognaronfi di aver dritto di costituire gli *Avvocati*, e *Difensori* delle Chiese; ma anzi mandarono *Vincenzo*, e *Fortuniano*, o *Fortunaciano* a pregare gl' Imperatori *Arcadio*, ed *Onorio*, *ut dent facultatem Defensores constituendi scholasticos*; il che seguì nell' anno 407.; come infatti da' suddetti Imperatori gli fu, con loro legge (la quale nel codice *Teodosiano* si ravvifa) sette mesi dopo permesso, e concesso (2). Anzi nel 742. con legge di *Carlomanno*, e nell' 874. con altra di *Carlo il Calvo* fu imposto, che da' soli Imperatori gli *Avvocati*, e *Difensori* si costituissero (3). E con ragione, perchè in processo di tempo ebbero effi giurisdizione di decidere, e diffinire le cause, le quali tra le Chiese, ed altri agitavansi (4); come anche fu da

- (1) *Can. 64.* del Concilio Africano presso Pietro Piteo nel Codice de' Canon. Questo Concilio si tenne nel 407., e non già nel principio del 6. secolo, come, forse per errore, scrive l' Autor della lettera. Vedi Gotofredi quindi a poco da citarsi, e Severino Bino nelle note al IV. Concilio Africano presso Labbè *tom. 3. de' Concilij pag. 101.* Vedi la *pag. 42.* della mia precedente Scrittura.
- (2) *L. 38. lib. 16. tit. 2. Cod. Theod. de Episcopis, & Clericis.* Vedi il Gotofredi su questa legge.
- (3) Vedi ne' Capitolari di Baluzio *tom. 1. lib. 5. cap. 2. e 33., e nel tom. 2. tit. 46. cap. 2.*
- (4) Vedi ne' Capitolari della edizione di Baluzio *tom. 1. lib. 3. cap. 11., e lib. 5. cap. 253., e il cap. 39. di Carlo Magno dell' anno 801. pag. 355. dello stesso tom. 1.*

da Carlo Magno, da Pippino, da Ludovico, da Lotario, da Ottone, e da Arrigo imposto, ed ordinato (1). Sicchè nessuna facoltà i Vescovi aveano di costituire gli Avvocati, siccome il mio critico vuol dare a divedere; salvo se per privilegio del Sovrano non fosse stato loro di costituirli concesso (2).

38. Soggiugne di più, che i *Difensori* delle Chiese, doveano queste difendere come loro Uffiziali destinati da' Principi, dal Pontefice, o da' Vescovi; ma non così quegli *Avvocati*, i quali poi ne' secoli seguenti furono appellati *Padroni*; perchè costoro, non già per ragione della loro *Avvocazia*, ma come Fondatori doveano quelle difendere. Due mali sovente al mio critico addiventano; uno, che non avendo letto bene la mia Scrittura, si duole poi, e confessa, che la sua *ignoranza non capisce* quello, che da me si è ragionato. L'altro, che non vuol giammai attender alla cronologia de' tempi; ancorchè sconvenevolmente esatto cronologo egli si presume, e con indicibile temerità si reputi.

39. Io nella mia precedente Scrittura (3), con quella chiarezza, che meglio non mi somministrò il mio sornito talento, avvifai, che furero i *Difensori*, o *Avvocati* delle Chiese, e Monisteri col *Concilio Africano* dell'anno 407., allorchè furono quegli agl'Imperatori *Arcadio*, ed *Onorio* con suppliche addomandati, e da cotesti *Augusti*,

Y

dopo

(1) Vedi l'intero titolo 42. del *lib. 2.* delle leggi Longobarde *de Advocatis, & Vicedominis*, e vedi la *pag. 43.* della mia prima allegazione.

(2) Boemero nelle osservazioni a Pietro de Marca *concord. Sacerdot. & Imper. ad lib. 1. cap. 12. §. 2.* Erzio *de iustit. Ordinis Cisterciens. exempt. section. 3. §. 8.*

(3) Pagina 42., e seguenti.

dopo sette mesi, nello stesso anno conceduti (1); che vale a dire, che gli *Avvocati*, e *Difensori* furono costituiti alle Chiese, e Monisteri qualche tempo prima, che i Padronati fossero furti; giacchè questi non prima del 441. incominciarono a sentirsi (2).

La Difensione, ed Avvocazia che concedevansi prima dal Principe furti i Padronati nel V. secolo, se la riservavano gli stessi Fondatori.

40. Sul bel principio da' Prelati delle Chiese, e Monisteri chiedevansi, e dall' Imperatore si concedevano; ed in questa epoca si avvera, che come Uffiziali le Chiese, e Monisteri difendevano, e tutte le loro cause, e l' loro interesse trattavano. Surti poi i Padronati, i Fondatori delle Chiese, e Monisteri sovente volte nella stessa Fondazione serbavano a loro, ed a' loro successori la *Difensione*, ed *Avvocazia* de' medesimi; onde scrive *Francesco Fiorente*, anche nella mia prima Scrittura rapportato: *Solebant autem hujusmodi Advocati constitui, vel ab ipsis Fundatoribus in charta fundationis, vel ab ipsis Ecclesiis, & Monasteriis eligi* (3).

41. Molto più questo costume prevalse nelle fondazioni fatte da' Signori di quelle Regioni, ove i Monisteri erigevansi; avvisando perciò l' eruditissimo *Gian-Niccola Erzio*: *Ipsi porro Regionum Domini in Monasteriis a se nove conditis, sibi, successoribusque suis, Advocatias reservare consueverant* (4). Ed *Andrea Knichen* ben anche notò: *Quandoquidem dotatione eam (Advocatian) reservabant* (5); e l' eruditissimo *Antonio Mattei*

(1) Vedi la l. 38. C. *Theod. de Episcopis, & Clericis* lib. 16. tit. 2. ed ivi *Giacomo Gotofredi*.

(2) Vedi la pag. 13. della mia precedente Scrittura, e la pag. 53. , e seguente.

(3) *Francesco Fiorente* nel lib. 3. del *Decretale* tit. 38. tom. 2. pag. 300.

(4) *Erzio de jactitata vulgo Ordinis Cisterciensis libertate*, Sezione. 3. §. 10.

(5) *Andrea Knichen de jur. Superioritatis in communi, vel alterius territorio*, nella parola *de Voitheja* n. 394. Vedi la mia precedente scrittura pag. 44.

rei, di simil faccenda anche ragionando, scrive : *Dixi, quod Advocatus vir illustris, & prepotens . Plerumque autem qui Ecclesie Fundator, & Advocatus Sibi Advocatiam, suis filiis, & successoribus plerumque is reservabat* (1) . E questi Fondatori venivan anche appellati *Avvocati legali* ; e surse indi la distinzione tra gli *Avvocati nati* , i quali erano i discendenti de' Fondatori ; e gli *Avvocati dati* , i quali eran quelli, i quali, non come Fondatori, ma come dal Principe dati, l' *Avvocazia*, e *Difensione* delle Chiese esercitavano (2) .

Onde segua la distinzione di Avvocati legali, o nati, a differenza degli Avvocati dati.

42. Quindi è, che nelle Chiese, e Monisteri prima del surgimento del Padronato, e dopo di questo, in quelli non Padronati, i *Difensori*, o *Avvocati* da' Prelati chiedevansi, e da' Sovrani si accordavano ; ma surti già i Padronati, e riserbandosi i Padroni nella fondazione la *Difensione* ; essi eran quelli, che l' uizio di *Difensore* esercitavano.

43. Eravi però differenza grande tra la riserba, che le private persone, e quella, che i Sovrani faceano ; imperciocchè quelle la semplice *Difensione*, ed *Avvocazia* esercitavano, la quale poi ne' tempi posteriori incominciò Padronato ad appellarsi ; giacchè questo nome era ne' primi tempi affatto ignoto, e non prima del nono secolo principiò a sentirsi (3) . Ma la riserba della *Difensione* fatta da' Sovrani, o da chi il dominio eminente avea, altro diritto loro tramandava ; e quindi scrive il lodato Gian-Nicola Erzio : *Si particularem Advocatiam quis sibi reservavit, si quidem pri-*

Notabile divario tra la riserba di Difensione, ed Avvocazia delle private persone, e quella del Sovrano.

(1) Antonio Mattei *de nobilitate lib. 2. cap. 29. pag. 507.*
 (2) Mattei nel luogo additato *pag. 508.*
 (3) Boemero *pro Ecclesiasticum lib. 3. tit. 38. de jur. patronat. §. 28. Vedi il num. 2. di questo §.*

varus fuit, vix aliud ei concessum censebitur, quam simplex jus, quod vulgo Patronatus dicitur; secus dicendum si Dominus Territorii eam sibi reservavit; nam tum & si universalis, & ordinaria est Advocatia, eam non dum protegendi jus, sed amplam, eamque insignem potestatem in jure dicundo, & emolumenta non pauca continere (1).

44. La diversità tra la *Difensione* dalle private persone riserbata, e quella da' Sovrani ritenuta, surgea da quel principio, che pocanzi ho accennato; cioè, ch' essendosi agli *Avvocati*, e *Difensori*, dopo alcun tempo della prima loro istituzione, tramandata, ed unita da' Sovrani la giurisdizione di decider le cause delle Chiese, e Monisteri; e di esercitar tutta quella stessa potestà, la quale i Conti de' luoghi, e Regioni sopra le altre persone nelle Cause ufavano (2), la quale giurisdizione dal Principe a tali *Difensori* conferivasi nel punto stesso, che alle Chiese, e Monisteri quelli davansi; quindi riserbandosi da privato uomo la *Difensione*, perchè egli non avea la potenza di dar a se stesso giurisdizione alcuna; rimaneva perciò col semplice diritto di difender la Chiesa, e Monistero come una privata persona, e come nella primiera istituzione i *Difensori*, ed *Avvocati* faceano; avendo bensì anche il diritto di presentare il Cherico nella Chiesa da se fondata, ch' è quello *simplex jus, quod vulgo Patronatus dicitur*, come nota l' *Erzio*; onde il *Du-Cange* scrive: *Cum enim sæpe Monasteriorum Fundatores Advocatiam sibi, & posteris reservarent, inde manavit postmodum jus Patronorum, quos Advocatos alii vocant,*
qui

(1) *Erzio* nell' accennato luogo §. 14.

(2) Vedi il §. 7. num. 7. di questa Dissertazione.

quæ jus habent proficiendi Ordinis, abbatibus, & c.

45. Non così però seguiva allorchè la Difensione si faceva da persona di dominio eminente fornita; che allora non solo avea costei il solo dritto di difendere, e proteggere la Chiesa, e'l Monistero da se dato: *sed amplam, eamque insignem potestatem in jure dicundo, & emolumenta non paucos continere*, siccome l'eruditissimo Erzio avvisa; perchè il Fondatore fornito della potestà somma, e del dominio eminente, nella riserva della Difensione, riteneva ancora tutta quella potestà, che a Difensori ed Avvocati dell'altre Chiese, e Monisteri egli stesso tramandava.

46. ~~Il~~ ~~titolo~~ ~~alcuno~~ ~~egli~~ ~~è~~ ~~a~~ ~~quanto~~ ~~da~~ ~~me~~ ~~fino~~ ~~al~~ ~~titolo~~ ~~di~~ ~~Van-Espen~~ ~~rapportato~~ ~~nella~~ ~~lettera~~, ~~il~~ ~~quale~~ ~~è~~ ~~il~~ ~~seguente~~: *Id nihilominus negari non potest primis, & mediis seculis datos fuisse Ecclesiis speciales Defensores, qui & dein Advocati dicti sunt, sed a Fundatoribus, & ultimis Patronis plane diversis* (1); mentre a ~~questo~~ ~~titolo~~ ~~si~~ ~~distinse~~ ~~la~~ ~~potestà~~ ~~presente~~ ~~ciò~~ ~~che~~ ~~da~~ ~~me~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~distinto~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~Scrittura~~ (2), ove si distinsero le tre epoche del Patronato, cioè una dalla metà del V. secolo, in cui egli surse, fino al VII., per lo cui tempo i Fondatori il solo dritto ebbero di nominare, o presentare. L'altra dal VII. al XII., in cui molto più crebbe la potestà de' Fondatori, o sieno Difensori, ed Avvocati, i quali anche così soleansi allora appellare, per testimonianza dello stesso

Si rischiara un luogo del Van-Espen, con cui l'Illustre rammentato Autor della lettera, crede provare che gli antichi Difensori, ed Avvocati sieno diversi da Padroni, e Fondatori d'oggi.

(1) Du Cange nel Glossario nella parola *Advocatus* tom. 1. pag. 170. della edizione del 1716. Vedi la pag. 46. della mia Allegazione precedente. Vedi Aubert. *Miræo Diplomat. Belgica lib. 1. cap. 33. e lib. 2. cap. 35.* ove si leggono carte colla riserva dell'Avvocazia.
(2) *Part. 2. Sezion. 3. tit. 8. cap. 1. de jur. patron. n. 15.*
(3) *Pag. 53. ad 65.*

stesso *Van-Espen*, il quale avvisa: *Illud interim hic notandum, ex hac tuitione, & patrocinio Ecclesiarum, sive rerum ad eas spectantium, nomen Patroni, Defensoris, Advocati, & Custodis Fundatoribus datum fuisse; hodieque passim jura, quæ olim Fundatoribus data fuerunt, Patronis tanquam Fundatoribus tributa esse: adeoque sensim nomine Fundatoris quasi oblitterato, nomen Patroni solum retentum esse* (1); ed allora la loro potestà si stese anche a conferire le Chiese, e Monisteri. E finalmente l'altra epoca, che incominciò dal XII. secolo in poi, allorchè con i *Concilij Lateranensi*, e con *pistole decretali* la faccenda mutò, o almeno si procurò di farle mutar aspetto; e perciò scrisse il *Boemero*: *Post seculum duodecimum circiter hinc inde ex sententia Pontificum Romanorum, quorum auctoritas jam amplissima erat, Jurispatronatus conceptus in nonnullis in sensum plane diversum detortus deprehenditur, quod vel ex collectione decretalium liquet* (2).

47. E come che tai *Concilij* per testimonianza di *Francesco Fiorente* (3) non sianfi fatti a questo proposito mai valere, e specialmente nelle due Sicilie, come avvertii nella mia prima scrittura (4); nulladimeno sempre coll' andar del tempo un' idea, o concetto diverso, come scrive il *Boemero*, in alcuni il *Padronato* formò; e quindi è, che il *Van-Espen* dopo di aver avvisato nel numero 14., che dalla *Difensione* trassesi il nome di *Padrone*, foggugne poi, che meffosi quasi in obbligo il nome di *Fondatore*, ed Io foggungo anche quello di *Difensore*, ed *Avvocato*,

(1) Ivi stesso num. 14.

(2) *Boemero lib. 3. del Decretale tit. 38. §. 51.*

(3) Nel *tit. de elec. & electi potest.* nel tom. 1. delle sue opere pag. 151.

(4) *Pagin. 62.*

nomen Patroni solum retentum esse. Or dopo di aver il *Van-Espen* ciò avvertito, allora nel numero seguente foggiugne le parole nella lettera trascritte (1), e da me precedentemente nel numero 46. rammentate, cioè esser i *Difensori*, ed *Avvocati* dati alle Chiese a *Fundatoribus*, & *modernis Patronis plane diversos*; e con ragione ciò si afferma, non solo dal *Van-Espen*, ma da altri ancora, sì perchè si è procurato oggi di sminuir loro quanto mai si è potuto colle *pistole decretali* la potestà di conferire, che aveano, allorchè i Fondatori la *Difensione* riserbavansi; ed anche perchè a' Padroni oggi non si tramanda quella stessa giurisdizione, che prima gli *Avvocati* aveano; la quale però sempre nel nostro Regno si è ritenuta da' Sovrani.

48. Oltrecchè il *Van-Espen* non favella de' *Difensori*, ed *Avvocati*, i quali eran tali, come Fondatori; ma di coloro, i quali erano dati alle Chiese: *Id nibilominus negari non potest primis, & mediis seculis DATOS fuisse Ecclesiis speciales Defensores, qui, & dein Advocati dicti sunt, sed a Fundatoribus, & modernis Patronis plane diversos* (2). Costoro indubitatamente son diversi da' Fondatori; ma i *Difensori*, ed *Avvocati* delle Chiese, i quali eran tali, perchè riserbata aveansi la *Difensione* nella fondazione; erano lo stesso, che oggi sono i Padroni; e perciò giustamente anche in que' secoli distinguevansi i *Difensori*, ed *Avvocati dati*, da coloro, che la *Difensione*, ed *Avvocazia* riserbavansi nella fondazione; imperciocchè, siccome quegli appellavansi *Difensori*, ed *Avvocati dati*; così costoro *Difensori legali* e *legittimi*, o *nati* nominavansi; onde avvisa An-

Si aggiugne, che il *Van-Espen* non parla degli *Avvocati* legali, e legittimi, o nati, ma degli *Avvocati*, o *Difensori* dati.

(1) Lettera pag. 115.

(2) Nel cit. n. 15.

tonio Mattei poc'anzi rammentato : *Et hinc Advocati, vel nati, vel dati* (1); e quindi leggesi in più carte presso al Mireo : *Ego ipse qui eram legalis Advocatus Ecclesiae* (2); ed altri simili esempj possonsi leggere nell'anzidetto Antonio Mattei; prima di cui il dottissimo Ermanno Corringio, anche degli *Advocati*, e *Difensori* ragionando, scrisse : *Jus vero illud Advocatiae alibi non nisi ad vitam nonnullis datum, atque ita ambulatorium, ut ita loquar, fuit. Alibi fixum magis integre alicui familiae hereditaria successione ad posteros propagatum est* (3).

Si conchiude che coloro che riferbansi nella Fondazione la Difensione, sieno lo stesso che: Fondatori, e Padroni d'oggi.

48. Quindi dunque è, che gli *Advocati*, e *Difensori*, i quali alle Chiese, e Monisteri davansi, non sono certamente lo stesso co i moderni Fondatori, e Padroni delle Chiese; ma coloro, i quali eran tali, perchè riferbata avevansi la *Difensione* nella fondazione, lo stesso sono, specialmente i Sovrani, che gli odierni Fondatori, e Padroni.

49. Nè egli è d'adattarsi al caso, di cui noi ora contendiamo l'autorità del *Van-Espen*; perchè questo valente Uomo parla della indole de' Padroni, e Fondatori moderni; e noi trattiamo della polizia del secolo undecimo, tempo in cui tanto valeva il dichiararsi *Difensore*, quanto i moderni Fondatori dirsi *Padroni*; perchè per sentimento di quello stesso *Van-Espen* di-
mez-

(1) *De nobilit. lib. 2. cap. 29. pag. 508.*

(2) *Mireo codex piar. donat. cap. 67. & notitia Eccles. Belgic. cap. 116.*

(3) *Corringio de Antiquissim. Statu Helmeftadii nel tom. 5. delle sue opere pag. 391. della edizione di Brunsvich del 1730. Come i Vescovi, ed Abati per privilegio de' Principi ottennero il poterli essi eleggere gli *Advocati*, e *Difensori*, e come costoro non cessarono, se non dopo del duodecimo secolo, vedi lo stesso Corringio ivi medesimo; e Gian-Guglielmo Gebelio nelle sue note a Corringio.*

mezzatamente addotto nella lettera: *Ex hac tuitione, & patrocinio Ecclesiarum, sive rerum ad eas spectantium, nomen Patroni, Defensoris, Advocati, & Custodis Fundatoribus datum fuisse; hodieque passim, quae olim Fundatoribus data fuerunt, Patronis tanquam Fundatoribus tributa esse; adeoque sensim nomine Fundatoris quasi oblitterato, nomen Patroni solum retentum esse* (1).

50. E da questo stesso insegnamento di *Van-Espen* rimane risposto al *cap. 23. de Jur. Patron.* addotto nella stessa lettera (2), con cui pretendesi, anche con parole dimezzate di quel testo, ch'è di *Lucio III.*, provare, che altro era il *Difensore*, altro l'*Avvocato*; quandochè dall' intero contesto di quel capitolo, e da ciò che si ravvisa dalle trascritte parole, tutti que' nomi di *Difensore*, *Avvocato*, *Custode*, *Vicedomine*, ed altri usavansi, e come tali volle comprendergli *Lucio III.*, senza che possa aver luogo quella speziosa interpretazione, la quale l'illustre Autor della lettera gli appicca, come a chi ciò riflette, manifesto si rende.

51. Or tuttociò avvertito, si ravvisa dileguata la confusa obbiezione, la quale dal mio critico si fa, allorchè dice, che differivano i *Difensori* dati da' Principi alle Chiese, i quali, come Uffiziali a tal uopo destinati dovean difenderle; da quegli, i quali poi Padroni furon appellati; senza che per altro egli sappiasi, che cosa mai tali *Difensori*, ed *Avvocati* sieno stati.

Non v'è alcun divario tra *Difensore*, ed *Avvocato*, come pretende ricavare l'Autore della lettera da una pistola di *Lucio III.* E sinonimi sono tra loro *Difensore*, *Avvocato*, *Custode*, e *Vicedomine*.

(1) *Van-Espen* nel luogo additato *num. 14.*

(2) Lettera *pag. 112.*

Si divisa, che la formola del *Diploma* del *Conte* Goffredo -- *Defensores fiamus*, *peffimamente* dall' *Anonimo* si spiega per la *promessa* dell' *evizione*, e non per *riferba* del *Padronato*.

1. **P**rima di passar a rispondere agli altri fogli mio critico, uopo è, che io, oltre di quello, che nella mia precedente Scrittura avvisai intorno alla significazione sinonima di *Avvocato*, e *Difensore*, coll' autorità di gravissimi Scrittori, confermi presentando quello stesso con altre autorità. Essi, che non era il dire *Difensore*, quanto *Avvocato*; e che sia così, si ravvisa chiaramente da quel che con brevità dirò.

2. Gli stessi Imperatori *Arcadio*, *Onorio*, e *Teodosio*, concedendo già a suppliche del *Concilio Africano* i *Difensori*, risposero, che *costoro* eletti si fossero, non dal numero de' *Coronati*, o come spiega il *Goffredo*, de' *Cherici*, ma *ab Advocatis* (1); e quindi questo stesso chiarissimo Scrittore, dichiarando le parole del rammentato *Concilio Africano*: *Ut dent facultatem Defensores constituendi Scholasticos*, soggiugne, *idest Advocatos*; onde poi egli avvisa: *Præcipuum igitur, & singulare privilegium istud ab Honorio nunc Afri meruerunt: puta, ut ne Coronati amplius, verum Advocati deinceps iudiciis Ecclesiarum, & privilegiorum Ecclesiasticorum Defensores se sisterent: Advo-*

Perchè sceglievansi i Difensori ab Advocatis, e non da Coronati, secondo lo stabilimento del Concilio Africano, appellaronsi ora Difensori, ed ora Advocati.

(1) Vedi la *leg. 38. del C. Teod. lib. 16. tit. 2.*, ed *ivi Goffredo*.

cati inquam, seu Scholastici de foro, quos se ex corpore
Advocatorum Ecclesiastici arbitrato suo delegissent (1).

3. Ed indistintamente chiamavansi tal volta *Avvocati*, e tal altra *Difensori*; talchè nelle leggi Longobarde, una tra le altre dell'Imperator Ludovico se ne legge, in cui così s'impone: *Omnibus igitur Episcopis, Abbatibus, cunctoque clero omnino præcipimus Vicedominos, Præpositos, Advocatos, sive Defensores bonos habere &c.* (2).

4. Anzi il Sommo Pontefice *Urbano II.*, il quale fu assunto al Pontificato nell'anno 1088., cioè un anno dopo del Diploma del Conte *Goffredo*, nella lettera diretta a *Lucio* Prevosto della Chiesa di *S. Giovenzio* di Pavia, dichiarando le parole del *Concilio Calcedonense* generale IV. dell'anno 451., in dove si fa menzione de' *Difensori* ottenuti dal *Concilio Africano* dell'anno 407., scrive così: *In nomine vero Procuratoris intelligit præfata Synodus (Chalcedonensis) quemlibet ecclesiasticarum rerum Administratorem, ut verbi gratia Præpositum, Oeconimum, Vicedominum: DEFENSORIS nomine ADVOCATUM, sive Castaldum, & Judicem* (3). Sicchè dunque, tanto il *Concilio Calcedonense*, quanto il Sommo Pontefice *Urbano II.* ci dichiarano i *Difensori* non esser altro, se non che gli stessi *Avvocati*. E quindi anche l'*Alteserra* avvertisce: *Advocati sunt Defensores Ecclesiarum, vel Monasteriorum* (4).

5. Ciò avvertito profiegua ad esaminar quel che il mio

Z 2

av-

(1) Gotofredi nel Commentario alla mentovata l. 38.

(2) L. 5. lib. 2. tit. 48.

(3) *Urbano II.* nella pistola 17. presso al Labbè rom. 12. de' Concilij pag. 732., rapportata ancora da Graziano nel *Can. 8. Caus. 1. qu. 3.*

(4) *Alteser. Origin. Rei Monastica lib. 7. cap. 17.*

In una lettera
d'Urbano II. qua-
si contemporanea
al Diploma di
Goffredo spiegasi
il Difensore per
Avvocato, Ca-
staldo, e Giudice.

Si confuta la nuova interpretazione dell' Anonimo, il quale vuole, che colle parole *Defensores fiamus* Goffredo si fosse obbligato all' evizione di ciò che donava.

avvedutissimo critico mi ammaestra intorno alle parole dello stesso Diploma. Dic' egli dunque, che quelle parole, le quali ivi si leggono: *Ego vero & mei heredes, & successores Defensores fiamus de hac oblatione prefato Monasterio, & Domino Petro Abbati &c.* non voglian dinotar già, che il Conte Goffredo prendeva, o riserbava a se la *Difensione*, o sia *Avvocazia*; ma sì bene, che sian da intendere per l'evizione, la quale egli al Monistero promettea della roba donata, *de hac oblatione Defensores fiamus*; onde poi il critico soggiugne, che non essendosi quegli dichiarato *Difensore in generale*, e di ogni altra cosa al medesimo appartenente, ma soltanto *de hac oblatione*, valga perciò questo lo stesso, come se detto avesse, mi obbligo di difendere, ed antestare al Monistero per la roba donatagli. E quì poi il critico mi fa assaporare la dolcezza del suo scibile, dichiarandomi, che mai voglia significar il verbo *antestare*, e che cosa *evizione*; e ci affastella il *Du-Cange*, il *Muratori*, il *Dizionario legale* di *Alberico da Rosare*, leggi civili, e leggi longobarde; ed ha mancato poco, che non ci avesse inzeppato qualche passo dell' *Alcorano*, o del *Rabbिनico Talmud*; le quali pellegrine erudizioni vi fanno tanta bella mostra, e così a quel *Difensore* di *Goffredo* si adattano, come in capo di *Madonna Usimbald* comparivano graziose quelle fudicie brache, per troppo fretta tolte al bujo, in vece del faltero (1).

6. Ma si rifletta a passo a passo ciò, che il mio critico sogna, ed *Ughellio* soggiugnerebbe, anzi delira. Dice dunque, che il *Conte Goffredo* non si dichiarò *Difensore in generale del Monistero istesso*, e di ogni altra

(1) Anonimo pag. 32., e seguenti.

()
altra cosa al medesimo appartenente ; ma soltanto de
hac oblatione. Maledetti per ben mille volte gli occhia-
li del mio critico, i quali spesso spesso lo fanno tra-
vedere . Come dite , amatissimo , e dolcissimo mio
Signor Maestro , che 'l Conte Goffredo non dichiarossi
Difensore in generale del Monastero , e di ogni altra co-
sa al medesimo appartenente ; quando egli di tutto Di-
fensore si dichiarò ? Si dichiarò Difensore de hac obla-
tione ; ma più di quella roba da Goffredo al Monistero
donata , questo non avea , nè possedeva , salvo solo
quello , che voi volete , a forza di prodigj , o di vostra
guasta immaginazione , aver posseduto innanzi al tem-
po di Goffredo ; il che non ravvisasi , se non in quella
vostra Bolla di Alessandro IV. di censessanta anni do-
po . Sicchè allora quando quegli disse Defensores fia-
mus de hac oblatione , come non si dichiarò tale di
tutto ciò , che al Monistero apparteneva ?

7. Ma replica il critico , non si dichiarò Difensore del
Monistero istesso . Veggiamo un poco se sia così ; ec-
co le intere parole , le quali voi (1), non per difetto
degli occhiali , ma di mal talento , dimezzatamente
rapportate : *Ego vero , & mei heredes , & successores
Defensores fiamus de hac oblatione , prefato Monasterio,
& Domino Petro Abbati , & cunctis successoribus ejus
contra omnes homines , qui calumnia eis gravare præ-
sumpserint .* Or quegli *eis* chi mai sono ? Non altri ,
che 'l Monistero , Pietro , e i successori ; sicchè Goffre-
do si dichiarò Difensore della donazione contro tutti
coloro , i quali mai avessero voluto aggravare , inquietare ,
o molestare il Monistero , l' Abate Pietro , e
successori suoi ; e questo che altra cosa è , se non di-
chia-

(1) Si rapportano dall'Anonimo pag. 30.

chiararsi *Difensore in generale del Monistero* istesso , e di ogni altra cosa al medesimo appartenente ? Signor critico, voi sete un ottimo *Avvocato*, ma pessimo *Difensore in generale* , e molto più in particolare del vostro cliente , e di ogni altra cosa al medesimo appartenente ; e perciò altro soccorso voi , e 'l vostro cliente, chiesto avete .

L'uffizio stesso de' *Difensori*, o sieno *Avvocati*, i quali giudicavano delle cause intorno la roba delle Chiese, e de' *Monisteri*, mostra insufficiente l'interpretazione dell' *Anonimo*.

8. Oltrecchè , amatissimo Signor critico , i *Difensori* , o *Avvocati* davansi per le cause , le quali surgevano per le robe delle Chiese , e *Monisteri* propriamente; mentre le persone de' *Preti* , o de' *Monaci* riconoscevanfi in que' tempi dal solo *Vescovo* ; onde il chiarissimo *Corringio* , colle parole di più *Capitolari* , e del celebre *Incmaro Arcivescovo di Reims* (che volerle qui trascrivere sarebbe noioso) avvisa : *Igitur tametsi causa personales Cleri omnes non nisi ad Cleri iudicium pertinuerint ; bonorum tamen sacrorum prorsus alia fuit conditio , utpote , cum horum etiam omnis administratio optimo consilio Advocatis (hominibus utique non ex Clero) fuerit commissa (1)* . Ed altrove anche fogggiugne: *Bona Monacalia jurisdictionem suam , non minus atque Episcopalia , mutaverunt . Illa jam tum circa initia sua , Carolina Regnante familia , subducta esse ordinariis iudiciis Comitum , & Principum , & commissa Advocatis , liquido apparet ex ipsis antiquissimis tabulis fundationum , quas appellant (2)* .

9. E con le stesse parole questo chiarissimo Scrittore , di ciò in altro luogo ragionando , scrive : *Erant bona Episcoporum , ut & Monasteriorum jamdiu ante secularibus,*

(1) *Corringio* nella dissertazione *de Judiciis Reipublice Germanice* §. 35. tom. 2. delle sue opere.

(2) Nel luogo additato §. 75.

ribus, quæ appellantur, judiciis exempta, singulari libertate Regum ita curante; adeoque omnibus Episcopatum, & Monasteriorum bonorum causis dijudicandis, passim Advocati, ac Defensores ita dicti, a Regibus ipsis præficiantur (1).

10. Eran dunque preposti i *Difensori* da' Principi alle cause, le quali per le robe de' Monisteri avvenivano. Ma allorchè poi costoro quegli arricchivano con poderi, ed altre rendite, che lor donavano, *Difensori* della roba, e de' Monisteri sovente dichiaravansi. Questa dichiarazione dunque fatta nella carta stessa della donazione, o vogliasi appellare, dotazione, è quella, la quale addita, aver a se il Fondatore serbata, e ritenuta quella giurisdizione, e quel diritto, il quale a' Fondatori da' canoni, e dalle leggi è stato permesso, e che poi Padronato si è detto.

11. E quindi allorchè leggesi nella Carta del Conte Goffredo: *Defensores sumus de hac oblatione, præfato Monasterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis successoribus ejus contra omnes homines, qui calumnia eis gravare præsumpserint; si addita con ciò, e chiaramente si dimostra, che 'l Conte Goffredo volle per se ritener quella Difensione della roba, e del Monistero da lui riedificato, e dopo arricchito, la quale: Regionum Domini in Monasteriis a se nove conditis, sibi successoribusque suis reservare consueverant (2).*

12. Ma più graziosa erudizione di quella, che mi fa ora il mio savissimo critico apprendere, non potrà in tutto il vasto tesoro delle antichità di *Grevio*, e *Gronovio*

(1) Cerringio nella esercitazione de *Urbibus Germanicis* §. 109. tom. I. delle sue opere.

(2) Erzio, Francesco Fiorente, Knichen, ed Antonio Mattei poc' anzi rammentati nel §. 8. num. 40. 41. e 47.

L'Anonimo vuole,
che defendere, ed
antestare sieno due
voci sinonime.

novio giammai rinvenirsi; e perciò egli è male, che non viva a' nostri dì il celebre *Polidoro Virgilio*, per descriverlo nel suo libro *de Inventoribus rerum*; o che non facciasi una aggiunta al *Panciroli*, e si annoveri cotesta erudizione *inter nova reperta* del medesimo. Vuole egli dunque, che l'*Defensores* del Conte *Goffredo*, altro non sia, se non che una *promessa di evizione*; e dicendo, che *defendere*, ed *antestare* sieno lo stesso; imprend' egli a dichiarare col *Du Cange*, che cosa mai dinoti il verbo *antestare*, che cosa il *defendere*, e che mai l'*evizione*; ed indi soggiugne: *Se l'antestazione, e la promessa della evizione significhi riserva di padronato, non vi sarà scrittura, con cui il dominio di alcuna cosa si trasferisca, che riserva di padronato contener non debba nel senso de' nostri sapientissimi contraddittori* (1).

13. Arcifapientissimo mio Signor critico, voi delirate da senno; vi abbisogna, che qual nuovo *Orlando furioso*, la vostra *Angelica* vi ristori col suo specifico, che nell'ampolla tenea racchiuso. Voi sete più eccellente *Difensore*, che non era *Panegerista* colui, il quale, nel mentre delle lodi di un grand' *Eroe* dovea egli dire, della confessione trascorse a predicare, non per altro, se non perchè, essendo stato quegli *Fabbro*, confessionali alcuna fiata avea dovuto egli lavorare; e perchè suol farsi la confessione ne' confessionali; cosa convenevole perciò gli parve della confessione declamare. Or lo stesso a voi addiviene, perchè fantasticando, che l'*defendere*, ed *antestare* sieno verbi dipendenti l'un dall' altro; perciò, sofisticando, dite, che i *Difensori* dovean *difendere*; il *difendere*, e l'*antestare* sono lo stesso.

(1) Anonimo pag. 34.

stesso ; quindi v'innoltrate ad ammaestrarmi, cosa mai dinoti l' *antestare* . Argomento certamente appreso da quel Frate dabbene, che avendo trovato nella cassetta scambiati li carboni per la penna ; dell' eroica virtù di quelli, in vece di questa, senza smarrirsi, a Certaldesi egli predicò.

14. Il Conte *Goffredo* nella sua Carta non usò il verbo, nè la formola di *defendere*, e *antestare*, nè promise *evizione* alcuna al P. Abate *Pietro*, nè a' suoi successori, quantunque volte quella roba al Monistero da lui donata fosse stata evitta, cioè tolta, e dal suo dominio sottratta, per cui le vostre spiegazioni potessero persuadere ; ma disse : *Ego vero, & mei heredes, & successores Defensores fiamus de hac oblatione, prefato Monasterio, & Domino Petro Abbati, & cunctis successoribus ejus contra omnes homines, qui calumnia eis gravare presumpserint*. Il gravare non è *evincere*, il che significa togliere, e levar dalle mani del possessore ; e perciò i nostri Giureconsulti dicono : *Evincere plus est, quam vincere ; nec enim superare tantum est venditorem, & emptorem iudicio vindicationis, sed etiam rem, vel possessionem abducere* (1) ; ed altrove : *Non evicit rem, qui vicit, nisi, & abduxit rem, vel abstulit* (2). Sicchè dunque, che ha a fare l' *evizione*, col gravare *calumnia*, che per mio avviso, vuol dinotar *litigare* temerariamente, o in altra guisa *inquietare*, per cui poi i *Difensori*, e gli *Avvocati ecclesiam, ejusque bona pro viribus contra hostiles DEFENDEBANT*, ed indi riscuotevano quel vostro

Nel Diploma di Goffredo non si legge la parola antestare, nè obbligo d' evizione, ma Difensione contra homines, qui gravare presumpserint.

A a

pre-

(1) Cujacio ne' Paratitli al 20. libro de' Digesti tit. 2. de *eviction*. tom. 1. pag. 779. lett. C. della edizione di Napoli.

(2) Lo stesso nel lib. 10. de' *Responsi di Papiniano* tom. 4. pagin. 1263. lett. C. della stessa edizione.

pretium, di cui ho ragionato?

15. In oltre *Goffredo* disse *Defensores fiamus*, e voi poi in vece di spiegarmi, che dinotar voglia il *Defensores*, mi fate apparare il significato dell' *antestare*; cioè la confessione per lo confessionale, non men che per la penna i carboni mi descrivete.

Le donazioni de' Sovrani non richiedono obbligo d'evizione, come si ricava da alcune leggi, e dalla costumanza delle genti.

16. Oltrecchè ove mai si è veduto, che nelle donazioni, spezialmente graziose, o gratuite de' Principi, o di coloro, i quali il sommo impero, e l'eminente dominio presso di se conservano, siasi l'evizione promessa? Erasi, dall' *Imperator Zenone* prima, e dipoi da *Giustiniano*, prescritto, che coloro, i quali donazioni dal Principe ricevevano, fossero sicuri di non poter esser privati della roba donata: *Sed adversus emptores quidem, vel donationem accipientes, per alios titulos alienationis quicquam detinentes, minime quaecunque actiones moveantur* (1). Hanno le donazioni de' Principi forza di legge, e non le fa mestieri di qualunque estrinseca cautela, siccome lo stesso *Imperator Giustiniano* con sua legge dell' anno 523. impose, e diffinì, allorchè disse: *Ut pote imperialibus contractibus legis vicem obtinentibus, minimeque opitulatione quadam extrinsecus egentibus* (2). Nè ciò fu per sola legge di *Giustiniano*; ma tal'è stato il costume di tutte le nazioni; onde il *Forstenerio* avvisò: *Nimirum Principes Germaniae, quemadmodum omnes illi, qui suprematum habent, soluti sunt legibus juris privati*; le quali parole *Struvio* rapportando, soggiugne: *Illustrat illud ex eo, quod testamenta Illustrum sine solemnitatibus valeant; illorum donationes judiciali insinua-*

(1) *L. Bene a Zenone Cod. de quadriennii prescripti.*

(2) *L. Donationes quas Divus, Cod. de donat. inter virum, & uxorem.*

nuazione non indigeant, & quae sunt eiusmodi (1). Ed è massima costantissima, e ferma, che non sieno i Principi giammai alla evizione delle loro donazioni gratuite, e graziose obbligati (2).

17. E quindi egli ripugna al senso comune, ed alla disciplina di quei tempi, il voler interpretare per promessa di evizione le parole *Defensores fiamus*; quandochè la *polizia di allora* portava seco, che i Principi, e Signori supremi, nelle Carte di fondazioni la riferba della *Difensione* essi facevanfi. Ma dappoichè per mia sventura mi è toccato in forte di contender con un Anonimo, il quale, abbenchè, per deludermi, confessò la sua ignoranza della *polizia di allora*; egli però è cotanto presuntuoso, ed arrogante nel crederfi faccentissimo di questa faccenda, e delle antichità chiefastiche, che non è per cederla a i *Bingami*, a i *Boemeri*, a i *Dupini*, a i *Van-Espen*, a i *Fiorenti*, a i *de Roy*, a i *Ziegleri*, a i *Tommasini*, ed alla stessa antichità; e perciò mi è mestieri di usar tanta pazienza, e tolleranza con costui, quanta mai ne praticò *S. Pacomio*, allorchè si prese la briga di radunare sotto una regola tutti gli Anacoreti, ed Asceti della Tebaide.

18. Or per poter persuader cotesto dottorino storcilegi, voglio tre monumenti per ora recarli, cioè un Diploma di *Carlo Magno*, e due *Sinodi* del IX. secolo, da quali spero, che voglia persuadersi, che 'l dirsi *Difensore*, e 'l prometter la *Difensione*, non sia quella *sognata*, e stravagante promessa di *evizione*. Saprà, o almeno sa-

Col Sinodo Meldense, dell'anno 845, e col Ticinense dell'anno 850, e colla Cronica Laurisamense si mostra apertamente, che significhi Difensione, detta dagli Scrittori Germani Mundeburdio.

A a 2

per

- (1) Burcardo Struvio nella Giurisprudenza eroica part. 4. cap. 5. sezione 2. §. 14.
- (2) Solorzano de Indiar. jur. tom. 2. lib. 2. cap. 10. num. 53. Antvarez de donationib. Regis lib. 1. cap. 3. num. 51. de Ponte de potestate Proreg. iii. 5. num. 28.

per dovrebbe il mio critico, che dopo del VII. secolo si era introdotto un abominevol costume, ed era, che i Fondatori de' Monisteri, specialmente Principi, disponevano di essi anche in beneficio, ed a favore di laiche persone, non altrimenti, che se fosse stata roba allodiale; di guisacchè le rendite di quelli si usufruttavano da colui, a vantaggio di chi la disposizione si faceva. Abuso per altro introdotto dopo, anche da coloro, che men dovuto avrebbero, nell'unir le Parocchie a' Monisteri, ed a' Collegj di Canonici, i quali, prendendosi le rendite, costituiscono in quelle un *Prevosto*; onde poi son furti i *Pastori Primitivi*, ed i *Prevosti*, o sieno *Vicarij*, e *Persone*. A quella sconcezza dunque volendosi dar compenso, col *Sinodo Meldense* dell'anno 845. fu detto: *Providendum est Regie Majestati, ut Monasteria, quæ ab hominibus Deum timentibus in sua proprietate constructa, prædecessores illius causa DEFENSIONIS, & mundeburdi susceperunt, ut libera libertate, remota spe hereditaria de illorum propinquitate, itidem Religio observaretur, & nunc in ALLODIUM sunt data* (1).

19. Nell' anno 850., essendosi tenuto un altro *Sinodo* in Pavia, anche si disse: *Suggerendum est beatissimis Imperatoribus, quia hi qui Monasteria, & Sinodochia sub DEFENSIONE Sacri Palatii posuerunt, ideo fuisse probantur, quod a nullo melius, quam a Summis Potestatibus protegenda crediderint* (2).

20. Or

- (1) Concilio Meldense dell' anno 845. Labbè *tom. 9. pag. 956. Can. 41.* I canoni di cotesto Concilio, a riserva di diciannove, non furono ricevuti. Vedi le note di Severino Binio presso lo stesso Labbè.
- (2) Concilio Ticinense dell' anno 850. *Can. 16.* presso al Labbè *tom. 9. pag. 1064.* Vedi le note di Arrigo Canisio, e di Labbè *pag. 1074. e 1075.*

20. Or in cotesti due Sinodi la *Difensione* dinota per-
avventura quella speziosa *evizione* dell' Anonimo? Mai
no; ma soltanto, che i Monisteri fondati da private
persone, o dagli stessi Principi, ancorchè fossero sotto
la *Difensione* di costoro, e Padronato, non potessero
disporfi a modo, che disponevasi de' beni allodiali, e
burgenfatici, acciò il frutto destinato per opere di pie-
tà, non si fosse in uso profano, e men convenevole
consumato.
21. Inoltre leggesi nella celebre *Cronica Laurisamense*
(la quale, secondo il giudizio dell' eruditissimo *Free-
ro*, vien reputata egregia, e non mai bastantemente
commendata (1)), che dopo edificato dalla Contessa
Willisvinda, e da *Cancrone* suo figlio il Monistero di
Laurisab, o sia *Laurisamense*, fu questo con somma
munificenza da *Carlo Magno* dotato *in die consecratio-
nis*; ecco le parole: *Præterea quoque excellentissimus
Rex inter cætera liberalitatis suæ dona, quæ velut alter
Salamon in simplicitate cordis sui Domino lætus obtulit,
Villam Obbenheim sitam in pago Wormaciense super
fluvium Rhenum, cum omni integritate Laurisamensi
Monasterio tradidit, per quam eandem Ecclesiam in die
consecrationis dotavit* (2).
22. Tra gli altri privilegj da cotesto gran Monarca piiffi-
simo conceduti all' anzidetto Monistero, anche Bene-
dettino come il nostro, uno fu quello: *Ut valeant
(Monachi) regulam S. Benedicti perpetualiter, sicut or-
do edocet, & corporis fragilitas permittit, custodire, ET
SUB NOSTRA, ut diximus, MUNDEBURDE VEL
DE-*

(1) Nella Prefazione, che Burcardo Struvio fa a cotesta *Cronica tom.
1. Scriptor. rer. Germanicar.* dell'edizione dello stesso Struvio pag. 84.

(2) *Cronica Laurisamense* anno 777.

DEFENSIONE in ipso Monasterio quiete vivere, vel residere (1).

23. Or cotesto Monistero Benedettino, il quale Carlo Magno in die consecrationis dotavit, fu da lui ricevuto sotto la sua Difensione, non miga già per la inventata evizione; ma affinchè i Monaci valeant regulam S. Benedicti perpetualiter custodire. Quindi deducesi, che allora quando il Principe si dichiara Difensore di alcun Monistero, o Chiesa, ciò addiviene, non già, che cotal formola dinoti la promessa dell' evizione; ma perchè si dichiara Padrone di quella, e promette di conservarla sempre nella primiera sua istituzione: *Cum Patroni officium sit Ecclesiam patronatam DEFENDERE, ut maneat in primæva institutione (2)*; il che per altro s'incarca dagli stessi antichi Canoni, come son quei de' Concilj IV. e IX. Toletani (3); onde anche Mattia Stefano avvisa: *Itemque (Patroni) Ecclesiam, ejusque bona pro viribus contra hostiles DEFENDANT (4)*.

24. Sicchè avendo il Conte Goffredo nel suo Diploma della donazione, o vogliasi chiamar dotazione del nostro Monistero, dichiarato di voler esser Difensore del medesimo, e della roba donatagli, non volle indi altro dinotare, se non che, di addossarsi quel peso, ed obbligazione, che i Padroni per indispensabile, e legittimo dovere son tenuti *Ecclesiam patronatam, ejusque bona pro viribus contra hostiles defendere*; e non miga già volle prometter quella impropria evizione, ed inetta, che si fantastica. 25. Ed

- (1) Diploma di Carlo Magno nell'anzidetta Cronica anno 776. pag. 98.
 (2) Cabedo de Patronatib. Regie Coronæ Cap. 12. num. 8.
 (3) Concil. Toletan. IV. can. 33.; e Toletan. IX. can. 1.
 (4) Mattia Stefano de jur. patronat. part. 1. cap. 25. num. 2. Vedi ancora Van-Espen part. 2. sect. 3. tit. 8. cap. 6. num. 13. e seguenti.

25. Ed affinchè maggiormente sia persuaso l' eruditissimo mio critico, e possa ben egli comprender la vera significazione, ed indole della *Difensione*, o sia *Mundeburdio*, stimo recargli ciò, che a cotesto proposito avvisa il dottissimo *Girónimo Bignonio*: *Mundeburdium Germanis Scriptoribus TUTELA est, seu DEFENSIO, & TUITIO* (1).

26. Egli è vero, che tal volta da' Principi si ricevevano sotto la sua *Difensione* anche le Chiese, e Monisteri da loro non arricchiti, o piaccia dire, non dotati; ma quando però questi da loro eran dotati, serbandosi allora la *Difensione*, era questa lo stesso, che una manifesta pruova, e segno evidente del Padronato, siccome dottamente avvertisce *Renato Coppino*: *Quo circa Praefecturas etiam Ecclesiasticas Reges in suum PATROCINIUM asseruere, velut JUSTI PATRONATUS NOTAM, AC TESSERAM* (2). Anzi quando il Principe riceveva sotto la sua *Difensione* alcuna Chiesa, o Monistero, ed anche Vescovato, allora di tutte le cause, e privilegj loro, a qualsivoglia materia attinenti, il Principe, e suoi Giudici dovean prender conoscimento, e deciderle; e perciò prosiegue il *Bignonio*: *Unde & hac formula, qua Princeps Episcopo, aut Abbati tuitionem, & DEFENSIONEM suam impertit, ne quibuslibet infestentur, atque etiam ut eorum causae in palatio TANTUM decidentur, concedit* (3). E noi veggiamo, che nel nostro Reame tutt' i Sovrani, che l' hanno dominato, costantemente hanno ritenuto cotesto diritto, e con gelosia custodito; cioè, che non solo le Chiese di Regio Padronato; ma anche quelle
poste

I Monisteri, le Chiese, ed i Vescovadi non arricchiti da qualche Sovrano, ma ricevuti sotto la sua protezione, godevano il privilegio, che le loro cause, qual si fossero, conoscevansi dal Principe, e da suoi Giudici, come fin oggi si costuma in Regno.

(1) Bignonio nelle note alle formole di Marculfo lib. 1. cap. 24.

(2) Coppin. de sacra Politia lib. 1. tit. 4. num. 8.

(3) Bignonio ivi stesso.

poste sotto l'immediata Regia protezione, non possano esse, e le loro cause da nessuno, fuorchè dal Re-gio Cappellano Maggiore, esser riconosciute, il che non ha saputo tampoco negare lo stesso ultimo Concordato (1).

27. Da tutto ciò, che finora si è rammentato, egli ravvisasi, quanto stomachevolmente dal mio critico siasi declamato, che se l'antestazione, e la promessa della evizione significhi riserba di padronato, non vi sarà scrittura, con cui il dominio di alcuna cosa si trasferisca, che riserba di padronato contener non debba nel senso de' nostri sapientissimi contraddittori; giacchè nè il Conte Goffredo nella sua Carta; nè i contraddittori dell'Anonimo nella loro scrittura, di antestazione, nè di promessa di evizione han sognato ragionare, secondocchè il mio critico vaneggia, e delira; ma soltanto della formola *Defensores fiamus* hanno essi disputato, e per vera caratteristica, e simbolo del Padronato, l'hanno divisata.
28. Ma affinchè Io una volta per sempre faccia avvertito il mio sapientissimo critico, quanto egli vada nel suo infelice pensare errato; procurerò convincerlo col costume, il quale dattorno al 1087. era in uso praticarsi da' Normanni della stessa progenie del nostro Conte Goffredo; e collo stile, e formole, le quali nella loro Cancelleria si usavano. Ed ancorchè potessi Io più esempj, e Carte di Principi addurre per comprovare, che non mai tali pretese evizioni sianfi promesse; e che le formole di allora, non in altro consistevano, se non che in quelle terribili imprecazioni, ed anatemi spaventevoli, che si minacciavano;
pure

(1) Concordato cap. 5.

pure non voglio appartarmi dalle Carte di donazioni, e dotazioni del Padre, del Fratello, e della Cognata del Conte *Goffredo*, le quali poco innanzi, e poco dopo di quella, di cui si contende, si ravvisano; dalle quali chiaramente si discernerà, che il *Defensores fiamus* fu una riserba della *Difensione*, ed *Avvocazia*, e conseguentemente del Padronato.

29. Si leggono presso al *Mabillone* (1) tre Carte di donazioni fatte al Monistero di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso anche Benedettino, cioè una del Conte *Unfredo* padre del nostro *Goffredo* del 1085; un'altra di *Rodolfo Maccabeo* fratello dello stesso *Goffredo* del 1099; la terza della Contessa *Emma* moglie dell'anzidetto *Rodolfo* dell'anno 1115. Ora tanto nella Carta di donazione del Conte *Unfredo* del 1085, quanto in quella della Contessa *Emma* non vedesi fatta parola alcuna di *Difensore*; perchè sebbene quella di *Unfredo* confermi al Monistero *libere, & absolute, & secure cunctas possessiones, territoria, villas, terras cultas, & incultas, cellas quoque, & obbedientias predicti S. Michaelis Cœnobii pertinentes*; Nulladimeno, donando quegli al Monistero altri diritti, e ragioni, non ravvisasi in essa la *Difensione* riserbata, nè farsi parola di *Difensore* (2). L'altra della Contessa *Emma*, ancorchè contenga una donazione di molti diritti; tampoco fa parola di tal *Difensione*, perchè: *Contuli diligenti provisione pensatam ad AMPLIORIS DIGNITATEM HONORIS MONASTERII NOMINATI de ignota benevolentia mea, annuendo etiam petitionibus Domini Crescentii Venerabilis Abbatis dicti Cœnobii, &*

Si rapportano tre istrumenti di donazioni fatte da' parenti del Conte Goffredo al Monistero Benedettino di S. Arcangelo di Montescaglioso, colle quali via più si mostra il significato della Difensione, e quando fosse costume riserbarsi.

B b

Con-

(1) Annali Benedettini tom. 5. nell'appendice num. 50. 51., e 52.
 (2) Mabillone nel luogo additato num. 50.

*Conventus ejusdem ad me petentium, UT AD HONOREM, ET INCREMENTUM DICTI MONASTERII, ET LAUDEM BEATISSIMI S. MICHAELIS ARCANGELI (1). Sicchè facendosi tale donazione dalla Contessa Emma per maggior onore, ed accrescimento maggiore del Monistero; non si ravvisa in quella nè per poco, nè per molto fatta menzione di Difensori, nè di Difensione; perchè veramente fu tale donazione fatta da una Benefattrice; come altresì quella di Unfredo da un Benefattore, e non migaglia da Fondatori, o Dotatori; essendo stato prima quel Monistero del suo necessario mantenimento fornito; onde convenevolmente si adatta la massima, che *Alius autem quantumcumque postea illam Ecclesiam dicit, licet Benefactor sit, numquam tamen Patronus censendus (2).**

30. Nella Carta per contrario del Conte Rodolfo si ravvisa dichiararsi egli *Difensore*, ed *Avvocato* dell'Altare, o sia Cappella nello stesso Monistero di Montescaglioso da lui fondata, e dotata. Ecco le sue parole: *Offero Ecclesie Sancti Michaelis de Monte Cavoso, & per hoc scriptum Altari ejusdem Ecclesie trado in dotem, eo quod nulla Ecclesia oportet edificari sine dote; ed indi in fine di quella dice: Etiam promitto me esse Defensorem, Gubernatorem, Advocatorem contra omnes adversarios ipsius Ecclesie, & illam regentium (3).*

31. Di grazia si vegga, che, perchè Rodolfo dota l'Altare, o Cappella di quel Monistero, si riferba egli la

(1) Mabillone ivi stesso nel num. 52.

(2) Mattia Stefano *de jur. patron. parti. 2. cap. 25. num. 3.*

(3) Mabillone nel mentovato luogo num. 51.

la *Difensione*, ed *Avvocazia* di quella. Il Conte *Unfredo*, e la Contessa *Emma* per contrario nessuna *riserba di Difensione* si fanno, perchè il primo conferma al Monistero tutto ciò, che questo possedeva; e l'altra dona *ad honorem, & incrementum dicti Monasterii*. Ed ecco come ben a proposito si avvera l'insegnamento dell'eruditissimo *Renato Coppino*, che l'asserirsi da' Principi *Difensori*, e di tener sotto al suo *Patronio*, o *Difensione* alcune Chiese, sia ciò *justi Patronatus nota, ac tessera*. Or dunque può darsi dimostrazione maggiore di questa, la quale apertamente divisi, che quando dotavasi la Chiesa, o Monistero, riserbavasi da quella Cancelleria la *Difensione*; e che non così facevasi, allorchè *ad honorem, & incrementum* donavasi?

32. Da tutto ciò più cose si rilevano, la prima è quella, che il *promittere se Defensorem, Advocatorem*, non dinoti altro, se non che dichiararsi *Difensore*, ed *Avvocato*, ch'è lo stesso, che *Padrone*, siccome Io nella prima mia scrittura ho mostrato; veggendosi già, che 'l Conte *Rodolfo* usa le parole *Difensore*, ed *Avvocato*, ch'è lo stesso, che *Avvocato*, siccome dichiara il *Du Cange* (1), e non nega il mio accuratissimo critico (2).

Avvocato, e Difensore significano l'istesso.

33. Anzi, che l'*Avvocato* dinoti propriamente il *Padrone* della Chiesa, l'avvertisce lo stesso *Du Cange* in tal guisa: *Advocator, Patronus: Ordo Romanus, ubi de processione Pontificis: Advocatores autem Ecclesie stant quidem cum Majoribus, non autem procedunt cum eis, sed ipsi tantummodo sequuntur sellarem Pontificis*

B b 2

cum

(1) *Du Cange* nella parola *Advocator*.

(2) Anonimo pag. 35.

cum Acolyto, qui aquam manus portat (1).

34. Si rileva di più, che avendo il Conte Rodolfo detto, *promitto me Defensorem, Advocatorem*, non promise già quella inetta, e scipita evizione, ed antestazione del mio *sapientissimo* critico; ma si dichiarò *Difensore, Avvocato, e Padrone* dell' Altare, o sia Cappella.
35. Finalmente si deduce, che la formola *promitto me Defensorem*, ovvero *Defensor ero, Defensores fiamus*, dinota la vera *Difensione*, ed *Avvocazia*, ed addita il *Padronato*; perchè il *Difensore.*, ed *Avvocato*, o sia *Avvocato*, lo stesso è, che *Padrone*; e quindi perchè la *Difensione Regionum Domini in Monasteriis a se novè conditis, sibi, successoribusque suis reservare consueverant* (2); perciò, avendosi il Conte Goffredo riservata la *Difensione* del nostro Monistero, egli è lo stesso di averli serbato il diritto del *Padronato*; mentre: *Cum saepe Monasteriorum Fundatores Advocatiam sibi, & posteris reservarent, inde manavit postmodum jus Patronorum, quos Advocatos alii vocant, qui jus habent presentandi Ordinario ad beneficium vacans* (3).
36. Ma di grazia come mai, e con quale spirito di sincerità si può contraddire, che il *Defensores fiamus* dinoti dover essere il Monistero sotto la *Difensione* di Goffredo, e suoi successori? Io osservo in più leggi Longobarde, che questa parola altro di ciò non additava. Eccone una di Aistulfo: *Relatum est nobis, quod usque nunc fuisset talis consuetudo, ut Monasteria vel Xenodochia, seu venerabilia loca, que in DEFENSIO-NE Sacri nostri palatii esse noscuntur, compositionem duplicem*

Più leggi Longobarde confermano, che la Difensione dinota Padronato.

(1) Du Cange nella parola *Advocator*.

(2) Erzig de jactitat. Ordinis Cisterciens. exempt. sezione 3. §. 10.

(3) Du Cange nella parola *Advocatus* pag. 179. tom. 1. della edizione del 1716.

plicem exigebant ab hominibus, qui ad ipsa Venerabilia loca componere debebant, sicut Curtis Regia exigere videtur. Nunc autem constituimus, ut Monasteria, Basilica, vel Xenodochia, quæ sub Palatii DEFENSIONE esse videntur, compositionem exigere si habuerint, non exigant duplum, SICUT DE CAUSA REGIS, SED SICUT ALIA VENERABILIA LOCA QUÆ AD PALATIUM NON PERTINENT (1). Or quì per Chiese, e Monisteri, i quali erano sotto la *Difensione* del Principe, altro non intendonfi, se non che quelli, i quali *ad Principem pertinebant*. E quali Monasteri mai eran quelli, che essendo sotto la *Difensione* del Principe, a lui si appartenevano, se non quelli, i quali di suo Padronato erano? Si distingue tra le Chiese sue, e non sue, cioè tra quelle, le quali a lui si attenevano, e quelle le quali tali non erano; le prime si distinguono dalle altre colla caratteristica di esser sotto la sua *Difensione*. Dunque se lo esser la Chiesa sotto la *Difensione* del Principe, dinota lo stesso, che esser quella sua; e l'esser sua non può altrimenti verificarsi, se non che nella Chiesa padronata; surge quindi legittimo conseguente, che allora quando si dichiaravano i Principi *Difensori* delle Chiese, e Monisteri, egli addiveniva, perchè proprie erano le Chiese, e Monisteri, e ad esso loro quelli *pertinebant*.

37. Di vantaggio nella divisione del Principato Beneventano seguita tra *Radelchisi*, e *Siconolfo*, dopo essersi stabilito, che i Vescovadi, le Chiese, i Monisteri, ed Ospedali avessero corrisposto il censo, o vogliasi dire colletta, al possessore di quella porzione del Principato,

(1) *L. Longobard. lib. 1. tit. 2. leg. 9.*, e presso al Muratori *Scriptor. rer. Italic. tom. 1. par. 2. pag. 91. cap. 8.*

Nella divisione del Principato Beneventano tra Radelchisi, e Siconolfo rimasero esente da Collette i Monisteri di Montecasino, e di S. Vincenzo a Volturno, perchè erano Padronati dell' Imperatore.

to, nel territorio di cui eran situati i principali, e capi Monisteri; si eccettuano, e sottraggono da tale norma i Monisteri di Montecafino, e di S. Vincenzo a Volturmo, non per altro, se non perchè *Monasteria S. Benedicti, & S. Vincentii sub DEFENSIONE Domini Imperatoris Lutharii, ejusque filii Domini Ludovici Regis sunt, ut singula Ecclesie suum primatum habeant integrum sicut semper habuere in omni loco, quemadmodum decet causam Dei*. Di guisa che questi due Monisteri, e le Grancie da loro dipendenti, non doveano a loro pagare tali collette; ma doveano esser riconosciuti da *Lotario, e Ludovico*, a' quali si appartenevano; e si soggiugne, *exceptis Canonicis, Abbatibusque ad Palatium pertinentibus, nam Abbatum res, quæ ad Palatium pertinent, in cujus divisione res ipsæ venerint, ille eos habeat in cujus fuerint parte* (1).

38. Or dunque quegli Abati, i quali al Palazzo appartenevanfi, non erano altri, se non quegli i quali *sub Defensione*, e sotto al Padronato loro trovavanfi. Come per contrario Montecafino, e S. Vincenzo erano sotto al Padronato dell' Imperator *Lotario*, e di *Ludovico* suo figlio, perchè *sub TUTELA, & immunitate Dominorum Imperatorum Lotarii, atque filii ejus Ludovici constituta sunt*; come scrive l' *Ostiensense* (2).

39. Anzi la *Cronica Volturnense* maggiormente ci dichiara tutto ciò, poichè leggesi in essa -- *Moxque Imperator, convocatis Longobardis, totam Beneventi Provinciam inter Radelchis, & Sichenolfum æquo discrimine partitus est. Porro prædicti Principes pactum divisionis Prin-*

(1) Capitolari di Radelchisi cap.4. presso Camillo Pellegrino tom.3. della edizione del Sig. Can. Pratilli, e presso al Muratori tom.2. part.

(2) *Lion. Ostiens. lib. 1. cap.29.*

*Principatus inter se firmantes, Monasterium Beati Vincentii, & Beati Benedicti extra sortem esse decreverunt, dicentes: hæc Monasteria ad nos non PERTINENT, quoniam sub TUTELA Dominorum Imperatorum Hludovici, atque Lotharii CONSTITUTA SUNT (1). Or cotesti Prencipi dichiarano, che gli anzidetti Monisteri di S. Vincenzo a Volturno, e di S. Benedetto di Montecassino non erano di loro Padronato, ad nos non pertinent, perchè sub TUTELA Dominorum Imperatorum CONSTITUTA SUNT, ch' è lo stesso, ch' esser sub DEFENSIONE, & TUITIONE, di cui ragiona il Bignonio da me poc' anzi trascritto; e sotto quel PATROCINIO, il quale, siccome avvisa il Coppino: *justi Parronatus nota, & tessera est.**

40. Questo dunque egli è il vero significato del *Defensores fiamus*, e non miga quello del *Defendatis*, che il mio critico, avendo trovato in quelle due leggi Longobarde, sotto al titolo *de evictionibus*, ha voluto nella sua scrittura innestare; perchè se egli avesse inteso il che vuol dinotare la parola *Launechild*, la quale nella seconda legge dell' anzidetto titolo da lui additato si ravvisa; si sarebbe astenuto di addurla, come a lui stesso contraria; perchè, imponendosi in quella legge, che 'l donatore sia obbligato a difendere, ed a prestar l' evizione della cosa donata, allorchè si ha egli ricevuto il *Launechild*, ch' è lo stesso, che *reciprocum donum, seu pretium quodammodo rei donatae*, come spiega il *Du Cange* (2); ragionevolmente poi dee il donatore dar compenso a colui, che 'l dono ha ricevuto,

Errore dell' Anonimo nel rapportar fuor di proposito due leggi Longobarde, dove è scritta la parola *defendatis*.

(1) Cronica Voltinense lib. 3. *Definitio iudicatus de Ecclesia S. Felicis in Loco Sano ann. 839.* presso al Muratori *Scriptor. rer. Italicar. tom. 1. part. 2. pag. 390. column. 2.*

(2) *Du Cange* nel Glossario nella parola *Launechild*.

to, quantunque volte questo gli venga tolto, giacchè egli n' ha contribuito il prezzo. Or non avendo il Conte *Goffredo* alcun reciproco dono, nè prezzo di quella sua donazione ricevuto; non potea, nè dovea esser tenuto alla inventata evizione del mio *sapientissimo* critico, e molto meno a prometterla.

Nella Cronica Casauriense il Conte *Boemondo* è chiamato Tutor, e Defensor del Monistero di S. Clemente di Casaura, il quale era stato fondato, e dotato da *Ludovico*; e *Ruggiero* lo chiamò Camera propria.

41. Finalmente Io leggo nella *Cronica Casauriense*, che *Oldrio* Abate del Monistero di S. Clemente di Casaura, chiama il Conte *Boemondo* Tutor, e Difensore: *Domine nos habemus Vos Tutorem, & Defensorem* (1); e perchè così? Perchè, come leggesi da un Diploma del Re *Ruggiero* dell'anno 1140., quel Monistero era stato fondato, e dotato da *Ludovico*: *Quo circa Monasterium, quod Rex bonæ memoriæ Ludovicus in Insula, quæ Casa Aurea vocatur ad honorem, & reverentiam Sanctæ, & Individuæ Trinitatis construxit* (2); onde poi lo stesso *Ruggiero* chiama tal Monistero *Camèram propriam* (3). ~~Tuttavia altri tempi~~ potrei io quì rapportare, se non temessi di svelare tanti *Padronati*, la cui cura ad altri, ma non già a me, che privato uomo sono, si attiene, ed a buona equità convienfi.

42. Ma acciò il mio critico peritissimo dell' intendimento delle leggi, e del costume Longobardo, sia un poco più istruito di ciò, che la *Difensione* de' Monisteri, e delle loro robe volea dinotare, tanto presso a i Re Longobardi, quanto a i Franchi, e presso ogni altro Sovrano, due Diplomi (tra gli altri molti che potrei addurre) voglio quì recare, ambedue di

• Lota-

(1) Cronica Casauriense anno 1136. presso al Muratori *Scriptor. Rer. Italicar. tom. 2. p. 2. pag. 891.*

(2) Ivi stesso pag. 889.

(3) Ivi stesso pag. 892. lettera di *Ruggiero*.

Lotario I. figlio di *Ludovico Pio*; cioè uno dell'anno 824., e l'altro dell' 840.; e da essi spero, che apprenderà il mio critico, che cosa mai presso a i Longobardi, e quale presso agl' Imperatori Franchi dinotava l'esser alcun Monistero, e la sua roba sotto la loro *Difensione*.

43. Spedito da *Ludovico Pio* in Italia *Lotario* suo figlio (già precedentemente dichiarato Re del Regno Italico, ed affociato all' Impero) per dar compenso a varie oppressioni, le quali da prepotenti eransi praticate, e specialmente per sottrarre alcuni Monisteri dalla riscossion de' tributi, dalla Chiesa Romana loro imposti; addivenne perciò, che 'l celebre Monistero di Farfa spose le sue querele contro a' Ministri della Romana Chiesa, per molti tributi, a' quali violentemente era stato sottomesso. L'Imperator *Lotario*, avendo inteso l' una, e l'altra parte, disse così nel Diploma dell' 824.: *Qui (Abbas Monasterii) illico nostris obtulit aspectibus antiqua Longobardorum Regum praecepta, continentia, quemadmodum ipsum sanctum locum REGALI AUCTORITATE SUB SUA DEFENSIONE, atque immunitate omni tempore perseverare statuerunt. Praecipue itaque ostendit praeceptum confirmationis pia memoriae Avi nostri Caroli Serenissimi Augusti; praeceptum quoque Domini, & Genitoris nostri Hludovici invictissimi Imperatoris, quæ eidem Monasterio beneficii, & puritatis munus pro mercedis suæ augmento emisserunt. In quibus continebatur qualiter praedictum Monasterium sub SUÆ DEFENSIONIS privilegio cunctis diebus permanere decreverunt, sicut cætera Monasteria, quæ in Regno a finibus Franciarum consistunt. Unde placuit nobis Genitori, ac Genito ut jam dictus almus Locus sub nostra, successorumque no-*

Da due Diplomi dell'Imperator Lotario si raccoglie indubitatamente la forza della Difensione.

svorum DEFENSIONE , atque immunitate perpetuis
perseveret temporibus .

44. Ma con maggior chiarezza l' indole , e significato
della *Difensione* dal Diploma dell' 840. si rileva ; ec-
cone le parole : *Jubente Apostolico , Advocatus suus no-*
mine Sergius , ejusdem Sanctæ Sedis Romanæ Ecclesiæ
Bibliothecarius , interpellavit virum Venerabilem Ingoal-
dum Abbatem , & memorati Sichardi prædecessorem , di-
cens , quod idem Sabinense Monasterium ad JUS , ET
DOMINATIONEM ROMANÆ ECCLESIAE perti-
neret . E contra respondit prædictus Ingoaldus , nulla-
tenus debere esse , eo quod non solum præcepta Regum
Longobardorum præ manibus haberet , qualiter idem Mo-
nasterium semper sub TUITIONE , ET DEFENSIO-
NE eorundem Regum Longobardorum fuisset , verum
etiam , quod & Dominus , & Avus noster piæ memoriæ
Carolus præstantissimus Imperator , idem Monasterium spe-
cialiter sub suo MUNIMINE , vel successorum suorum ,
Regum videlicet Francorum , per præceptum auctoritatis
sua contulisset , ut nullus Pontifex , Dux , Princeps ,
. idem Monasterium sub tributo , aut censu con-
stitueret & in præsentiarum (Advocatus Pon-
tificis) nullam auctoritatem , aut traditionem ostendere
potuit , per quam idem Monasterium pars prædictæ San-
ctæ Romanæ Ecclesiæ AD JUS , ET DOMINATIO-
NEM SUAM TENERE , AC POSSIDERE VALE-
RET quod prædictum Monasterium NULLA-
TENUS SUB JURE , ET DOMINATIONE PRÆ-
FATÆ ROMANÆ ECCLESIAE , vel sub tributo ,
aut pensione esse deberet , idem Dominus Apostolicus non
solum recognovit NULLUM DOMINIUM IN JURE
IPSIUS MONASTERII SE HABERE , EXCEPTA
CONSECRATIONE placuit (Lothario) non
solum

*solum idem MONASTERIUM , RECTORESQUE
EJUS SPECIALITER SUB SUA, SUCCESSORUM-
QUE SUORUM DEFENSIONE CONSTITUE-
RE &c. (1).*

45. Or dunque , Signor Anonimo , perchè questo Mo-
nistero Farfense *nullatenus sub jure , & dominatione
Romanae Ecclesiae* si trovava ? Perchè *idem Apostolicus
recognovit nullum dominium in jure ipsius Monasterii
se habere , excepta consecratione* ? Eccone la ragione ;
perchè quello era stato *sub Defensione* de' Re Longo-
bardi , ed indi di Carlo Magno , Ludovico , e Lotario ;
ed esserlo dovea de' loro successori .

46. Sicchè , Signor critico carissimo , volete più pruova
chiara del significato de' *Difensori* , e della *Defensione*
de' Monisteri ? Vi giova il ricorrere a quella mal in-
tesa *legge Longobardica* , ovvero a quella caterva di
Diplomi , e carte chiamate in foccorso , in cui si fa
menzione del *defendere* , & *antestare* ? Eh che non bi-
sogna affastellar carte per render voluminose le scrit-
ture , e con tali mezzi pretender farsi ragione .

47. Non contento l'Anonimo del suo gran valore per
rispondermi , ha stimato , per opprimermi , implorar
altro foccorso . Io son ben tenuto a chi si è compia-
ciuto farmi apprendere tant' insegnamenti , quanti proc-
cura egli , e con sommo sforzo si studia , farmene ap-
parare , correggendo , e ammendando i miei errori . In
verità , altra cosa non può maggiormente a me seguir-
ne piacevole , quanto rinvenir persona , che mi fac-
cia da' falli miei ravvedere ; semprecchè però , con ispi-
rito di verità , e da imparzial censore , si faccia . Ma
se poi il contrario addivenga , di modo che , non di-

C c 2

fin.

(1) Nella Cronica Farfense presso al Muratori *Rer. Italic. tom. 2. p. 2.
pag. 386. a 389.*

fintereffato correggitore, ma apertissimo fautore altrui, e mio fevero riprenditore si palesi; anche oltremodo Io glie ne fo grado. Ma per quel che poi si attiene alla' caufa del Moniftero di Donne Monache, di cui ora ne' Magiftrati, con appaffionato Oppofitore, fi contende; a ragione quello fi duole del come, e da qual principio furga mai il vederfi in ifcena un nuovo ragguardevole contraddittore? Permette, egli è vero, il diritto civile a colui, che dalle prime non fia ftato in giudizio, di venire nella caufa, femprechè ragione ei fe n'abbia di farlo. Reputa poi cofa fconvenevole il farfi da colui, che neffun diritto v'abbia. Anzi era vietato a' Romani *aliquo nomine agere, nifi pro populo, pro libertate, pro tutela* (1); ficcome fconvenevoliffima, e cofa di biaffimo degna farebbe la mia, il pormi in mezzo, e faltar fuori con ifcrittura contro alcuna caufa del chiariffimo Autor della lettera, fenza che neffuna vefte, o di propria ragione, o di Avvocato dell'avverfario me 'l permetteffe. Ma Io ben mi avveggo, che tutto ciò fia addivenuto da feria confiderazione, che ha fatta il mio Anonimo critico, cioè, che il difputar dell'argomento, di cui fi contende, non fia terreno per la fua vanga; mentre, abbenchè egli fia molto adatto a maneggiar le cofe della Chiefa; niente però è addeffrato a trattar la chiefaftica *polizia di allora*; e quel ch'è peggio, che molto meno la prefente; e perciò egli, meditando feco fteffo, ha penfato -- *excitare laudatores, quos ad hoc iudicium, fummos homines, ac nobiliffimos, deprecatores huius periculi miffos videris* (2).

(1) Polleto Storia del Foro Romano lib. 2. cap. 1. in fine.

(2) Cicerone pro Balbo cap. 18.

48. Ma ritornando alla causa, dico, che per quanto si attiene a *Difensori* suddetti, se sia da adattarsi ciò che per diritto civile si vuol mostrare, Io ne fo Giudici severi i Leggitori. Ma perchè si adducono alcune carte di donazioni rapportate dal *Muratori* (1); quindi egli è mestieri avvisare, che sebbene nella donazione fatta da *Ingelarda* a *Pietro* suo figlio (e non già alla *Chiesa di Ravenna*, come per abbaglio si addita (2)), ed in tutte quelle altre, le quali si trascrivono, si leggano quelle parole -- *In omnibus stare, & defensare promitto ipsas res in perpetuum -- Stare me una cum heredibus meis, & defendere promitto -- Ab omni persona hominum stare, & observare, seo defendere debeamus -- Supradicta nostra Offertione ab omnibus hominibus antestemus, & defendamus eam vobis -- Istam offerfionem, qualiter superius legitur, ab omni contradicente homine defensare debeamus --* E finalmente *defendere, & antestare*. Queste formole, dico, e sia detto con quel rispetto, che Io gli protesto, nulla di comune hanno con ciò, che il Conte *Goffredo* disse -- *Nos, nostrique heredes, & successores Defensores fiamus de hac oblatione*; imperciocchè le formole suddette dimostrano, e spiegano la promessa dell' *evizione*; ma non così quella usata da *Goffredo*, la quale altro non dinota, se non che la *Difensione, ed Avvocazia* da lui riserbata.

Quel che si arrage dal dritto Civile dal chiarissimo Autor della lettera per la spiegazione del verbo *Defendere*, non è al caso; nè la formola *defensores fiamus* di *Goffredo*, e della *Cancellaria Normanna* può spiegarsi come le altre raccolte da' *Diplomi*, di *Defendere*, o *Defensare*, & antestare.

49. Questo si ravvisa ad evidenza; imperciocchè Io ho già divisato col Diploma del Conte *Rodolfo Maccabeo* germano del nostro Conte *Goffredo*, che la *Cancellaria* loro usava la formola *Defensorem promitto me*, per di-

(1) Nella dissertazione 5. de *Ducib.*, ac *Principib. Italia*; ed altrove.

(2) Vedi la pagina 92.; e seguenti della lettera.

dinotare l' *Avvocato*, o *Avvocato*; e perciò egli disse *promitto me Defensorem, Gubernatorem, & Advocatorem*; dal che chiaramente si comprende, che *Defensore*, ed *Avvocato* era presso de' Normanni la stessa cosa.

Ne' Diplomi Normanni non adoprò mai la formola di *defendere*, & *antestare*, ma in vece sua si fulminavano maledizioni, e scomuniche contro a' violatori, e ai dissipatori della roba donata.

50. Per contrario non si rinvenirà affatto affatto, che nella Cancelleria de' Normanni siasi mai usata la formola -- *promitto defendere, & antestare*, ovvero *defensare, & antestare*, o altra di quelle, le quali ci vengono additate per rapporto di *Ludovico Muratori*. Leggasi *Rocco Pirro* da capo a fondo; si osservino tutt' i diplomi, e donazioni da' Normanni fatte tanto alle Chiese di Sicilia, quanto a quelle del nostro Regno, che non mai si troveranno usate le formole di *defendere, & antestare*, o altre simili. Si vedranno bensì fulminate imprecazioni, ed anatemi. Eccone moltissimi esempj -- *Volo tamen, ut per Goffridum Melitensem, & Ansgerium Cathinensem Episcopum excommunicentur omnes, qui post mortem meam, Ecclesiam Cathinensem violarent, vel Monasterii bona dissiparent (1): Et omnes illos excommunicavit, atque maledixit, & ab omni sacro ordine Dei separavit, qui hanc nostram donationem, vel constitutionem tam benefactam unquam violarent . . . vel Monachos ibi Deo servientes injuste perturbarent (2): Si quis autem hanc constitutionem violare praesumpserit, semel, & iterum, tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, a Deo, & ab omnibus Sanctis maledictus sit (3) -- Quod si quis diabolo instigante confringere, vel quolibet modo contaminare, sive aliqua*

(1) *Rocco Pirro Sicil. Sacr. lib. 3.* notizia prima anno 1091. Diploma di Ruggiero Conte di Sicilia.

(2) *Pirro* ivi stesso anno 1092.

(3) *Pirro* nello stesso luogo anno 1120.

qua maligna fraude pervertere voluerit, ab eadem supradicta Ecclesia, atque praefato Episcopo, & omnibus ejus successoribus, & ab omnibus Christi fidelibus excommunicetur, & cum Juda proditore Domini, aeternae gehennae ignibus crucietur, nisi resipuerit, & ad satisfactionem redierit. Fiat, fiat. Amen (1): Horum vero omnium si aliquis aliqua praedictae Ecclesiae, & Episcopo suo abstulerit, vel injuste detinuerit, qualiscunque persona fuerit, anathemate damnetur (2) -- Has igitur donationes tam meas, quam Baronum meorum dono, concedo, & confirmo supradicto Liparensi Monasterio . . . nec sit, qui eas audeat auferre, vel diminuere, nisi iram omnipotentis Dei vult incurrere (3).

51. Ma a che annojar i Leggitori con esempj? quandochè egli è noto a ciascheduno versato ne' Diplomi de' Normanni, e della loro Cancelleria, che le ramentate, ed altre simili formole nelle donazioni si sono usate, e non mai per pensiero quella di *defendere*, & *antestare*; e conseguentemente non poterli giammai spiegare per promessa di *evizione*, e di *antestazione* la formola *Defensores sumus* dal Conte *Goffredo* nel nostro Diploma praticata; come per l'opposito addita ella troppo chiaramente la riserba dell' *Avvocazia*, e *Difensione*.

52. Oltrecchè le Carte dal *Muratori* rapportate, le quali contro di me voglionfi produrre, sono di privati Baroni, e non già di Sovrani, e di chi abbia avuto l'eminente dominio, e 'l sommo impero delle cose; e quindi non mai rinveniranfi formole di *difendere*,

Le formole di difendere, & antestare leggonsi in Carte di privati Baroni. La Carta di Roberto Conte di Salerno è sospetta.

(1) Pirro ivi stesso lib. 3. notizia 2. anno 1104. Diploma del Conte Tancredi.

(2) Pirro ivi stesso notizia 3. anno 1093. Diploma del Conte Ruggiero.

(3) Pirro ivi notizia 4. Diploma del Conte Ruggiero anno 1094.

re, & antefiare ne' diplomi di costoro; come ciascheduno da se può ravvisare. Ed Io tralascio il dire, che la Carta di *Roberto* Conte di Salerno del 1090. nella lettera trascritta, sia poco fedele; perchè dal 1073., come vuole il *Malaterra*; o dal 1075., come scrive l'*Anonimo Cassinese*; o dal 1076., come si nota nella *Cronica Cavense*; ovvero dal 1077., come vuole il *Protospata* (1), in cui fu da *Roberto Guiscardo* tolto Salerno al Principe *Gisulfo*, non mai ravvisasi essere stata cotesta città in dominio di tal *Roberto*, di cui porta il nome quel diploma; ma soltanto essersi posseduto da *Guiscardo*; e dopo la sua morte addivenuta nel 1085., da *Ruggieri* suo figlio; ed indi dal Re *Ruggieri*. Ma passo oltre.

§. X.

Si ragiona dell' intervento, e conferma fatta da Lionne Vescovo di Conversano, la quale leggesi nel nostro Diploma.

1. IO nella mia precedente scrittura (2) risposi ad una obbiezione, la quale irragionevolmente si faceva negli appuramenti de' fatti, e ne' ricorsi, e nelle consulte precedenti, cioè, che non ravvisandosi la riferba del Padronato col consenso del Vescovo, non erasi potuto quello acquistare in un Monistero, o Chiesa Collegiale; e per risponder con proprietà a tal obbiezione, ebbi me-

(1) *Malaterra lib. 3. cap. 4.* *Anonimo Cassinese* anno 1075., *Cronica Cavense* anno 1076., *Protospata* anno 1077.

(2) *Pag. 52. a 65.*

mestieri dichiarar il Capo 25. *de jure Patronatus di Clemente III.*; e dopo di aver sodamente la opposizione dileguata, soggiunsi, che lo poteva giustamente dire, che quantunque volte il consenso del Diocesano vi fosse stato necessario; questo anche vi era intervenuto; giacchè avendo il Conte Goffredo a se riserbata la Difensione nel tempo, che quel Monistero avea egli arricchito; il Vescovo di Conversano il suo consenso avea prestato; mentre ravvisavansi nel Diploma le seguenti parole: *Hæc autem donatio facta est in presentia Domini Leonis Venerabilis Episcopi Cupersanensis*; e di poi lo stesso, sottoscrivendosi, avea detto: *Leo Episcopus qui supra confirmo* (1).

La donazione di Goffredo fu avvalorata dall'intervento, ed assenso del Vescovo, ancorchè non ve ne fosse bisogno.

2. Ora il mio amatissimo critico mi fa apprendere, che l'esser quel Vescovo nel nostro Diploma intervenuto, non sia seguito per lo preteso assenso; ma si bene, perchè il costume di que' tempi feco portava di far quelle cose per lo più nella presenza delle persone più decorate del luogo, e particolarmente de' Vescovi, quali si adopravano come Testimoni più degni, ed irrefragabili alla maggior fermezza, e validità dell'atto (2).

L'Anonimo pretende, che il Vescovo non intervenne, che per Testimonio: Ma se gli additano le cause, per cui i Vescovi erano chiamati nelle donazioni.

3. Mi si permetta in grazia di chiedere al mio eruditissimo critico, onde mai abbia egli scavata, e tratta cotanta pellegrina erudizione? Mi risponde, che con un infinito numero di esempi si potrebbe un tal costume comprovare (3). Ma in cortesia me n'adduca un solo, e lasci in pace l'infinito numero. Or questo poi no, perchè essendo il numero infinito, non può additarsene tampoco uno; giacchè dall'infinito non può il

D d

finito

(1) Prima mia scrittura pag. 66.

(2) Anonimo pag. 35.

(3) Anonimo pag. 36.

finito trarsi, per non esservi tra loro proporzione alcuna.

4. Amatissimo Signor critico, troppa infelice figura vi aggrada, che faccia il nostro *Lione* Vescovo di Conversano nel Diploma di *Goffredo*, allorchè con infinito numero di esempj volete, ch' egli altra figura non fece, nè volle fare, che di semplice testimonio; poichè altra figura di quella, che voi credete, facevano i Vescovi, allorchè ne' Diplomi de' Sovrani, e nelle loro donazioni alle Chiese fatte, intervenivano; mentre alcune fiata in esse intervenivano, ut *donationes Ecclesiis publice fieri censerent possent* (1); altre volte, ut *per Episcopum a donatore in Ecclesiam transmitteretur rei tradita possessio* (2). Si avverava la prima maniera, allorchè quei si sottoscrivevano: *Ego N. Episcopus interfui*, come voi potrete, per non allontanarci da' Normanni, ravvisarlo da' rammentati Diplomi di donazioni fatte da *Unfredo*, *Rodolfo*, ed *Emma* da me rapportati (3).

5. Seguiva l'altra, quando imponevasi al Vescovo la cura della roba donata, e nelle sue mani lo strumento di donazione consegnavasi; siccome per mio avviso può rilevarsi dalla formola di *Marculfo*: *de magna re, qui vult Exenodochio, aut Monasterio construere*, la quale presso al *Baluzio* si legge (4): *Ego namque de conlatis, ac superius prænотatis rebus omnia ad curam, & sollicitudinem, aut defensionem rerum, vel gubernationem*

(1) *Mabillone de re Diplomatic. lib. 3. cap. 5. num. 14. vers. At inquis.*

(2) *Mabillone ivi stesso.*

(3) §. 9. num. 28. 29. e 30.

(4) Tomo 2. de' *Capitolari*, lib. 2. delle formole di *Marculfo num. 1.* circa la fine. Questa formola secondo i barbarismi di que' tempi è piena di errori della favella latina, come anche avvisa *Girónimo Bignonio* nelle note.

nem ipsorum pauperum Sancto ac prænominato Domino illo Episcopo, vel successoribus suis, Deo sibi teste, committo, & instrumenta per quod res ipsas auxiliante Domino per eorum sollicitudine defensentur, superscripto Domino illi Episcopo prae manibus tradidi &c.

6. Ma quando poi, o tali formole non usavansi; ovvero la sottoscrizione era come la nostra: *Leo qui supra confirmo*; allora l'intervento del Vescovo approvava, e confermava tutto ciò, che nella Carta di donazione contenevasi. E quindi convenevolmente da me si disse, che avendosi il Conte *Goffredo* riserbata la *Difensione*, che dinota il Padronato; ed avendo il Vescovo *Lione* confermato quanto nella carta di donazione si dichiarava; l'assenso di costui per cotale riserba era ben anche intervenuto; perchè quell'altra cosa egli è l'assenso, e dare il consenso, se non che confermare, ed approvare quello, per cui il consenso si richiede? E perciò, posta la riserba del Padronato nella donazione suddetta, ed avendo il Vescovo *Lione* detto: *Leo qui supra confirmo*; ragionevolmente il suo assenso per la riserba si argomenta, e deduce.

7. Io potrei tutto ciò da senno *comprovare con infinito numero di esempi*; ma per non render via più voluminosa questa mia scrittura, prego il mio Anonimo indirizzare per breve tempo i suoi occhiali a *Rocco Pirro*, ove, tra l'altre, troverà la conferma fatta da *Ugone* Vescovo di *Messina* nel 1131. di un Diploma del Re *Ruggiero* colla seguente formola: *Ego Hugo Messanensis Episcopus confirmavi, & subscripsi* (1). Ed avendo poi il mio critico tutto ciò attentamente

D d 2

rav-

(1) *Rocco Pirro Sicilia Sacra lib. 4. nella notizia dell' Archimandrita di Messina anno 1131.*

Col sottoscriversi i Vescovi colla formola ego qui supra confirmo prestavano l'assenso per l'osservanza di tutto ciò, che era si disleso nella donazione, come si chiarisce cogli esempi.

ravvisato , agevolmente si astenerà altra fiata sentenziare colla sua autorità *vicariale* , che *Lione* altra figura non fece , nè volle fare , che di *semplice* testimonio .

Nell' undecimo secolo non v' erano stabilimenti di Concilj , o di Decretale per le prove d' un Patronato , ed ancorchè vi fossero state , non avrebbero potuto comprendere i Patronati de' Sovrani , come altre volte ha dichiarato la S. Chiesa .

8. Gentilissimo Signor critico, Io ripeto, che tutto ciò da me si disse, e di nuovo si è rammentato, per rispondere a tutte le vostre inconsiderate obbiezioni; del rimanente noi non disputiamo ora d' un Patronato di privata persona; ma di Patronato Regio, ed acquistato da un Principe, e Dinasta, il quale in quel tempo in Conversano avea la somma potestà, e l' dominio eminente; e quindi, non solo, che nel XI. secolo non ancora eranfi dati fuori tanti decreti con que' *Concilj Lateranensi*, e colla *pistola decretale* di *Clemente III.* (1), i quali non mai si son fatti valere in nessun Regno, o Cattolico Stato, e specialmente nelle due Sicilie, siccome dimostrai (2); ma di vantaggio, che o tali *concilj*, e *pistole decretali* non hanno mai inteso comprender i Sovrani; o se ciò han creduto anche fare, si ravvisa poi, che la stessa Romana Curia abbia riconosciuto lo sbaglio, giacchè dal *Concilio di Trento*, si disse: *Exceptis Patronatibus super Cathedralibus Ecclesiis competentibus, & exceptis aliis, quæ ad Imperatorem, & Reges, seu Regna possidentes, aliosque sublimes, ac supremos Principes, jura imperii in dominiis suis habentes, pertinent* (3).

Ciò che stabilisce il Concilio di Trento per le prove de' Patronati, non è stato ricevuto in Regno: e si

9. Il qual Concilio per altro, in quanto alla ragion del Patronato, come per altri capi, non mai si è accettato nel nostro Regno, nè altrove, per le ragioni, che dopo della sua pubblicazione riflettevano i Savj, e tra costoro il Parla-

(1) *Cap. 25. de jur. patronat.*

(2) Nella mia prima allegazione pag. 62. e seguenti.

(3) *Concil. Tridentin. sess. 25. de Reformat. cap. 9.*

lamento di Parigi: Che in quello, che a' Juspadronati appartiene, gran torto essere stato fatto a' secolari, in difficultargli le pruove; e tutto quel capo (1) esser fondato sopra una falsa massima, che tutti i Beneficj siano liberi, se non si prova il Padronato. Perchè è certo in contrario, che le Chiese non hanno beni temporali, se non dati da secolari, li quali non si debbe presupporre, che gli abbiano voluti concedere, sì, che potessero esser maneggiati, e dissipati ad arbitrio degli Ecclesiastici; onde dal suo principio ogni Beneficio era Padronato, e si dovrebbe presupporre tale, eccetto, dove si potesse mostrar donazione assoluta, concessione totale della Padronia; e siccome la Comunità, ovvero il Principe succedono a chi non ha altro erede; così tutti li Beneficj, che non sono de jure Patronatus d'alcuno, dovrebbero esser sotto la Padronia Publica. Alcuni anco di essi si ridevano di quella forma di parlare, che li Beneficj Padronati fossero in servitù, e gli altri liberi (attento Signor critico colla vostra DIFESA DELLA NATIA LIBERTA' DEL MONISTERO DI S. BENEDETTO DI CONVERSANO (2)); quasichè non sia chiara servitù l'esser sotto la disposizione altrui, che gli maneggia contro l'istituzione, e fondazione; e non sotto la Padronia de' Secolari, che gli conservano (3). Cosa per altro, che Pier-Francesco le Courayer, con tutto il suo spirito avverso al Sarpi, non potette negare, che l'esser il Beneficio, o Chiesa di laico Padronato, non cagioni alla medesima alcuna servitù, e perciò scrive: *La servitù del Beneficio non consiste già nella*

(1) Cioè l'additato cap. 9. del Concilio.

(2) Questo è il titolo dell'Allegazione dell'Anonimo.

(3) Sarpi storia del Concilio di Trento lib. 8. pag. 839. dell'edizione del 1660.

nella nomina, o presentazione del Padrone, ma sì bene ne i pesi, ed imposte, a quali si sottopone; e quindi si ravvisa, che quello di nomina, o sia di Padronato laico, sempre è meno gravato, che tutti gli altri, i quali tali non sono (1).

10. Anzi a dirittamente considerare, non si può comprender la ragione, come si possa negare anche alle private persone l'acquisto del Padronato nelle Chiese Collegiali, per mezzo della fondazione, e dotazione; quando poi gli stessi Sommi Pontefici sovente, anche dopo de' Concilj Lateranensi, e della pistola di Clemente III. l'hanno ad altri permesso, e concesso. Io voglio quì rapportar quello, che, per quanto a me sembra, con ispirito imparziale avvisa il Tomasio: *Porro habere Patronos jus presentandi etiam in Ecclesiis Cathedralibus, exemplis confirmat Julianus Vivianus de jur. patron. p. 1. cap. 1. num. 38. Sed ut ipse vult num. 37. ex concessione Pontificis Romani. Contra Covarruvias dict. l. num. 5. jus Patronatus Regum Hispaniæ ex præscriptione, & Concilii Toletani XII. decreto deducit, & ex ipsa constructione, & dotatione Ecclesiarum ortum statuit, & cum eo alii plures. Cum igitur Reges & Principes ex ædificatione, & dotatione Ecclesiæ Cathedralis jus Patronatus acquirere soleant, quod pluribus aliis exemplis comprobatur Renatus Choppinus de Sacr. Polit. lib. 1. cap. 4., quid obstat, quo minus etiam alii iisdem titulis Patronatus hoc jus in majoribus Ecclesiis sibi comparare queant (2)?*

11. Or dunque vedete, Signor critico, se quanto si è dispu-

(1) Pier Francesco le Courayer nelle note all'anzidetto Sarpi lib. 8. nota 85. tom. 2. pag. 762. dell'edizione del 1738.

(2) Cristiano Tomasio nelle note alle Istituzioni di Lancellotto lib. 1. tit. 28. num. 535. §. 2.

disputato sopra questo punto da voi, possa in meno-
ma cosa nuocere al Regio Padronato sul Monistero
di S. Benedetto di Conversano, tanto se voglia atten-
derfi quella vostra immaginata NATIA LIBERTA';
quanto se il mal creduto necessario consenso del Dioce-
fano sulla riserba, il quale tampoco dal Tridentino ne'
Padronati de' Sovrani sulle Chiese Collegiali si richiede.

§. XI.

*Si dichiara il vero intendimento di alcune parole del
Concilio Tridentino intorno all' acquisto de'
Padronati.*

1. **O**R dopo di essersi il mio amatissimo critico Anonimo divertito in farmi apprendere tante scelte notizie, ed ammirabili, fa passaggio a rispondere a ciò, che da me si divisò, cioè, che per acquistarsi il Padronato sulle Chiese, e Monisteri, era valevole, non solo la fondazione, e l'intero mantenimento da' Fondatori somministrato; ma ancora il solo accrescimento della dote per l'innanzi non sufficiente; il che dimostrai con *canoni* antichi, con autorità di dotti, e critici Scrittori, e collo stesso Concilio di Trento, non ostante, che questo cotanto avverso fosse stato a' Padronati; e trascrissi le parole di quello, tra quali si legge: *Seu ex augmento dotis, seu ex nova constructione* (1); e le altre le quali sono: *Nisi Ecclesiam, Beneficium, aut Cappellam de novo fundaverit, & construerit; seu jam erectam, qua tamen sine sufficien-*

Le parole del Sacrosanto Concilio di Trento, che si acquisti un Padronato anebe ex augmento dotis, sono stravolte dall' Anonimo a significare l'intera dote.

(1) Tridentino *session. 25. de Reformat. cap. 9.*

ficienti dote fuerit , de suis propriis , & patrimonialibus bonis competenter dotaverit (1).

2. Il mio dottissimo Anonimo, facendola da infelice commentatore, e spositore, ed arrogandosi tutta la potestà della Sagra Congregazione destinata per interpretare il Sinodo Tridentino, dice, che questo *non ha voluto mica sentire dell' aumento della dote, ma della primiera vera, ed intiera dotazione (2).*
3. Ah Domin, che voi co' vostri *sofismi* ingarabullate fino i sagrosanti concilj generali, e date a dividedere, che per esser molto versato nella favella latina, e nella frase Ciceroniana, sdegnate di adattarvi al chiarissimo parlare de' Padri del Tridentino; mentre il ragionar di costoro, *seu ex augmento dotis, seu ex nova constructione*; e l'altro: *Quæ tamen sine sufficienti dote fuerit, competenter dotavit*, voi spiegate per *primiera vera, ed intiera dotazione*. Or questo mi fa credere, che voi non mai a vostri di l'avete rimpoccol pedante dichiarato. E guardavi il cielo, che voi, allorchè giste a scuola, di cotal maniera avete que' passi spiegati; perchè avreste avuta sculacciata tale, che anche ora ve ne rimarrebbe a dolerne, e risentire. Le parole dunque *ex augmento dotis* danno ad intendere anche agli scolaretti, che vi sia una dote antecedente, e *primiera*, la quale non essendo bastevole, si accresca dopo, e si aumenti; mentre accrescer si dice una cosa, allorchè questa vi sia, e poi si faccia maggiore; perchè *augmentum* deriva dal verbo *augeo*, e lo *augere* significa *majus facere*; nè una cosa può farsi

(1) Tridentino *session. 14. cap. 12. de Reformat.* Vedi la pag. 17. della mia prima scrittura.

(2) Anonimo pag. 35.

dotazione ; ma un accrescimento della prima. Il Card. de Luca dunque vi dice così : *Si enim AUGMENTUM DOTIS sit inferius , quam ANTIQUA Ecclesie , vel BENEFICII DOS esset , tunc dicitur competere ex gratia , & privilegio ; secus autem si è converso superaret , ex regula quod actio , vel qualitas desumitur a præponderanti ; ea benignitate cum laicis adhibita , ut data equalitate , quia nempe tantum importet ANTIQUA DOS , quantum AUGMENTUM , istud præponderet , atque operetur , ut concessio potius ex justitia , quam ex gratia censeatur (1) .*

6. Dunque si ravvisa , che lo *augmentum* , e l' *sufficiens* del Tridentino , presuppone la dote antica , la quale , venendo accresciuta in altrettanto , anche faccia acquistare un Padronato , non già *ex gratia* , come vaneggia il mio Anonimo , ma *ex justitia* , quantunque volte lo stesso Tridentino attender si dovesse .

§. XII.

Si dimostra , che non sia necessario usar il verbo dotare nel conferirsi il mantenimento alla Chiesa , o al Monistero ; ma che sia bastante il dirsi offero , dono , e simili ,

quali si leggono negli antichi

Canon.

1. **I**O però , che voglio esser sempre generoso col mio Anonimo , intendo condonargli il fallo di cotanta strana sua beffagine , come dipendente dal suo debile

(1) Card. de Luca nell' annotazione alla *session. 25. cap. 9. de Resor. mat. del concilio Tridentino disc. 11. num. 33. Vedi ancora il disc. 10. de jur. patronat. num. 9. vers. Quidquid.*

bole intelletto, e non miga da guasta volontà; nulladimeno non posso rimettergli una gravissima reità commessa nell' ingannar i leggitori della sua anonima scrittura; per cui merita egli una feverissima punizione; perchè si avvanza fino a falsare le parole delle leggi, ancorchè da me nella mia scrittura primiera, sinceramente, e fedelmente trascritte si fossero.

2. Egli dunque nel rapportar le parole della Novella 67. di Giustiniano, da me prima trascritte (1), le trasformo, e le contorce, anzi le falsifica in una rea maniera; poichè siccome nel testo si legge: *Deinde non aliter quempiam Ecclesiam ex novo adificare prius, quam loquatur ad Deo amabilem Episcopum, & definit mensuram, quam deputat &c.*; egli dolosamente trascrive: *Episcopus definit mensuram*; volendo, che quella quantità di roba, che deesi per sostentamento della Chiesa, si stabilisca dal Vescovo, secondo ch' egli falsifica, e non già dal Fondatore, siccome Giustiniano impone.

Le voci di donare, ed offerire sono adottate da' sagri Canoni a spiegare il mantenimento, che si stabilisce ad una Chiesa: e così leggesi in una Novella di Giustiniano artatamente guastata dall' Avversario.

3. In oltre nel Testo si legge: *Et si sufficienter habere videtur, faciat prius DONATIONEM eorum, que futura sunt deputari, & ita domus adificetur.* Ed egli, il sincero critico, trascrive: *Et si sufficienter habere viderit, faciat prius DOTATIONEM eorum, que futura &c.* (2).

4. Or mirate dove giugne l' impudenza del mio Anonimo! Vedete come le cause si difendono! Ed è egli, il praticar dolo nel trascriver le leggi, cosa propria, e convenevole al sagro carattere impressogli? Ed è questo confacente a chi poi va per le Diocesi giudicando? Ah povera gregge a tal Bifolco in guida!

E e 2

5. Si

(1) Nella prima mia scrittura pag. 39.

(2) Anonimo pag. 38.

5. Si trascrive *dotacionem*, e non già *donacionem*, poi gracchiare, che faccia mestieri, che *dotacione* sia quella, che dee farsi alla Chiesa, per starsi il Padronato. E così, per sostenere una famiglia, e di coloro, che feco lui l'hanno, non si cura di corromper, e falsare anche de' Sovrani. Ed in verità è sola mia vera delle falsificazioni delle leggi, e delle carte, ed altre simili fraudi, contender e piatire.
6. Ed acciò meglio si comprenda tutto ciò, egli è a sapere, che rispondendosi da me nella mia prima scrittura (1) alla obbiezione, che facea Vescovo di Conversano (il quale io, col nome di tanto degno Prelato, nomino), che il Conte Goffredo nel suo Diploma usata la offero, & dono, e non già quella di doto, non potea quindi sorgere il Padronato; addassi ciò, che avea detto Gelasio Papa, il Concilio Toletano IX., la Novella di Giustiniano, e ciò che è scritto il Ziegler (2); da' quali ravvisavasi, che non mai erasi usata la formola di doto; o dotare; ma erasi detto *calata donacione*; *si quis ditavit Ecclesiam; faciat donacionem*, e simili. Ora il mio Anonimo ha stimato prima falsare le accennate parole di Giustiniano, indi con Cesare Lambertini fissar un canone, qualunque volta non ussi la formola di dotare, ma di donare, non possa giammai acquistarsi il Padronato; e che un semplice Benefattore debba reputarsi colui, che dona, e non già Padrone. Ma in primo luogo io fis

(1) Pag. 38. in fine, e 39.

(2) Can. *Pia mentis* 26. *caus.* 16. 9. 7. Concilio Toletan. IX. *can.* 1. dell' anno 655., *Novell.* 67. §. 1. Ziegler *de dote Ecclesia cap.* 4. *num.* 1.

mo di trascrivere di nuovo le intere parole di *Giustiniano*, e di poi, oltre a ciò, che dissi nella prima scrittura, altre autorità rammentare, per cui la vanità dell' Anonimo abbiassi a ravvifare. Ecco le parole di *Giustiniano*.

7. *Deinde non aliter quempiam Ecclesiam ex novo edificare prius, quam loquatur ad Deo amabilem Episcopum, & definiat mensuram, quam deputat, & ad luminaria, & ad custodiam, & observantium alimenta, & si sufficienter habere videtur, faciat prius DONATIONEM eorum, quæ futura sunt deputari, & ita domus edificetur (1).*
8. Nel Decreto di *Graziano* leggesi: *Et ante præfiniat, qui edificare vult, quæ ad luminaria, & ad custodiam, & ad stipendia custodum sufficient, & ostensa DONATIONE, sic domum edificet (2).*
9. Ne' Capitolari de' Re Francesi anche s'impone: *Nemo Ecclesiam edificet, antequam Civitatis Episcopus veniat, & ibidem crucem figat publice. Et ante præfiniat qui edificare vult quid ad luminaria, & ad custodiam, & stipendia custodum sufficiat. Et facta DONATIONE, sic domum edificet (3).*
10. Si rinviene ancora nel Concilio di *Orleans* dell'anno 541. imposto così: *Si quis in agro suo aut habet, aut postulat habere diocesim, primum & terras ei DEPUTET sufficienter (4).*
11. Anzi Io leggo, che la formola propria, la quale i Fondatori delle Chiese (i quali oggi Padroni si appellano) ufavano, era quella di *donare*, e non già di *do-*

(1) Novella 67. §. 1.

(2) Can. *Nemo Ecclesiam* 9. de consecrat. dist. 1.

(3) Capitolar. lib. 5. cap. 382. della edizione di Baluzio.

(4) Presso al Labbè tom. 5. de' Concilj pag. 1370. can. 33.

dotare ; così leggesi nelle formole del Monaco Marculfo : *Ubi etiam per presentem epistolam DONATIONIS MEÆ DONO ad presente die , quod in luminaribus ipsius Oratorii , vel in alimonia , & substantiali victu DONATUMQUE in perpetuum esse volo , atque de meo jure in eorum dominatione , & potestate , lego , trado , transmitto , atque transfundo (1) .*

Si risponde all' illustre Autore della lettera , il quale ha voluto sostenere , che nella primitiva Chiesa siasi usato il nome di dote , valendosi d' un luogo di S. Giovanni Grisostomo .

12. Io però mi veggio da dottissimo personaggio corretto , perchè nella mia prima scrittura dissi , che il nome di *DOTE* impropriamente , e contro al vero linguaggio , e primitivo , si dà oggi a quella roba , la quale per mantenimento della Chiesa si stabilisce (2) . E per dimostrare cotal mio errore , si adduce l' autorità di S. Gian-Crisostomo , il quale , si vuole , che fin dal suo tempo abbia usato il nome di *dote* . Di più si addita il Concilio Toletano IX. , anche da me rapportato ivi , il quale , dice il valente uomo , vien letto dal Tommasino *dotavit* , e non già *ditavit* , come da me fu trascritto ; ed indi si rapportano Diplomi , e carte , non già del primitivo linguaggio , ma del mezzo tempo , ed altre ragioni ancora si adducono .

23. Ma per corregger me , dee il valente uomo prima dar dell' ammenda al Zieglero , ed a Mattia Stefano , all' Imperator Giustiniano , al Sommo Pontefice Gelasio , a Carlo Magno , e suoi figli , ed a tanti altri , di cui le parole ho Io trascritte . Ed a ben intendersi , egli è d' avvertire , che Io non ho negato , nè per pensiero ho sognato negare , che siasi il nome di *dote* attribuito alla roba somministrata alla Chiesa per suo mantenimento ; ma , rispondendo alla obbiezione , la quale

allo-

(1) Marculfo *lib. 2. formol. 1.* presso Baluzio *tom. 2. de' Capitolari.*
 (2) *Pagin. 39.* della prima mia scrittura .

allora facevasi, scrissi: *Ma si replica da Monsignor Vesco-
vo, che quella del Conte Goffredo non fu dotazione, ma
una donazione, e perciò non dotatore, ma benefattore
debba reputarsi. . . . e noi restiamo sorpresi, come vo-
gliasi ignorare il linguaggio de' CANONI, allorchè hanno
ragionato di tali cose; e quasi che il fondare una Chie-
sa sia lo stesso, che un contratto di matrimonio, si vo-
glia, ch' espressamente, e colla parola dote, questa si co-
stituisca. Dunque fin quì altro non si disse, se non
che, non esser di necessità nel fondare una Chiesa,
di usar la formola *Io dono* la tale Chiesa, per essere
riputato Fondatore, e Dotatore, e non già Benefattore.
Addussi in compruova le parole di Gelasio I. *Collata
donatione solemni*; le altre del Concilio Toletano IX.
Construxit vel ditavit Ecclesiam; e le altre di Giusti-
niano: *Faciat donationem*, dall' Anonimo falsate in do-
tationem. Di poi dissi: *Quindi si ravvisa, che il no-
me di dote impropriamente, e contro al vero linguaggio,
e primitivo, si dia oggi a quella roba, la quale per
mantenimento della Chiesa si stabilisce. Ed in con-
ferma trascrissi le parole del Zieglero: Nuptiis id pro-
prium esse, & secundum analogiam hic etiam applicari,
apud omnes est in confesso; sed ista analogia in quo con-
sistat, non satis perspicue traditur* (1).*

14. Soggiunsi dopo l' autorità di Mattia Stefano: *Deinde
dos proprie refertur ad matrimonium, vel nuptias. . . .
Denique large dos etiam dicitur id, quod quis donat Ec-
clesiæ a se, vel alio edificatæ ad luminaria &c.
Talis donatio dicitur dos, & qui ita dotavit, vel di-
tavit Ecclesiam, Patronus ejus dicitur* (2).

15. Or

(1) Zieglero de dote Ecclesiæ cap. 4. num. 1.

(2) Mattia Stefano de jur. Patron. part. 1. cap. 15. num. 2., e 3.

15. Or dunque in tutto questo mio ragionare, non mai ho negato, che largamente, impropriamente, e con una certa incongruente analogia, si attribuisca il nome di *dote* alla roba donata alla Chiesa per suo mantenimento; perchè: *neque dos sine matrimonio esse potest; ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est*; ficcome dispone il dritto civile (1). E quindi non fo ravvisare, come mai voglia in su cotesta faccenda cotanto brigarsi il mio Maestro.

16. Se poi dispiaciate gli sieno, ed al suo delicatissimo palato sian sapute disgradevoli quelle mie parole: *Quindi si ravvisa, che il nome di dote impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo si dia oggi a quella roba, la quale per mantenimento della Chiesa si stabilisce*; di guisa che quel primitivo gli sappia male; motivo per cui coll' autorità di S. Gian-Crisostomo voglia farmi apprendere, che anche il primitivo linguaggio era di chiamar *dote*, cioèchè per mantenimento della Chiesa si costituiva; Io dico, che non nella primitiva Chiesa fu S. Gian-Crisostomo, il quale non prima del 354. nacque, e nel 407. morì. Hanno inteso tutt' i dotti per Chiesa primitiva, quella, che ne' primi tre secoli, e forse anche prima, fu. Ed in fatti il Zieglero, ragionando della dote della Chiesa, per primitiva Chiesa intende quella de' primi tre secoli; onde poi scrive: *Ut adeo difficile sit statuere Ecclesiam primitivam sua habuisse prædia* (2); e risponde alla supposta lettera di Urbano I., rapportata da Graziano (3), la quale da Davide Blondello per merce di Isido-

S. Giovanni Crisostomo non fiorì ne' secoli della primitiva Chiesa.

(1) L. 3. D. de jur. dotium.

(2) De dote Ecclesia cap. 3. num. 6.

(3) Can. attendendum caus. 17. q. 4.

Isidoro Mercatore vien riputata. E quindi non so con quanta buona critica si dica, che il nome di *dote* si veggia usato ne' primi secoli della Chiesa, appoggiando cotale proposizione sul passo del *Crisostomo*. Onde allorchè da me si disse, che il nome di *dote* impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo, si dà oggi a quella roba, la quale per mantenimento della Chiesa si stabilisce; non a caso, ma con pieno discernimento si disse; ed avendo io additato il *Zieglero*, si dovea prima riscontrar costui, perchè si sarebbe conosciuto il fine, per cui tutto ciò da me, con modestia, fu giustamente profferito.

17. Ma per venire alle autorità rapportate, le medesime non si confanno al caso nostro; imperciocchè la nostra contesa si aggira, non già, come debbasi chiamare ciò, che dia alla Chiesa per suo mantenimento; ma quale formola debba usarsi, se quella di *dotare*, non altrimenti, che si acostuma ne' contratti maritali; ovvero quella di *donare*, *offerre*, *tradere*, e simili. Io dissi, ed ora confermo, che il *Fondatore*, e *Dotatore* della Chiesa, basta che alla medesima il necessario mantenimento uom doni, dia, affegni, o stabilisca. Che poi alcune fiato impropriamente, ripeto, ed a somiglianza della dote del matrimonio carnale, sia piaciuto appellar cotale donazione anche *dote* della Chiesa; questo non è della nostra contesa; nè mai da me si è negato.

18. Ma giacchè si adduce l'autorità di *S. Gian-Crisostomo* per pruovare, che il nome di *dote* delle Chiese fin da' primi secoli dalla Chiesa fu usato; veggiamo se sia così. Si vuole in primo luogo, che cotesto Santo sia vissuto nella metà del IV. secolo dell' Era Cristiana. Ma Io eredo, che sia stato abbaglio dell' editore, il

Sbaglio Cronologico dello stesso autor della lettera nello scrivere, che S. Giovanni Crisostomo fosse vissuto nella metà del IV. secolo dell' era Cri-

Cristiana, quando non era ancor nato.

quale, in vece di stampar dopo la metà del IV. secolo, scambìò il *nella*, in vece del *dopo*; e la ragione è, perchè la metà del IV. secolo dell' *Era Cristiana* è da intendere per tutto l'anno 350.; per l'opposto quel glorioso Santo non nacque, se non nell'anno 354. o 355., e morì nel 407. (1); dunque nella metà del IV. secolo tampoco nell' utero di sua madre potea egli di quella parola valersi.

S'illustra il passo di S. Gio: Grisostomo, e si mostra, che sia fuor di proposito adattarlo alla controversia.

19. Abbiaia però usata verso la fine del IV. secolo; (giacchè essendo stato promosso al reggimento della Chiesa Costantinopolitana nel 398., sembra dopo di cotal tempo avere scritta la *Omelia*, di cui è da ragionare) tampoco può dedursi aver egli fatto uso della parola *dote*, per *dote* della Chiesa; e che sia così.

20. Questo saggio Greco Oratore nella *Omelia decimottava* (e non già nella *vigesimottava*, la quale con errore si addita) negli *atti degli Apostoli*, esortava, che nelle ville, e ne' campi si fossero Chiese, ed Oratorj costrutti; perchè, per loro mancanza, privavansi gli abitanti de' divini ufizj; onde così ragionava. *Ideo admoneo, & supplico, gratiamque peto; imo legem pono, ut nemo villam habeat. Ecclesia non instructam. Ne mihi dixeris, prope est, in vicinia est; multa est impensa, modicus proventus. Si quid habes erogandum pauperibus, hac in re insumie. Melius illic quam hic. Ale Doctorem, ale Diaconum, & Sacerdotalem coetum. Ac si uxorem, vel sponsam duceres, ac si filiam locares; sic esto erga Ecclesiam affectus. Dotem ipsi largire: sic tibi villa benedictione replebitur . . . Parumne est Deum prius*

(1) Pope-Blount *censura celebrior. auctor. pag. 195. Giovanni Doujat nelle prenozioni Canoniche lib. 2. de Scriporibus Gracis Ecclesiasticis cap. 51.*

prims ex omnibus fructibus tuis sortem , & primitias accipere (1).

21. Da tali parole dunque chiaramente si ravvisa, che non mai quel glorioso Santo usò la parola *dote*, per *dote* delle Chiese; suggeriva, che fossero stati così propensi, ed inclinati verso di quelle, come lo farebbero stati, se avessero dovuto menar moglie; ovvero alcuna figlia in matrimonio collocare, per cui lietamente, e di buon grado le avrebbero la dote costituita; così, quantunque volte, dallo stesso amore fossero stati verso le Chiese tratti, non si farebbero arrestati di costruirle per cagione della molta spesa, o del poco frutto; ma le avrebbero anche data la dote. Questa espressione ogniun, che sa, comprende, che sia un ragionar metaforico, proprio di un tanto saggio Oratore.

22. Coteſta metafora, e somiglianza, manifestamente si scorge dalle stesse parole del Santo; poichè qual esser dovea coteſta dote? *Ex omnibus fructibus tuis, sortem & primitias Deum accipere*. E la *dote* delle Chiese, secondo l'intendimento de' secoli posteriori, non consisteva, nè consiste in *fructus*, & *primitias*; ma negli stabili, e nelle possessioni. Sino a tutto il terzo secolo; le sole collette, e contribuzioni volontarie, chiamate ancora offerte, ed oblazioni, ed i frutti, e primizie eran quelle, le quali le Chiese, e'l ceto de' poveri fedeli mantenevano, e per gli divini ufizj si somministravano, siccome ci attestano S. Giustino Martire, Tertulliano, ed altri Padri della primitiva Chiesa (2). Do-

F f 2

po

(1) Gian-Crisostomo nella omelia 18. agli atti degli Apostoli num. 4. tom. 9. delle sue opere della edizione de' PP. di S. Mauro dell'anno 1731. in Parigi.

(2) Vedi il Zieglero *de doti Ecclesia. cap. 3.*

po di cotal tempo, e specialmente da *Costantino Magno* in poi, le Chiese possessioni, e campi, e case, e fino a posseder feudi, tener vassallaggio, esercitar giurisdizione, e che so Io, sono giunte, e pervenute. E pertiò ben si discerne, che non mai il *Crisostomo* pensò di usar la parola *dote* per *dote* delle Chiese; ma avendo addotto l'esempio della figlia da mandarfi a marito, a cui doveasi la Chiesa assomigliar nell'affetto, ed amore, esortava, si fosse perciò a questa, non altrimenti, che a colei, la dote costituita.

23. Sinora Io ho voluto ragionar dell'autorità del *Crisostomo*, secondo che si legge nella versione latina; ma favellando un poco del proprio testo greco, e del linguaggio usato dall'anzidetto Santo, ed eloquentissimo Greco Oratore, Io non so comprendere, come il chiarissimo Autor della lettera, gran Maestro nella favella greca (giacchè molti spezzoni di passi greci in quella sua lettera sparsi si leggono) si valga della latina versione, per pruovare, che *S. Gian-Crisostomo* fin da' suoi tempi usò il nome *Dote*, per *dote* della Chiesa. Se cotesto gran Padre della Chiesa avess'egli stesso pronunziate quelle parole -- *Dotem ipsi largire*, via via; ma la formola del suo ragionare fu *προίκα ἐπίδος αὐτῆς*, cioè *Prica epidos aute*; la parola *Prica* non dinota propriamente la *dote*, la quale nel linguaggio greco vien appellata *Φερνή*, cioè *Pherne*; ma vuol dinotare il *mantenimento*, il *sostentamento*, prezzo, o altra cosa necessaria per poterfi la Chiesa mantener fornita per la celebrazione de' divini ufizj. Ond'è, che non avendo il *Crisostomo* usata la parola *Pherne*, che propriamente dinota la *dote*; ma quella di *Prica*, la quale più tolt'addita in generale qualunque *mantenimento*; si ravvisa da ciò chiaramente, che tampoco ne' tempi di

La voce προίκα adoprata da San Gian-Crisostomo, e tradotta in latino dotem può interpretarsi altrimenti.

co-

cotesto glorioso Santo ufavafi il nome di *dote*, per *dote* della Chiesa; ma il Traduttur poi nella versione latina ha ufata quella parola, la quale oggi più comunemente si accostuma, non altrimenti, che S. Raimondo da Pegnaforte inestò quei *Patroni*, e *Patronos* nella sua collezione delle *pistobe decretali*, per cui anche sul muso mi si è dato un *corrige*. Sicchè non so comprendere, come mai possa dirfi, che 'l Crisostomo abbia ufata la voce *dote*, o *dos*, ch'è latina; allorchè usò la greca *Prisca*. E mi sia una volta permesso il dirlo, che a me sembra, che i miei ragguardevoli contraddittori, nel riprendermi, si rattrovano mai sempre tutto al rovescio di quello, che dire intendono.

24. Egli è vero, che nel *Concilio Bracariense*, e non solo già nel *IV. Toletano*, il quale si tenne 61. anni dopo di quello (volendo Io effer generoso col mio Maestro) s'intese il nome di *dote* delle Chiese; ma questa *dote* in che mai consisteva? in *donationem*; ecco le parole del *Concilio Bracariense* dell'anno 572. *Hoc tantum unusquisque Episcoporum meminerit, ut non prius dedicat Ecclesiam, aut Basilicam, nisi antea dotem Basilica, & obsequium ipsius per DONATIONEM chartula confirmatum accipiat* (1).

Nel *Concilio Bracariense*, e nel *Toletano IV.* si leggono indistintamente usate *dos* e *donatio*.

25. Il *Concilio Toletano III.* dell'anno 589. usa la parola *ditaverint*, e non *dotaverint*; e poi quel *ditaverint* appella *dote* -- *Si qui ex servis fiscalibus Ecclesias fortasse construxerint, easque de sua paupertate DITAVÉRINT, hoc procuret Episcopus prece sua, auctoritate Regia confirmari* (2). Dopo soggiugne -- *Multi contra ca-*

Il *Concilio Toletano III.* adopra anche indistintamente il *ditare*, è *dos*.

no.

(1) *Concilio 3. Bracariense* dell'anno 572. *can. 5.* presso Labbè *tom. 6. de' Concilij pag. 580.*

(2) *Concilio Toletano III. Canon. 15.* presso Labbè *tom. 6. de' Concilij p. ag. 709.*

nonum constituta sic Ecclesias, quas edificaverint postulant consecrari, ut dotem, quam ei Ecclesiæ contulerint censeant ad Episcopi ordinationem non pertinere (1).

26. Nè altrimenti intese il IV. Concilio Toletano, il quale fu congregato nell'anno 633., e non già nel 587., come senza fondamento l' Autor della lettera dice; mentre in esso si legge -- *Multi enim fidelium in amore Christi, & Martyrum, in Parochiis Episcoporum Basilicas construunt, oblationes CONSCRIBUNT* (altri leggono *tribuunt*) *Sacerdotes hæc auferunt, atque in usus suos convertunt Pro qua re constitutum est a præsentis Concilio, Episcopos ita Dioceses suas regere, ut nihil jure præsumant auferre, sed juxta priorum auctoritatem Conciliorum, tam de oblationibus, quam de tributis, ac frugibus tertiam consequantur Noverint autem conditores Basilicarum in rebus, quas eisdem Ecclesiis CONFERUNT* (e non già dotant) *nullam potestatem habere, sed juxta canonum instituta, sicut Ecclesiam, ita & dotem ejus ad ordinationem Episcopi pertinere* (2).

Nel Concilio Toletano IX. s'adopra il ditare malamente cangiato dal Tommasini in dotare.

27. E quindi nel Concilio Toletano IX. del VII., e non già dell' VIII. secolo, come nella lettera si vuole; mentre fu tenuto nell'anno 655., cioè 22. anni dopo dell' anzidetto, non con altro intendimento vien dichiarata quella dote del IV. Concilio Toletano, se non col ditavit -- *Verum ut rei hujus potior soliditas habeatur condignis filiis, vel nepotibus, honestioribusque propinquis ejus, qui construxit, vel DITAVIT Ecclesiam, licitum sit hanc bonæ intentionis habere solertiam, ut si Sacerdotem, aut ministrum aliquid ex collatis rebus præviderint defrau-*

(1) Ivi stesso *Can. 19.*

(2) Concilio Toletano IV. dell'anno 633. *Canon. 33.* presso al Labbè *tom. 6. de' Concilij pag. 1461.* e dell' era di Spagna 671. vedi la nota di Garzia Loaisa a questo Concilio lettera B.

*fraudare, aut commonitionis honeste conventione compe-
scent, aut Episcopo, vel Judici corrigenda denuncient* (1).
E comechè legga il *Tommasini dotavit*, questo avvie-
ne, o per errore dell' editore dell' opera del *Tomma-
sini*, o per abbaglio dello stesso Scrittore; perchè nell'
original concilio, di cui Io mi valgo, e non già de'
relatori, leggesi *ditavit*, siccome ancora si legge nel-
la collezione del *Decreto di Graziano* (2).

28. Ma prima di passar più oltre, a me sembra, che noi contendiamo delle parole, e non miga già dell' effetto; ed essendo così, Io chieggo, questa parola *dos*, o *dote*, che significa mai? A creder mio non altro, che una donazione. Ed in fatti *Acrone* antico interprete di *Orazio*, non altrimenti spiega la dote: *dos est donum puellarum nubentium* (3); e *Festo* scrive, la dote appellarsi così dal greco *διδόται*, ch'è lo stesso, che *dare*.

*Dote, e donazio-
ne sono voci sino-
nime, come si sta-
bilisce da' vecchi
Grammatici, e si
ravvisa nelle car-
te de' mezzi tem-
pi.*

29. Anzi nello stesso mezzo tempo il nome di dote si è attribuito alle donazioni stesse; e perciò nel testamento di un certo *Rostagno* si legge: *Et de ipsis bonis me exuens ipsum Rostagnum nepotem meum investio, & renunzio usufructui, quem possem habere, quamdiu viverem, in dotibus supradictis, & de meo jure in ipsis jus transfero* (4). E quindi il *Du-Cange* avvisa: *Dos, Donatio, res testamento donata*.

30. Nè altrimenti è da sentirsi ciocchè dice in quella sua donazione del 721. *Pertualdo* cittadino Lucchese, la cui carta rapporta il sempre lodevolmente da
no-

- (1) Concilio Toletano IX. dell' anno 655. dell' era Cristiana, e 693. di quella di Spagna presso al Labbé tom. 7. de' *Concilij Canon.* l. pagin. 466.
- (2) *Causa 16, quest. 7. cap. 31.*
- (3) *Acrone nel lib. 3. Ode 24.*
- (4) Presso al *Du-Cange nel Glossar.* nella parola *dos*.

nominarfi Autor della lettera , le cui parole sono : *pro anime mee remedium per dotis titulo offerre visus sum , ab hoc die trado in integrum possedendum* (1) . Il che maggiormente vien dichiarato dalla Carta di fondazione del 754. del Monistero di S. Pietro in Palazzuolo di quel Gualfredo cittadino Pisano ; ove leggendosi prima : *Itemque dono , & offero ad praefatum , & ipsius nominato Monasterio S. Petri &c.* (le quali parole non si è compiaciuto trascrivere l' Autor della lettera) , si soggiugne poi : *Ecce meus qualiter complacuit animus per huius voluminis chartule confirmo sic , itaut si aliquis de filiis aut heredes , proeredes meos contra DOTIS MEIS pagina ire quandoque presumpserit , aut aliquid subtrahere , aut molestare per se . . . & praesens cartula DOTIS MEAE in sue firmitate , & robore Ego Walfredi filio quond. Ratehausi in hanc cartule DOTIS MEAE manu mea propria subscripsi , & testibus ubtuli roborandam* (2) .

31. Or quelle parole *dotis meis pagina* ; le altre *praesens cartula dotis meae* ; e finalmente quelle *in hanc cartule dotis meae* , accoppiate con quelle antecedenti -- *Itemque dono , & offero* ; altro non dinotano , se non che *donationis meis pagina : cartule donationis meae : in hanc cartule donationis meae* ; altrimenti si farebbe detto *dotis Ecclesiae* , e non già *dotis meae* .

L'istesso autor della lettera in una carta del 759. per errore scambia in *Dotalium* la parola *Dotalium* della quale se ne dà lo spiegamento .

32. L'altra carta poi del 759. trascritta anche dal Muratori (3) , e rapportata nella lettera , non mai si ha fognato usar la parola *Dotalium* , che replicatamente con

(1) Presso al Muratori *antig. medii aevi tom. 3. pag. 567. lett. E.*
 (2) Presso al Muratori ivi stesso *tom. 3. pag. 1009. lettera E. e pag. 1010. lettera A. C.*
 (3) *Tom. 2. dell' antichità del mezzo tempo. pag. 1023. , e 1024. lettera C. , e B.*

con caratteri rotondi si trascrive ; ma in essa leggesi *Dotalium* ; il che per avventura avviene, perchè così l'Amanuense trascrisse in quei *Zibaldoni* , a' quali il ragguardevole Autor della lettera assicura esser ricorso, per risponder agli Avvocati del Monistero (1).

33. In coteſta Carta dunque leggesi, che *Gregorio* figlio di *Maurizio* , edificando una Chiesa sotto al titolo di *S. Donato* nel territorio di *Lucca* , *servato sibi jure Patronatus* , secondo l'epigrafe del *Muratori* , dice così : *Et per hanc paginam Dotalium offero Deo, & tibi predicta Ecclesia S. Donati memet ipsum una cum omnibus rebus meis . . . & hec omnia qualiter a me statum, vel offertum est, omni tempore inviolabiliter debeat permanere . . . Et presens pagina Dotalium, & alia similis iste emissa in Ecclesia Sancti Martini : Signum manus Gregori, qui hanc pagina Dotalium fiendam eligit* (2).

34. Or le parole *pagina Dotalium* , non dinotano già la *dote* della Chiesa , come voglionſi dar ad intendere con quel *dotalium* ; ma carta di *Padronato* , il qual nome allora non ufandosi ; nè la formola di *riserva di Padronato* ; perciò sotto nome di carta de' *Dotali* veniva tal *Padronato* . Ed in fatti il *Du Cange* avvisa : *Dotalitas, Patronatus, Jus in Ecclesia, quod Patrono, qui eam dotavit, competit* (3). Questo maggiormente si rischiara da due altre carte, le quali successivamente alla trascritta, lo stesso *Muratori* riporta ; nelle quali, non con altra formola si dona a que' due Monisteri dal Prete *Rixolfo* , e da *Aliperto*,

Con due altre carte
te via più si chiarì
ſe la ſignificazione
ne del *Dotalium*.

Gg fe

(1) *Lettera pag. 2.*

(2) *Muratori nel luogo additato.*

(3) *Du Cange Glossa. nella parola Dotalitas.*

te non che colla seguente: *Offero tibi Domino, & suprascripte Ecclesie: Offerimus Deo, & tibi Ecclesie Dei: In ipsa Ecclesia nos ipsos cum rebus nostris offeruimus* (1); non facendosi nel corpo di tali carte menzione veruna di que' *Dotali*; ma nella sottoscrizione soltanto leggesi: *Ego Rixolfus Presbitero hanc decretionis me paginam DOTALIUM propria manus mea exscripsi*. Sottoscrivono poi molti testimonj colla formola: *Ego Martinus Presbiter rogatus a Regnolfu Abbas, & Rexulfi Presbiter in hanc pagina DOTALIUM me teste subscripsi*; e così tutti gli altri, *in hanc pagina DOTALIUM*, si sottoscrivono (2). Nè in alcuna delle carte, le quali nel *Muratori* si leggono, e nella lettera veggonsi trascritte, si rattrova quel *Dotalium*, il quale, con caratteri cotanto grandi, ed in fugli occhi saltanti, si fa imprimere.

Spiegazione del
Dotalium di Ziegler.

35. Ma affinchè il mio ragguardevolissimo Maestro possa colla sua profonda letteratura riflettere, onde mai quei *Dotalium* (e non miga già *Dotalirium*, come si vuol far parlare alle rammentate carte) vengano così in esse appellati, egli è mestieri, che si rammenti di ciò, che prima, e meglio di me, come credo, ha letto nel dottissimo *Ziegler*, uomo quanto versato nel vero, e proprio intendimento delle carte, e delle formole de' Diplomi; altrettanto peritissimo nell'antica Disciplina della Chiesa. Questo valentissimo Scrittore dunque dichiara i molti significati di quel *Dotalium*, che nelle carte, o nelle matricole, o fieno registri delle Chiese, si rinviene mentovato; e scrive perciò così: *Est enim vero Dotalium nomen (ita sc. vocan-*

(1) *Muratori* ivi stesso pag. 1025. *lett. Bern. pag. 1027. D. C.*

(2) *Muratori tom. 2. pag. 1026. lett. C. e D.*

itur, qui agris Ecclesie colendis destinati sunt) etiamnum in usu, sed confusaneo fere, & promiscuo; ita ut applicatur quandoque etiam illis, sed abusive admodum, qui quovis titulo ecclesiastica prædia possident, aut levissimum aliquod & exiguum servitium Parocho præstant, aut censum tantum aliquem, satis tenue sæpe, & parca manu solvunt. Et isti tamen omnes, ut maxime Ecclesie protectione fruereutur, dotales olim proprie non erant (1). Ed altrove prosegue: Præter hos dantur alii, qui ex prædiis Ecclesiasticis emolumenta sua faciunt, quique non fide dominica, sed suo commodo agros colunt, itaut dominium, & possessio penes Ecclesiam maneat, & ipsi, vel certum censum, vel servitium præstent: atque hi potiori iure Dotalium nomen mereri videntur (2). E finalmente conchiude: Ex dictis patet, admodum varie sese habere Ecclesie dotales, nec proinde sub una generali definitione comprehendendi universos posse. Propriissime tales videntur esse isti, qui Ecclesie quasi proprii sunt, quique quam proxime accedunt ad illos, qui olim mansis ecclesiasticis sive ut mancipia, sive ut coloni additi fuerunt. Et huiusmodi Dotalium in matriculis Ecclesiasticis sæpissime fit mentio (3).

36. Da questa nozione, la quale Io ho appresa da cotanto eruditissimo Scrittore, se ne tragge, che quelle carte nella lettera trascritte, siccome non valgono per l'uopo, per cui si sono rapportate; così altro non additano, se non che, possedendo que' Donatori quelle robe, o per primiera concessione della Chiesa con annua prestazione a favore di costei; o che altrimenti alla

Gg 2 me-

(1) Zieglero de dote Ecclesia cap. 9. num. 52.

(2) Ivi stesso nel num. 54.

(3) Zieglero ivi stesso nel num. 62.

medesima alcun frutto rendevano, per cui tali robe *dotali* appellavansi; facendo essi di quelle donazione, ed offerta a' Monisteri da esso loro fondati; denominavano perciò quelle robe *dotali*, a differenza delle proprie, e libere, le quali o da essi, o da altri si possedevano, a cotali prestazioni non soggette. E quindi, o voglia cotesta spiegazione alla parola *dotalium* adattarsi; o piaccia meglio quella del *Du Cange*, anche da me pocanzi rammentata; sempre scorgesi, che alla contesa presente non sieno d'adattare, e tampoco remotissimamente appropriare.

Coi riferiti diplomi si stabilisce, che le robe dotali non si concedevano sotto altro titolo, che di donazioni.

37. Quello, che indubitato si ravvisa, egli è, che dalle medesime carte si scorge, che non con altro titolo cotali robe, anche *dotali*, si davano alle Chiese, se non con quello di *donazione*; giacchè dalle stesse carte si legge: *Previdi de rebus meis per decreta loca OFFERRE, & CONDONARE* (1). E dopo: *Et nullus de heredibus meis circa hanc cartulam DONATIONIS, seu dispositionis offertionis meae ire quandoque praesumat* (2). Le quali parole non mai è saputo grado al meritevolissimo Autor della lettera rammentare. E quindi si ravvisa essersi seguitato l'ordine prescritto nel V. secolo prima dal Sommo Pontefice *Gelasio I. collata donatione solemn*; ed indi quello di *Giustiniano* nel secolo VI. *faciat donationem eorum, quae futura sunt*, siccome il nostro Conte *Goffredo* col Monistero di *S. Benedetto* praticò.

38. Per quanto poi si attiene a ciò, che rapportasi col *Du Cange* rinvenirsi nella carta, o sia più tosto registro

(1) Muratori nelle antichità Italian. tom. 5. differenz. 70. pag. 950. lettera E.
 (2) Ivi stesso pag. 952. lavoro di.

stro del Monistero Gorziense, in cui Pippino padre di Carlo Magno nel 761. usò la parola *dotalitium*, per cui leggesi in quello: *Dotalitium, quo Pipinus Rex dotavit Ecclesiam Gorziensem, in die qua dedicata est* (1). Sia con buona pace detto, questo maggiormente compruova ciò che Io, coll' autorità del Zieglero, e di Mat-
 tia-Stefano (2) avvifai, che: *Large dos etiam dicitur quod quis donat Ecclesie a se, vel alio edificata*; imperciocchè, impropriamente, ripeto anche quì, e contro al vero linguaggio, e primitivo, il nome di dote si è dato, e si dà a quella roba, la quale per mantenimento della Chiesa si costituisce. E che sia così, Io chieggo in grazia al mio Maestro, cosa mai abbia a fare cotesto *dotalizio* colla Chiesa? Sa il chiarissimo Uomo, che altro sia la *dote*, altro il *dotalizio*. E se io volessi seguitar la opinione di coloro, che han detto, esser cotesto *dotalizio*, quello, che da' Longobardi appellavasi *Morgengab*, chiamato poi dalle nostre leggi del Regno, *Dotario*, *Antefato*, e *Donazione propter nuptias*; qual matrimonio mai vien contratto tra'l Fondatore della Chiesa, con costei medesima, per cui le debba quegli costituire tal *dotalizio*? Il matrimonio, dicono i Canonisti, vien contratto tra 'l Vescovo, e la Chiesa, o tra 'l Paroco, e costei; dunque il Vescovo, e il Paroco dovrebbero alla Chiesa il *dotalizio* costituire, e non miga già il Fondatore.

In un diploma di Pippino del 761. il *Dotalitium* è da intendersi per dote, contro al proprio suo significato.

39. Oltrecchè, siccome Io ho appreso dal dottissimo *Arrigo de Coccei*: *Dotalitium est ususfructus, uxori, vidui-*

(1) Du Cange nel Glossario tom. 2. nella parola *Dotalium*.

(2) Zieglero *de dote Ecclesie* cap. 4. num. 1. Stefano *de jur. Patronat.* part. 1. cap. 15. num. 2., e 3. Vedi la mia prima scrittura pag. 39.

ducatu tuenda causa, constitutus (1); dal che non differisce l'eruditissimo *Niccola Gondlingio* (2). Or qual vedovaggio mai addiviene alla Chiesa, per cui cotale usufrutto le si debba? E se vedovata a' Canonisti è piaciuto appellarla dopo la morte del Prelato; dunque per cotesto sol tempo il *dotalizio* se le dovrebbe; perchè *est igitur dotalitium certa reddituum quantitas uxori in casum viduitatis eo fine assignata, ut inde vidua pro dignitate vitam possit tueri*, siccome scrive il dottissimo *Burcardo Gottiglielb Struvio* nella sua eruditissima *Giurisprudenza eroica* (3).

40. Io non intendo quì divisare, quando surse il nome di *dotalizio*, che mai abbia egli significato presso a' Francesi, e Germani, a i Longobardi, Inglese, Fiamminghi, Italiani, e Napoletani, per non divagarmi in cose inutili alla causa presente; ma potrà, chi voglia, dal *Coccei*, dal *Gondlingio*, e dallo *Struvio*, negli accennati luoghi, ravvisarlo, di cui per altro anche *Onorio III.* parlò (4). Dico soltanto, che quindi stesso si discerne, come impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo il nome di *dote*, di *dotalizio*, e se si voglia anche de' *dotali*, si adatti alle robe, per mantenimento delle Chiese, donate, ed offerte.

41. Quel mantenimento, dico, che *Aufonio* non altrimenti appellò, se non che *proprios sumptus*, & *mansum Ecclesie* (5); e che precedentemente l'*Imperator*

Giu-

(1) *Coccei Juris publici prudentia cap. 28. num. 10.*

(2) Nell' esercitazioni accademiche, esercitazione 12. tom. 1. §. 18. e seguenti.

(3) *Struvio nella Giurisprudenza eroica part. 3. cap. 3. sezione 1. §. 20.*, da cui si ha piena contezza della caratteristica del *Dotalizio*.

(4) *In cap. 15. de Forc. competenti.*

(5) *Aufonio lib. 5. delle Istorie cap. 10.*

Giustiniano chiamò *expensas sufficientes*, *redditus proprios* (1); le quali rendite proprie, e sufficienti per lo mantenimento della Chiesa, altro non sono, se non che una donazione, la quale si fa dal Fondatore, come avvifa Gasparo Zieglero: *Est enim istiusmodi dotis constitutio donatio quedam* (2); e che a ragione Mattia Stefano insegnò: *large dos etiam dicitur id quod quis donat Ecclesie a se, vel alio edificata. . . Talis donatio dicitur dos; & qui ita dotavit, vel ditavit Ecclesiam, Patronus ejus dicitur* (3). E il dottissimo Samuele Strikio, anche avvifa, che la parola greca *δῶς*, altro non voglia dinotare, che un dono, onde abusivamente poi sia furto il nome di *dote* delle Chiese: *Dos variis apud Auctores rebus tribuitur: Enim donum quodvis denotat in genere, a dos enim, si ve dando originem arcessit; quamquam alii græco δῶς (quod idem ac donum exprimit) natales asserere malint, sitque adeo vocabulum græcum civitate Romana donatum. Dona animi, fortunæ, ingenii &c. . . . Dotes prædii. . . In jure canonico præcipue DONATIONEM propter redemptionem animæ, si ve ad pias causas secundum veterem canonem: Patronum faciunt dos, edificatio, fundus: Hinc DONATIONES Ecclesiarum, Scholarum, Xenodochiorum, item DOTALES Ecclesie, quo nomine in veteribus instrumentis insigniri Familiam Ecclesiasticam, colonos, casatos &c. Ecclesia bonis adscriptos (4).*

Le rendite destinate al mantenimento d'una Chiesa, o sia la sua dote, altrimenti non sono da chiamarsi, che Donazioni.

42. Ma per ragionar anche Io co' Diplomi, potrei qui molto più lunga fitza di essi trascriverne, per dinota-

(1) Novell. 3. in præfatione, ut determinatus sit numerus clericorum &c.
 (2) Zieglero de Dote Ecclesie cap. 12. num. 21.
 (3) Mattia Stefano de jur. patroni part. 1. cap. 25. num. 2. s. e. 3.
 (4) Strikio tom. 12. disput. 12. cap. 1. sese. 1.

Tra i molti diplomi de' Principi Normanni, per brevità se ne adducono solamente due, co' quali costituendosi il mantenimento a Chiese, e Monisteri costrutti, o ristorati, s'adopra le parole ditare, e donare.

re, che i proprj Principi Normanni, e non già altri Stranieri Sovrani, o private persone, di donazione per lo più han fatto uso nelle loro moltissime fondazioni, e riedificazioni di Chiese, e Monisteri; ma per non divenire molto più noioso di quello, che l'altrui piacere mi vuol far riuscire, farò contento di pochi esempi addurre.

43. Ruggiero Conte di Calabria, e di Sicilia in un Diploma dell'anno 1094. non con altra formola si spiegò, se non con quella di ditare, e donare; ecco le parole, senza minima alterazione, nè scambiamiento: *Ecclesias quoque ab impietate nefanda Saracenorum dirutas, ad honorem Dei, & Domini Nostri Jesu Christi, & Genetricis Virginis Mariae, & omnium SS., & pro remedio animæ meæ, & animæ Roberti Guiscardi probissimi fratris mei, & gloriosi Ducis Apuliæ in pristinum statum restitui, DITAVI muneribus, ampliavi possessionibus, & speciosis decoravi ornamentis, liberas ab omni servitute constitui. Deinde vero mihi placuit... edificare Monasterium Monachorum in Pactes . . . cui Ecclesiæ, & D. Ambrosio ejusdem Monasterii primo Abbati, & omnibus ejus successoribus DONO, ET HABERE CONCEDO in proprium jus quicquid infra subscriptos continetur, aut continebitur terminos (1).*

44. Prima di passar più oltre, mi si permetta una breve, ma ragionevole digressione. Si avvisa in cotesto Diploma, ed in cento altri, che Ruggiero *Ecclesias dirutas in pristinum statum restituit*. Or posto il sistema del chiarissimo Autor della lettera, che la riedificazione non opri nulla, perchè rimane l'antico

edi-

(1) Rocco Pisto *Sicilia Sacra lib. 3, notizia 4, anno 1094, pag. 84.* presso Burmanno.

edifizio, anzi che sia lo stesso, con quel bellissimo esempio della tavola, e della nave; e che molto meno l'arricchimento, e donazione valgano per lo Padronato; il nostro amabilissimo Sovrano dirà, a Dio Regj Padronati di Sicilia; perchè già si è deciso colla somiglianza d'una sdrucita nave, e con una tavola marcita, della sorte di tutt'i Regj Padronati; alla cui erronea, ed ardita proposizione distruttiva d'ogni Padronato, anche Regio, non è finora giunto il più condiscendente, e dell'altrui volere favoreggiator Canonista. Nè altrimenti loro addiverrebbe, se quel *pro redemptione animæ suæ* del mio amatissimo Anonimo, avesse mai nella mente de'Dotti lasciata minima imprefione. Ma mi ripongo in cammino.

45. In un altro Diploma della edificazione del Monastero di S. Bartolommeo Apostolo nell'Isola di Lipari, lo stesso Ruggiero dice: *DONO Monasterio S. Bartholomei Apostoli, quod in Insula Lipari per nos, nostrisque temporibus per Dei gratiam constitutum est* (1).
46. Di più, nel Diploma del 1091. dello stesso Conte Ruggiero, leggesi: *Inter quas DONATIONES dedi ego Rogerius Comes Monasterio S. Agathæ Cathinensis pro anima mea &c.* (2).
47. Di vantaggio, nel Diploma del 1090. dello stesso Ruggiero, da cui si ravvisa la fondazione della Chiesa Arcivescovile di Messina, leggesi: *Ego vero quoniam semper in animo meo proposueram Ecclesiam Messanæ magnis possessionibus ampliare, multisque DONIS, & oblationibus DITARE. . . dedi, & in perpetuum*

FFh

cct

(1) Rocco Pirro ivi stesso anno 1094. pag. 842. presso Burmanno.

(2) Pirro lib. 3. notizia 1. anno 1091.

concessi Ecclesie S. Nicolai Episcopi Messana in ~~republica~~
ruum &c. (1).

48. Inoltre il Re Ruggiero figlio dell'anzidetto ~~Conte~~,
 nel Diploma della fondazione del Monistero de' SS.
 Pietro, e Paolo di Agrella, detto *de Agro*, non con
 altra formola si spiega, se non con quella di *DO-*
NAVIMUS ~~ad~~ *S. Monasterio*; *DONAVIMUS* *pradicti*
Monasterio (2). E finalmente, per non divenir mag-
 giormente tedioso, il Re Guglielmo II., detto il buo-
 no, nella fondazione del Monistero di S. Maria pre-
 ffo Palermo, usa la formola: *pralibatum* ~~ad~~
Domino largiente copiosis DITARE *muneribus*, *opulen-*
tis DITARE *beneficiis* . . . *santiquum opus manuum*
nostrarum plena libertate DONEMUS &c. (3).

49. Or dunque si vegga, se con alcune carte viziosamen-
 te trascritte dal Muratori, e dal Martena, ed anche
 dal Du Cange, si possa stabilire una massima, che af-
 fine di conservar il Padronato sulle Chiese, richie-
 gati necessariamente, che si usi la formola di *donare*
 e non quella di *donare*, o *ditare* la Chiesa? ed in-
 tal guisa si distruggano i canoni, le leggi de' Sovrani,
 e ciò che hanno insegnato i più dotti, e nella disci-
 plina della Chiesa versati, imparzialissimi Scrittori.
 50. Mi resta ora su questo punto di risponder
 ad un Anonimo, il quale, con una inetta
 autorità di Cesare Lambertini, crede fissare un rito
 certo, ed invariabile, che quantunque volte non si
 usi la formola di *donare*, non mai si
 sia ~~il~~ *Padronato*. A dir vero, non dover

Si risponde all'
 autorità di Cesare
 Lambertini citato
 dall'Anonimo, e si
 mostra quanto scon-
 sigliatamente egli
 abbia scritto de'
 Padronati.

- (1) Pirro *lib.* 1. notizia 2. anno 1090. *pag.* 270. presso Burmanno.
 (2) Pireo *lib.* 4. notizia 15. *part.* 1. anno 1117. *pag.* 1254. presso Bur-
 mannò.
 (3) Pirro *lib.* 1. notizia 3. anno 1175. presso Burmanno *pag.* 382.

a cotale scipitissima , ed insulsa proposizione , perchè bastantemente , e per avventura oltre ciò , che richiedevasi , da me su cotesto proposito , nella prima , ed in questa mia Scrittura , si è ragionato ; ma affinchè il mio Anonimo non rimanga abbacinato dalla diceria del *Lambertini* ; ed anche acciò apprenda da oggi in poi ad applicarsi alla lettura di altri libri che quei di *Lambertini* , e di Scrittori di simil carato ; affinchè possa poi apparare da' veri fonti la maniera di ragionar del Padronato ; uopo è , che Io gli faccia il carattere di cotesto suo eroe .

51. Cotesto Scrittore dunque , ed altri , di cui sentirà presso a poco un chiarissimo Autore farne la descrizione , altro non sono , che un *magazzino delle ciance* , per valermi della frase di *Torquato Tasso* (1) , in cui senza discernimento , e critica si rinviene confuso , e raccolto ciò , che altri , anche indigestamente della materia del Padronato hanno scritto . Questa censura non è già mia , perchè Io non mi reputo da tanto , che sia valevole a formar la critica (questo è solo diritto proibitivo del mio Anonimo) di tali Scrittori ; ma è savissimo giudizio del *Boemero* , il quale , per la sua imparzialità , e sommo conoscimento delle scienze , e della ragione del Padronato ; ha meritata la gloria di esser sovente citato nelle dottissime sue opere da un altro *Lambertini* , il quale per le eroiche virtù ha meritato giustamente di reggere la cattedra di S. Pietro col nome di *Benedetto XIV* .

52. Il *Boemero* dunque , ragionando di *Cesare Lambertini* , e del suo *magazzino de jure Patronatus* , e di altri Canonisti , i quali di cotesta materia hanno scrit-

(1) Nell' *Aminta att. 1. Scen. 2.*

to, così avvertisce, dopo aver anche formato un sano giudizio degli altri: *Præterea Antonium de Butrio, Joannem de Anania, Joannem Petrum de Fontanella, CÆSAREM LAMBERTINUM, Vivianum, aliosque, qui SINE JUDICIO tantum tradita Doctorum compilarunt, & DESTITUTI IDONEIS SUBSIDIIS DE HOC JURE SCRIPSERUNT* (1).

53. Ed in fatti, acciò si avvegga il mio critico, che cotesto suo eroe *sine judicio, & destitutus idoneis subsidiis* scrisse della ragion del Padronato, Io voglio qui rammentare una sua novelletta, la quale da lui viene reputata per riflessione grande, e pellegrina. Scrive egli dunque per avviso dell' *Abate Panormitano*, di *Vincenzo*, e di *Filippo Decio*, che benchè *Costantino Imperatore: fecerit magnam donationem Ecclesie Romanæ, seu Papæ Silvestro, tamen Imperatores non sunt Patroni Ecclesie Romanæ; & de hoc dicto Abbaris vide quæ dicemus infra in II. questione principali in 2. articulo ubi PULCHRE* (2).

54. Or veggiamo un poco cotesta *bella cosa*, e rara, che c'insegna nel luogo additatoci; ove, ancorchè *sine judicio, & destitutus idoneis subsidiis* ci voglia dare a trangugiare quella favolosa donazione di *Costantino il Grande*, pure dice cose, che smentiscono l'inezia della necessità della *dotazione* per l'acquisto del Padronato, e fa ricredere il mio critico della sua erronea opinione, di non esser lo stesso, che *Padrone, l'Avvocato, e Difensore*; e soggiugne in oltre proposizione, che disgradevole sembrerà al delicato gusto, e geloso altrui; ecco le sue parole -- *Dicit Abbas post*

(1) Boemero nel lib. 3. tit. 38. del Decretale de jur. patron. §. 2.

(2) Lambertin. de jur. patronat. quest. 6. princ. lib. 1. n. 11.

Vincentium, & Phylippum in cap. Venerabilem, super glos. in verbo carebit de electione, Imperatorem non esse Patronum Romanæ Ecclesiæ, licet Constantinus Imperator illi fecerit maximam donationem, sed esse Advocatum & Defensorem illius, ut in illo textu dicitur. Et licet illud dictum Abbatis videtur hoc concludere, quia illa Constantini fuit DONATIO, & non vera DOTATIO, ut ad hoc ipsa dicta Abbatis adduximus supra in 6. q. in principio in 1. artic. in 2. limitatione; tamen in hoc passu sic considerarem, quod aut nos loquimur de aliquo laico, sive Rege, sive Principe, sive inferiore fundante, construente, & dotante, & ex his jus patronatus acquirente; & ex rationibus supra adductis nulli dubium est acquirere jus patronatus . . . & ita intelligerem dictum cap. venerabilem de elect. Imperatorem esse Advocatum & Defensorem Ecclesiæ Romanæ, velut Patronum effectum ex DOTATIONE Constantini; & hoc modo intelligendo illum textum probaret contra illam secundam limitationem appositam in dicto articulo 6. questionis principalis supra, ut non requiratur exprimere, ut donetur titulo dotis, dummodo donatio sit sufficiens pro dote. Et ratio cur Imperator non presentat ad Papatum, non est, quod non sit Patronus Ecclesiæ Romanæ, quia bene est Patronus; sed est quia in Cathedrali Ecclesia Patronus non presentat Episcopum ut supra diximus (1).

55. Io ho trascritta cotesta diceria dell'eroe del mio critico, per divisare, che Delio notatore indiget per peccarne la costruzione, e per dimostrare, che costui quì distrugge ciocchè nel 6. articolo, onde ha tratta la

(1) Lambertino de jure Patronatus lib. 1. quest. 11. art. 2. questionis Principalis prima partis num. 4. e sequenti.

la pellegrina autorità il mio critico, avea egli scritto. L' ho trascritta per far conoscere, che pure cotesta ancora sagra del mio Anonimo, vuole, che l' *Avvocato e Difensore* sia lo stesso, che Padrone della Chiesa. Che *non requiratur exprimere quod donetur titulo dotis, dummodo donatio sit sufficiens pro dote*; ch' è lo stesso, che insegna *Mattia Stefano*, -- *ipsa donatio, dotatio est*. L' ho trascritta finalmente per dinotare, ch' egli vuole, che l' Imperatore sia vero Padrone della Chiesa Romana, non ostante, che *Costantino* con titolo di DONAZIONE, e non già DOTAZIONE, arricchita avesse la Chiesa Romana; onde poi si veggia quanto *sine iudicio, & destitutus idoneis subsidiis* egli affastella mille contraddizioni; cioè Padronato a tempo di *Costantino*, che fu ne' principj del IV. secolo; quandochè il Padronato non furse, se non nella metà del V. secolo. Verità della donazione di cotesto Imperatore; allorchè, avendo egli fin da' 4. di Giugno dell' anno 1523. compiuto il suo magazzino *de iure patronatus* (1), potea ben sapere ciò, che di quella scritto avea *Lorenzo Valla* nel suo libro *de ficta Constantini donatione*; il quale valentissimo uomo fu chiaro nella Repubblica delle lettere fin dal 1440. tanto per lo suo sapere, quanto per essere stato Canonico Lateranense (2); quindi a buona equità il *Boemero* avvisò, che senza discernimento, e de' necessarj, e

bi-

(1) L'attesta egli stesso nel fine del suo trattato.

(2) Questa vana donazione di Costantino fu anche prima di Lorenzo Valla tenuta per favolosa; e così fu dichiarata da Ottone III. Imperatore con quella sua costituzione dell' anno 998. rapportata da Goldasto nel primo tomo delle costituzioni Imperiali pag. 226. dell' edizione del 1615., la quale sebbene impugnata dal Pagi, viene però sostenuta, tra gli altri, da *Boemero*, *S. R.* per le controversie del dominio di *Costantino*.

bisognevoli ajuti sfornito , egli *tradita Doctorum compilavit.*

56. E convenevolmente notò il *Boemero*, che fu egli un compilatore di ciò, che da altri fu scritto; perchè non mai fissa la sua sentenza; come fa nel punto, di cui si è ragionato; perchè dopo di aver detto, e contraddetto ciò, che *Vincenzo*, *Decio*, e l'*Abate* aveano scritto; lascia in balia del leggitore di abbracciar la opinione dell'*Abate Panormitano*, con tante intricate distinzioni, e confusissime divisioni, e suddivisioni, che son capaci a far dar di volta a qualunque aggiustato, e sistematico cervello.

57. Ma Io che intendo smentire il mio Anonimo con gli stessi Scrittori da lui additati, dico, ch'egli essendosi abbattuto in quel passo del *Lambertini*, che trascrive (1), o perchè in qualche altro zibaldone l'abbia rinvenuto, o perchè non abbia voluto aver noja di più oltre leggere; ha stimato ad un tratto in quella sua rattoppata scrittura inzepparlo; ma se egli dopo ciò letto, un tantino più oltre avesse profeguito, avrebbe ravvivato, che cotesto Scrittore, seguitando *Rocco de Curtis*, avvisa: *Postea Dominus Rochus dicit prædicta demulcere aures suas; tamen valde dubitare super præmissa conclusione, quia ea attentè videretur lex imposta verbis contra cap. commissæ de elect. in 6. nihil enim in effectu referre videtur, an quis dicat DO centum, pro dote Ecclesiæ, an vero dicat DO, vel DONO centum Ecclesiæ, ut ibidem possint divina officia celebrari, & istud dicit suadere text. in Can. Pie mentis 16. qu. 7. ubi, collata prius donatione (2).*

57.An-

(1) Lo cita nella pag. 40.

(2) *Lambert. de jur. patron. lib. 1. q. 6. princ. num. 14.*

58. Anzi ragionando poi dell'altra inettissima distinzione fatta dallo stesso mio Anonimo critico della donazione fatta dal Fondatore, o da colui, che non abbia la Chiesa costrutta (giacchè suppone il critico, che Goffredo non abbia riedificato il Monistero) scrive coll'autorità di Baldo Novello : *Qui quidem Baldus addit , fortius dicendo , posse dici hoc habere locum si dotans ad hoc non teneretur , puta quia alia persona , quam fundans Ecclesiam , legaret aliqua stabilia ipsi Ecclesie , presumeretur ex causa dotis constituenda hoc fecisse , cum Ecclesia erat pauper , et indotata (1) .*

59. E la ragione egli l'adduce precedentemente, ove anche favella delle Chiese da altri costrutte ; e riprovando ciò che sogna la Chiosa nel *Can. Pia mentis*, scrive così : *Et eodem modo male dixit Glossa in Can. Pia Mentis ut supra , sed possumus dicere , quod licet non deducatur ad esse , deducit tamen ad bene esse , sicut pater spiritualis , et magister , quia licet predicti non dent esse filiis , et discipulis , dant tamen bene esse (2) .*

60. E pure cotesto Scrittore cotanto prediletto dal mio critico, aggrumola tutte cotali cose, senza distinguer epoca di tempo, e tampoco esaminar in qual secolo sia il Padronato acquistato, cioè se prima del XII. secolo, o se dopo, e dappoichè tante *pistole decretali* si sono date fuori ; le quali non mai, come nella mia Scrittura dimostrarai, nè i *Concilij* da quel tempo in poi tenuti, si sono ragionevolmente fatti valere, e spezialmente nel nostro Reame; la qual epoca de' tempi, chi convenevolmente del dritto del Padronato vuol ragionare, dee mai sempre presente tener, e considerare; af-
fin-

(1) Lambertini ivi stesso n. 16. vers. 6. prima

(2) Lambertini ivi stesso n. 6.

finchè poi *judicio, et idoneis subsidiis suffultus*, possa, quando faccia uopo, la Giurisprudenza del Padronato maneggiare.

61. Ed ecco, sapientissimo Signor critico mio, che lo stesso vostro *Cesare Lambertini*, da voi preso per Duce, affine di favellarmi di quella vostra *polizia di allora*, smentisce la vostra strana impresa, che per conseguirsi il Padronato, sia necessità indispensabile il fondar la Chiesa, e con espresso titolo di DOTE il mantenimento costituirle; perchè cotesto stesso vostro campione, poco dopo di quel luogo da voi letto, vi fa sapere, che sia cotanto efficace la DONAZIONE, che giunse fino a far divenir *Costantino Magno* Padrone della Chiesa Romana, non per altro, se non per quella favolosa DONAZIONE fatta al S. Papa *Silvestro*. Anzi soggiugne, che il far un legato alla Chiesa da altri fondata, e che sia sfornita del necessario mantenimento, sia valevole a far acquistare al Testatore il Padronato di quella. E quindi Io vi scongiuro, che da oggi in poi, e specialmente quando colla potestà *Vicariale* dovrete ad altri render ragione, non vi arrestiate subito nella prima pagina di quegli Autori, i quali, per mala lor ventura, vi capiteranno in mano; perchè se così vi condurrete, come ora vi è addivenuto, i vostri giudizj faranno molto più ammirabili, che quei di quel Giudice dabbene Marcheggiano; onde poi potreste anche voi abbattervi in alcun tristo, che vi tragga le brache, e da ful naso, senz'avvedervene, gli occhiali vi tolga, e ve gl'involi.

62. Da quanto dunque fin ora ho lo ragionato su questo punto, chiaramente si scorge la vana obbiezione, e la inetta maniera di pensare si ravvisa, con cui si vuol dar a divedere, che avendo il Conte *Goffredo*

nel suo Diploma, usata la formola di *dono*, *offero*, *et trado*; non sia stata quella una dotazione del Monistero; quandochè tanto nella mia prima Scrittura, quanto in questa ho divisato, che la propria, vera, ed usata formola, sia quella di *donare*, ancorchè poi impropriamente, e contro al vero linguaggio, e primitivo, sienti, i fondi alle Chiese per loro mantenimento da Padroni costituiti, appellati *dote* della Chiesa, e la *donazione* sia piaciuto *dotazione* denominare.

§. XII.

Si ragiona della formola -- Pro redemptione animæ meæ, e si palesano gli errori dell' Anonimo.

1. **M**A ecco il mio critico con altro argomento impegnato a sostenere, che'l Conte *Goffredo* non mai ebbe pensiero di divenir Padrone di quel Monistero; ed arditamente, e con fronte da macigno si avvanza ad affermare, che tutto ciò venga dallo stesso Conte *Goffredo* dichiarato. Sentasi di grazia in qual passo del Diploma il *Goffredo* lo spieghi; eccolo. Dis' egli, che facea quella donazione -- *pro salute animæ meæ; pro mercede animæ meæ, meorumque parentum*. Dunque non intese donare per divenir Padrone; ma solamente per *redimere l'anima sua, e de' suoi Genitori dalle colpe contratte; per l'espiazione delle quali non leggier penitenze afflittive gli sarebbe forse rimasto a soffrire, attento il rigore de' canoni penitenziali, quali erano allora in osservanza* (1).

2. Af-

(1) Anonimo pag. 42.

2. Affastella il mio favio critico più errori , che parole ; e per cominciare dalle ultime sue inezie , dico , che non è vero , che nel secolo XI. , in cui il Conte Goffredo fece la donazione al Monistero di S. Benedetto , i Canon Penitenziali erano allora in osservanza ; perchè sebbene se ne fosse allora inculcata l'osservanza , si erano quei da molto tempo prima intermessi , ed in loro luogo eranfi sostituite le oblazioni , le donazioni , ed altre opere , le quali faceansi *pro redemptione peccatorum* , di cui il mio critico ha voluto favellare. Dalle quali oblazioni , doni , ed offerte introdotte con quella formola *pro redemptione* , ovvero *pro salute animæ* , & *remissione peccatorum* , surse una perenne scaturigine , onde si fossero tante ricchezze , e poderi alle Chiese , specialmente de' Monaci , e Regolari , tramandati ; di modo , che lo stesso modestissimo Muratori scrisse -- *nemo est , qui statim agnoscere non possit , latifundiorum , & facultatum processisse non levem copiam , in quibus Ecclesie olim tam Monasticae , quam secularis cleri , ditatae fuerint* . E sebbene primo vietato era a' Monaci di poter le confessioni de' Secolari ascoltare ; nulladimeno -- *sensim in hanc messem convolarunt , & denique privilegia bene multa , & heic sibi procurarunt* (1).

A' tempi del Conte Goffredo erano giti in disuso i Canon penitenziali, e sostituironsi le oblazioni, e le donazioni pro redemptione animæ . Onde s'inganna l'Anonimo nel credere il contrario .

3. I Canon Penitenziali , di cui il mio critico dimostra non saperne altro , che 'l nome , furono una regola , e norma d'imporre a ciaschedun peccato determinata penitenza . Furono questi prima introdotti in Oriente dal celebre Giovanni , appellato il Digiunatore Patriarca Costantinopolitano , il quale visse nel VI. secolo ,

De' Canon penitenziali . Loro introduzione in Oriente nel VI. secolo , ed in Occidente nel VII. e loro abuso corretto .

(1) Muratori nell' antichità di mezzo tempo *dissert. 68. tom. 5. pag. 742. lett. B.*

e terminò di vivere nel 595., o 596. Cotesti canoni si rinvencono dal Greco tradotti nella favella latina presso al dottissimo *Giovanni Morino* (1).

4. E sebbene anche prima di tal tempo doveasi, secondo la gravezza del peccato, soddisfare la penitenza; stimò l'anzidetto *Giovanni* dare una norma, regola, o voglia dirsi *canone*, per designare la proporzionata pena a ciascheduno misfatto.
5. Ad esempio di costui furono nel VII. secolo introdotti in Occidente, e primamente da *Teodoro*, uomo greco, Arcivescovo Cantuariense nell'anno 680., siccome avvisa l'anzidetto eruditissimo *Morino* (2); e poi tratto tratto quasi ogni Chiesa si fece i suoi proprj canoni penitenziali; i quali seguentemente furono con molte sconcezze framischiati; sin che fe mestieri, con varj Concilj, molti abusi correggere ed ammendare. Molti di questi leggonfi presso allo stesso *Morino*; altri nel *Martena* (3); altri molti nel *Muratori* (4); ed anche in altri Scrittori.
6. Tali pene imposte cominciaron dipoi a commutarsi con limosine, con offerte, e con donazioni, per mezzo delle quali si lusingavano anche i più perversi di redimere, e cancellare qualunque empia scelleratezza. Io non intendo quì di esaminare, quando mai fursero quelle formole *pro redemptione animæ*, e simili; potendo, chi abbia voglia di esserne a pieno istrutto, ravvisarlo dal gran *Ludovico Muratori* (5). Egli però è cer-

(1) *De disciplina in administratione Sacramenti Penitentia* pag. 161., e sequent. della edizione di Venezia del 1702.

(2) Nel mentovato luogo *lib. 10. cap. 17. n. 2.*

(3) *Martena de antiquis Ecclesie ritibus.*

(4) *Muratori nella stessa dissertazione 68.*

(5) Nella dissertazione 68. *de redemptione peccatorum.*

è certo , che la formola di redimere i peccati , è stata antichissima ; perchè in *Daniele* leggesi -- *Peccata tua eleemosynis redime , & iniquitates tuas misericordiis pauperum* (1). Sebbene però il *Vatablo* traduca -- *peccata tua iustitia redime*. Egli è vero ancora , che tali limosine facevansi a' poveri , ed a veramente bisognosi , e non miga già a coloro , i quali , essendo loro rimasto soltanto il nome della povertà , la quale nel primo loro istituto han professata , immense ricchezze , e vastissime tenute , e feudi , oggi , non so come , posseggono.

7. Esclamavano i zelanti , fulminavano i Concilj , perchè ben sapevano , che *Davide* diceva al Sommo Dio *holocaustis non delectaberis ; come per contrario -- cor contritum , & humiliatum Deus non despicias ;* ma i clamori , e gli anatemi andavano voti , perchè non dispiaceva il redimer l'anima dalla gravezza de' peccati , con alleggerire il corpo dal peso della roba , specialmente allorchè non v'era più tempo da goderne .

8. Introdotte dunque cotali commutazioni (se è permesso così appellarle) , cessò il rigore de' canoni penitenziali ; ond'è , che nell' XI. secolo quelle , e non più questi , erano in osservanza .

9. L'altro errore si è , che crede il mio dotto critico , che allora quando ufavasi la formola *pro redemptione animæ* ; ovvero *pro redemptione peccatorum* , e simili , non acquistavasi il Padronato ; nè colui , che con tale formola una Chiesa , o Monistero edificava , o riedificava , ovvero arricchiva , volea divenirne Padrone . Questo egli è errore cotanto grave , che simile soltanto può proferrire , chi del diritto del Padronato non ha tampoco i primi insegnamenti appreso .

10. E per non dilungarmi mai da' Normanni medesimi , egli

Error grave dell' Anonimo nell'asserire che colle donazioni , dove era aggiunta la formola pro redemptione animæ , o pro redemptione peccatorum non acquistavasi il Padronato , traendosi il contrario da' Diplomi stessi .

(1) *Daniel. cap. 4. vers. 24.*

egli si è avvifato da quei loro Diplomi , di cui pocanzi le formole ho Io rapportato ; e di cui un novero quasi che infinito potrei quì trascriverne , che tutte le loro fondazioni di Chiefe , e Monisteri , di cui ebbero il Padronato , il quale giustamente oggi dal nostro amabilissimo Sovrano si ritiene ; tutte si veggono , per lo più , fatte colla formola -- *pro redemptione peccatorum ; pro redemptione animæ suæ , & suorum predecessorum* ; e simili . Sicchè , come il mio critico , cotanto versato nelle antichità di mezzo tempo , con una libertà legislatoria , spaccia cotale proposizione , degna solo di scherno , e di derisione ?

La formola pro redemptione animæ rinvienti anche nelle donazioni de' Sovrani a' Laici , o al comune di qualche Città , non già nelle sole donazioni pie .

11. E se egli , allorchè si è abbattuto a tentoni a quel passo del Muratori , avesse avuta la cura d'un poco più oltre leggere ; avrebbe ravvifato , ed appreso , che cotale formola era usuale divenuta anche nelle munificenze , le quali i Principi co' laici , e col Comune di alcune Terre , e di Città praticavano . Ecco quello , che scrive il chiarissimo Muratori -- *Nonne formula hæc locum habuit in unis donationibus piis ? Attamen eam quoque interdum adhibitam ostendi , quum de secularibus personis remunerandis agebatur , idque in usu Regis ejusdem fuisse , quod ejusmodi etiam munus crederentur Deo grata , & præcipue si quando fativore aliquo Regiam gratiam antea quisquam amisisset , aut ipse Rex indebita mala subditis illata , novo munere sibi reparanda conferret (1) .*

12. In compruova rapporta egli il valente uomo un Diploma di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia , e III. di tal nome Imperatore , dell' anno 1077 , cioè dieci anni prima di quello del Conte Goffredo , in

(1) Muratori nella mentovata dissertazione 68. tom. 5. pag. 752. let. A.

in cui confermando quel Sovrano al Conte *Ragimbaldo* tutte le sue Castelle, Terre, Ville, ed altro, che possedea, usò la formola -- *pro patris nostri, nostraque animæ remedio* (1).

13. Anzi *Arrigo III.* Re di Germania e d'Italia, e II. Imperatore suo padre, concedendo nel 1055. al Popolo, e Comune di Ferrara alcuni privilegj, si valse della formola -- *pro remedio animæ nostræ, & ob interventum conjugis nostræ Imperatricis Agnetis, & propter interventum dilectissimi filii nostri Henrici III. Regis* (2). Formola per altro accostumata in cose simili fin dall'anno 897., secondocchè con un Diploma del Re *Berengario* addita il *Muratori* ravvisarsi in una donazione di un picciolo orticello fatta ad *Ingelfredo* da Verona, ove leggesi, *pro Dei amore, & remedio anime nostre predictum ortellum concedimus* (3).

14. Or dunque se tale formola praticavasi nelle concessioni, privilegj, e donazioni, le quali, o a private persone, o al Comune delle Città facevansi, come poi non volevasi quella usarsi da Fondatori, ovvero da' Ristoratori delle Chiese, e Monisteri, allorchè, arricchendogli, il Padronato ritenevasi? Da' Diplomi del Conte *Ruggiero*, del Re *Ruggiero* suo figlio; e di altri Principi Normanni si è ravvisato, che nelle fondazioni delle Chiese, e Monisteri, la stessa formola essi accostumavano. Ma io chieggo dal mio Anonimo, qual incompatibilità eravi mai, o qual antipatia, tra cotale formola, e'l Padronato, che non potevano insieme questi due

(1) Nell' anzidetta pag. 751. lett. B.

(2) *Muratori* ivi stesso pag. 753. lett. A.

(3) Ivi medesima pag. 756. lett. A.

due accozzarfi? In verità non eran tra di loro cotanto opposti, e contraddicenti, come lo siamo il mio Anonimo, ed Io, che, per mia sventura, non possiamo mai di sentimento unirci, o per dir meglio, non può, nè fa egli affatto con ciò, che i favj Scrittori hanno insegnato, giammai adattarsi.

Oltre a riferirvi Diplomi Normanni, si adduce una donazione del Conte Arnolfo del 1068. per lo ristoramento d'una Abbaduola, in cui si legge la formula pro remedio animæ, e la riserva della legale Avvocazia: e se ne traggono notizie profitevoli al nostro bisogno.

15. E comechè, oltre a' Diplomi de' Normanni, di cui n'è pieno Rocco Pirro, potrei Io quì farne un catalogo anche di altri Prencipi non Normanni; pure per amor di brevità son contento rapportarne un solo, il quale, tra gli altri, rinviensi nella nuova collezione de' Diplomi Belgici fatta da Gian-Francesco Foppens stampata in Brusselles nel 1748. In esso leggesi, che il Conte Arnolfo nell'anno 1068. fondò, anzi ristaurò una Badiuola o Badiuzza, di cui riferbossi il Padronato, il quale spiegò sotto quel nome di *Avvocazia legale*, di cui ho altrove ragionato; e nella seguente guisa egli favella -- *Audiatis, & credatis firmissimum, quod patri meo & matri meæ, & omnibus antecessoribus meis primum, & post ANIMÆ MEÆ, ET HEREDIBUS MEIS STATUI SINGULARE REMEDIUM. In Villa Pirorum habebam paterno jure clericalem Abbatiam in honore Santi Sulpitii fundatam, fideli quidem factis Antecessorum meorum devotione, sed pauperi quam oportebat reddituum proventionem. Hanc ampliatam pro posse rebus subternorandis mihi & heredibus meis RESERVATA LEGALI ADVOCATIONE, & ad Matrem Ecclesiam Sancti Huberti subjectione perpetua remanente. In ipsa villa Pirorum do totum allodium &c. [1].*

16. Da questo Diploma dunque si ravvisa, primo, che la

(1) Auberto Mireo tom. 4. nuova collezione de' Diplomi Belgici part. 4. cap. 3. pag. 504.

([REDACTED])

la formola *pro redemptione animæ*, ovvero *pro remedio peccatorum*, e simili, ufavansi nelle fondazioni, riedificazioni, e dotazioni, o sieno donazioni, le quali alle Chiese facevansi colla riferba del Padronato. Inoltre, che 'l Padronato, ed *Avvocazia legale* in quel secolo undecimo, era la stessa cosa, ficcome ho Io innanzi divisato. Di più, che in tale fondazione, o riedificazione, ed accrescimento di rendita, non si usò la formola *doto*, ma quella di dare, *do*. E finalmente, che sebbene quella Badiuzza fosse stata di ragione del Conte *Arnoldo*, *paterno jure*, il che dinota esser già di suo Padronato; pur egli nell' accrescere il mantenimento, e rendita di quella, stimò nuovamente riferbarfi lo stesso Padronato, allorchè disse *mibi, & heredibus meis reservata legali Advocacione*. Il che valga di risposta a quella inettissima proposizione del mio Anonimo, che allora quando un Fondatore, o Riedificatore abbiassi riferbato il Padronato una volta, non possa poi *in jure* il Fondatore, in caso che la rendita della Chiesa padronata accresca, ed avanzi, nuovamente lo stesso Padronato riferbarfi.

17. Ed ecco, che da quanto finora il mio amatissimo critico Anonimo mi ha costretto ragionare sulle obiezioni, le quali gli han saputo grado di affastellare, tanto intorno alla Bolla di *Lione III.* dell' anno 815., quanto contro al Diploma del Conte *Goffredo*, ed alle cose in esso contenute; come da quello, che ho rammentato intorno alla disciplina della Chiesa di que' secoli; molto più si fa chiaro, e manifesto il Regio Padronato sul Monistero di S. Benedetto di Conversano, a dispetto di tutte le più acute investigazioni, e dell' immenso numero di carte, e Diplomi, i quali (ancorchè alla contesa non con-

venevoli) è piaciuto all'altrui raro talento trascrivere, e rapportare.

§. XIII.

Si risponde alle obbiezioni, le quali si fanno al Diploma del Re Tancredi dell'anno 1193.

1. **I**L mio Anonimo, nel rispondere a quanto da me si addusse in dimostrazione del Regio Padronato colle sode ragioni tratte dal Diploma del Re Tancredi dell'anno 1193., non *sogna* già, come dice egli di me, ma daddovero *frenetica*, e *delira*; perchè mi fa dire nella mia precedente scrittura quello, che i soli suoi *sogni* vaneggiano di aver Io detto.

Si risponde ad una menfogna dell' Anonimo, e si mostra colla Bolla di Celestino III., riportata in contrario, la verità del Diploma di Tancredi.

2. *Delira* dunque il mio Anonimo, allorchè scrive, che avendo egli contrapposto all'assertiva del Diploma di Tancredi una Bolla di Celestino III. rapportata dallo Ughellio, per dimostrare di non esser vero, che l'amministrazione di quel Monistero erasi dal Re Tancredi al Vescovo Dulginense conceduta, ma sì bene dall'anzidetto Celestino III., mi sia cotesta sua scoperta *riuscita di poco gusto*; onde poi mi sia Io *impegnato a far vedere, che niente debbasi deferire, alla Bolla del suddetto Pontefice, ma soltanto all'asserto Diploma; senza badare, che impugnando Io la Bolla di Celestino, vengo non poco a discreditare il tanto decantato Archivio dello stesso Monistero, in cui attesta l'Ughellio, conservarsi l'originale* (1).

3. Or chi v'ha, che, sentendo di tal guisa sfrontata-

men-

(1) Anonimo pag. 47.

mente gracchiar cotesto Anonimo , non abbia giustamente a credere , che tal vada la novella , qual ei la figne ? Io son persuaso , che nessun vi sia , che 'l contrario possa mai credere . Ed a ragione , oggi specialmente , veggendolo magnificato qual *Reverendissimo* . Ma Io nel tempo , che desterollo dal *delirare* , scovrirò ancora i suoi mendacj .

4. Prima , che data Io avessi fuori la mia precedente scrittura , tennesi un congresso avanti al mai sempre commendevole Sign. Marchese Avvocato Fiscale Mauri , degno a ragione , e meritevole di esser collocato nelle più ragguardevoli cariche ; ed ivi , valendomi Io del Diploma del Re *Tancredi* , per maggiormente dimostrare la ragione del Regio Padronato , dissi , che leggendosi in esso , che 'l *Vescovo Dulginese* avea ricevuta l'amministrazione del Monistero *auctoritate nostra* (cioè di *Tancredi*) & *confirmatione Reverendissimi in Christo Patris nostri Summi Pontificis* ; non altrimenti avea egli quel Vescovo potuta ricevere dal Re *Tancredi* l'amministrazione , e Rettoria del Monistero , se non che come Padrone , e per virtù del Regio Padronato . A questo mio ragionevole argomento , l'Anonimo (il quale non sa favellare , se non che più con errori , che con parole) , volendo , con una decisione da *Reverendissimo* , dichiarar falso il Diploma , disse , che veniva questo smentito da una Bolla di *Celestino III.* , la quale antecedentemente all'anno 1193. dichiarava , che cotesto *Vescovo Dulginese* era fuggito via dal Regno , dopo di aver dato il guasto al Monistero ; e quindi soggiunse l'Anonimo , che se in tempo del Diploma del Re *Tancredi* , quel Vescovo non v'era più ; di visavasi perciò esser quello falso , e con impostura foggato .

La Bolla di Celestino è posteriore al Diploma di Tancredi di due anni e due mesi; e non già anteriore come malamente giudica l'Anonimo.

5. A cotale obbiezione, Io, rispondendo, dissi e dimostrarai, che la Bolla di *Celestino III.* era seguita due anni, e due mesi dopo del Diploma; onde addiveniva, che ficcome nella Bolla facevasi menzione dello stesso, che rammemoravasi nel Diploma; questo veniva da quella maggiormente confermato; e scrissi, conchiudendo -- *Anzi rammentandosi nella Bolla predetta l'amministrazione data al Vescovo Dulginense; maggiormente il nostro Diploma vien confermato per vero ed indubitato* (1). Dunque quando mai ho Io cotale Bolla impugnata? Quando ho mostrato dispiacimento di cotesta Bolla? Ciò, che disgradevole mi è stato, egli è il sentir ciarlare dal mio Anonimo, non altrimenti, che coloro, che prima parlano, e poi pensano; e che infilzano mille e cento sconcezze, senza rifletter cosa mai essi si dicano. Sicché a ragione ho Io detto, che il mio Anonimo *sogna, frenetica, e delira; e delirando*, non mai lascia d'imposturare.
6. E quello ch'è peggio, che non solo *delira* in tutto ciò, che finora ho Io rammentato; ma v'ha altro di vantaggio; imperciocchè, nel mentre vuol rendersi storico, diplomatico, ed eccellente critico nel fissar l'epoche; non sa tampoco colle dita noverar gli anni; e così poi si lascia scappar da bocca tante favole, e carote, che non mai giunsero a Cianciarne tante, stando al Mercato, le uova a vender, le vecchiarelle. E che sia così, veggasi se quel famoso *Calandrino* poteva scipitezza dire simile a quella del mio Critico--*Storico-Diplomatico*.
7. Le note Cronologiche del Diploma di *Tancredi* portano la data del mese di Maggio dell' anno 1193., e del

(1) Mia precedente scrittura pag. 79.

e del IV. anno del suo Regno. Io per comprovuarne la verità, e per risponder alla inetta obbiezione, che dall' Anonimo faceasi (allorchè , freneticando , egli dicea , che la Bolla di *Celestino III.* era stata antecedente al Diploma di *Tancredi*), divisai il tempo, in cui cotesto Principe fu proclamato, e coronato Re in Palermo; e trascrivendo le parole dell' *Anonimo Cassinese*, e di *Riccardo da S. Germano* Scrittore contemporaneo, dimostrai, che nel mese di Gennajo 1190. fu egli coronato, come ravvisasi dalle parole da me trascritte (1) dall' *Anonimo Cassinese*, le quali sono le seguenti: 1190. *Tancredus Comes Licii . . . Panormum vocatus a Magnatibus Curie de assensu & favore Curie Romanae coronatur in Regem mense Januarii.* Feci ancora menzione della *Cronica del Marchese della Giarratana*, ed altro ancora dissi.

8. Di presente, non ostante, che Io avessi imboccate al mio critico tutte le anzidette cose, e trascritte gli avessi le parole dell' *Anonimo Cassinese*, e di *Riccardo da S. Germano*, e specialmente quel *coronatur in Regem mense Januarii anni 1190.*; egli, sognando, dice, che sia falso il Diploma di *Tancredi*, perchè, portando questo la data dell'anno IV. del suo Regno nel 1193.; ed essendo stato coronato nel 1190.; tre anni eran decorfi fino a Maggio 1193., e non quattro. E perciò gracchia, schiamazza, frenetica, e delira, che sia cotai Diploma falso, perchè leggesi in esso l'anno 4. del Regno di *Tancredi*.
9. Or veggasi se Io dica vero, che son tanti, e tali i delirj del mio critico, che hanno tolto al poverino anche il fenno da poter contar colle dita, qual an-

no

(1) Precedente mia scrittura pag. 73.

Volendo l'Anonimo additare un altro contraffegno di falsità nel Diploma di Tancredi, che ha la data del mese di Maggio del 1193. del IV. anno del suo Regno, s'avvale del numero rotondo, contando da Gennajo del 1190, in cui fu coronato Re Tancredi, fino a Maggio del 1193. soli tre anni.

no debba numerarsi il 1193., cominciandosi da Genajo 1190.; ma giacchè egli è così, abbisogna, che glie lo faccia Io. Il 1190. dunque si novera per lo primo anno del Regno di Tancredi; il 1191. per lo secondo; il 1192. per lo terzo; e nel mese di Maggio del 1193. correva il IV. anno. Sicchè come vuole il mio critico, che correva allora l'anno terzo, onde poi ne tragge una falsità del Diploma del Re *Tancredi*? Ah come que' maledetti occhiali gli si attraversano! Ma già mi avveggo, ch'egli stesso presentemente smascelli della rifa per errore cotanto materiale, fino a farsi cader dal naso gli occhiali; potendo perciò Io con maggior ragione dir di lui, ciò, che il *Berni* di altri disse:

*Mostrai la data, ond' ei ne rise tanto,
Che 'l naso fe due parti degli occhiali [1].*

E da tutto ciò si ravvisa, che abbia egli molto più profittato nell' arte della critica, e nello studio della cronologia; che non abbia fatto Io nell' arte di ampliare; siccome il mio tristanzuolo Anonimo mi descrive [2].

Si scuopre, perchè il Diploma di Tancredi non sia stato esemplato dal Transunto originale, ma da un Protocollo dell' anno 1647., e si smentisce l' Avversario.

10. Tasta in oltre l' Anonimo una corda, la quale, per modestia, e per giusti fini, stimai Io nella mia prima scrittura non toccare; ma ora la difesa richiede la giusta risposta ad una impertinente proposta. Non contento egli co' suoi calcoli cronologici dichiarar falso il Diploma di *Tancredi*; lo vuol confermato per tale, perchè la copia alla Maestà del Re umiliata, e che ora nella Regal Camera si ritrova, non sia stata esemplata dal transunto originale; ma dal protocollo, ch' e' chiama registro, di *Novar Francesco Giuliani* dell' an-

(1) *Berni Rim.* 1. 125.

(2) Così mi dice il critico nella pag. 49.

anno 1647.; e quindi a declamar si rizza il mio critico, che sia cotesta copia una cartola, una cosa da nulla; ed affastellando poi infinite scipitezze, e contraddizioni, conchiude -- *Si vede veramente quanto mai abbiano i nostri Maestri profittato nell' arte di ampliare* (1).

11. Maestro mio dolciatissimo, Io credeva, che voi aveste appreso quanto mai abbia Io profittato nella modestia, la quale mi rattenne dallo svelare, e far noto colle stampe, come mai non si trovi oggi il transfunto originale; onde poi si è procurato supplire colla copia esemplata dal protocollo di quel Notar *Giuliani*, ove la Provvidenza, consapevole di ciò, che l' altrui malizia dovea praticare, dispose fin da più d'un secolo innanzi, farne una copia di quell' original transfunto registrare. Ma già, che il mio Anonimo (a cui più di ogni altri l'intrico è noto) vuol con tutto il *Reverendissimo* di ciò favellare, uopo è, che io la storia del successo narri.

12. Allorchè la causa in Roma agitavasi tra 'l Monistero, e 'l passato Vescovo di Conversano, veniva colla quello difeso, e con indefesso zelo assistito dal *P. D. Michele Tarsia*, allora semplice Padre Pio Operario, ora, per opra dello stesso Monistero, degnissimo, e meritevolissimo Vescovo di Conversano. Il zelo, e l'instancabile fervore, ch' egli per la causa del Monistero usava, ravviserassi da alcune sue proprie lettere, le quali in fine di cotesta scrittura si faranno pubbliche. Or egli, per difesa della causa, ebbe nelle sue mani tutt' i Diplomi, e transfunti originali, i quali seco in Roma per lunga pezza tenne, tra' quali

(1) Anonimo nell'anzidetta pag. 49.

li vi fu ancora il transfunto originale del suddetto Diploma del Re *Tancredi*.

13. Questo il mio Anonimo anche perversamente lo nega; ma Io addurrò l'attestazione di un testimonio maggiore d'ogni eccezione, con cui resterà egli convinto. Il lodevolissimo, e mai sempre ragguardevole Monsignor *Assmanni* nel primo de' quattro tomi finora dati alla luce degli Scrittori della Storia Italiana, impegnatissimo a sostenere la distruzione della Chiesa di Canosa seguita tra l'anno 872. ed 875., come altrove avvisai (1), ci viene a contestare, che tutt' i Diplomi attinenti al Monistero di S. Benedetto di Conversano furono a lui comunicati per mano del Reverendo *P. D. Michele Tarsia*; ecco quello, che il mentovato dottissimo Prelato scrive: *Non modo evincunt que sunt ab Ostiensi lib. 1. cap. 60. allata; Sed etiam authenticum Diploma, quod mihi ab Illustrissima, & Reverendissima Floralba Mauvelli Abbatissa celeberrimi Cœnobii S. Benedicti Cupersanensis PER AMICISSIMUM D. MICHAELEM DE TARSIA EX CONGREGATIONE PIORUM OPERARIORUM una cum aliis compluribus Summorum Pontificum, Episcoporum, & Regum Diplomatum ad idem Cœnobium pertinentibus, NUPER COMMUNICATUM EST* (2).

14. Questo primo tomo dell' opera di Monsignor *Assmanni* è stampato in Roma nell' anno 1751., tempo in cui il *P. D. Michele Tarsia* era della Congregazione de' Pii Operarij, ed assisteva alla causa del Monistero; ed egli fu colui, il quale fece a quel Prelato leggere, ed osservare molti Diplomi, e tra questi, molti specialmente de' Re. Or quali erano cotesti Diplomi de'

(1) §. III. num. 4. pag. 89.

(2) *Assmanni Italica historia Scriptores tom. 1. cap. 28. num. 29.*

de' Re, se non uno quello del Re *Tancredi*? Il Diploma del Conte *Goffredo*, non è Diploma di Re; perchè costui non fu mai tale; anzi mi contendono presentemente, che fusse stato Dinasta, ed un Signore, a cui sia stato annesso il sommo impero. Dunque in quei *Regum Diplomatus*, vi fu quello di *Tancredi*, e di ciò non può dubitarsi.

15. Restituiti dopo tali Diplomi da Monsignor *Assermani* al P. D. *Michele Tarsia*, e divenuto costui, per opera del Monistero, Vescovo di *Conversano* nel mentre, che tuttavia in Roma ritrovavasi difendendo il Monistero; all'istante mutò sentimento; e siccome da semplice P. D. *Michele Tarsia Pio Operario*, cotanto si affacciava per la giustizia del Monistero, secondochè egli stesso a quelle Religiose persuadeva, e a difenderli costantemente le adizzava; così poi Vescovo divenuto, subito mutò pensiero, e quella, che prima da Pio Operario era stimata giustizia del Monistero, e persecuzione cagionata dal Vescovo; fu reputata dopo giustizia del Vescovo *D. Michele Tarsia*, e disubbidienza di quelle ottime, ed esemplari Religiose. Ed è grazioso l'udirsi, che dal P. D. *Michele Tarsia Pio Operario* siasi reputato giusto a prò del Monistero, nel mentre egli in Roma il difendeva, quello stesso punto, che ora come Vescovo di *Conversano* per ingiusto sostiene; senza che nuova circostanza il primiero stato delle cose alterato avesse, o mutato; e che qual nuovo Proteo, ad ogni piacimento, costume egli cambi, e sembante.

16. Divenuto dunque Vescovo il P. D. *Michele Tarsia* per innanzi *Pio Operario*, ed avendo ad un tratto, e per *infusionem* conosciuto, che la giustizia, la quale prima egli difendea contro al Vescovo suo predecessore, era per lui, Vescovo divenuto, reità del Monistero suo

gran benefattore ; è addivenuto da ciò , che allora quando furono quei *Regum Diplomata* restituiti , non più tra essi l'original transfunto del Re *Tancredi* si sia rinvenuto . Il che ogn' uno , ed Io più d'ogni altri credo , che tra le sventure del Monistero si fosse anche accoppiata quella , di essersi cotal Diploma smarrito , e non miga già , che industria , o destrezza di occultarlo vi sia stata . Ed eccovi , Signor critico mio , la noiosa storietta , e dispiacevole del come il transfunto originale del Diploma del Re *Tancredi* ora non si ritrovi , la quale faccenda , per altro , anche a voi , più che a me , ella è nota , ancorchè d'ignorarla fingiate . E quindi se voi bramate , che Io vi produca cotesto original transfunto , adopratevi pure , fate forza per rinvenirlo in quel ripostiglio , ove la sua scia-gura , e molto più quella del Monistero , lo tien celato ; perchè allora poi , ed Io , e 'l Monistero , come abbiám fatto degli altri , così di cotesto facendo , lo produrremo .

17. Ma il mio Anonimo , il quale più del convenevole di questo transfunto si è affaccendato , tanto nell' esame del terzo , e non già quarto anno , che correva da Gennaio 1190. a Maggio 1193. ; come del punto della copia esemplata da quel Notar *Giuliani* nel secolo trascorso ; nessuna pena si ha presa poi nel rispondere a quell' autografo strumento in pergamena di già nella Regal Camera esibito , da cui maggiormente il Regio Padronato si ravvisa più luminoso , che non è stata finora ragion di Regio Padronato .

18. Col rammentato Diploma del Re *Tancredi* si confermarono tutt' i privilegj del Monistero ; e perchè cotal conferma fu fatta a suppliche del *Vescovo Dulginese* , a cui allora trovavasi il Monistero dallo stesso

fo *Re Tancredi* commendato ; perciò cotesto Principe nel suo Diploma disse : *Quod tu Nicolae venerabilis Dulginensis Episcopi fidelis noster veniens in praesentia Majestatis nostrae, supplicasti attentius, ut de gratia confirmarem* Monasterio *S. Benedicti de Cuperfano* ; **CUJUS ADMINISTRATIO TIBI AUTHORITY NO- STRA**, & *confirmazione Reverendi in Christo Patris nostri Summi Pontificis CONCESSA*, privilegia, instrumenta ipsius Monasterii &c.

19. Or l'amministrazione del Monistero, la quale il *Re Tancredi* dice avere al Vescovo Dulginese suo fedele conceduta *authoritate nostra*, il suddetto autografo strumento maggiormente dichiara, e con più distinzione, cosa mai dinotar voglia. Si legge dunque da quello, che un tal *Parisio* della Città di Monopoli, avea innanzi ottenuta da *Lorenzo* Abate di *S. Benedetto* di *Conversano* una concessione di alcun terreno della Chiesa di *S. Niccola* di *Porto Aspro*, *quae subjacet juri praedicti S. Coenobii* ; ma perchè poi di tal terreno facea mestieri alla stessa Chiesa, la qual era *Grancia*, *Cella*, ed *Obbedienza* dello stesso Monistero ; quindi fu lo stesso *Parisio* dal Vescovo *Dulginese* persuaso, e pregato a rilasciarlo a favore della stessa Chiesa ; come in fatti a tali preghiere quegli condiscese ; e perciò a' 23. di *Marzo* dello stesso anno 1193. , in cui seguì il Diploma, ne fu il suddetto Strumento disteso, da cui le seguenti parole si ravvisano : *partim ammonitione, partim rogatione non modica* **DOMINI NICOLAI REVERENDI DULGINENSIS EPISCOPI, ET NUNC DE MANDATO DOMINI NOSTRI MAGNIFICENTISSIMI REGIS RECTOR PRÆDICTI MONASTERII, ET CUSTOS. . . . in manibus praedicti Domini Episcopi,**

In un istrumento autografo del 1193 il Vescovo Dulginese, a cui Tancredi coll' antecedente diploma avea commendato il Monistero di S. Benedetto, vien chiamato custos, & Rector ipsius Coenobii de mandato Magnificentissimi Regis.

*ET RECTORIS IPSIUS S. COENOBII dedi, tradi-
di, & remisi praedictam terram &c.*

20. Ecco dunque , che in questo autografo , solenne , ed irrefragabile strumento de' 23. di Marzo del 1193., quel Vescovo Dulginese (di cui nel mese di Maggio dello stesso anno da *Tancredi* nel suo diploma si parla , come *Amministratore* del Monistero suddetto) vien appellato *Rettore*, e *Custode* dello stesso Monistero , eletto *de mandato magnificentissimi Domini nostri Regis* . Che l' esser Rettore delle Chiese , e Monisteri per ordine altrui , debba dinotare la vera ragione del Padronato , sodamente , e con i veri principj , i quali non possono esser cavillati da quegli inettissimi sarcasmi del mio critico , ho Io nella mia precedente Scrittura dimostrato (1) ; e perciò mi astengo di altro dirne . Ond'è , che se altro monumento non vi fosse , che questo , come ve ne sono tanti altri , questo solo farebbe più che valevole a fissare , e ad incontrastabilmente dimostrare il diritto del Regio Padronato , il quale , secondo la disciplina di quel secolo , tramanda nella Regal Persona del nostro Sovrano anche il diritto della collazione .

Si risponde all' obbiezione del dottissimo Avvocato, che parlò la causa nella Camera Reale, perchè vi sia qualche discordanza nelle date del diploma di Tancredi, e dello strumento autografo.

21. Non debbo qui passar con silenzio , e mancar di risposta ad una obbiezione fatta nella Regal Camera di S. Chiara dal dottissimo Avvocato , il quale la prentension del Vescovo difese ; e l' quale , siccome da me è stato sempre per valentissimo uomo reputato ; così uopo è , che Io dica , ch' egli è altri di quell'Anonimo , il quale la Scrittura ha stampata ; e perciò ragionevolmente da me , e da altri , dee esser contraddistinto , e riputato .

(1) Vedi la mia Scrittura precedente pag. 72. alla 83.

22. Disse dunque , che nelle rammentate due carte , cioè nel Diploma del *Re Tancredi*, e nello strumento autografo anzidetto, ravvisasi una manifesta contraddizione , la quale addita , che nessuna di esse sia vera ; imperciocchè il Diploma di *Tancredi* si legge segnato coll' anno 1193., e col IV. del suo Regno , e primo di *Ruggiero* suo figlio ; lo strumento per contrario , ancorchè sia segnato collo stesso anno 1193., e col IV. di *Tancredi* , si osserva nulladimeno notato coll' anno secondo di *Ruggiero* suo figlio ; quandochè , o lo stesso anno secondo di *Ruggiero* dovea segnarsi ancora nel Diploma ; ovvero col primo anno di costui dovea segnarsi anche lo strumento ; giacchè ambedue coteste carte portano le note cronologiche dell' anno 1193., e del IV. anno di *Tancredi* . Tanto maggiormente, perchè lo strumento , il quale è notato col secondo anno di *Ruggiero* , è del mese di Aprile del 1193. ; e per contrario il Diploma osservasi colla data del mese di Maggio ; e quindi se in Aprile del 1193. correa l' anno secondo di *Ruggiero* , non potea nel mese di Maggio dello stesso anno esser l' anno primo del suo Regno ; ovvero , se nel mese di Maggio del 1193. correa il primo anno di *Ruggiero* , non potea nell' antecedente mese di Aprile segnarsi quello strumento col secondo anno del medesimo Principe . E questa è la grande obbiezione, su di cui molto si declamò per dinotare la falsità di coteste due carte.

23. Se Monsignore si compiacesse disegnarci il luogo , ove trovasi smarrito quell' original transunto del Diploma del *Re Tancredi*, di guisa, che si potesse dall' autografo, e non già da una copia (che la Provvidenza fece rimaner fin dall' anno 1647. presso del registro, e pro-

e protocollo di quel Notajo *Francesco Giuliano*) si potesse, ripeto, da quello leggere questa nota cronologica; peravventura si offerverebbe in esso quello stesso anno secondo di *Ruggiero*, il quale si vede segnato nell' autografo strumento, di cui ho Io ragionato; ma dappoichè tra le altre disavventure al Monistero addivenute con Monsignor *Tarfia* dopo della sua promozione al Vescovado, vi è stata anche quella di avergli costui smarrito l'anzidetto original Diploma; perciò non è maraviglia, se in una copia leggasi così guasta, e con error segnata quella nota, per abbaglio di colui, che nel 1647. la trascrisse nel mentovato protocollo.

Nello strumento, che è originale tutte le note cronologiche corrispondono tra loro; ma nella copia del diploma di Tancredi smarrito può esservi accaduto errore.

24. Se cotesto abbaglio si leggesse nello strumento autografo; e se le note cronologiche all' anno 1193. non corrispondessero in questo autografo documento; allora per avventura potrebbe il degnissimo Avvocato di Monsignore aver qualche fondamento da dubitare della legalità, e verità di cotesta carta; ma perchè tutte le note cronologiche di questo autografo strumento, e specialmente quella del secondo anno di *Ruggiero*, corrispondono alla sua data del 1193.; perciò non ha egli oggi ragione di declamare, ed accanirsi contro cotesta esagerata falsità.
25. Che tutte le note cronologiche, e tra esse quella del secondo anno di *Ruggiero*, corrispondano all' anno 1193., eccolo. Nel mese di Aprile di questo anno giustamente si segna il IV. anno del Regno di *Tancredi*; poichè, siccome ho divisato con *Riccardo da S. Germano* storico contemporaneo e sincero, e coll' *Anonimo Cassinese*, egli fu proclamato Re nel mese di Gennajo dell'anno 1190.; dunque in Aprile del 1193. correa il IV. anno del suo Regno.

26. Pensò poi nel 1191. *Tancredi* di dar moglie a *Ruggiero* suo primogenito, e coronarlo ancora. Ma sebene *Riccardo* da *S. Germano* non ci additi il proprio mese di questo anno, in cui tutto ciò seguì, egli però è da creder sicuramente, che fuisse addivenuto dopo del mese di Aprile, imperciocchè in questo anno 1191. *Tancredi* ritornò da Sicilia in Puglia; tenne in *Termoli* una solenne corte; dipoi andò in *Abruzzo*, asediò il Conte *Rainaldo*, e lo costrinse a giurargli fedeltà. Indi si portò in *Brindesi*, ove cominciò a trattare il matrimonio per *Ruggiero* con *Urania* figlia d' *Ifacco* Imperatore di *Costantinopoli*; e dopo le nozze, in *Brindesi* stesso, lo coronò. Or per tante cose eseguire, per necessità più mesi ne decorsero in questo anno 1191.; e perciò la coronazione dovette seguire negli ultimi mesi di questo anno. Ecco come scrive *Riccardo da S. Germano*, favellando del 1191.

27. *Rex dictus Tancredus de Sicilia in Apuliam veniens, solemni Curia apud Thermulas habita, in Aprutium vadit, Comitem Raynaldum obsidet, eumque ad suam redire fidelitatem coegit, & exinde Brundisium se conferens, de altero filiorum suorum, Rogerio scilicet, cum Ifachio Constantinopolitano Imperatore de Urania filia sua contraxit, & nuptiis apud Brundisium magnifice celebratis, ibique dicto filio suo coronato in Regem, Rex dictus cum triumpho, & gloria in Siciliam remearit (1).*

28. Dunque essendo stato coronato *Ruggiero* verso la fine dell' anno 1191., dovea in Aprile del 1193. correr il secondo anno del suo Regno, il quale si addita nel nostro autografo strumento.

29. Di vantaggio, vien segnato questo colla Indizione XI.

(1) *Riccardo da S. Germano* nell' anno 1191.

XI., e se vorrà il valentissimo suddetto Avvocato riscontrar quest' altra nota, rinvenirà, che in Aprile del 1193. l'Indizione XI. correa; e qualora voglia ogni fastidio alleggerirsi, potrà dalla Tavola Cronologica de' PF. della Congregazione di S. Mauro ravvisarlo (1).

30. Sicchè se cotesto autografo documento è legalissimo, non è da tener conto poi, che nella rammentata copia del Diploma di *Tancredi*, per errore del copista vi sia seguito lo sbaglio del primo anno in vece del secondo di *Ruggiero*. Tanto maggiormente, che tutte l'altre note cronologiche, ed anche l'Indizione XI. in quella esattamente veggonsi notate.

Si pruova coll'autorità del Muratori, e coll'esempio, che i diplomi originali non debbano dichiararsi supposti, se qualche volta in essi le note cronologiche non corrispondano esattamente tra loro.

31. Nè questo leggierissimo sbaglio dee somministrare cotanta ragione al dottissimo Avversario, la quale lo costituisca nello stato da decider sicuramente, e senza veruna esitazione, com' egli fece, della sorte di quella copia; mentre, non solo negli apocrifi, ma negli autografi stessi, alcun errore nelle note cronologiche agevolmente è scorso, il quale non ha fatta quella impressione nell'animo degl'intendenti della Diplomatica, che ha cagionata in quello dell'Avversario, peritissimo per altro di questa scienza. Io, per non esser troppo noioso, gli rammento soltanto quello, che avvertisce il gran *Ludovico Muratori* di un Diploma del Re *Berengario*. Portava questo l'anno della Incarnazione del Signore DCCCC., ma le altre note cronologiche non corrispondevano, perchè era segnato coll'anno terzo del suo Regno, e colla Indizione ottava, le quali note ricadevano, non già nell'anno 900., ma nell'

(1) *Art de verifier les Dates des Faits historiques, des Chartes &c.* pag. 48. ann. 1193.

nell' 890.; tutte le anzidette note erano segnate co' numeri Romani. Or cotesto errore e divario, non già di uno, ma di dieci anni in un Diploma autografo, ed archetipo, avrebbe subito indotto l' avvedutissimo mio Maestro a dichiararlo falsissimo; ma l' anzidetto gran lume delle scienze, tale non lo reputò; ed avvertì: *Sed quid minuta hæc refero? Ut minus periti in re Diplomatica ex novo hoc exemplo intelligant, in autographis ipsis, minimeque apocryphis Diplomatis, occurrere interdum Notariorum sphaemata, ad quorum aspectum non continuo imposturae crimen est injiciendum. Nempe Cancellario, uti ejus Amanuensi, excidit in hac Archetypa pergamena, numeralis nota X. ante postremam C. uti & alibi factum* (1).

32. Il male, e l' error nostro nel giudicare delle antiche Carte, addiviene dal voler reputare i Cancellieri, i Notaj, e gli Uffiziali di quei tempi, per uomini incapaci da poter errare, ed incorrer in alcuno sbaglio; quandochè eran essi niente dissimili da coloro, i quali a nostri di veggiamo; le carte scritte da' quali, se in avvenire saranno sottomesse a quella severa censura, la quale oggi alcuni vogliono usare in tutte le note cronologiche, nell' esattissimo stile, nelle formule, nelle loro espressioni, ed in altre cose, le quali da esse leggonsi, si reputeranno tutte false, ed incredibili. E perciò non deesi nella Diplomatica usare un rigore da significare, e censurare tutt' i nei, e le fredde, per farsi credere in cotesta scienza Maestro, e molto sapiente e addottrinato.

33. Ed a proposito degli errori, i quali sogliono nelle

M. m

co-

(1) Muratori nell' antichità de' mezzi tempi *Dissert. 6. pag. 280. tom. 1. letter. D.*

copie de' Diplomi sovente accadere, a me sembra proprio quì trascrivere ciò, che l'anzidetto chiarissimo Scrittore (nel conoscimento della Diplomatica molto savio, ed inteso) avvertì, nel ragionare di una copia di Diploma di *Federico II.* . Scrisse egli dunque così: *Rammerò io adunque a i lettori, che quì si tratta di copie mal fatte d'un Diploma sincero, e non finto; ed essere legge fra gli eruditi, che molti errori di nomi, e molti difetti di note cronologiche, ed altre omissioni, che s'incontrano negli antichi documenti, possono facilmente servir a provare supposti gli originali; ma non già qualora si parla di sole copie; imperciocchè si debbono allora, per quanto permette il giudizio, perdonare all'ignoranza, e negligenza de' copisti simili sbagli, e si hanno essi a correggere; purchè, oltre a tali difetti, ed errori, non faccia battaglia con quei documenti la certezza della Storia, la soverchia stranezza delle formole, ed altri indizj di supposizione, e di falsità (1).* E ciò basti per risposta all'anzidetta, ed altre simili critiche.

§. XIV.

*Si risponde alla obbiezione, la quale si fa al Re-
gio Padronato col Privilegio, ovvero Protec-
toria di Federico II. del 1222.*

1. **I**L mio Anonimo s'innoltra a dire, che dal Monistero si è presentato un-Diploma dell'Imperator *Federico II.* dell'anno 1222., da cui si ravvisa, che co-
testo

(1) Muratori nelle *Quistioni Comacchiese*, e propriamente nella *piena esposizione de' Diritti Imperiali, ed Estensi*, cap. 22. pag. 218. del tomo 7. degli Opuscoli stampati in Napoli nel 1769.

testo Augusto ricevette sotto la sua protezione il Monistero di *S. Benedetto*, e 'l suo Abate *Niccola*. E dicendo l'Anonimo, che tal Diploma nulla conduca a rilevare il Regio Padronato, con infulsa derisione, scrive: *Ecco il gran documento, ecco la gran pruova del Padronato!* Dopo di ciò, decisamente prosiegue a dire, che se *Federico II.* abbenchè molto savio, dotato fufs' egli stato di quel gran talento, di cui facendo uso oggi i nostri degni contraddittori (Io solo sono stato, e sono il contraddittore dell'Anonimo), riescono sì bene nell'interpretazione degli antichi documenti, e della stessa disciplina, e polizia antica de' Padronati, non avrebbe certamente parlato con quel linguaggio, e con termini di protezione, que' che vanno ad opporsi all'esistenza stessa del Padronato (1).

2. Si offervi di grazia quanto sia grande la scipita bravura di cotesto mio critico, e quanto intollerabile la stravolta sua frenesia nel crederfi valevole a dar giudizio di tutte le cose; e con i suoi inetti, e languidi sarcasmi, schernendomi, vuol dar a divedere, che tutto intenda, nel mentre, che *nihil intelligit*. Favella egli di Protezione, di Padronato, di Regalia; e non solo, delirando, dice, che la Protezione si opponga alla esistenza del Padronato; ma di vantaggio, che quella arrechi pregiudizio alla Regalia. Or vedete chi ragionar vuol di Regalia, di Padronato, e di Protezione! Dunque, perchè lo stesso Imperator *Federico II.* ricevuta avea sotto la sua protezione la Chiesa di *Bagnara*, fondata, ed arricchita dal Conte *Ruggiero*; perciò con tale carta protettoria (come fuol anche appellarsi) si era egli opposto alla esistenza di quel Regio Padronato; e pregiudicata avea

M m 2

Gravissimo errore dell'Anonimo, che crede trarre dal diploma di *Federico II.*, che la Protezione si opponga al Padronato, e pregiudichi la Regalia.

(1) Anonimo pagin. 51. e 52.

la sua *Regalia*? Dunque (secondo il gran talento , di cui fa uso oggi il mio critico , del quale , e non già di me si dee dire , che *riesce sì bene nella interpretazione della disciplina , e polizia de' Padronati*) decise male la Regal Camera di S. Chiara , allorchè dichiarò quella Chiesa di Regio Padronato ? Che dite Signor critico , non è maraviglioso il vostro *gran talento* , e mirabile la vostra perizia *nella interpretazione degli antichi documenti , e della disciplina , e polizia antica de' Padronati* ?

E se la Protezione , secondo il vostro *gran talento* , di sommo danno , e pregiudizio della *Regalia* è riputata ; ne surge quindi , che tutt' i Principi , i quali han ricevuti sotto la loro protezione gli stessi loro Vassalli , non già solo le Chiese , e i Monisteri ; *sommo danno , e pregiudizio* hanno apportato alla loro *Regalia* ; perchè , dovendo il Principe per virtù della sua *Regalia* , o sia sommo Impero , e dominio eminente , o diritto della Maestà , protegger e difendere i suoi Vassalli ; allorchè poi li riceve sotto la sua protezione con una carta protettoria ; *pregiudizio* , anzi *sommo danno* arrecava alla sua *Regalia* ; giacchè *sommo danno* , e *pregiudizio* avrebbe l' Imperator *Federico II.* apportato al suo Padronato , con ricever sotto la sua protezione il Monistero .

Ma affinchè voi da senno vi ricrediate , che co' vostri inetti epifonemi , ed enfatiche conclusioni , sempre parlate di quello , che non intendete , ascoltate in succinto ciò , che la *Protezione* vuol dinotare . Io vi scongiuro Signor critico a rammentarvi di quanto in questa scrittura (1) vi ha fatto apprendere quell' *Ughellio* , il quale voi trattate da *delirante* , laddove vi ragionò de' *titoli* , ed *iscrizioni* , le quali ne' pubblici edifizj apponevanfi . Or
aven-

Si parla coll' Anonimo dell' origine della Protezione : e del divieto d' Onorio , e Teodosio dell' anno 408. di poterli affiggere le insegne del Principe ne' privati poderi .

(1) Vedi la pagina 60. §. 2. di questa scrittura.

avendo tutto ciò presente, saper dovete ancora, che erasi dopo introdotto di affiggere, e scolpire ne' privati fondi e possessioni le armi ed insegne del Principe. Il far questo fu da *Onorio, e Teodosio* nell' anno 408. con loro legge vietato; perchè quelle soltanto convenivansi a' Palagi Reali, ed a' fondi patrimoniali dello stesso Sovrano; e quindi fu prescritto: *Regiæ Majestatis est, ut nostræ tantummodo domus, & patrimonia, titulorum inscriptione legantur. Omnes igitur intelligant publico juri esse deputandum id, cui nomen dominicum præscribitur* (1).

5. Cotal divieto fu stabilito, perchè le insegne regali davano una certa sicurezza a que' luoghi, ove erano affisse; il che facendosi senza permissione, e licenza del Principe, sconvenevole cosa riputavasi, e di punizione degna. Quindi semprecchè cotali insegne, o il nome del Principe in alcun fondo, o palagio, ravvisavasi, cosa allo stesso Principe attinente si reputava; onde il dotto *Giovanni Brunneman*, la suddetta legge comentando, scrive: *Lex prima agit de iis, qui prædiis suis, in fraudem aliorum insignia Principis, quasi ejus essent, præfigunt; pœna est publicatio prædii, quia ex insignibus præsumitur dominium, & cum possessor ipse suo prædio imponat insignia Principis, vel Fisci, præsumitur id prædium recognoscere a Fisco, & Fiscus nomine possidere* (2).

6. In processo di tempo incominciarono i Principi a spedire alcune carte, colle quali dichiaravano di esser sotto la loro protezione quelle robe, sopra di cui alcuno diritto essi avevano, acciò poi ognuno di rispet-

Le carte di Protezione appellate anche Salvaguardie derivarono dalla legge d' Onorio, e Teodosio.

(1) *L. 1. Cod. ut nemo privatus titulos prædii suis, vel alienis imponat, vel vela regia suspendat.*

(2) *Brunneman nella divisata legge.*

Si dimostra, che la Protezione, (la quale dinota un dritto di superiorità) è chiamata anche jus Patronale, conce- devasi da' Prin- cipi ai Sudditi. In nomi Protetto- re, Padrone, ed Avvocato signi- ficano l'istesso.

- tarle avesse procurato ; e coteste carte vengono an- cora *Salvanguardie* appellate , e dalla suddetta legge la origine esse traggono , secondochè , il dottissimo *Renato Coppino* saggiamente avvisa (1).
7. Or queste protezioni davansi , siccome sovente an- che ora si danno , a i sudditi , ed anche a coloro , che sudditi non sono ; così , siccome i non sudditi non sono sotto la giurisdizione di quel Principe , il quale la sua protezione concede , ma sotto la sua difensio- ne (2) ; così i sudditi alla giurisdizione , e protezione del Principe sono sottoposti ; onde scrive *Teodoro Reinkingk* : *Ideoque si quis tanquam Dominus & Superior intra proprios territorii sui fines alicui protectionem , & clientelam promittat , & præstat adversus quemcunque , usu & moribus ad SUPERIORITATIS JUS REFERTUR* (3).
8. Anzi è di tal guisa la Protezione annessa al Principato , ed alla Regalia , che non può quella separarsi da questa , senza distruggere , ad annientare lo stesso Prin- cipato , e l' maggior dritto della Maestà Regia ; ec- co come scrive anche un *Salgado* -- *Ita ut Protectio , & regimen , unum & idem judicetur indissolubile , quod a Rege tolli non potest , nec a regimine separari , nisi Regnum tollatur ; cum Protectio , & Defensio Subditorum simul cum Regno orta est ; imo protectio objectum est , & causa finalis Regni . Regnum enim propter Protectionem vi oppressorum , non Protectio propter Regnum , aut Re- gem , datum est a Deo Supremis Principibus temporalibus* (4).
9. E cotesta protezione non altrimenti da' favj vien ap- pellata , se non che *jus patronale* ; e perciò il celebre *Andrea*

(1) *Coppino de demanio Francie lib. 2. tit. 8. num. 11.*

(2) *Teodoro Reinkingk de regimine seculari , & ecclesiastico lib. 1. Classe 5. cap. 4. num. 48.*

(3) *Reinkingk ivi stesso num. 56.*

(4) *Salgado de Reg. Protect. p. 1. cap. 2. n. 29. e seguenti.*

Andrea Knichen avvisa : **JUS PATRONALE**, SEU PROTECTIONIS, nihil aliud est, nisi defensio quaedam, quam potentior praestat inferiori contra vim invasionis, & quamcumque violentiam de jure & de facto (1). E quindi l'eruditissimo *Varimondo da Eremberg*, o sia *Eberatto da Weihe*, vuole, che il Protettore, Padrone, ed Avvocato, lo stesso sieno; e l'un dell'altro scambievolmente possa dirsi : *Hi Protectores alias vocantur Patroni, Advocati, quod scilicet defensionem Clientum, Civitatum, vel Ecclesiarum suscipiunt; ideoque dicuntur Germanis Voigte* (2). Nè altrimenti, per mio avviso, è la protezione, la quale i Monarchi delle Spagne hanno delle Chiese, e delle Persone degli Indiani, di cui è da leggere l'eruditissimo *Giovanni Solorzano* (3).

10. Anzi l'incomparabile *Ludovico Muratori* sostenne chiaramente, che la Protezione ne' secoli trascorsi si dava dagl' Imperatori alle Chiese per lo proprio diritto di Padronato, che sopra di quelle rappresentavano; ecco come egli rispose nella celebre causa di Comacchio -- *Dicono (i Difensori Romani), che il Mundeburdio, o sia Protezione, non portava alcun diritto di sovranità in chi lo donava. Si risponde, che i Mundeburdj degl' Imperatori, e de i Re si davano per diritto di Sovranità, e di Padronanza a i Popoli, o alle Chiese dell' Imperio, o Regno loro; nè il Du-Cange scrive il contrario. Oltredichè infiniti sono gli esempj de i Diplomi, ove gli Augusti accordano la Protezione a i sudditi loro* (4).

La Protezione, o Mundeburdio, che davasi dagl' Imperatori alle Chiese, dinotava il loro dritto di Padronato.

II.

- (1) *Andrea Knichen de Saxonico non provocando jure cap. 5. num. 552.*
- (2) *Eberatto da Weihe de foederibus part. 1. cap. 4. pagin. 288. della edizione di Francfort. 1641.*
- (3) *Solorzano de Indiar. Gubernatione tom. 2. lib. 2. cap. 24. num. 13., e seguenti.*
- (4) *Muratori nella piena esposizione de' diritti Imperiali, ed Estensi sopra di Comacchio §. 21. tom. 7. pagin. 203. della raccolta degli Opuscoli dell' edizione di Napoli.*

11. E quindi il dotto *Gian-Guglielmo Gebelio* scrive :
Interim negari nequit, Mundeburdium saepe etiam in ve-
teris ævi monumentis eam significare Tutelam, qua Prin-
ceps subditos suos complectitur; præsertim hunc signifi-
catum non raro in Imperatoriis habere diplomatibus, rei
diplomaticæ, & historiârum peritis non ignotum erit (3).
12. Sicchè la *protezione* dinota un diritto di superiorità,
ed anzi un diritto *Padronale*; e tanto è dir *Protetto-*
re, quanto *Padrone*, *Avvocato*, e *Difensore*; e perciò
avendo l'Imperator *Federico II.* nel 1222. conceduta
la sua *protezione* al Monistero di S. Benedetto di Con-
versano, non solo, che non si oppose *all'esistenza del*
Padronato, nè *sommo danno*, e *pregiudizio arrecò alla*
sua Regalia, come, *delirando*, ciancia il mio sapien-
tissimo critico; ma anzi maggiormente la *esistenza*
del *Padronato* confermò, e la sua *Regalia* sopra quel
Monistero fe risplendere ed estolse (che che altri co'
suoi diplomi, e carte ne dica, e ne arrogi); siccome
non pregiudicò lo stesso Imperator *Federico II.* colla
sua *protezione* la *Regalia*, e 'l *Padronato* della Chie-
sa di Bagnara.
13. E quindi si ravvisa quanto dal diritto sentiero il
mio critico travia, allorchè si forma un capriccioso si-
stema, e con franchezza incomparabile si avvanza a
profferire cotanta erronea proposizione, quanto è quel-
la, di non potersi unire la *Protezione*, e il *Padronato*;
ed esser anzi quella opposta, e destruttiva della *esisten-*
za di questo.
14. Il mio dottissimo critico ha stimato affannarsi sopra
di cotesta *Protezione* dell'anno 1222. dell' Imperator

18-
*) Gebelio nelle note a *Corningio de finibus Imperii Germanici cap. 22.*
Ann. 22. tom. 1. delle sue opere pag. 355. colonna prima.

Federico II., senza darfi molta pena di rispondere a monumenti, da cui in tempo del Re *Guglielmo I.*, *Eustasio* Abate di cotesto Monistero s' intitolò *Eustasius Dei, & Regia gratia Monasterii S. Benedicti Civitatis Cuperfani Abbas*; e nel 1236., e nel 1245. *Niccola* allora Abate, cioè quegli stesso, della protezione di cui ha ciarlato il mio critico, nelle scritture si ascrivea il titolo di *Abate Imperiale: Ego Nicolaus Imperialis Abbas Monasterii S. Benedicti de Cuperfano*; e tutto ciò non per altro, se non perchè il primo avea ricevuta la Badia dal Re *Guglielmo*; l' altro da *Federico II.* Imperator conseguita l' avea; siccome Io chiaramente, e con evidenza nella mia prima Scrittura ho diviso (1). E perchè Io, per dimostrare cotanta costantissima verità, mi valsi dell' esempio del Monistero di Montecasino, il quale non per altra ragione viene appellato *Camera Imperiale*, se non perchè era egli, e dovrebbe esserlo di diritto di Regio Padronato, siccome ricavasi da *Pietro Diacono*, nell' anzidetta mia scrittura trascritto, e da quanto ho in questa accennato (2); è stata cotesta mia asserzione quasi presa a scherno, e posta in derisione. Ma acciò vegga il mio Anonimo, e seco lui ogni altri, che non così di leggieri son da deridere le mie proposizioni, le quali sul punto del Regio Padronato Io profferisco, stimo addurgli un esempio, da cui chiaramente ricavasi, che 'l dirsi l'Abate, *Imperiale*, altro non voglia dinotare, che esser il Monistero di Padronato Imperiale, o Regio.

15. Io ad altro uopo ho ragionato del Monistero Benedettino Laurifamense, il quale *Carlo Magno*, in die

N n

con-

(1) *Pagin. 84.*, e seguenti.

(2) §. 9. *pag. 169. num. 36.* e seguenti.

L' Anonimo ha sfuggito di rispondere a due documenti, in uno de' quali l' Abate del Monistero di Cuperfano si dice Dei, & Regia gratia Abbas; e nell' altro Imperialis Abbas, le quali espressioni mostrano il Padronato.

In una Cronaca si legge Gundelando chiamato Imperialis Abbas del Monistero Laurisamense, che era stato a dovizia dotato da Carlo Magno.

consecrationis largissime dotavit (1). Ora il Cronista parlando dell' Abate Gundelando, il quale in tempo di sua morte chiese il permesso a Carlo Magno di disporre a pro de' poveri di alcuna cosa, scrive così: *Qui (Carolus) indulgit ei tertiam partem rerum dumtaxat mobilium, in pauperum, pro arbitrio suo, distributionem. Instruantur hoc exemplo nostri temporis Ecclesiarum Prælati, qui rebus earum, & possessionibus sibi creditis insolenter abutuntur; cum PATER ISTE, IMPERIALIS ABBAS, regni Princeps, dives & præpotens, magnæ famæ, clari generis, nihil præsumperit absque REGIS, vel consilio, vel præcepto, etiam in ipso mortis articulo, de rebus Monasterii disponere (2).*

16. Or cotesto Gundelando, non altrimenti vien appellato Abate Imperiale, se non, perchè egli era Abate del Monistero Laurisamense, che Carlo Magno in die consecrationis largissime dotavit. Dunque allorchè l' Abate s'intitolava Imperiale, o Regio, era questo una evidente caratteristica di esser il Monistero Imperiale, o Regio, ch' è lo stesso, ch' esser di Padronato Regio.

Ruggiero chiamò Camera Propria, Eleemosyna mea il Monistero di Casaura fondato da Ludovico II.

17. Ed in conferma, che il dirsi Camera Imperiale, o Regia alcun Monistero, dinoti esser egli di Regio Padronato, si rifletta all' espressione, che usò il Re Ruggiero, parlando del Monistero di Casaura. Ho accennato, che cotesto Monistero fu fondato dall' Imperator Ludovico II. figlio di Lotario. Or Ruggiero, riprendendo il Conte Boemondo di molte estorsioni commesse contro di cotesto Monistero, lo chiama

(1) Cronica Laurisamense presso al Freero pag. 100.

(2) Cronica Laurisamense presso al Freero tom. 1. Scriptar. ser. Germanic. pag. 100.

ma elemosina sua, e camera propria. Eccone le sue parole -- *Eleemosynam meam, CAMERAM PROPRIAM, requiem mei capitis perturbare, inquietare ausus fuisti* (1). Sicchè dunque non per altro il Re Ruggiero dinominò camera propria quel Monistero, se non perchè, essendo stato fondato da un Principe suo predecessore, ragionevolmente si diceva, camera propria, perchè vi avea egli il Padronato. Molti altri esempj potrei Io recare; ma per ora me ne astengo.

18. Ha poi stimato il mio critico passar con silenzio, che lo stesso Federico II. in quella carta di protettoria conceduta al Monistero nel 1222. espressamente impone: *Sed prædictus Abbas, & Conventus, & Successores eorum gaudeant libertate, qua tempore Guglielmi primi, & aliorum Regum prædecessorum nostrorum recolende memoria gaudere prædictum Monasterium consuevit*. Or qual era la libertà, che cotesto Monistero godea ne' tempi di Goglielmo, e di Tancredi Predecessori Principi di Federico? non altra, se non quella, che l' Abate era eletto *Dei, & Regia gratia*: e che quel Vescovo di Dulcigno fu *auctoritate magnificentissimi Regis nostri Tancredi Monasterii S. Benedicti Rector & custos*. Sicchè sempre più si va a scorgere, che quanto maggiori sono le obbiezioni; tante più il Regio Padronato va a manifestarsi, e ad indubitamente ravvisarsi.

Si spiegano quelle parole del diploma di Federico II tralasciate dall' Anonimo: Abbas & Conventus, & successores gaudeant libertate, qua tempore Guglielmi primi, & aliorum Regum.

N.º 2

§. XV.

(1) Cronica Casauriense anno 1140. presso al Murator. *Rer. Italicar. tom. 2. part. 2.*

Si ragiona del Concordato seguito tra 'l Sommo Pontefice Adriano IV., e Goglielmo I. Re di Napoli; e della Investitura del Regno data da Clemente IV. al serenissimo Carlo I. d'Angiò.

1. **S**I ricorre da' Difenditori di Monsignor Vescovo al Concordato seguito tra 'l Sommo Pontefice *Adriano IV.*, ed alla Investitura del Regno dal Sommo Pontefice *Clemente IV.* data al Serenissimo *Carlo I. d'Angiò*, co' quali credono essi, e costantemente lusingansi divisare, che non vi sia il Regio Padronato sul Monistero di S. Benedetto. Fintanto che il dotto Autor della lettera abbia voluto ricorrere all' anzidetto *Concordato*, per far credere plausibile tutto ciò, ch' egli colla sua erudizione si sforza dar ad intendere; bene sta; perchè dimostra la profondità del suo sapere, senza che però noccia punto alla causa, di cui contendesi. Ma che poi il mio Anonimo con uno spezzone, e con poche parole dell' *Autore della Storia Civile del Regno*; voglia favellare della Investitura data a *Carlo I. d'Angiò*, senza comprendere, che quantunque volte quella si dovesse attendere, viepiù verrebbe la ragion del Padronato stabilita; questo sì, ch' è dar semprepiù a dividedere, ch' egli parla di quello, che non intende.
2. Ma per rispondere sodamente al *Concordato* di *Adriano IV.*, e alla Investitura di *Carlo d'Angiò*; egli è mestieri di scorrere un poco più innanzi, e rammentare i trattati di un altro *Adriano*, che fu il I., e poi quello di *Lione III.*, e dopo tratto tratto discendere a' secoli postero-

Ragionandosi del Concordato stabilito tra Adriano IV. Papa, e Goglielmo I., se ne ripete l'origine da' tempi d' Adriano I., e di Lione III.

riori; e con essi far apprendere al mio Anonimo, che tutti gli anzidetti trattati, in vece di nuocere, maggiormente confermano la ragione del Regio Padronato. Io prego, ciascheduno a non maravigliarsi, se mi udirà ragionare di cose, le quali per avventura non molto gradevoli a taluni sembreranno, dappoichè i miei avversarj mi traggono a ragionarne. Io protesto d'investirmi della persona di un semplice, e veridico Storico, affine d'illustrare la presente contesa, ed illuminar coloro, i quali possono rimaner sorpresi dal *Concordato* suddetto, ed accalappiati da quella Investitura, che con tanta franchezza si adducono per distruggere tutta la ragione de' Regj Padronati.

3. ~~Ritornò Carlo Magno~~ nell'assedio di Pavia per sottrarre il Re ~~Longobardi~~, con esso il Regno de' Longobardi, lasciò quegli l'anzidetta Città bloccata, e si trasferì in Roma, ove reggeva il Pontificato *Adriano I.* Era questo Sommo Pontefice impegnatissimo a sbalzare dal Regal foglio *Desiderio*, ed estinguere il Regno de' Longobardi; motivo per cui caldissime premure fatt' egli avea, affinchè *Carlo* in Italia dalla Francia fosse passato; come in fatti addivenne (1); perchè, col bello, e specioso pretesto di sottrarre la Chiesa dalle tante esagerate angustie, a cui veniva questa sottomessa da' nefandissimi, ed odiati da Dio Longobardi (soliti epiteti, i quali da' Pontefici, e specialmente da *Adriano* loro si attribuivano), piaceva a quel Monarca di far acquisto di nuovi Regni.

4. Celebrò *Carlo Magno* la S. Pasqua di Resurrezione in Roma, donde poi partitosi, ritornò all'assedio di Pa-

Da Adriano I. e da un Concilio di 153 Vescovi, ed Abati si trasferì a Carlo Magno la potestà d'eleggere il Papa, ordinar la Sede Apostolica, e conferire le investiture agli Arcivescovi, e Vescovi.

(1) Cronica del Monistero Reicherspergense nell'anno 773. presso Gian-Pietro de Ludovig tom. 2. *Scriptor. rerum Germanicar.*

Pavia; ed avendo già sottomeffo il Re *Desiderio*, che fu mandato prigionie in Francia, o altrove, come altri vogliono, ritornò egli in Roma; ove tenutosi un Concilio di cencinquantatre Vescovi, ed Abati: *Adrianus autem Papa cum uniuersa Synodo tradidit Karolo jus, & potestatem eligendi Pontificem, & ordinandi Apostolicam Sedem, dignitatem quoque Patriatus ei concesserunt. Insuper Archiepiscopos per singulas Provincias ab eo investituram accipere diffiniuit: & ut nisi a Rege laudetur; & investiatur Episcopus, a nemine consecratur. Et quicumque contra hoc decretum esset, anathematis vinculo eum inuodavit, & nisi resipisceret, bona ejus publicari precepit (1).*

5. Di questa potestà da Papa *Adriano I.*, e dal Concilio, anzi da tutto il Popolo Romano, a *Carlo Magno* trasferita, di eleggere il Pontefice, ordinare la Sede Apostolica, di dar le investiture agli Arcivescovi, e Vescovi, senza di cui era vietato potersi quelli consacrare; di cotale potestà, ripeto, Io ne leggo il Diploma presso al *Goldasto* (2), presso *Gino* (3), ed appo *Giovanni Schiltero* (4). Fu ella appellata *Legge Regia*, perchè da tutto il Popolo Romano, dal Papa, dal Clero, e Sinodo, fu cotale potestà nel Re *Carlo Magno* trasferita.

6. Gli anzidetti Scrittori han tratto cotesto Diploma (senza rammentar la *Cronica Reicherspergensis*) da *Teodorico da Niem* Vescovo Verdonense, e Camarenese Protonotario Apostolico, il quale lo rinvenne in un antichissimo manoscritto nell' anno 1412. Contiene .

(1) Cronica Reicherspergensis nell' anno 774.

(2) Goldasto tom. 1. delle Costituzioni Imperiali pag. 16. e 17.

(3) Lunig codice diplomatico d' Italia tom. 1. pag. 1.

(4) Schiltero Istruzioni del diritto pubblico lib. 2. nel primo.

sione cotesta *Legge Regia* le stesse parole da me po-
canzi trascritte dalla *Cronica Reichenpergense*; *Gra-*
ca il monaco *Teodorico* le note, le quali leggonfi
nel *Goldasto*, e nello *Schiltero* (1).

7. Egli è vero, che 'l *Cardinal Baronio* (2) vigorosa-
mente si scagliò contra l'anzidetta *Legge*, o come al-
tri l'appellano, *Patto*, dicendo esser questa apocrifa,
e non vera, ed inventata ne' secoli posteriori. Ma al-
sresi egli è certo, che 'l *Goldasto* con tutte pruove ne
dimostrò la verità (3); la quale anche vien confer-
mata coll' autorità di Storici contemporanei, com'è
Paolo Diacono, il quale fu Cancelliere del suddetto
Re Desiderio, *Etropio*, *Reginone*, *Sigiberto Gimbla-*
confe Monaco, ed altri. E quindi il rammentato *Gio-*
vanni Schiltero intendendo anch' egli la difesa di
cotale *Regia Legge*, scrive: *Sed & rem ipsam, & Sy-*
nodum, ac in Synodo gesta Baronius inficiatur, more
Advocatorum cause sue inservientium (4).

8. Nè giammai, prima del *Cardinal Baronio*, si è con-
trastata la verità di tale *Legge Regia*, o *Patto*, che
piaccia appellarlo; perchè *Graziano* stesso quella infe-
rì nel suo *Decreto* (5) colle stessissime parole, le qua-
li leggonfi trascritte da *Teodorico da Niem*, e dalla
Cronica Reichenpergense; e pure quegli fece la sua
collezione nel XII. secolo, avendola terminata nel 1151.
Anzi essendo stato il *Decreto di Graziano* nel 1580. per
ordine di *Gregorio XIII.* riveduto, e di molti errori
corretto; non perciò fu quella *Legge*, che per cano-

Invano s' è sfor-
zato il Baronio a
dichiarare apo-
crifo, e supposto
questo stabilimen-
to d' Adriano I
(chiamato Leg-
ge Regia, e da
altri Patto) con-
tro all' autorità
di Scrittori con-
temporanei, e di
buona fede.

Nella collezione
del Decreto di
Graziano del XII.
secolo, rivisto in
appresso, e cor-
retto d' ordine di
Gregorio XIII. è
registrata l' istessa
Legge Regia.

(1) Ne' luoghi additati.

(2) *Baronio* negli annali, anno 774.

(3) *Goldasto* in *Rationali* edito anno 1607.

(4) *Schiltero* *Istituzioni del diritto pubblico* lib. 2. tit. 1. §. 5.

(5) *Canon. Hadrianus* 22. *Distinct.* 63.

ne,

ne, e norma certa ivi rinvenivasi inferita, tolta, nè corretta; onde a buon equità lo *Schiltero* scrisse, che'l *Baronio* per servire alla sua causa, non altrimenti, che i corrotti, ed avidi Avvocati sogliono (siccome ora fa il mio Anonimo, che tutt' i Diplomi dichiara falsi, e falsissimi) la verità di quella *Legge* egli impugnò, e contraddisse.

9. Oltrechè non è stata questa sola cosa negata, e per falsa dal Cardinal *Baronio* reputata; ma anzi tutte quelle, le quali a feconda del suo genio non favoriscono la giurisdizione chiefastica, tutte per false, e per inventate vengon da lui giudicate. Così egli fece della Bolla di *Urbano II.* per la Legazia di Sicilia; così ancora del successo rapportato da *Pietro Diacono* tra l'Imperator *Lotario*, e Papa *Innocenzo II.*, da me nella prima mia scrittura avvisato (1); e di tanti, e tanti altri; ond'è, che convenevolmente da' Savj per non imparziale Storico su queste faccende vien egli reputato.

Lione III. posto nella Santa Sede dopo Adriano spedì Ambasciatori a Carlo Magno colle chiavi, e collo stendardo di Roma in contrassegno di suggestione, come per l'addietro erasi costumato cogli Esarchi ministri dell'imperio Greco, quando da Ravenna passavano in Roma.

10. E per ritornare al mio proposito, egli chiaramente si ravvisa, che 'l suddetto *Patto*, o *Legge* fu a *Carlo Magno* accordata; imperciocchè morto già *Adriano* Sommo Pontefice, e succeduto *Lione III.* nell'anno 796., egli mandò Ambasciatori a *Carlo Magno* colle chiavi, e collo stendardo di Roma, ch'erano segni della suggestione a *Carlo* dovuta; onde scrivono gli *Annali Bertiniani* -- *Adrianus Papa obiit, & Leo mox in ejus locum successit; misitque Legatos cum muneribus ad Regem, claves etiam confessionis Sancti Petri, & Vexillum Romanæ Urbis eidem direxit* (2).

II.

[1] Pag. 88. e seguenti.

[2] *Annali Bertiniani* anno 796. presso al Muratori tom. 2. *Rerum Italicar.*

11. Anzi Eginardo più chiaramente questo successo ci addita, allorchè scrive -- *Mox Leo per Legatos suos claves confessionis Sancti Petri, ac Vexillum Romanæ Urbis cum aliis muneribus Regi misit, rogavitque, ut aliquem ex suis Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad suam fidem, atque subjectionem per Sacramenta firmaret* (1).

12. Le chiavi di S. Pietro, di cui cotesti Storici fanno menzione, erano le insegne della Chiesa Romana, come finora si vede da ognuno; ed era costumanza vetusta praticata fin dal tempo, che gli Esarchi la intera loro giurisdizione in nome del Greco Impero in Roma esercitavano, che allora quando essi da Ravenna in Roma portavansi, uscivano ad incontrarli fuor di Roma per alcuna distanza il Popolo, e'l Chero, i quali con gli Stendardi, colle Croci, ed insegne processionalmente in Roma li conducevano; siccome nell'anno 774. in tempo di Adriano I. fu praticato con Carlo Magno; secondochè attesta Anastasio Bibliotecario, il quale scrive: *Cujus adventum audiens antedictus Beatissimus Hadrianus Papa, quod sic repente ipse Francorum advenisset Rex, in magno stupore, & estasi deductus, direxit in ejus occursum universos Judices ad fere triginta millia ab hac Romana Urbe in locum, qui vocatur Novas, ubi eum cum bandora susceperunt. Et cum approprinquasset fere unius miliarii a Romana Urbe, direxit universas scholas militiae una cum patronis, simulque & pueris, qui ad discendas litteras pergebant, deportantes omnes ramos palmarum, atque olivarum, laudesque omnes canentes, cum acclamationum earundem laudum vocibus ipsum Francorum susceperunt Regem, obviam illi ejus Sancti-*

O O

tas

[1] Eginardo negli Annali Francesi all'anno 796.

tas dirigens VENERANDAS CRUCES, IDEST SIGNA, SICUT MOS EST AD EXARCHUM, aut Patricium suscipiendum, eum cum ingenti honore suscipi fecit (1). Quindi poi a ragione il gran Muratori modestamente riprende il Paggi, il quale volle reputar esagerazione, ciò che scritto avea Paolo Diacono, che Carlo Magno l'Italia, e la stessa Roma aggiunta avea al suo dominio (2).

Carlo Magno in virtù di quella Legge Regia, o sia patto esercitò giurisdizione in Roma.

13. Oltrecchè sembra contraddirli lo stesso Paggi; mentre egli nella Critica all'anno 868. del Baronio, favellando del ratto commesso da Eleuterio nobile Romano in persona della Donzella figliuola di Papa Adriano II., procreata con Stefania sua moglie, prima di abbracciare col celibato lo stato Chiesastico, scrive: *Hadrianus Papa apud Imperatorem Missos obtinuit, qui praesertim Eleuterium secundum legem Romanam judicarent*. I quali poi lo condannarono a morte. Quindi è, che dal fatto stesso rapportato dal Paggi, chiaramente ravvisasi, che anche da Carlo Magno in poi, gl'Imperatori seguitarono in Roma ad usar giurisdizione in vigor di quella Regia Legge tra Carlo stesso, Papa Adriano I., il Popolo, e l'Concilio stabilita, chiamata, come ho detto, da molti, e specialmente da Eutropio Prete Scrittore del nono secolo, Patto, allorchè, favellando di Carlo Magno, dice: *Fecitque Pactum cum Romanis, eorumque Pontifice, & de ordinatione Pontificis, ut interesset quis Legatus, & ut contentiosas lites ipse deliberaret (3)*.

14.

- [1] Anastasio Bibliotecario nella vita di Adriano I. presso al Muratori *Rer. Italic. tom. 3. pag. 185. lett. B. C.*
 [2] Muratori Annali di Italia anno 796. Paggi nella Critica al Baronio nello stesso anno.
 (3) Eutropio Prete *de Juribus, ac privilegiis Imperator. in Romano Imperio*, presso al Goldasto tom. I. della Monarchia pag. 8., e propriamente nella pag. 9. n. 20.

14. Ma questa Legge Regia, o Patto, si ravvisa confermata nell' anno 964. con altro Sinodo tenuto nel Laterano sotto *Lione VIII.* Sommo Pontefice, a favore di *Ottone il grande*, e fu detto così: *Nos Leo Servus Servorum Dei Episcopus, ad idem exemplum Beati Adriani cum cuncto similiter clero, & universo populo Romano, omnibusque ordinibus hujus almæ Urbis, sicut in suis scripturis apparet, constituimus, confirmamus, & roboramus per manum Apostolicam, dignitatem concedimus, atque largimur Domino Othoni primo Augusto. . . tam sibi facultatem eligendi successorem, quam Summæ Sedis Apostolicæ Pontificem ordinandi, & per hoc Archiepiscopos, vel Episcopos, ut ipsi tantum ab eo investituram accipiant. . . Quod nemo deinceps cujuscunque gradus, vel conditionis, aut dignitatis, seu religionis, eligendi Regem seu Principem, sive Pontificem summæ Sedis Apostolicæ, aut quemcumque Episcopum, vel ordinandi facultatem habeat; sed soli Regi Romani Imperii, hanc reverendam tribuimus facultatem, quam absque pecunia disponet ac reget utpote Rex & Patricius Romanus. Quod si a cuncto Clero, & universo populo quis eligatur Episcopus, nisi a dicto Rege laudetur & investiatur, non consecratur: col di più che siegue.*

Sotto Lione VIII nel 964. fu confermata con altro sinodo radunato in Laterano la Legge Regia per Ottone il grande, come ravvisasi da autentici documenti.

15. Questa conferma per intera fu conservata dallo stesso *Teodorico da Niem*, come avvisa *Giovanni Schiltero* (1). Ma prima di lui il celebre *Ivone Vescovo Carnotense* uomo di gran nome, l'avea nella sua collezione rapportata in compendio [2], da cui poi la trascrisse

(1) Nelle Istituzioni del diritto Pubblico lib. 2. tit. 10. nel Comentario §. 1.

(2) *Ivone Carnotense* in Pannormia lib. 8. cap. 136.

Graziano nel suo *Decreto* (1). Però presso *Simone Schardio* (2), presso al *Goldasto* (3), al *Lunig* (4), ed all'anzidetto *Schiltero* (5), compiutamente si legge. *Pietro Piteo* però vuole, che cotesta rinovazione, o sia conferma della prima *Legge Regia*, sia seguita nell'anno 963. (6); colla quale data la rapporta ancora il mentovato *Lunig*.

Il *Baronio* il quale s'è studiato di far credere falsa questa conferma, viene smentito dagli *Storici contemporanei*, e confutato dagli *ultimi Scrittori*.

16. Egli è vero, che 'l *Baronio*, proseguendo il costume di rifiutare ciò che al suo palato sembra disgustevole, reputa non vera cotesta conferma, ed inventa ne' secoli posteriori (7). Ma Io veramente non so, come ciò con franchezza possa dirsi, dopo che il consenso di tanti *Savj* critici *Scrittori* non ne dubita. Ed *Ivone Carnorense* *Scrittore* del secolo XI., e reputatissimo nella Chiesa Cattolica, compendì cotale *Legge*, la quale nel secolo a se precedente erasi di nuovo profferita, e nella sua collezione l'inferì; il che fatto egli non avrebbe, se vera stata non fosse. Anzi il *Piteo* pocanzi rammentato la comprova col *Codice Vaticano* (8).

17. E tralasciando tutto ciò, che 'l *Goldasto* adduce in risposta del *Baronio* [9], e quello ancora, che *Ermanno Corringio*, e dopo di lui *Gian-Guglielmo Gebelio*

(1) *Distinzione 63. can. 23.*

(2) *Scardio Syntagm. de Imperiali jurisd. ac potestat. Ecclesiast. pag. 249.*

(3) *Goldasto tom. 1. delle Costituzioni Imperiali pag. 221.*

[4] *Lunig nel Codice diplomatico d'Italia tom. 1. num. 3.*

(5) Nel luogo additato.

(6) *Piteo nel Comento del decretale di Graziano al mentovato can. 23. Distinz. 63.*

(7) *Baronio Annali Chiesastici anno 964.*

(8) *Piteo nel mentovato luogo.*

(9) *Goldasto nel Razionale al primo tomo delle Costituzioni Imperiali.*

([REDACTED])

belio nelle annotazioni al *Corringio* [1], ove con pref-
so, che infiniti Scrittori confuta il *Baronio*, dico, che
Io leggo nel continuatore di *Liutprando*, o *Luitpran-*
do, come altri l'appellano, Storico contemporaneo, il
quale facendo menzione della intrusione di *Benedetto V.*
nel *Pontificato*, con discacciarne *Lione IIX.*, avvifa, che
ripolto costui nella Sede Pontificia da *Ottone I.* di nuovo,
e condotto *Benedetto V.* avanti a *Lione*, ed all' Imperato-
re, un altro *Benedetto* Cardinale Arcidiacono gli favellò
così: *Qua tibi auctoritate, quave lege, o invasor, hac Pon-*
tificalia indumenta usurpasti, superstite hoc presente
Domino nostro Venerabili Papa Leone, quem tu nobis-
cum, accusato, & reprobato Joanne, ad Apostolicarum
culmen elegisti? Num inficiari potes, presenti Domno
Imperatori juramento promississe, nunquam te cum ceteris
Romanis Papam electurum, aut ordinaturum, absque il-
lius, filiique sui Regis Othonis consensu? Benedictus
respondit, si quid peccavi miseremini mei (2).

18. Or dalle parole di cotesto Scrittore, in cui si fa
menzione del giuramento dato da' Romani, e dal
Chero, di non procedere ad elezione veruna, senza
il consenso dell' Imperatore, chiaramente si ravvisa,
che della suddetta *Legge Regia*, e *Patro* si parla. Que-
sto stesso fatto rapporta l' antica cronica di Vinegia
di *Andrea Dandolo*, il quale, parlando di *Lione VIII.*,
scrive: *Qui in Concilio tradidit Othoni, ejusque succes-*
soribus Italicum Regnum perpetuo defendendum, & fa-
cultatem sibi successorem eligendi, ET SEDIS APO-
STOLICÆ PONTIFICEM ORDINANDI, dandi
quo-

(1) *Corringio de Germanor. Imperio Romano cap. 11. e sequent. tom.*
1. ed ivi *Gebelio*.

(2) *Luitprando nella Storia lib. 6. cap. 11. presso al Murator. tom. 2.*
Rer. Italicar.

quoque investituram Episcopis , sine qua consecrari non debeant (1).

19. Ma il *Baronio* crede , che 'l suddetto Concilio tenuto nel Laterano sia stato un conciliabolo ; perchè con esso fu discacciato *Giovanni XII.*, e posto ingiustamente per forza dell' Imperator *Orrone* nella Cattedra di S. Pietro *Lione VIII.*; e che poi da tal conciliabolo, e da sì fatto Papa la conferma, e rinnovazione della Legge fu fatta ; e quindi fu , che con altro Concilio fu discacciato *Lione*, e riposto *Giovanni*.

Il *Baronio* accusato di contraddizione , quando scrive, che il Concilio radunato in Laterano per deporre lo scellerato *Giovanni XII.*, ed innalzare alla sede Apostolica *Lione VIII.*, fosse stato un Conciliabolo : e che perciò la conferma della Legge Regia fosse invalida .

20. Io però , a dir vero , non sò comprendere , come il *Baronio*, uomo per altro illuminatissimo , non si avvegga , ch'egli stesso si contraddica, allorchè vuole, che cotesto *Giovanni XII.* ingiustamente sia stato deposto . Io non voglio qui rammentare ciò , che altri Scrittori di cotesto, non sò , se mostro , o Papa, dicono ; ma intendo valermi di quel , che lo stesso *Baronio* ne scrive , e della caratteristica , ch' egli ne fa . Il *Baronio* dunque, parlando di cotesto *Giovanni*, avvisa : *Abortivum istum tunc parturit Romæ tyrannis vi pollens , armis omnia miscens , omnia audens , atque subvertens , UT NULLO PACTO DICENDUS TUNC FUERIT LEGITIMUS ISTE PONTIFEX , IN CUJUS ELECTIONE LEX NULLA SIT SUFFRAGATURA , SED OMNIA VIS , ET METUS IMPLEVERINT* (2) ; e lo chiama ancora *assertus* Papa .

21. Or dunque , se costui fu un Papa abortivo , se fu illegittimo , nella elezione di cui nessuna legge vi con-

(1) Dandolo presso al Muratori tom. 12. *Rer. Italicar. lib. 8. cap. 14. part. 13. pag. 208.*

(2) *Baronio Annali Chiefastici anno 955. e 960.*

concorse; ma soltanto la forza, le armi, e 'l timore lo posero indegnamente sopra quella Sagrosanta Cattedra; come poi ingiustamente ne fu deposto? come conciliabolo dee dirsi quel Concilio, che giustamente da quella sbalzò un mostro di vizj, e di laidezze, e che finalmente volle morir qual visse; onde poi il continuator di Luitprando scrive: *Volens cunctis seculis innotescere Dominus, quam juste esset Joannes Papa a suis Episcopis, & omni plebe repudiatus, quamquam postmodum injuste receptus* (ch'è quel secondo Concilio, che vuole il Baronio, e che leggesi nel 9. tom. de' Concilj del Labbè) *quadam nocte extra Romam, dum se cum cujusdam viri uxore oblectaret, in temporibus adeo a Diabolo est percussus, ut intra dierum octo spatium eodem sit vulnere mortuus. Sed Eucharistia viaticum, ipsius instinctu, qui eum percussit, non percipit; quemadmodum a suis cognatis, & familiaribus, qui presentes erant, persape sub attestazione AUDIVIMUS* (1). E nella Cronica di Andrea Dandolo anche leggesi di cotesto Giovanni: *Hic venator erat, & lubricus, & publice fœminas tenebat* (2); ed in altro luogo cotesto stesso Storico prosiegue: *Post electum autem Leonem Papam a Romanis Joannes iterum recipitur, & collecta Synodo Leonem deposuit, ejusque gesta cassavit. Tandem cum uxore cujusdam se oblectans a Diabolo in tempore percussus, sine pœnitentia obiit* (3).

22. Fu egli è vero riposto da' suoi parteggiani, e da' suoi sgherri, con aver dopo fatto a chi cavar gli occhi, a chi troncar il naso, e altri fatti morire

(1) Luitprando nel *mentovat. lib. 6. cap. 11.*

(2) Dandolo presso al Muratori *tom. 12. Rerum Italic. lib. 8. cap. 13. part. 11. fol. 205.*

(3) Dandolo ivi stesso *cap. 14. part. 11. pag. 208.*

re (1) ; che fu l' effetto di quel vero concilio , che vuole il *Baronio* , e che leggesi per tale nella collezione del *Labbe* ; ma nuovamente fu da *Ottone* giustamente dalla Sede Pontificia scacciato ; e condegnamente ancora da questa , e dal Mondo dal Sommo Dio sbalzato , vivendo *Lione VIII.*

23. Sicchè se *Giovanni* cotanto tirannicamente usurpò il Ponteficato , e così ingiuriosamente questo deturpò colle sue continue non udite scelleratezze ; convenevolmente poi le querele , ed i lamenti di tutto il Chero , e popolo Romano , mossero *Ottone* il grande , e tutt' i Vescovi a radunare un Concilio , da cui fu quell' empio mostro di vizj , deposto , ed in suo luogo sublimato *Lione VIII.* , uomo esemplare , e veramente apostolico ; da cui , dal Chero , e dal Popolo , conosciutosi , che non più la perfezione della vita ; ma il danajo , le armi , le fazioni , e le prepotenze eran soltanto adoperate per ascendere al Vicariato di Cristo ; giusta , e ragionevole cosa fu reputato lo stabilire , che non si fosse a cotale carica nessuno assunto , senza consentimento dell' Imperatore , da cui gli Arcivescovi , e Vescovi avessero dovuta l' investitura ricevere ; e nessuno di essi confagrarli , senza prima riportarne da lui l' approvazione . Nè l' *Investitura* conteneva quella mostruosità , che vollero credere il *Baronio* , e l' *Binio* , siccome contro di ambedue dottamente dimostrò l' eruditissimo Arcivescovo di Parigi *Pietro di Marca* (2) .
24. Lo stesso *Lione VIII.* seguentemente , col consenso di tutto il Chero , e del Senato Romano , rinunziò a
fa-

Lione VIII. col consenso del chero e del Senato Romano rinunziò ad Ottone, ed a' suoi successori cioè che da Pippino, e da Carlo Magno erano stati donati alla Chiesa Romana.

(1) Luitprando ivi stesso .

(2) *Marca Concordia Sacerdotii, & imperii lib. 8. cap. 19. num. 6. e seguenti*, ove anche comprova la legge Regia .

favore di *Ottone I.*, e de' suoi Successori anche nel Regno d'Italia tutto ciò, che da *Pippino*, e da *Carlo Magno* suo figlio, e dagli altri Successori donato si era alla Chiesa Romana. Il qual Decreto vien rapportato interamente colla sottoscrizione del *Chero*, e del Senato da *Simone Schardio*, dal *Goldasto*, dal *Lunig*, e dallo *Schiltero*, conservato ancora dallo stesso *Teodorico da Niem* (1).

25. Ma per non tessere una peravventura noiosa storia di ciò, che dopo seguì in tempo di *Gregorio VII.*, di *Vittore III.*, e di *Pasquale II.*, egli è indubitato, che nel 1122. tra *Callisto II.*, ed *Arrigo V.* Imperatore vi fu in Vormazia il concordato intorno alle Investiture; poichè tenutosi ivi un'assemblea della Nazione Germanica col Legato della Sede Apostolica *Lamberto* Cardinale Vescovo di Ostia, e con altri due Cardinali, fu fatta da *Arrigo* la cessione delle Investiture suddette per *annulum*, & *baculum*; e per contrario *Callisto* concedette *electiones Episcoporum*, & *Abbatum Teutonici Regni, qua ad Regnum pertinent in praesentia tua fieri absque simonia, & aliqua violentia . . . electus autem regalia per sceptrum a te recipiat. En aliis vero partibus Imperii consecratus infra sen menses regalia per sceptrum a te recipiat.*

Nel concordato di Vormazia dell'anno 1122, confermato nel 1123 dal Concilio Laterano I, Arrigo V Imperadore fece la cessione delle investiture a Callisto II.

26. Questo concordato fu conservato dall' *Abate Uspergense* nella sua cronica, e l' *Baronio* lo trascrisse dall' originale, che conservasi nel Romano Archivio. Leggesi parimente presso al *Labbe* (2) al *Goldasto*, al *Leib-*

P P ni-

(1) *Simone Schardio de juridict. Imperial. & potest. Ecclesiast. pag. 250. Goldasto tom. 1. delle Costituz. Imperial. pag. 222. e seg. Lunig Codice Diplomatico d'Italia tom. 1. n. 2. Schilbero Istituzioni del diritto pubblico lib. 2. tit. 11.*

(2) *Labbe tom. 12. de' Concilij pag. 1338. e seguente,*

nizio, ed allo Schilero (1). Se poi costui, rivede-
ra, il quale, col Concilio Laterano (nel 1059) fu
confermato, fu stato osservato, lo non insegna ra-
gionarne; perchè sò, che l'elezioni doveansi fare, da
Capitoli, e dal Clero; ma questo poi non si osservò;
poichè vedesi già, che quelle si fanno dalla Sede Apo-
stolica, e non dalle parti, si è messo in oblio
il concordato; anzi la primiera istituzione della Con-
fessione, ragionevolmente, non si da querelarsi, se l'altra
parte ha procurato di ritornare in qualche maniera
alla prima sua ragione.

Si conchiude, che
le contese colla S.
Sede sono state in-
torno all'investitu-
re, ed elezioni de-
gli Arcivescovi, e
Vescovi del Regno,
non mai fu de' Pa-
dronati Regj.

Contese tra la S.
Sede, e Re Rug-
giero fino a Gu-
glielmo I per l'ele-
zioni de' Prelati.
Il concordato sta-
bilito tra Gugliel-
mo, ed Adriano IV
rammentato dall'
Anonimo è poste-
riore di 69 anni
all'acquisto del Pa-
dronato di Goffre-
do su del Moniste-
ro di Conversano.

27. Si è però, come si voglia, che, come il concetto
suddetto, e che le contese sono state in-
torno all'investiture, ed elezioni degli Arcivescovi, e
Vescovi di tutte le Chiese dell'Impero, e del Regno
d'Italia; ma non mai si è collo sforzo de' Sommi Pon-
tefici prestato toccare i Padronati, e l'elezioni delle
Chiese Padronate, siccome quindi a poco più chiara-
mente diviserò.

28. Se tra l'Imperatore Arrigo V., e Callisto II. rima-
nero estinte le contese nella guisa rammentata; non
mancarono però altre brighe tra la Romana Cor-
te, e Ruggiero Rè di Sicilia, e della Puglia, anche
intorno alla elezione de' Prelati delle Chiese, le qua-
li durarono fino a Guglielmo I. di lui figlio, e pro-
priamente fino all'anno 1156.; tempo in cui, fu fatto
il concordato con Adriano IV. Sommo Pontefice, di cui
si favella nelle scritture date fuori a prò di Mon-
signor Vescovo di Conversano; cioè 69. anni dopo,

(1) Goldasto tom. 1. delle Costituzioni Imperiali pag. 258. e seguente,
Leibnizio codex juris Gentium part. 1. pag. 1. num. 2. Schilero Istituzioni del diritto pubblico lib. 2. cap. 13.

che erasi già dal Conte Goffredo acquistato il Padronato sul Monistero di S. Benedetto, e propriamente nel tempo, in cui i Padronati tramandavano a' loro Padroni il diritto di presentare e conferire, secondo la disciplina, la quale indistintamente dal secolo VII. al XII. si praticava.

29. Ma giacchè tanto si estolle, e s'innalza in nome di Monsignor Vescovo ~~co~~ *questo concordato*, uopo egli è, che di esso in primo luogo lo ragioni, ed indi del di più, di cui il mio Anonimo favella, parlando di quello, ch'egli non intende; acciò dopo vegga, se il rammentar soltanto questo *concordato*, giovi, o noccia alla sua causa; e se con esso maggiore, o minor ragione dovrebbero i Sovrani di questo Regno rappresentare in tutte le Chiese, le quali in copia grande in esso si ritrovano.

30. Fa parola, dopo gli altri, di questo *concordato* *Recco Pirro*, e poche parole egli ne trascrive (1).; ma lo interamente lo legge presso di *Gian-Cristiano Lunig* (2). Fu questo trattato conchiuso e stipulato avanti la città di Benevento nel mese di Giugno dell'anno 1156., nella IV. indizione, nell'anno festo del Regno di *Guglielmo*. Fu con esso confermata la Legazia di Sicilia, e tra le altre cose stabilite, e conchiusse, una fu, che -- *De Ecclesiis, & Monasteriis terre nostrae de quibus Romana Ecclesia questio mota fuit, sic fiat: Vos (-Pontifex) quidem & vestri successores in eis habebitis eas, quae in ceteris Ecclesiis, quae sub nostra potestate consistunt, solita sunt accipi consecrationes & benedictiones*

Si ragiona di ciò che si stabilì nel concordato d' Adriano intorno alle Chiese, e Monisteri del Regno.

P p 2

a Ro-

(1) *Recco Pirro de Electione Praesulum Siciliensium, disquisitione 3. §. 4.*
(2) *Lunig nel Codice Diplomatico d'Italia tom. 2. sezione 2., de utriusque Sicilia Regnis num. 5. pag. 850. e seguenti.*

a Romana Ecclesia, & debitos insuper & statutos ei census exsolvent. De electionibus quidem ita fiat: Clerici conveniant in personam idoneam, & illud inter se secretum habebunt, donec personam ipsam excellentiæ nostræ pronuntient, & postquam persona celsitudini nostræ fuerit designata, si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, vel heredum nostrorum non fuerit, aut Magnificentiæ nostræ non extiterit odiosa, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debemus assentire, assensum præstabimus (1).

31. A questo concordato volle riguardar Romoaldo Salernitano, allorchè scrisse -- Ipse vero (Guilielmus) multis nunciis intercurrentibus, & capitulis pacis hinc inde dispositis, cum Papa concordatus est (2). Fu cotesto Romoaldo uno di coloro, i quali intervennero nella conchiuisione della pace, come ravvisasi dalla lettera scritta da Guglielmo ad Adriano, rapportata dal medesimo Lunig.

32. Questo dunque fu il concordato tra Adriano IV., e Guglielmo I. conchiuso. Or Io chieggo, e costantemente domando, che si dia esecuzione oggi a cotesto trattato così stabilito; che mai dovressi poi fare di tutte le Chiese, e Monisteri del nostro Regno? Eccolo, il Chero dee convenire, cioè dee eleggere un Prelato idoneo, cioè dotto, e probò; e senza manifestare cotal elezione, dee far palese soltanto al Re la persona, ch' egli pensa di eleggere; e piacendo al Re quella, ed essendo di suo Regal aggrado, presterà il suo assenso. In altro caso, che mai dovrà farsi? Non si dichiara; ma dal

(1) Lunig nel luogo additato pag. 852.

(2) Romoaldo Salernitano nella Cronica anno 1154. pag. 198. lett. C. presso al Muratori tom. 7. Rez. Italic.

dal *Cronografo Sassone* nell'anno 982. si ha, che non essendo stato di piacimento di *Otrone II.* l'elezione di *Otrico* fatta dal Capitolo di Magdeburgo per Vescovo di quella Città, elesse egli *Gisilero*; donde poi avvifa il *Gebelio*: *Et quamquam Capitulis jus eligendi datum; penes Reges tamen jus erat, indignum electum rejiciendi, & ejus loco alium constituendi* (1). Ma dando il Principe il suo Regal assenso, che mai dovrà fare la Chiesa Romana? non altro, che *consecrationem*, & *benedictionem*. E di quelle sue tante elezioni, le quali oggi a suo piacimento fa, e di cui se n'è veduto privato il Chero, e con esso il Principe, che cosa mai dovrà farsene? Non più eseguirsi; perchè contro alla forma del *concordato*; anzi contro allo statuto de' canoni, e de' Sommi Pontefici (2). Questo dunque per conseguente legittimo ne addiviene, e non altro. Sicche vedete Signor critico, se vi giova di ricorrere al *concordato* tra *Adriano IV.*, e *Guglielmo I.* Guardate bene se voi, allorchè favellate di quel che non intendete, vantaggio arrecate, o disfavore agli altrui pretesi diritti, ed a quella speziosa NATIA LIBERTA' delle Chiese, le quali non libere, ma ferve. sono esse divenute. E finalmente riflettete attentamente, se l'andar voi rivancando cotali cose con indigestione, che daddovero arreca nausea anche ai più digiuni della storia del nostro Regno, vi possa far porre sul capo la mitra con quella stessa agevolezza, con cui in sul naso gli occhiali, per affettar gravità, vi ficcate; motivo, per lo quale voi fuor de' confini del nostro Regno avete

-) *Gebelio* nelle note a *Corragio de constitutione Episcoporum Germanie* §. 34. nota A.
) *Can. Noffe* 12. *Can. Episcopos* 13. *Can. Cleri* 26. *Can. vota* 27. *Distin.* 63. *Cap. si transitus* 10. *Distin.* 79.

vete fatto pervenire più esemplari della vostra pellegrina DIFESA DELLA NATIA LIBERTÀ' DEL MONISTERO DI S. BENEDETTO DI CONVERSANO; lusingandovi, che gran merito, ed onore abbia quella da recarvi; quasi che colà meglio, che altrove, non sappiasi discernere quel che voi non intendete, cioè, che 'l riandar tali faccende, sia lo stesso, che stuzzicar il vespajo. Ma torniamo a noi.

33. In questo *concordato* si favella per avventura delle Chiese, e Monisteri Padronati? mai nò. Si ragiona del diritto di presentare, ovvero di conferire, secondochè l'indole di ciaschedun Padronato richiede? molto meno. Dunque che ha a fare nella contesa del Regio Padronato sul Monistero di S. Benedetto di Conversano il *Concordato* tra *Adriano IV.*, e *Guglielmo I.* Re di Sicilia, e Duca di Puglia? Si stabilisce nel *concordato* l'attinenza della sola consecrazione, e benedizione degli eletti in quelle Chiese, le quali *solita sunt accipere consecrationes, & benedictiones*, e tampoco di tutte.

Collesempio d' *Eustasio* Abate del Monistero di *Conversano*, che sei anni dopo del *Concordato* s' intitola *Dei, & Regia gratia Abbas*, si conferma, che i *Padronati* lasciaronsi negli antichi privilegi; e che chiamavansi *Regia gratia Abbates* coloro, a quali si raccomandavano *Monisteri di Regio Padronato*.

34. Or ciò posto; avendosi nell' anno 1162., cioè sei anni dopo del *concordato*, *Eustasio*, Abate allora di *S. Benedetto*, attribuito il titolo *Dei, & Regia gratia Abbas Monasterii S. Benedicti*; potea egli così dirsi per effetto del solo assenso, che il Re *Guglielmo* dovea prestare alla sua elezione per Abate di quel Monistero? mai nò; perchè le parole *Regia gratia* non dinotano un semplice assenso, che dà il Principe, ma la elezione, ch' egli fa; mentre colui, il quale dal Principe è costituito, e messo in alcuna dignità, dice *Regia gratia* in quella dignità, o ufizio posto; come per contrario colui, il quale da altri vien eletto, alla cui elezione dopo il Principe assentisce, non dice

si

si mai *Regia gratia*, ma al più potrà dirsi *de Regis assensu Abbas* &c.

35. E quindi quegli Abati, i quali si ascrivevano il titolo *Regia gratia*, dinotavano con ciò di esser quei Monisteri Regali, e di Regia fondazione, e ch'essi erano stati costituiti Abati dal Re. Ed in fatti ravvisasi tra le Leggi Longobarde, e spezialmente da quelle stabilite da *Pippino Re d'Italia figlio di Carlo Magno: De Monasteriis, & Xenodochiis, quae per diversos Comitatus esse videntur, & REGALIA SUNT, ut quicumque ea habere voluerint, per beneficium Domini Regis habeant* (1). Or cotesti Abati, i quali aveano i Monisteri da i Re ottenuti, dicevanli Abati Regali; e perciò con ragione si ascrivevano il titolo *Dei, & Regia gratia Abbas*; perchè avean essi le Badie, e Monisteri ricevuto dal Re, e non mica da altri.

36. E qui abbisogna rammentarsi di quel che ho Io detto altrove in questa stessa mia dissertazione, là dove ho ragionato della *Difensione* (2); ed ivi, per dividere il vero intendimento di tal parola, ho fatta menzione de' Monisteri, ed Abati, *qui ad Palatium pertinent*, secondochè leggesi ne' *Capitolari di Radilchisi*, o sia divisione seguita con *Siconolfo*, e come osservasi nelle Leggi Longobarde. Tutti tai Abati dunque, e Monisteri venivan detti Abati, e Monisteri Regali, siccome appunto, di tali Leggi Longobarde, e del *Capitolare di Radilchisi* ragionando, il *Du Cange* dichiara -- *Abbatas Regios dicitur, Abbatas ad Palatium pertinentes, in Capitolari Radilchisi Principis Beneventani*

Gli Abati Regj, e i Monisteri ne' Capitolari di Radelchisi, e di Siconolfo, e nelle leggi Longobarde sono detti ad Palatium pertinentes, ed erano eletti, investiti, ed installati dal Principe stesso; e ad esso soltanto soggetti.

(1) Prefco. al. *Statuti del monistero di S. Maria di Caserta* pag. 222. §. 31.

(2) Vedi il §. 9. n. 36. e seguenti pag. 196. e 197.

- anni 851., Cap. 4. 7. (1).
 37. Or cotesti Monisteri Regali non conferivansi, se non dal Principe, di guisachè gli Abati erano eletti, investiti, ed installati dal Principe medesimo; e quindi imponesi nella Legge stessa Longobarda pocanzi trascritta. *De Monasteriis, & Xenodochiis, quæ per diversos Comitatus esse videntur, & Regalia sunt, ut quicumque ea habere voluerint, PER BENEFICIUM DOMINI REGIS HABEANT* (2). Onde poi insegna il mentovato Du Cange -- *Monasteriorum Regalium etiam erat prerogativa, ut eorum Abbates non nisi ab ipsis Imperatoribus, aut Regibus, vel certe cum eorum nutu, instituerentur, deligerentur, & investirentur, atque adeo installarentur* (3).
 38. Nè cotesti Monisteri eran soggetti ad altri, fuorchè al solo Principe, siccome fu dichiarato nel *Concilio Vernense* dell'anno 755. (4). E quindi è, che con molta saviezza si avvisa dall' più volte rammentato Du Cange -- *Ea vero erat Monasteriorum Regalium, vel Imperialium conditio, ut ab omni jurisdictione Episcopali exempta essent, nullique alii, præterquam Imperatori, aut Regi immediate subiecta* (5).
 39. Ciò posto, allorchè *Eustasio* s'intitola *Dei & Regis gratia Abbas*, altro non vuol dinotare, se non che di essere stato egli dal Re *Guglielmo* investito, e prov-

(1) Du Cange Glossario, nella parola *Monasteria Regalia*, nel periodo *Abbates Regales dicti*, tom. 4. pag. 845. dell'edizione di Venezia del 1739.
 (2) Capitolare dell'anno 793. c. 6. presso Baluzio t. 1. de' capitolari, e presso al Muratori nel luogo additato.
 (3) Du Cange nel luogo additato p. 844. nel periodo *Monasteriorum Regalium*.
 (4) *Concilio Vernense* dell'anno 755. Can. 20. presso Labbè t. 8. de' concilij.
 (5) Du Cange ivi stesso p. 842.

veduto del Monistero di S. Benedetto di Conversano; e non miga già, che 'l Re abbia dato l'assenso alla sua elezione.

40. Oltredichè deesi avvertire, che nel *concordato* tra *Adriano IV.*, e lo stesso *Guglielmo* si distinserò due spezie diverse di Chiese, cioè quelle, *de quibus Romana Ecclesia questio- mota fuit*; e per corette si disse, che la Sede Apostolica *habebit eas consecrationes, & benedictiones, que solita sunt accipi*; e di vantaggio, che le avessero pagato *statutos census*; sebbene però l'elezione del Prelato non dovea nè per poco, nè per molto attenersi alla Chiesa Romana, ma al Capitolo, ovvero a' Monaci. L'altra spezie era quella, la quale conteneva le Chiese, e Monisteri, i quali *sub nostra potestate consistunt*. E questi non erano altri se non quelli di *Regio Padronato*; questo appunto volendo dinotare *Est sub nostra potestate*, siccome si legge da quelle carte rapportate dal *Muratori* (1), il quale non altrimenti cotal formola intende. E per tali Chiese, e Monisteri Padronati l'elezione attenevasi al Principe, senza che vi fosse stato mestieri del *concordato*; perchè, per quanto apparteneva all'elezione degli Abati de' Monisteri, sin dal VI. secolo dal Sommo Pontefice *Pelagio* erasi imposto doverfi fare da' Monaci, e dal *Padrone*, il quale *possessionis Dominus* viene appellato (2); il che poi fu anche nel IX. secolo col Concilio Romano dell'anno 826. confermato (3).

41. Nè da questo *concordato* può trarsi ragione per divisare, che il Re *Tancredi* nel 1193., o prima, con-

Qq

feri-

(1) Antichità de' mezzi tempi tom. 1. pag. 129. tom. 5. pag. 371. e pag. 405. 506., e 505. e 506. ed altrove.

(2) *Can. Abbatem* 4. *caus.* 18. q. 20.

(3) Vedi la mia prima Scrittura pag. 54. alla 64.

ferito avea il Monistero al *Vescovo Dulginese* per osservanza ed esecuzione del medesimo, e non migaja per la ragion del Regio Padronato; mentre questo stesso *concordato* maggiormente dimostra, che la collazione fatta da *Tancredi*, fu vero effetto del suo Regio Padronato; e non già esecuzione di quello. E che sia così, egli si ravvisa cotanto manifestamente, che non rimane scampo di sottrarsi dalla seguente dimostrazione.

Il concordato tra Adriano IV. e'l Re Guglielmo chiaramente dimostra, che'l Re Tancredi conferì il Monistero in vigor del Regio Padronato.

42. Il *concordato* dunque vuole, che l' elezione del Prelato si faccia dal Chero, o da' Monaci, secondo che sono le Chiese; dovendo soltanto il Principe dare il suo assenso, ed indi l' eletto consagrarfi, e benedirsi dalla Romana Sede per le sole Chiese solite. La Ragion del Padronato per contrario nelle Chiese, e ne' Monisteri di collazione, porta seco la facoltà nel Padrone di conferire, senza che nè il Chero, nè altri che sia, in ciò possa mescolarsi. Ora essendo stata l' amministrazione di quel Monistero al *Vescovo Dulginese* conferita *autoritate nostra*, come dichiara il Re *Tancredi*; e siccome si spiega nello strumento dello stesso anno 1193. da mandato *Domini nostri magnificentissimi Regis Rector predicti Monasterii & custos*, con qual carattere dunque *Tancredi* conferì quella Rettoria, con quello di Padrone; ovvero con quello del *concordato*. Il primo gli dava la facoltà di conferire, siccome Io ho nella mia prima Scrittura dimostrato. L'altro soltanto di assentire alla elezione; nel caso presente egli conferisce, e non già dà il suo assenso ad elezione alcuna fatta dal Chero, o da' Monaci. Dunque può dirsi, che ciò, che 'l Re *Tancredi* fece in questa bisogna, fu effetto di *concordato*, e non già del Padronato? Il *sancilio* Romano dell' 826

risponde: *Monasterium, vel territorium canonicè constitutum a DOMINICO constructoris* (ch'è lo stesso, che *sub nostra potestate del concordato*), *eo invito, non auferatur; licetque illi, Presbytero, cui VOLUERIT, pro sacro officio illius Diocesis cum consensu Episcopi, commendare* (1). E quindi si scorge, che la collazione fatta da Tancredi, fu solo effetto del Padronato; e non già del concordato. Molto più in quegli sconvoltissimi tempi, in cui il Regno era sospeso, e che 'l Re Tancredi pendeva dal cenno della Romana Sede, siccome Io nella mia prima Scrittura convenevolmente avvisai (2).

43. Ed è degno di osservarsi, che anche il suddetto concordato contiene in se un certo spirito di quella antica Legge Regia stabilita con Carlo Magno, e confermata e rinnovata con Ottone; perchè in questa imponevasi: *Quod si a cuncto clero & universo populo quis eligatur Episcopus; nisi a dicto Rege laudetur & investatur, non consecratur*. Nel Concordato fu stabilito: *Clerici conveniant in personam idoneam, & illud in se secreta habebunt, donec personam illam Excellentia nostre pronuncient, nisi persona illa . . . non fuerit in ea causa pro qua non debemus assensire, assensum prestabimus*. Dopo di che dovea procedersi alla consecrazione, e benedizione.

44. Estinto il dominio de'Normanni colla morte di Tancredi nel 1194., e passato questo nostro Reame nella casa Sveva, e propriamente in Arrigo VI. mari-

Qq 2 to

(1) Concilio Romano dell'826. Can. 21. presso Labbè tom. 9. de'Concilijs pag. 1124., rapportato ancora da Graziano nel Can. Monasterium 33. caus. 16. q. 7. vedi la mia prima scrittura pag. 58. e Boemero nella sua edizione del Decreto nel detto Can. Monasterium.

(2) Pag. 75.

Si ragiona dell' elezioni fatte in tempo di Arrigo VI Imperadore, e di ciò, che per riguardo ad esse si convenne tra Costanza madre di Federico II, ed Innocenzo III negli sconvolgimenti del Regno.

to di *Costanza* figlia del Re *Ruggiero*, sorella del primo *Guglielmo*, e zia del secondo, fu continuata la stessa forma di eleggersi i Prelati, la quale nel concordato fu prescritta. Morto *Arrigo VI.* nel 1197., ed essendo rimasa l'anzidetta *Costanza* col suo tenero figliuolo *Federico II.*, si vide sopra non solo l'Italia, ma la Germania ancora; poichè *Filippo* Duca di Suevia, e fratello di *Arrigo* procurò di farsi eleggere Re di Germania, come seguì; non ostante, che nell'anno precedente 1196. fosse stato eletto *Federico*, ancor vivente suo Padre *Arrigo*, in età di due anni. Dall'altra parte *Ottone* Duca di Sassonia, e Baviera, coll'ajuto di *Riccardo* Re d'Inghilterra, anche fu eletto Re dalla opposta fazione. In Italia cominciarono le Città una contro all'altra a sollevarsi. Il Sommo Pontefice *Innocenzo III.*, uomo di lettere, e di sublime intendimento ed accortezza, procurò di avere nelle sue mani buona parte di esse. In Sicilia, ed in questo Regno i Popoli fremevano tutti contro le Milizie Germane, per varj maltrattamenti ricevuti; e molto più per lo partito de' Normanni. *Marcualdo* Siniscalco dell'Impero., il quale era stato confidentissimo di *Arrigo VI.*, per lo favor di cui rischezze immense avea cumolato, perfidamente procurava di torre questi Reami a *Federico*; onde da tante sciagure, le quali all'affittissima *Costanza* sovrastavano, fu ella costretta ricorrere al Sommo Pontefice *Innocenzo III.*, e chiedergli per suo figlio l'Investitura di questo Regno.

45. Allora fu, che: *Sagacissimus Pontifex diligenter attendens, quod privilegium concessionis indultum primo ab ADRIANO, & renovatum postmodum a Clemente, super quatuor Capitulis, videlicet electionibus, legationibus, appellationibus, & conciliis, derogabat non solum*
Apo-

Apostolica dignitati, verum etiam Ecclesiastica libertati, mandavit Imperatrici, ut illis Capitulis renuntiaret omnino, cum ea non esset aliquatenus concessurus (1); onde avendo l'affittissima Costanza chiesta l'Investitura per suo figlio Federico, fu necessitata in tante turbolenze, ed afflizioni, riceverla a modo altrui.

46. E quindi fu, che ravvisasi spedita lettera da Innocenzo III. intorno all'affare dell'elezioni, nell'anno 1198. alla Imperadrice Costanza madre di Federico II., in cui, non ostante che si fosse veduto quasi interamente crollare il dominio Svevo, non solo già nella Germania, ed in Italia, ma anche negli stessi due Regni di Sicilia; e che la Romana Sede non picciola avversione a quello avesse avuta, pure si disse -- *Sede vacante Capitulum significabit vobis, & vestris heredibus obitum decessoris, deinde convenientes (Clerici), invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonicè personam idoneam, cui, requisitum a vobis præbere debeatis assensum, & electionem factam non differant publicare. Electionem vero factam, & publicatam denunciabunt vobis, & vestrum requirent assensum. Sed antequam assensus Regius requiratur, non intronizetur electus, nec decantetur laudis solemnitas, quæ intronizationi videtur annexa; nec antequam auctoritate Pontificali fuerit confirmatus, administrationi ullatenus se immiscebit (2).*

- [1] Vita d'Innocenzo III. raccolta da Stefano Baluzio, e premessa alle pistole di detto Papa, e dal Muratori rapportata nel tom. 3. part. 1. degli Scrittori d'Italia pag. 486. e propriamente nella pag. 490. n. 22. ove le trascritte parole leggonsi.
- [2] Viene rapportata questa carta da Rocco Pirro *de election. Presulum Siciliens. disquisit.* 3. §. 5, e da Lunig nel Codice Diplomatico d'Italia tom. 2. sezione 2. *de utriusq. Sicilia Regnis* pag. 862. n. 12.

47. Non ostanti dunque tante sciagure, in cui era av-
volta allora l'Imperadrice *Costanza*, e che *Innocenzo*
III. dava quella legge, che meglio eragli a grado;
purè con essa fu serbata la elezione al Chero, e l'as-
senso a *Federico*, senza però nè per molto, nè per
poco toccarsi i Padronati. Questa lettera, e l'Investi-
tura non giunsero, se non che dopo la morte di *Co-*
stanza, la quale in *Palermo* a' 27. di *Novembre* dell'
anno 1198. compì il corso di sua vita per le tristet-
te, e rovine, che sovrastar vedea al suo tenerissimo
Bambino.

48. Stimò ella miglior consiglio in quelle avverse con-
giunture di eleger per Batio di suo figlio lo stes-
so *Innocenzo III.*, a cui lasciò trenta mila tari l'
anno durante il Batiato (1); e fu in *Sicilia* spe-
dito per Legato *Gregorio* Cardinale di *S. Maria* in
Portico, acciò con gli Arcivescovi di *Palermo*, di *Mon-*
reale, e di *Capova*, a' quali da *Costanza* fu lasciata
l'educazione del picciolo fanciullo, si fosse il Reame
retto, e governato. E quindi è, che a seconda della
suddetta lettera ravvisasi presso *Rocco Pirro* la elezio-
ne dell' Arcivescovo di *Reggio* coll' assenso del Cardi-
nal Legato come Batio di *Federico*, poi da *Innocen-*
zo confermata (2).

Da un diploma di
Federico si ricava
qual modo avesse
egli voluto seguire
nell' elezioni in
tempo d' *Innocenzo*
III.

49. Io però leggo presso al *Lunig* (3) un Diploma di
Federico II. del mese di *Febbrajo* dell' anno 1211.,
che vale a dire in tempo, ch' egli era di anni dicias-
sette, giacchè la sua nascita seguì nel 1194. (4), il
qua

(1) Nella stessa vita d' *Innocenzo III.*

(2) *Rocco Pirro* nel luogo additato §. 6.

(3) *Lunig* nell' accennato luogo n. 14.

(4) *Riccardo* da *S. Germano* nella sua *Cronica* in detto anno; *Vita*
d' *Innocenzo III.* n. 19. ed altri.

quale fu diretto allo stesso *Innocenzo III.*. Con esso fu dichiarato, che la elezione de' Prelati fatta si fosse nella maniera divisata; ma vi leggo una cosa degna da notarsi; poichè impone: *Volumus igitur, & concedimus, ut secundum praedictam formam electiones de cetero per totum Regnum nostrum libere celebrentur, NULLO PRORSUS OBSTANTE RESCRIPTO A SEDE APOSTOLICA IMPETRATO.* Quindi sembra, ch'egli di sua autorità volle prescrivere la forma, e maniera dell'elezioni; senz'averli punto ragione di ciò che precedentemente erasi da *Innocenzo III.* colla suddetta lettera determinato.

50. Or chi in accorcio ha udito ciò, ch'era stato fatto da *Carlo Magno* stabilito intorno a cotali elezioni; e quello, che in processo di tempo da *Ottone* il grande era stato confermato, ed ultimamente con *Guglielmo I.* concordato; ben ravvisa quanto poco ragionevolmente, ed in tempi cotanto infausti, per l'Imperatrice *Costanza*, le fu da *Innocenzo III.* fatto intendere, che se non avess'ella acconsentito alla forma della Investitura, che premeditata egli avea accordare a *Federico*, *non esset aliquatenus concessurus*. E perciò ciascheduno d'intendimento imparziale ravviserà, quanto a proposito fu la risposta fatta dallo stesso *Federico* a *Gregorio IX.* Sommo Pontefice, di cui quindi a poco ragionerò.

51. Incominciarono i disturbi tra *Onorio III.*, e *Federico*, e la ragione più valesole fu, per quanto raccogliessi da un Breve dallo stesso *Onorio* direttogli, la elezione de' Prelati, la quale dal Papa facevasi contro agli anzidetti concordati; poichè pretendeasi, anzi facevansi a piacimento della Sede Romana, e non già eleggevansi dal Clero nella suddetta forma, prescritta; onde

Disturbi tra *Onorio III.*, e *Federico II* per riguardo al modo dell'elezioni.

onde dice Onorio a Federico nel mentovato Breve .
*Sed pro istis , & aliis hac nobis retributione respondens ,
quia dicis modo , Regni Siciliae in electionibus Prae-
torum , sicut asseris , debitum ex antiquo , nostris constitu-
tionibus innovari Asseris insuper , nos , praeter
formam communiter requisitam , te inconsulto , qui-
busdam Ecclesiis Regni vacantibus praefecisse personas ;
sed quae sit illa forma nescimus , quae pro certo minus
esset informis , per quam Apostolicae Sedis iudicium ex
tuae voluntatis arbitrio penderet (1) .*

52. Or se in cotesta briga assisteva veruna ragione ad
Onorio , Io non intendo esserne giudice , nè arbitre ;
mentre non solo da' suddetti concordati ; ma dagli ac-
cerinati canoni , i quali al Chero permettevano la ele-
zione de' Prelati , ed al Popolo , e per esso al Principe
l' assentirvi , ciascheduno da se può il diritto giu-
dizio formarne . So ben Io , ch' essendo tale contesa du-
rata sino a' tempi di Gregorio IX. successore di Onorio III ,
risposero molti Vescovi per Federico II. al medesimo Pon-
tefice sopra a varj capi , di cui egli querelavasi , circa
la elezione de' Prelati , dicendo così -- *Cathedrales , &
alias vacantes Ecclesias , Dominus Imperator libenter vult
& desiderat ordinari , salvis privilegiis , & dignitati-
bus , quae praedecessores sui Reges usque ad sua tempora
habuerunt : & quibus ipse modestius , quam praedecessores
sui hactenus usi sunt ; nec contra ordinationem Ecclesia-
rum unquam fuit (2) .* Ed egli è mestieri , che da
ciascheduno le accuse , e le risposte leggansi ; ac-
ciò poi si possa formare un sano giudizio , e discer-
nere chi di coteste due Potestà avea dal suo canto la
ra-

(1) Lunig Codice Diplomatico d'Italia nel luogo additato n. 17. pag. 870.

(2) Lunig. Codice diplomatico d'Italia tom. 2. n. 22. pag. 882.

ragione; per ravvisarli ancora con quanto poco intendimento de' successi, di tali cose scrive *Ricordano Malaspina*; e delle diffensioni tra *Onorio III.*, e *Federico II.* surte, egli favella (1). Come altresì son da leggere tutt' i Brevi di *Gregorio IX.*, e d' *Innocenzo IV.*, ed i manifesti, e risposte a quelli dallo stesso *Federico* fatte (2); perchè più da coteste risposte si perviene al vero discernimento di ciò che allora addivenne, che dagli Storici; alcuni de' quali essendo della fazione Guelfa; altri di quella de' Ghibellini, agevolmente i successi a lor voglia rammentano.

53. Ed ecco, che sino a i tempi di *Federico II.*, tutte le discordie, che passarono colla Romana Sede intorno all' elezioni de' *Papae*, nulla di comun ebbero con i Padronati; ma sì bene si aggiraron quelle intorno al mantenersi quel diritto, il quale, a seconda de' *Canon*i, e de' precedenti *Concordati*, erasi stabilito.

54. Morto in Fiorentino nel 1250. *Federico II.*, e succeduto suo figlio *Corrado*, ciascheduno della storia inteso sa gli sforzi, che ferosi da *Innocenzo IV.* successore di *Gregorio IX.* per torre il Regno a *Corrado*. Io ravviso presso al *Lunig* (3) un Breve dell' anzidetto Pontefice *Innocenzo* del mese di Agosto del 1252., in cui si leggono le calde preghiere date dallo stesso Sommo Pontefice al Santo Re di Francia *Luigi IX.*, acciò indotto egli avesse *Carlo* di Angiò suo fratello Conte di Provenza a ricevere il dominio del Regno. Ed è da riflettere il mezzo di persuadere usato dal Sommo Pontefice - *Rogamus itaque, diceva egli, devotionem tuam atten-*

R r

Arvenimenti nel Regno dalla morte di Federico II. sino a Corradino. Maniere usate da Innocenzo IV. Papa con S. Luigi IX. Re di Francia, e con Eduino figlio d' Arrigo III. Re d' Inghilterra per togliere il Regno a Corrado.

tius,

(1) Ricordano Malaspina Storia Fiorentina cap. 123.

(2) Presso al *Lunig* ivi stesso pag. 875., 879., 887. e seguenti.

(3) *Lunig* nell' additato luogo num. 30.

rius, & harramus, IN REMISSIONEM TIBI PECCAMINUM IMPONENTES . . . *presertim Comitem sua magnificentia moneat & inducat, ut idem Regnum ei & in ipso tibi desideranter oblatum, pro Divina, & Apostolica Sedis, ac nostra reverentia, cum humilitate, ac hilaritate recipiat, UT DE TERRENO AD COELESTE, AC DE TEMPORALI CORONA PERVENIRE, PROPITIANTE ILLO, CUJUS IN HAC PARTE NEGOTIUM AGITUR, VALEAT AD AETERNAM* (1).

Ma considerando quel Santo Re, che nè la remission de' peccati; nè la corona celeste si conseguiva col torre ad altri la corona temporale; dirittamente pensò allora di non dar orecchio a cotali offerte; onde incominciò Innocenzo a trattar la faccenda con Edmondo, o sia Eduardo figlio del Re d'Inghilterra (2).
 55. Mori Corrado in Lavello a' 21. di Maggio del 1254; siccome scrive Niccola di Jansilla (3), avendo lasciato il picciolo Corradino suo figlio in Germania in età di due soli anni. Allora lo stesso Sommo Pontefice procurò d'invadere il Regno con intelligenza di molti Baroni del medesimo, i quali eranfi colla Sede Romana confederati. Quindi prudente consiglio fu di Manfredi, allora Principe di Taranto, di ricevere volontariamente Innocenzo IV. nel Regno, e pregarlo di prender sotto la sua protezione, e baliato il picciolo Corradino; però - *Sine praedjudicio Regis, & suo; & tam ipsius Regis, quam suo, in omnibus, jura, salvo. Sub cujus auctoritate peritionis exposito finibus tractatum est, quod Papa sine praedjudicio pupilli Regis, & Principis,*

Autorità arrogatafi da Innocenzo IV. nel Regno come Balia di Corradino succeduto al morto padre Corrado.

(1) Lunig ivi stesso.

(2) Lunig num. 31. e seguenti.

(3) Niccola di Jansilla presso al Muratori tom. 8. *Res. Italicar.* pag. 506. in fine e 507.

cipis, cum juris utriusque protestatione, et permissione Principis ingrederetur Regnum (1).

56. Ma *Guglielmo* Cardinal di S. Eustachio Legato del Papa, e suo congiunto, il quale non altrimenti, che ogni laico conduttiero, e Capitano comandava l'esercito Pontificio, nessun conto tenne del precedente trattato; perchè entrato egli nel Regno da padrone, e con animo altiero, ed arrogante: *non tamquam Rector, aut Gubernator in Regno agere, sed tamquam Regni Dominus, Pupilli Regis, & Principis jura subvertere, & a Comitibus, Baronibus, & aliis tamquam Rex juramenta fidelitatis exigere (2).* Io ho avvisato tutto ciò, affinchè comprenda il mio Anonimo, che favellando egli della Investitura di *Carlo I.* di *Angiò*, parla di quello, che non intende.

57. E tralasciando Io di rammentar ciò, che successe allora nel Regno, ritorno ai trattati della Sede Romana. Morto in Dicembre dell'anno 1254. *Innocenzo IV.*, ed assunto al Pontificato *Alessandro IV.*, costui proseguì la incominciata impresa di voler dare il Regno ad *Eduardo*, o sia *Edmondo* figlio del Re d' Inghilterra; e si pervenne fino a stabilire le condizioni, con cui l'Investitura se gli dava, nel mentre che *Alessandro IV.* Sommo Pontefice trovavasi in questa città di Napoli; e mutandosi l'antico linguaggio de' canoni, e de' precedenti concordati, si disse: *Omnes quoque Ecclesie de Regno & terra predictis, tam Cathedrales, quam alie regulares, & seculares, nec non universa Ecclesiastica persone illis libertatibus, & immunitatibus omnino gaudebunt, quae ipsis competunt secundum Canonicas Sanctiones, ita*

R r 2.

quod

Alessandro IV. successore d' Innocenzo offre di nuovo il Regno ad Eduardo d' Inghilterra, ma tra' patti dell' investitura si lasciò illeso il dritto de' padronati.

(1) Niccola di Janfilla ivi stesso pag. 512.

(2) Janfilla nella stessa pagina.

quod circa easdem Ecclesias , & personas , tam in faciendis provisionibus , & electionibus confirmandis , quam omnibus aliis , Romanus Pontifex , & Romana Ecclesia jurisdictionem & auctoritatem omnimodam libere exercebunt . SALVO TIBI , TUISQUE HEREDIBUS JURE PATRONATUS , si quod Reges Siciliae , seu ejusdem Regni , & terra Domini hactenus in aliqua , vel aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere (1).

58. Segui questo nell' anno 1255. , ed io prego ciascheduno imparzial uomo a riflettere , che non ostante , che dalla Curia Romana , e da *Alessandro IV.* Sommo Pontefice offerivasi il Regno ad un Principe straniero , e che nessun diritto sopra di esso rappresentava , spogliandosene il legittimo Signore ; si procurò in tale occasione vantaggiare la propria condizione , e l' interesse proprio , con abolire i canoni , i quali l' elezione aveano serbata al Chero , ed al Popolo , e per esso al Principe , di assentirvi ; e con postergare que' *concordati* , contro i violatori de' quali esegrande censure , ed imprecazioni eranfi precedentemente fulminate . Ed ancorchè allora quando trattasi di acquistar roba per via di dono , e senza nessuna ragione , l' adagio sia , che non se le guata in bocca ; pure ciò non ostante , non potè farsi dimeno di escludere dalla provvista , ed elezione da farsi dalla Romana Corte , tutte quelle Chiese Cattedrali , e Regolari , in cui : *Reges Siciliae , ejusdem Regni , & terræ Domini* (che vale a dire , ancorchè non avessero avuto il titolo di Re) *in aliqua , vel aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt jure Patronatus habere .*

59. E da tutto ciò si conferma quanto io per lo innan-

(1) Lunig ivi stesso num. 34.

nanzi ho accennato , che mai sempre da tutt' i precedenti *concordati* sono stati sottratti i Padronati , per cui , non già il diritto comune canonico ; ma una particolare ragione indotta da' canoni , e dalla disciplina della Chiesa vi concorre .

60. Non desistette il Pontefice di continuamente premere *Arrigo III.* Re d' Inghilterra a far dare il giuramento di fedeltà da suo figlio per la investitura del Regno già conferitagli ; a mandare in Roma il denaro convenuto ; e d'invadere il Regno sollecitamente con potente armata (1).

61. Fu differito il giuramento , e la spedizione per l' invazione del Regno fino al 1263. , allora quando *Urbano IV.* Sommo Pontefice successore di *Alessandro* spedì un' altro Breve ad *Arrigo III.* Re d' Inghilterra , con cui lo minacciò di sottoporlo alle censure ; quantunque volte non avesse egli alle promesse adempiuto ; non mancando ancora di sollecitarlo , e sollecitarlo colla benedetta remission de' peccati : *in remissionem vobis peccaminum nihilominus injungentes* (2).

Minacce d' Urbano IV. successore d' Alessandro contro d' Arrigo III. , affinché obbligasse Eduino investito del Regno al giuramento di fedeltà . Suoi ricorsi a S. Luigi IX. per persuaderlo ad assistere a Carlo d' Angiò nell' invazione del Regno .

62. Non fu in istato la corte d' Inghilterra di attendere alla spedizione per lo Regno di Napoli , tra per la guerra accesa colla Francia ; e molto più per le dissensioni insorte tra *Arrigo III.* , e gli Ottimati d' Inghilterra (3) . Ma non essendo tai maneggi ascosti a *Manfredi* , il quale vedea l' esercito Pontificio addosso , stimò di prevenire a' suoi bisogni . Intanto vedutasi la Corte di Roma esclusa dalla Inghilterra ,
proc-

(1) Leggonsi questi Brevi presso Lunig *num.* 35. e 36.

(2) Breve di Urbano IV. presso Lunig nel luogo avvisato *pag.* 932.

(3) Di queste turbolenze vedi Polidoro Vergilio *Historia Anglica lib.* 16.

procurò di ripigliare il trattato con *Carlo* Conte di Provenza; e di nuovo spedì un Breve a *S. Luigi IX.* Re di Francia, con cui -- *in remissionem tibi peccaminum, nihilominus suadentes*, s'ingegnò indurlo ad assistere al fratello *Carlo* per la conquista del Regno; poichè, sebbene il Re di Francia, con tenera coscienza, non avesse voluto far torre il Reame all'innocente *Corradino* discendente da chi avea con tanti sudori ricuperato il Regno da mano degli Infedeli; nulladimeno il Pontefice gli levò questi scrupoli di testa, per valermi della frase del pio *Ludovico-Antonio Muratori* (1); il quale sebbene rapporti questo fatto all'anno 1262., Io però credo, che ciò sia avvenuto nell'anno 1263.; perchè *Urbano IV.* mandò in Inghilterra il Cardinal *Ottobono* nell'anno 1262. per estinguere l'intestina guerra (2). E comechè rinvenghasi presso al *Lunig* il suddetto Breve di *Urbano IV.* diretto al Re di Francia; nulladimeno per essere stata per avventura nell'autografo corrotta la data, perciò ivi non leggesi l'anno proprio (3).

63. Dileguati gli scrupoli dalla mente del Santo Re, il quale credette già di far un' opera pia, per cui conseguì pensò la remission de' peccati, e la loro indulgenza; e volendo anche togliersi da vicino *Carlo* suo fratello prode cavaliere, che gli arrecava suggezione, accettò l'invito, e s'indusse ancora a somministrar denaro al medesimo a suggezione dello stesso Sommo Pontefice, il quale ne promise la restituzione dalle contribuzioni, le quali ritrar doveansi dal Chero, e dal-

(1) Muratori annali d' Italia anno 1262.

(2) Polidor. Vergil. nel luogo additato pag. 408.

(3) Lunig codice diplomatico d' Italia tom. 2. pagin. 934. e 936. num. 38.

dalle chiese, secondocchè lo stesso *Urbano* disposto avea (1).

64. Fra questo mentre l'iniquo *Manfredi*, stante l'antecedente promessa de' Baroni del Regno, di accettarlo per loro Re, qualora fosse venuto meno *Corrado II.*, o sia *Corradino* (2), avea usurpato il Regno stesso, col falso rumore della morte di costui, che avea fatto egli spargere. Ma venuto in Italia *Corradino* nel 1266., doleasi del Papa, il quale come suo Balio, in vece di difenderlo contro *Manfredi*, procurava a tutta sua possanza togli il Regno, per investirne un Principe straniero. Ed acciò cotesta sua ragione, ed oppressione a ciascheduno conta e nota fosse stata, stimò dar fuori un manifesto, per far palesa ad ognuno la sua ragione; ed anche per animare per avventura la fazione Ghibellina d'Italia, a feco unirsi per la ricuperazione de' suoi Regni di Sicilia. In esso, tra l'altro, si legge: *O dolor! o nefas! o misera conditio pupillorum, quibus inde plus offensiois nascitur, unde defensio sperabatur. O caeca cupiditas dominii temporalis. Reges & Principes alios ad idem Regni nostri commercium invitabat, sive quia non erat datum a Deo desuper, & praedestinatum a fati, ut per eos nancisceremur gratias, & honores. Ab Deus! non sufficiebat eisdom Baliis pupillum exheredasse solummodo; nisi conjurati sic invicem perpetuo deprimerent exheredem. Sed audite, prob Deus, perfidiam, per Deum & homines detestandam! Nam Carolus Saracenos Noceria, contra quos Dominus Papa sumendam crucem fecerat*
pru-

Sforzi di Manfredi per occupare il Regno. Querele di Corradino col Papa suo Balio, e suoi manifesti a' Principi Cattolici, ed a Clemente IV. successore d'Urbano, il quale avea conferita l'investitura a Carlo d'Angiò.

- (1) Tutti cotesti Brevi leggonli presso al Lunig ivi stesso num 39. e seguenti.
(2) Niccola di Janfilla pagin. 510. in fine presso al Muratori tom. 8. rer. Italicar.

prædicari, in quorum gentem seducti fuerant, & adducti; salvos, illasque servavit: & Christianos Regni prædicti miseros, non solum exhaurit rebus, sed occidit innumeros cum mille generibus tormentorum . . . videte, quomodo cruce Christi fallaciter in Christianorum perniciem abutuntur; Heu, heu? quantis injuriis, quantis fraudibus, quantis dotis hereditas nostra conversa est ad alienos, & Regnum nostrum transit ad indebitum possessorem Pro eo, quod nobis in literis Regni nostri Siciliae titulus scribebatur, intendebat in nos puerum innocentem, inculpabilem, insonem de pharetra sua sagittam mittere, & excommunicationis sententiam fulminare Quid inquam mali fecimus Sancta Mater Ecclesia? Quid in nos tuum devotum filium, olim pupillum tua tutela commissum, per tuos Rectores sic asperere novercaris? In quo te unquam, o venerande Pater læsumus, quod ita conversus in novercam, nos multimode persequeris, & injuste forte gravem offensam reputas, quod vivimus super terram (1)?

65. Fu diretto cotesto manifesto a tutt' i Principi Cattolici, ed allo stesso *Clemente IV.*, il quale succeduto era ad *Urbano IV.*; ma nessun effetto egli oprò. Anzi nell' anno 1265. *Clemente*, avendo già dichiarata nulla la Investitura data ad *Eduardo*, o *Edmondo* figlio del Re d' Inghilterra (2) (per non aver adempiuto alle condizioni in quella apposte, e contenute), diede l' Investitura a *Carlo d' Angiò* (3).

66. Ciascheduno di sano discernimento fornito può immaginare, se concedendosi un Regno a chi nessun diritto vi avea,

(1) Presso al Lunig nel luogo additato num. 41.

[2] Leggesi presso al Lunig num. 42.

[3] Si legge presso al Lunig num. 43. tom. 2. pag. 946.

avea, poteansi dal figurato concedente apporre tutte quelle condizioni, le quali meglio la propria causa, l'interesse privato, e quello de' suoi, poteva richiedere. Ma pure, ciò non ostante, non potè farsi dimeno di dire: *Salvo ei, & suis in Regno heredibus JURE PATRONATUS in Ecclesiis, in tantum quantum in hac parte Patronis Ecclesiarum canonica instituta concedunt, ubi antiqui Reges Siciliae hujusmodi jus patronatus in ipsis Ecclesiis habuerunt* (1).

Dall' essersi abolite nell' investitura di Carlo d'Angiò varie costituzioni, e leggi del Regno, rimanendo però illesi i padronati, l'Anonimo ne deduce una temeraria conseguenza.

67. S'impose ancora per patto, che si fossero rinvocate tutte le costituzioni, e leggi, le quali sembravano contro la Chiesastica libertà (2); tra le quali fu quella costituzione di *Federico II.*, la quale tutta via leggesi tra le leggi del nostro Regno (3), con cui era vietato il nuovo acquisto agli Chiesastici de' beni stabili; di cui essendosi doluto *Gregorio IX.* cocapi di accusa, contro a *Federico*, sparsi, e disseminati; a quelli convenevolmente fu risposto da quattro dotti Prelati: *Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, & perpetuo burgensatica liceret emere, sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, & acquirerent; & hoc eadem constitutio obtinet ultra mare* (4). Come in fatti, troppo miseramente dopo si è sperimentato di esser addivenuto.

68. Trattanto venne *Carlo I.* d'Angiò all' acquisto del Regno, e di esso si rendette padrone; non avendo mancato prima *Urbano IV.* di ordinare una crociata contro di *Manfredi*; e commutando i voti ai crocesegnati di Terra Santa, diede loro l'indulgenza plenaria, quantunque volte contro un Principe Cristiano l'armi rivolte avessero

S s

fero

(1) Presso al Lunig ivi stesso §. 22. pag. 961.

(2) §. 23.

(3) Sotto al titolo *de bonis stabilibus Ecclesiasticis non alienandis.*

(4) Presso al Lunig pag. 882.

fero (1) ; di che a buona equità lo sventurato *Corradino* dolevasi . E quindi sia a me permesso di dire col gran *Muratori*: *se fossero ben impiegate le Indulgenze plenarie , ognuno può ben figurarselo* (2) .

69. Questa dunque , sapientissimo mio Sig. Anonimo , fu la *Investitura* data a *Carlo I.* d'Angiò dalla Romana Corte, la quale allegare , se faccia onore , nol fo ; soltanto son persuaso ; che sebbene l'interesse privato , e gl'infiniti intrichi avessero quella a piacimento altrui foggia per investire del Regno (con qual diritto non sò) un Principe straniero ; pure non potè sottrarsi dal lasciare intatta ed illesa a' Sovrani di questo Regno la ragion del Patronato . Onde , che domine volete voi da cotale speziosa *Investitura* trarre , Io non fo comprender , salvo solo quello , che voi continuamente favellate di ciò , che non intendete ; e spezialmente lorchè voi cicalando a getto da in fuor di banca , pretendiate , che li precedenti serenissimi Re di Sicilia , prescendendo da que' diritti , che dalle ragioni del Patronato potean loro competere , aveano attentato contro la libertà , ed autorità Ecclesiastica , senz' alcun dritto e fondamento (3) .

70. Io non curo di proseguire più oltre il mio ragionamento intorno a questo punto ; poichè se vi piace altra cosa alla rinfusa saperne , potrete da *Rocco Pirro* ravvisarla (4) ; ove però non rinverrete tutte le notizie , e diplomi da me accennativi , e di cui potrei rendervi favio da *Carlo I.* d'Angiò in poi ; ma perchè io mi ho prefisso di soltanto rispondere alle vostre

(1) *Muratori Annali d'Italia anno 1264.*

[2] *Muratori ivi stesso anno 1266.*

[3] *Pag. 55. dell' Anonimo.*

[4] *Rocco Pirro de electione Praefulum Siciliensium.*

stre indigestissime erudizioni, e non inoltrarmi maggiormente nel rammemorar quei successi, i quali poco, o nessun gradimento possono ad altri arrecare; perciò mi astengo di più rammentarvene. Vi dico però, che 'l ragionar di sì fatte cose, egli è di altri omeri soma, che de' vostri; mentre di altri, che di *Lambertini*, e di qualche male inteso spezzone di taluno Scrittore vi fa mestieri, per ispacciar *attentati* contro la libertà, ed autorità chiesastica; nel tempo, che non intendete quello, di che gracchiate.

71. E qui torna ben anche a proposito il risponder a quella ragione, la quale tutt' i miei avversarj cotanto esultano; cioè, che avendo nell'anzidetto anno 1266. il Sommo Pontefice, per mezzo di quel suo *Legato a latere*, disposto del Monistero, con trasferirvi le Monache Cisterciense, segno chiaro questo sia, che Regio Padronato quello non sia stato; altrimenti non n'avrebbe egli disposto; o pure a cotale disposizione i Sovrani di questo Regno farebbonfi oppositi.

L' Anonimo malamente pretende, che S. Benedetto di Conversano non sia stato mai di Regio padronato, per avervi Clemente IV. nel 1266., tra le sciagure di Corradino, e del Regno, trasferite le Monache.

72. Se però i miei Maestri, prima di proporre cotesta loro ragione, avessero tenuta presente la storia di quel tempo, la quale io ristrettamente, e con qualche reticenza, e dispiacimento ho accennata; avrebbero considerato qual epoca infelice in quell'anno 1266. per lo Regno corse; e quante sciagure per l'infelicissimo *Corradino* legittimo Signore del Regno succedero; oltre di quelle, le quali a *Manfredi* addivennero; onde fu, che non avendo potuto costoro impedire, nè opporsi, che loro tolto si fosse il Regno dalle armi di *Carlo I.* d'Angiò, e dalle indulgenze, e dalle croci, che dispensava quello stesso *Rodolfo Legato a latere*; molto meno perciò furon vevoli a resistere a quella disposizione, la quale del Monistero di *S. Benedetto* facevasi. Se

Corradino , venuto da Germania in Italia , stava in Verona a dolersi del torto , che se gli faceva , con torregli il Regno ; e *Manfredi* era rimasto già estinto dalle armi Angioine , le quali erano soltanto dedite a sottoporre tutto il Regno ; chi dunque dovea , o potea pensare di opporsi a ciò , che 'l *Legato a latere* di questo Monistero in Puglia *trinciava* ?

73. Eh ! che se un po poco si andasse ad esaminar la ragion de' Padronati in questo Regno , vedrebbe il mio Anonimo quante simili disposizioni , ed irragionevoli occupazioni si ritrovano di altri Regj Padronati fatte , e che tutto di si veggono fare ; le quali a buon equità dovrebbero disfare ; per indi poi far apprendere all'infolente Anonimo , quanto temeraria , e degna solo della sua impudenza , ed arroganza sia quella proposizione da lui impunemente avanzata , che i *Serenissimi Regnanti hanno attentato contro la libertà , ed autorità Ecclesiastica , sanz' alcuna dritto e fondamento* (1) .

Insufficienti opposizioni allo strumento d' Eustasio Abate sotto Guglielmo , ed allo strumento di Niccola Abate sotto Federico II. Imperadore .

74. Tralascio di rispondere alle inettissime opposizioni , le quali fa il mio avvedutissimo Anonimo allo strumento dell'Abate *Eustasio* , ed a quello dell'Abate *Niccola* , il primo in tempo di *Guglielmo* , l'altro essendo *Federico II.* Imperatore padrone di questo Regno ; perchè essendosi esibiti gli autografi , e questi con tutti gli altri Diplomi originali , e transfunti fatti riconoscere da due valenti uomini per probità , e saviezza , e della scienza Diplomatica forniti ; cioè D. Francesco Porcelli , e D. Antonio Chiariti ; convenevolmente sono stati giudicati per veri , legali , e sinceri ; e non già per falsi , siccome al mio Anonimo è piaciuto in tutta la sua scrittura caratterizzarli co' suoi occhiali a tra-

[1] Anonimo nella mentovata pag.55.

a traverso ; non ostante , che Io colla più esatta critica della Diplomatica , avessi la loro verità , e legalità avvertita , e dimostrata .

§. XVI.

Si risponde alla obbiezione fatta allo strumento del 1423. , con cui si nomina il Conte Goffredo Fondatore , e Dotatore del Monistero di S. Benedetto .

1. **P**lù graziosa risposta di quella , la quale l'Anonimo fa allo strumento dell'anno 1423. , non può giammai figurarsi . E per intendere questa obbiezione , egli è a sapere , che tra le scritture , e documenti prodotti per pruova del Regio Padronato , vi ha uno strumento del 1423. , regnando allora la Reina *Giovanna II.* In questo strumento , intervenendo la Badessa , e Monache di S. Benedetto , ed i Sindaci , ed altri particolari cittadini di Castellana , di Monopoli , e di Conversano , si dichiarò da costoro , che aveano essi ottenuto dal Re *Ladislao* fratello della Reina *Giovanna* , un privilegio di esenzione di alcune decime , e quindicime dovute da essoloro al Monistero ; ma perchè cotesto privilegio orrettizio era , e difettofo ; perciò mossi dalla sinderesi , si vollero concordare collo stesso Monistero , con pagare in vece della decima , la quindicima ; e per questa , la vigesima . Or tra l'altre cose , le quali in cotesto strumento si leggono , si ravvisano le seguenti : *neque eos gladius Divina ultionis plus tardando sevirer , & anathema quondam BONÆ MEMORIÆ DOMINI GOFFRIDI FUNDATORIS , ET*
DO-
- L'obbiezione dell' Anonimo , che si sforza di dichiarar supposto uno strumento autentico del 1423. perchè in esso il Conte Goffredo venga chiamato Fondatore , quando costui fu riedificatore , è dileguata da una legge di Giustiniano , e da un' autorità addotta dal medesimo Anonimo .*

DOTATORIS MONASTERII PRÆLIBATI, *propter conventionem in eis locum haberet*. Or questa dichiarazione fatta nell'anno 1423. coll' intervento dell' Archidiacono, e di quasi tutto il Capitolo della Cattedrale di Conversano, foda ragione somministra, che dall' anno 1087., sino a quel tempo, non mai erasi dubitato, che quel Monistero fosse stato fondato, e dotato dal Conte Goffredo (1).

2. A questa sodissima pruova, o per meglio dire, dimostrazione del Padronato, risponde il mio Anonimo, che di cotal asserzione fatta in cotesto strumento, non deesi tener conto; perchè essendosi veduto dal titolo prodotto del Padronato (cioè vuol intendere della donazione del 1087.) che *Goffredo* non fu fondatore, nè dotatore; ma riedificatore, e ridotatore, siccome (e' dice) ho Io nella mia allegazione sostenuto; surge quindi, che tale *enunciativa sia erronea, inetta, e favolosa* (2).
3. Che vi sembra, non è più saccente cotesto mio critico, e d' intendimento più purgato, che non lo è stato giammai chiunque la ragion de' Padronati ha saputa tanto bene, quanto egli schiccherare; onde oggi giustamente costui li fa scorno, e per ignorante lo smentisce? Certo, che così egli addiviene, e non altrimenti. E quindi da ora in avvenire si dovrà adottar un canone tratto dallo scibile del mio Anonimo, che se uom riedifichi una Chiesa distrutta, ed alla medesima il suo mantenimento per i divini uffizj costituisca, non possa nei secoli seguenti Fondatore, e Dotatore appellarsi. E quantunque volte addivenga, che così ritrovisi di-

(1) Vedi la mia prima allegazione pag. 95. e seguente.

(2) Anonimo pagin. 58. e 59.

si dinominato, si dovrà *tal' enunciativa reputar' erronea, inetta, e favolosa.*

4. Anzi dovrà smentirsi l' Imperator *Giustiniano*, il quale stabilì una regola contraria a quella del mio Anonimo legislatore; poichè prescrisse quegli: *Si autem non sufficiat quidem aliquis ad hoc, nomen forte desiderans, quo & ipse Fabricator* (ch'è lo stesso, che *Fundator*) *Ecclesiæ vocetur, & vult aliquid tale facere* (*multæ enim & in hac Regia Civitate, & in Provinciis Ecclesiæ sunt, in quibus comperenti quidem administrantur modo, periculum vero ruinæ patiuntur, per vetustatem, aut etiam parvæ constitutæ sunt, & inordinatæ secundum desiderium eorum, qui in eis deputati sunt*) *licebit ei unam salium Ecclesiarum accipienti, hanc edificare, & hic voluntate Deo amabilis Orthodoxorum Episcopi res agenda est. Sic enim poterit & Sacræ domus Fabricator vocari, & nihil de suo superexpendere, deputatis jam circa hoc expensis oblati ab eis, qui etiam prius has expendebant* (1).

5. Or che dite, Signor Anonimo, voi non sete molto da più dello stesso *Giustiniano*? senza dubbio di sì; perchè cotesto Augusto impone, che possa anche Fondatore appellarsi colui, il quale soltanto assiste, e vegghia al rifare d'una Chiesa ruinosa, o all'ingrandimento d'un'altra picciola, con investirvi il denaro da altri per tale uopo offerto; e voi colla vostra autorità legislativa dichiarate *erronea, inetta, e favolosa la enunciativa* fatta nello strumento del 1423. dall' *Archidiacono Antonelli* con tutto il Capitolo della Cattedrale di Conversano, da tre Arcipreti, e dalla Curia stessa, i quali in quello intervennero, non per altro,

(1) Novella 67.

tro , se non perchè , essendo stato il Conte *Goffredo riedificatore* , e *ridotatore* , come voi dite , del Monistero di S. Benedetto ; non poteasi perciò quegli da tutta l'anzidetta buona gente e veritiera , e non già cavillante , ed addetta a *rabole* , dinominar *Fondatore* , e *Dotatore* .

6. E non fete stato voi , accuratissimo Signor critico , che altrove nella stessa vostra anonima , scipita , e mosaica scrittura , cianciando e vaneggiando , mi avete voluto far apprendere da *Pietro Frasso* : *An autem ex reedificatione hoc ipsum jus possit quæri , dubitari possit ? & verius est , ex ea acquiri (jus patronatus) , qua iterum Ecclesia , vel locus pius penitus dirutus constructur , & redintegratur de novo , non ex alia hac inferiori (1) ?* Or dunque se voi stesso volete , che per la riedificazione si acquisti il Padronato ; come poi può piacervi , che colui il quale non solo abbia riedificato il Monistero , ma quello oltremodo arricchito , non abbia a chiamarsi *Fondatore* , e *Dotatore* ? Come volete con fronte dura più che macigno , che così appellandosi , debba reputarsi *erronea* , *inetta* , e *favolosa* *coesta enunciativa* ? Ma finalmente , che ha a farli ? Abbisogna , che si lasci dire , e disdire a suo talento ; perchè ripartandomi Io a ciò , che su questo punto ho detto *ove* , e nella mia prima scrittura (2) ; egli è mestieri , che Io passi ad esaminar le altre sconcezze del mio faccente Anonimo .

7. Io nella mia prima scrittura (3) ho dimostrato , che
te-

(1) Anonimo nella *pagin. 39.*

[2] Vedi la mia precedente scrittura *pag. 17. , e 37. ove* ho dimostrato , che colla sola riedificazione , ed accrescimento di dote si acquisti il Padronato ; e vedi la *pag. 215.* e tutto il §. 10. di questa scrittura .

[3] *Pagin. 98.* e seguenti .

tenendo il Monistero di S. Benedetto una *Grancia*, *Obbedienza*, o *sia Prepositura* ne' tempi trafandati nella Città di Monopoli, dinominata S. Niccola di Monopoli, si ravvisa questa essere stata di Regia collazione, siccome si legge da un Diploma autografo della Regina *Maria* moglie di *Luigi I.* d' Angiò, e madre del *II. Luigi*; quindi dedussi con ragioni sode, che se la parte era di Regio Padronato; molto più esserlo dovea il tutto, o sia il corpo, e 'l Monistero medesimo. Dimostrai di vantaggio, che cotesta Chiesa conferita dalla Regina *Maria*, era quella stessa, che fu parte e *Grancia* del Monistero; ed Io prego ciascheduno a leggere ciò, che su questo proposito ho avvisato, e quello che 'l mio Anonimo mi risponde (1); perchè peravventura ravviserà quante sieno vane le sue obiezioni; ond'è, che Io reputo cosa convenevole sottrarre gli altri, e me ancora dalla noja di più sentirne rammentare.

Da autentici documenti si ricava, che S. Niccola di Monopoli *Grancia* di S. Benedetto di Conversano fosse di Regia collazione.

8. Stimò soltanto di rispondere ad una obiezione, che egli fa intorno alla identità della Chiesa suddetta; poiché, dice, che nel 1266., allora quando con *Benedetto* del Cardinal *Rodolfo Legato a latere* di *Clemente IV.* in questo Regno, fu il Monistero concesso alle Monache Cisterciensi venute da Germania nel Regno, altra Chiesa in quella Bolla non è descritta, se non che quella di S. Benedetto di Polignano, secondo che da quella leggesi, la quale dall' *Ughellio* vien rapportata (2); quindi egli tragge, che non facendosi menzione in essa di altra Chiesa, che dell'anzidetta di Polignano; segno egli sia, che non più fosse stata la Chiesa di S. Niccola di Monopoli addetta al Monistero di S. Benedetto.

Si risponde all'obiezione dell'Anonimo, che nel 1266. del Cardinal *Rodolfo Legato a latere* di *Clemente IV.* non si mentovò tra le *Grancie* di S. Benedetto di Conversano la Chiesa di S. Niccola di Monopoli.

T r

9. Or

[1] Anonimo pagin. 63. e seguenti.

[2] *Ughellio Italia Sacra de Episcopo Conversani num. 11.*

9. Or se il mio Anonimo fosse cotanto versato nella storia profana, quanto egli è nella chiefastica perito, e nell' intendimento de' Canonici, e della disciplina della Chiesa, i quali vengono così ben da lui maneggiati; non ignorerebbe qual tempo correa nel 1266., allor che fu data fuori quella Bolla dal *Legato a latere*. Ma giacchè non ha curato saperlo, tuopo è, che Io glie lo faccia apprendere.

10. Primamente il *Legato a latere*, per errore forse del Copista, o dell' Impressore, si vede dall' *Ughellio* appellato *Rodolfo* Vescovo Albanese; mentre *Ludovico-Antonio Muratori* vuole, che sia stato il Cardinal di S. Angelo *Riccardo* (1); sebbene cotesto Cardinale, per quanto si ha da *Saba Malaspina*, seguì *Carlo di Angiò* sino a Castel Molara (2). Se pure non voglia si dire, che i *Legati a latere* fossero stati due, e quegli stessi, i quali coronato aveano in Roma l' anno precedente *Carlo d' Angiò*, come vogliono *Ricordano Malaspina*, e *Giovanni Villani* (3); e perciò uno d' essi fosse stato il suddetto *Rodolfo*.

11. Siasi però come si voglia, egli è certo, che questa Bolla fu data fuori nel 1266., nel secondo anno del Pontificato di *Clemente IV.*, e propriamente in quello stesso anno, in cui si venne alla conquista del Regno il mentovato Re *Carlo d' Angiò*, e dopo della battaglia seguita tra l' *Imperatore*, e *Manfredi*; ond' è, che ritrovandosi il Regno sottosopra e sconvolto, ed il *Legato a latere* tutto inteso, ed affaccendato a publicar indulgenze per li trocelegnati contro di *Manfredi*, e de'

(1) *Muratori Annali* anno 1266.

(2) *Saba Malaspina Historiar. lib. 3. cap. 3.*

(3) *Ricordano Malaspina Storia di Firenze cap. 197.*, *Villani Storia di Firenze lib. 7. cap. 5.*

Saraceni di Lucera; ad altro, che a descriver tutte le Chiese, e poderi, i quali dal Monistero di S. Benedetto si possedevano, egli attendeva, o pensava.

12. Del rimanente poi ho Io dimostrato nella mia prima allegazione (1) con una Bolla di *Alessandro IV.* Sommo Pontefice dell'anno 1258., cioè 8. anni prima di quella del *Legato a latere Rodolfo*, o sia *Riccardo*, che descrivendosi in essa tutte le Chiese, e *Grancie*, le quali erano di attinenza del Monistero di S. Benedetto, fu tra esse quella di S. Niccola di Monopoli descritta ed annoverata. E quindi se nella Bolla del 1266. non si ravvisa mentovata l'anzidetta Chiesa, non è da farne caso; perchè tampoco si veggono rapportate tutte le altre, le quali nella Bolla di *Alessandro IV.* designate, e descritte si ravvisano.

13. Di una cosa però debbo Io render informato il mio amatissimo Anonimo, ed è, che non solo nel 1389. cote sta Chiesa di S. Niccola di Monopoli fu reputata di Regia collazione con quel diploma della Regina *Maria*; ma anche sinora tra le Chiese di Regio Padronato si legge quella dal *Mazzella* descritta (2).

14. Anzi, che questa stessa Chiesa sotto al titolo di S. *Nicola de Portu* di Monopoli sia stata, e sia di Regia collazione, non solamente si ravvisa dal suddetto original diploma della Regina *Maria* dell'anno 1389. nella Regal Camera esibito, e dalla descrizione fatta ne dall'anzidetto *Mazzella*; ma di vantaggio si osserva, che anche prima, e dopo di questa epoca mai sempre sia stata da Sovrani di questo nostro Reame conferita; poichè nell'anno 1328. fu quella dal Re *Roberto* con-

S. Niccola di Monopoli annoverata tra le Grancie di S. Benedetto di Conversano in una Bolla d' Alessandro IV. del 1258., dal 1328. fin oggi è stata di Regio Padronato, chiamata anche col titolo di S. Niccola de Portu.

(1) Pag. 103. e seguente.

(2) *Mazzella* descrizione del Regno di Napoli lib. 2. pag. 391.

feita; nell'anno 1348. dalla Regina *Giovanna I.* nel 1400. dal Re *Ladislao*; nel 1463. dal Re *Ferrante I.* d'Aragona; nel 1584. dal *Duca di Alcalá*; dal *Conte di Lemos D. Ferrante de Castro* nel 1601.; e finalmente nel 1605. dal *Conte di Benavente* (1).

Di passaggio nuovamente si pruova coll' autorità de' *Diplomi*, e degli *Scrittori*, che *Monte Casino*, appellato *Camera Imperiale*, sia di *Regio Padronato*.

15. E non solo cotesta Chiesa, ma presso che infinite altre ve n' hanno nel nostro Reame, le quali, ancorchè di *Regio Padronato*, e di *Regia collazione*, pure tutta via si veggono (con discapito dell'inviolabile diritto del nostro Sovrano non soggetto a privilegio di prescrizione; e con danno gravissimo de' naturali di questo Regno, e di coloro, i quali dovrebbero averci maggior ragione) a voglia altrui disporre. Ma per avventura verrà quel dì, che 'l mio temerario Anonimo, e feco lui qualunque altri, non si avvanzerà più a profferire quella biasimevole proposizione, degna sola delle fiamme, e di esemplar punimento, quanto è quella, che i *Sovrani di questo Regno hanno attentato contro la libertà, ed autorità Ecclesiastica, senza alcun dritto e fondamento*; ed allora vedrà egli quanto si è attentato dagli altri, non solo sulle Chiese, le quali si vengon descritte per *Regie* dal *Mazzella*, dal *Chioccarelli*, e dal *Viola*; ma sopra infinite altre, le quali da pubblici monumenti si ravvisano esser di *Regie fondazioni*; ed evidentemente si scorge di esser di *Regio Padronato collativo*, tra le quali le principali sono *S. Vincenzo a Vulturno*; il *Monistero di Casaura*, o *Casa d' oro* vicino *Pescara*, fondato dall' *Imperator Ludovico*; e molto più quello di *Montecassino* stesso;

(1) Vedi i registri di cotesti Re negli anni additati; e il manoscritto del *Chioccarelli* ampliato da *Silvestro Viola* di tutte le Chiese di *Regia collazione*, e di *Regia presentazione* del Regno. *De Ecclesia S. Nicolai de Porta Monopolis*.

stesso; siccome in questa mia dissertazione ho divi-
fatto.

16. E sebbene altri con torti, e vani argomenti ab-
bia voluto sostenere, per compiacenza altrui, che non
sia il Monistero di *Montecassino* di *Regio* Padronato;
e gli sia saputo grado d'interpretare a suo modo, ma
non con buon senso, la cagione, per cui si dica co-
testo Monistero *Camera Imperiale*; pure Io, per con-
vincerlo, stimo quì, ancorchè fuor di luogo, aggiu-
gnere pruova, e dimostrazione che di quel *Regio Pa-
dronato*, che non possa in avvenire rimanervi scampo
alcuno da poterfene sottrarre.

17. Io divisai nella mia prima scrittura, ed in questa
dissertazione l'ho comprovato e confermato, che l'*Mo-
nistero di Montecassino* sia di *Regio Padronato*; ed ol-
tre alle dimostrazioni evidenti tratte da più Scrittori, e
dallo stesso *Pietro Diacono* Monaco di quel Monistero,
voglio altra più evidente pruova ed irrefragabile addurne,
non solo tratta da cotesto stesso Storico, ma da altro più
grave, e più recente Autore, il quale per le cose del
medesimo Monistero è molto reputato da ognuno, e
più degli altri dallo stesso rispettabile, e mai sempre
ragguardevole Ordine Benedettino Cassinese. Io pro-
tetto, che di buon grado mi sarei astenuto dirne al-
tro di ciò, che fui cotretto avvisare nella prima scrittu-
ra per difesa della mia causa; ma perchè debbo di-
fender ora quanto Io scrissi nel sincero senso di ve-
rità, e debbo perciò confutare le disagiante interpretazio-
ni altrui; quindi cosa convenevole ho giudicato di al-
tra cosa ora dirne.

18. Parlando dunque *Pietro Diacono* dell'elezione di *Gni-
baldo* per Abate di *Montecassino* fatta da *Lotario III.*
Imperatore, scrive così: *Cernens itaque Imperator*
Gni-

Quibaldum modis omnibus reluctantare, Fratribus illum dedi-
didit, quem suscipientes, in Casinensi Monasterio Abba-
tem ordinarunt, & AB IMPERATORE PER
ROMANI IMPERII SCEPTUM, QUOD MANI-
BUS GESTABAT, DE CASINENSI ABBATIA
CUM OMNIBUS POSSESSIONIBUS SUIS, SICUT
A TEMPORIBUS JUSTINIANI, USQUE AD IL-
LUM DIEM MONASTERIO CONCESSA FUE-
RUNT, EST INVESTITUS, dicens ad eum, fide-
litatem a vobis de Casinensi Abbatia ideo non accipimus,
quia dudum de Strabulensi Cœnobio fidelitatem dedisti;
nolo ut Successores tui te trahant in exemplum, & di-
cant se Successoribus meis, de Casinensi Cœnobio ideo
non facturos fidelitatem, quia a te nostri Imperii Ma-
jestas non exegit; SED CONSUETUDINARIAM FI-
DELITATEM, QUAM A TEMPORIBUS CARO-
LI (MAGNI), ET DEINCEPS ABBATES DE
ABBATIA CASINENSI FECERUNT, FACERE
STUDEANT. IMPERATOR ITAQUE ORDINA-
TA, UNA CUM MONACHIS, CASINENSI EC-
CLESIA, octava die postquam ibidem advenerat, Bea-
to Benedicto se commendans &c. (1).

19. Da questo fatto rammentato da Pietro Diacono si rav-
visa, che gli Abati di Montecassino sempre erano sta-
ti investiti, e provveduti di quella Badia dagl' Impe-
ratori; che vale a dire, che aveano essi ricevuta, e
ricever doveano mai sempre la Badia dagl' Imperato-
ri, non per altra ragione, se non perchè era quel
Monistero di Padronato Imperiale.

20. Io potrei qui addurre un diploma dello stesso Lora-
rio III. in conferma di questo Padronato; ma perchè
vien

(1) Pietro Diacono nella Cronica Cassinense lib. 4. cap. 124.

ven quello rammentato dal celebre *Angelo della Noce* Abate di Montecassino medesimo ; perciò Io non voglio altro fare, se non che qui trascrivere quello, che cotesto Storico notò, per convincer per sempre coloro, i quali questa verità con poca buona fede vogliono negare ; poichè essendo stato costui uomo di gran reputazione, e di molto intendimento, non men che informatissimo di tutto quel grande Archivio, com'egli più volte assicura; cotesto dubbio meglio di ogni altri può egli stesso dall'appassionata idea de' miei Avversarj dileguare.

21. Cotesto Valentuomo dunque nella nota al suddetto passo di *Pietro Diacono*, avvisa: *Quamquam Lotbarius repulsam ab Innocentio resulerit de investituris Ecclesiarum generaliter, de quo supra capite 97., ABATIAE TAMEN CASINENSIS INVESTITURA SPECIALI JURE SPECTABAT AD IMPERATOREM, QUOD ESSET CAMERA IMPERIALIS, ET DE JURE PATRONATUS IMPERII. Lotbarius in suo diplomate originali, „ Nos ab expeditione Apuliae ad Casinensem Ecclesiam, tamquam ad nostram declinantes Cameram, & cetera omnino legenda ad hunc locum illustrandum; NON ENIM JUVAT CUNCTA EDERE (1).*

22. Ecco come questo chiaro uomo, Religioso ed Abate dello stesso Monistero di Montecassino, spiega, e dichiara quella *Camera Imperiale*, di cui quello porta il nome. Veggasi, com'egli, non ostante, che avesse ben compreso, che i far pubblici tutti gli arcani

[1] Abate della Noce nelle note a *Pietro Diacono lib. 4. della Cronica Cassinese cap. 124. num. 3.* presso al Muratori *Rerum Italicar. tom. 4.*

di quel Monistero , non giovasse , *non enim iuvant . cuncta edere* ; pure non potette astenersi di sinceramente confessare , di esser quel Monistero di Regio Padronato .

23. Or dunque , che sembra a' miei oppositori , dissi Io con ragione nella mia prima scrittura , che l' dirsi *Nicola Abate Imperiale* del Monistero di S. Benedetto di Conversano , dinotavasi con ciò esser quel Monistero Padronato Imperiale , non altrimenti , che lo è Montecasino ; per lo cui effetto è stato mai sempre *Camera Imperiale* appellato ? Chieggon essi maggior pruova di questa verità ? o voglion altra più sicura dimostrazione i RR. PP. di tal Ordine , i quali per confutare ciò , che da me , per difesa della mia causa , si era detto , spinsero erudita penna per convincer il mio errore ; non perchè in verità errato Io avessi ; ma sì bene per tener tuttavia occulto quel Regio diritto , che con vera ragione può , e dee il nostro amabilissimo Sovrano anche sopra quel Monistero indispensabilmente esercitare ? Ma qual' altra più ferma , e soda dimostrazione mai si può rinvenire di quella della propria , e forse dimezzata confessione de' più chiari uomini loro , i quali di tutt' i successi , ed avvenimenti di quel Monistero sono stati pienamente intesi , ed oltremodo informati ?

24. Venga oggi il mio arrogante Anonimo , e senza , che nulla della storia del nostro Regno egli sappiasi , e dica , che *i precedenti Serenissimi Regnanti abbiano attentato contro la libertà , ed autorità Ecclesiastica , senza alcun dritto , e fondamento* ; perchè chi farà de' passati avvenimenti inteso , agevolmente potrà rispondergli , che *la libertà , ed autorità Chiesastica , senza alcun dritto , e fondamento , abbia continuamente attenta-*
ro,

ro, ed occupato presso che infiniti diritti de' Serenissimi Regnanti di questo nostro Reame; il che principalmente è addivenuto dalla morte di Federico II. in poi; poichè per le tante immunità, ed esenzioni agli Chierastici permesse e concedute, fu dopo tratto tratto ripieno il Regno di oppressioni, spogli, rapine, ed occultazioni; alle quali intollerabili sconcezze si dovette, in qualche parte almeno, dal favio Re Roberto nel 1314. provvedere (1); non ostante la somma condiscendenza, e protezione ch'egli per la Romana Corte avesse avuta, siccome può sapere chi della storia è inteso.

§. XVII. E D U L T I M O.

Si smentiscono tutt'i mendacj, e le scempiaggini dell' Anonimo, con cui ha procurato dar a divedere, che sia cosa mostruosa la giurisdizione quasi Vescovile, la quale usa il Monistero di S. Benedetto di Conversano sopra al Chero di Castellana; e si trascrivono molte lettere di Monsignor di Conversano D. Michele Tarfia, dalle quali si ravvisa di aver egli in Roma difeso cotesto diritto del Monistero contro al suo predecessore.

1. **C**ON sommo mio rincrescimento debbo qui svelare, e far paleso molte lettere scritte dal P. D.
V v Mi.

(1) Si veggia il Capitolo *Ad Regale fastigium*, in cui vengon descritte le insolenze, gli spogli, e le rapine, le quali i Chierastici commettevano, ed attentavano anche sopra i Regj diritti.

Michele Tarsia, tempo fu già *Pio Operajo*, al Monistero di S. Benedetto, nel mentre, ch'egli, aizzando, ed incoraggiando il medesimo, la sua causa in Roma difendeva per lo stesso punto, il quale oggi *Monfignor di Conversano D. Michele Tarsia*, e 'l suo Difensor Anonimo coraggiosamente detestano, e per mostruoso condannano. Questo mio rincrescimento da due principj surge; il primo egli è, perchè alcun tristo uomo potrà formar altra opinione, e giudizio di un *Prelato* cotanto degno, e ragguardevole, quanto egli è *Monfignor Vescovo di Conversano D. Michele Tarsia*, di quella, che in questa Città col suo gentil animo si ha acquistato; e l'altro, perchè son costretto a divisare la più sfrontata impudenza, la più biasimevole arroganza, e le menzogne più degne di punizione del mio Anonimo, simili alle quali malagevolmente finora si sono rinvenute in qualunque più reo, e perduto Difensore, o per dir meglio, *Rabolista*.

Si scuoprono 2. alcune menzogne dell' Anonimo, fra le quali l'aver egli portentosamente riscontrato un edizione del *Monasticon di Renato Coppino*, fatta sedici anni pria che l' Autor nascesse, e settantannove pria che si pubblicasse.

2. Quale, e quanta stata sia la mala fede di costui usata nel corso della sua anonima scrittura, di averla Io convinta finora, chi attentamente questa mia differtazione leggerà, agevolmente può ravvisare; avendo Io additate le falsificazioni delle leggi, i passi tronchi e dimezzati degli Autori, e lo strapazzo della storia chiesastica, e profana, che in lui abbondantemente si manifesta, e si scorge. E tampoco tutto ciò abbastandogli, per sostenere la sua declamata mostruosità della **GIURISDIZIONE FEMMINILE** (1), fa commenti a suo piacere alle *pistole decretati*; foggia menzogne a suo talento; e con una vituperevole ar-

ro-

(1) Così l'appella il favio Anonimo nella pagina 80. della sua Scrittura.

roganza vuol persuadere a i lettori della sua meravigliosa centonica scrittura, che abbia Io trascritta nella mia precedente allegazione un passo di Renato Coppino, che non si sognò di dettare nel suo *Monasticon*; perchè avendo egli riscontrata l'edizione Parigiana dell'anno 1521., **AFFATTO** ivi non si rinviene quella dottrina, con cui è piaciuto a suoi Maestri di terminare, e porre fine alla fastosa loro scrittura (1).

3. Or vegga chiunque egli sia, se possan darli maggiori arroganze, più abominevoli menzogne, ed imperizie più solenni di quelle, le quali nel tempo stesso si rinvengono in queste poche parole di cotesto arrogantissimo Anonimo, Mi vuole smentire, e farmi recitare dal Pubblico per un solennissimo ingannatore, e foggiatore di dottrine, le quali poi non si rinvengano negli Autori da me additati; e per confermare cotesta sua maligna, e rea impostura, accerta i suoi lettori, che avendo egli riscontrato il *Monasticon* di Coppino nel luogo da me additato, tale dottrina ivi **AFFATTO** non si rinveniva; ed acciò cotesta sua reità possa meritare fede, con una costanza degna sola di se, assicura il Pubblico, ch'egli abbia riscontrata l'edizione Parigiana del *Monasticon* dell'ANNO 1521.

4. Mi si permetta pure una fiata, che Io dica a cotesto faccentissimo, e sincero mio Anonimo, ch'egli quanto delira, altrettanto abusa del suo carattere; imperciocchè spaccia, ch'egli con previsione profetica abbia riscontrata l'edizione Parigiana del *Monasticon* di Renato Coppino dell'ANNO 1521.. O prodigioso sapere del mio sapientissimo Anonimo! Voi siete pervenuto a tal gra-

V v 2 do

(1) Così pretende di smentirmi egli col Pubblico nella pagina 91.

do di perfezione, che sapete *riscontrare* le opere, ed i trattati degli Autori sedici anni prima, che costoro scappino fuori dell'utero delle loro madri; e settantanove anni innanzi, ch'essi cotali loro fatiche diano alle stampe. E che questa singolarissima lode vi sia ben dovuta, egli è pur troppo costante; imperciocchè non essendo nato al Mondo Renato Coppino, se non che nel 1537. (1); e non avendo egli dato fuori il suo *Monasticon*, se non che nell'anno 1600. (2); e per contrario avendo voi *riscontrata* l'edizione Parigiana di questa opera del 1521.; avete perciò con ammirabile previsione *riscontrata* il *Monasticon* di Renato Coppino sedici anni prima, che fosse egli nato, e settantanove anni avanti che l'avesse composto. Ma dolcissimo mio Anonimo, ditemi, voi, che sapete cotanto anticipatamente *riscontrare* le opere degli Scrittori, i quali han da nascer dopo lunga stagione, come non avete preveduto quelle lodi, le quali doveva Io in questa mia dissertazione darvi, essendo Io già nato, e la prima mia Scrittura avendo voi *riscontrata*?

5. Questa fiata però il mio *sapientissimo* Anonimo l'ha sbagliata; perchè se egli avesse *riscontrata* l'edizione Parigiana dell'anno 1601., o quella di Francofort al Meno dell'anno 1744., avrebbe sicuramente la *dottrina* da me trascritta *riscontrata*; ma perchè ha voluto dimostrarsi *faccentissimo* al Pubblico colla lettura di quei libri, gli Autori de' quali sono stati sol tanto in mente del Sommo Dio di doverli creare; lusingandosi, per effetto di sua sapienza, es-
- fer

[1] Vedi Adriano Baillet Jugemens des Savans tom. 7. part. 2. chap. 1. Entretien. 4. pag. 266. in fin. dell'edizione di Parigi del 1722.

[2] Vedi la sua prefazione al *Monasticon*.

fer questo il mezzo da poterfi ful capo porre la mitra; perciò nulla ha curato di mentire, e d'imposturare. Or Io gli chieggo in grazia a dirmi, ma senza torcer il vero, come fuole, egli ch'è avvezzo a far decreti, ed a trinciar sentenze, se alcuna mai pronunziar ne dovesse per un menzognero, o per un arrogante, ed impostore simile, qual altra egli ne farebbe, se non quella, di condannarlo alla zappa, e alla catena?

6. Or da tutto ciò, che ho premesso, dee ciascheduno aspettarsi quanti altri mendacj; e delirj abbia egli impertinentemente spacciati per confutare la sua FEMMINILE GIURISDIZIONE, e per iscusar e nascondere le vere operazioni altrui; di che Io, con disposizioni canoniche, con autorità de' più gravi Scrittori, e con solenni documenti alla mano, mi accingo a convincerlo, ed a smentirlo.
7. Monsignor di Conversano, affine di far comparir plausibile il suo intraprendimento di sottometerfi il Monistero di S. Benedetto, e per dar un aspetto meno reo alla occupazione, la quale pretende egli fare di questo spensieratissimo Regio Padronato, girò per ogni angolo di questa Capitale, e per ogni condizione di persona; e con i suoi scrupoli, s'interesi, e rimordimento di sua tenera coscienza procurò di persuadere a taluno, ch'egli era spinto a ciò fare dal sol vederfi l'esercizio della giurisdizione quasi Vescovile sopra al Chero della Terra di Castellana posto in mano della Badessa di quel Regal Monistero, e conseguentemente di una donna; il che spacciava egli, ed esagerava per mostruosa cosa, e condannevole.
8. Or avendo Io voluto dileguare dalla pia mente di cotesto ottimo Prelato così fatto scrupolo sopravvenutogli dopo di
sua

*Si cerca di svel-
lere alcuni scrupoli della tenera coscienza del Vescovo di Conversano per la Giurisdizione della Badessa di S. Benedetto; e si mostra il Ministerio delle Donne nella Chiesa sin dachè la Chiesa nacque.*

sua promozione a quel Vescovato, e che non mai per innanzi (in tempo che questa stessa causa contro al suo predecessore in Roma egli difendeva) gli avea verun rimordimento cagionato ; impresi brevemente a dimostrare , che non dovea egli cotanto scrupolizzare su questa faccenda , se pur non avesse voluto condannar la memoria d' *Innocenzo III.* , e di *Onorio III.* , i quali la stessa cosa avean permesso , e prima di loro altri Sommi Pontefici , alle Badesse del Monistero Quidliburgense , o sia *Bubrigense* , e del *Jotrense* ; e senza che avesse biasimato ancora tutti gli altri Sommi Pontefici , i quali han permesso , e tuttavia permettono lo stesso praticarsi in più Monisteri delle Fiandre , di Francia , e delle Spagne . Ed oltre di tre *pistole decretali* degli anzidetti Sommi Pontefici da me additate in conferma della mia asserzione , addussi altre autorità di gravi Scrittori , e trascrissi alcune parole di *Renato Goppino* , le quali , secondocchè vuole il mio Anonimo , affatto non si riscontrano nell' edizione *Parigiana del suo Monasticon del 1521.* A questa verità da me stabilita volendo il mio Anonimo rispondere , s'ingegna comparire il più faccente comentatore , che mai delle *pistole decretali* vi sia stato . Ma se da ciò , ch' egli affastella si tolgan da mezzo quelli suoi languidi sarcasmi ; ogni sua risposta a ciance inettissime , ed a mendacj degni di severa punizione si riduce ,

9. Ma affinchè conosca il mio Anonimo , e secolui Monsignor di *Conversano* , che quel loro rumoreggiare , e quegli scrupoli , i quali di affettar s'ingegnano per cagion della giurisdizione quasi Vescovile , che la Badessa di *S. Benedetto di Conversano* usa sul *Ghero di Castellana* , sieno scrupoli erronei , e fallaci ; mi fa mestieri , che Io dimostri , che non sia quella

co-

còtanto mostruosa , quanto essi si studiano , per loro privato interesse , declamarla .

10. Collo stesso surgimento della nostra sacrosanta immutabile , e mai sempre stabile Religione Cristiana , surse ancora nella Chiesa di Dio il Ministero delle Donne , Di questa verità ci rende sicuri l' *Apostolo delle Genti*, allorchè, scrivendo egli a i *Romani*, loro impose -- *Commendo autem vobis Phœben sororem nostram, quæ est in MINISTERIO Ecclesie, quæ est in Cenchris* (1); ovvero, come traduce il *Vatable* -- *quæ est MINISTRA Ecclesie Cenchreensis* (2); e siccome ancora spiegano il *Valle*, ed *Erasmo* (3).

11. Ed in fatti nei primi tempi si appellavano *Ministre* coteste Donne , siccome può ravvisarsi dalla relazione fatta da *Plinio* a *Trajano* Imperatore, in cui lo ragguagliava del prodigioso avanzamento di questa nuova Religione -- *Quo magis necessarium credidi ex duabus Ancillis, quæ MINISTRÆ dicebantur, quid esset veri, & per tormenta querere, nihil aliud inveni, quam superstitionem pravam, immodicam. Ideo dilata cognitione, ad consulendum te decucurri* (4).

Le Donne scet-
te al Ministerio
di qualche Chiesa
appellaronsi Mi-
nistre, o con gre-
co vocabolo Dia-
conissa.

12. Di coteste stesse *Ministre*, le quali per lo più erano vedove, scrivendo il rammentato Santo *Apostolo* a *Timoteo*, l' avvertì -- *Vidua eligatur non minus senaginta annorum, quæ fuerit unius viri uxor* (5).

13. Or il suddetto luogo di *S. Paolo* a i *Romani* commentando, e spiegando *Origene*, scrive così -- *Hic locus*

[1] *S. Paolo* nella *pistol.* a i *Romani* *cap.* 16. *v.* 1.

[2] *Francesco Vatable* ivi stesso.

[3] Vedi i *Critici Sagri tom.* 7. nella spiegazione dell'anzidetto luogo di *S. Paolo*.

[4] *Plinio lib.* 10., *pistol.* 62. a *Trajano* dell'edizione di *Melano* del *Cataneo* del 1503.

[5] *S. Paolo* nella *pistola* 1. a *Timoteo* *cap.* 5. *vers.* 9.

cus Apostolicâ auctoritate docet, etiam Fœminas in Ministerio Ecclesie constitui locus hic duo pariter docet, & Fœminus in Ecclesie Ministerio constitui, sive Ministras in Ecclesia haberi; & tales in ministerium adsumi debere, quæ adstiterint multis, & per bona officia ad eam usque laudem meruerint pervenire, qua religiosam Phœben Apostolus prosequitur.

14. Coteste Ministre, le quali poi furon appellate Diaconesse, ancorchè il ministero usato avessero nella Chiesa Cattolica, non mai però furono esse al Presbiterato ammesse, nè a sacrificare. E comechè nel Concilio Calcedonense siasi stabilito -- *Diaconissam non debere ante quadraginta annos ordinari, & hoc cum diligenti probatione* (1); non è però da intendere della ordinazione del Presbiterato, siccome avvisa S. Epifanio -- *Observandum est Diaconissis Ecclesiasticum Ordinem indignasse, quas etiam viduas nominavit, & en his adhuc atate provectiores, sive ancillas, nusquam autem Presbyteras, aut sacrificulas constituit* (2). Sebbene però erano esse annoverate tra coloro, i quali venivano reputati dell'ordine chiefastico, per testimonianza dello stesso S. Epifanio (3).

15. Quindi si fa chiaro, che allora quando nel Concilio Turonense II. leggesi: *Si inventus fuerit Presbyter cum sua Presbytera*; e nell' Antisiodorensi: *Non licet Presbytero in uno lecto post acceptam benedictionem cum Presbytera sua dormire* (4), non è ciò da intendere,

che

[1] Concil. Calcedonens. dell' anno 451. Can. 15. presso al Labbè tom. 4. de' concilj.

[2] S. Epifanio Eresia 79.

[3] Nell' additat. luogoi.

[4] Concilio Turonense 2. dell' anno 567. can. 19. presso il Labbè tom. 6. de' Concilj. Concilio Antisiodorensi dell' anno 578. can. 21. presso al Labbè nello stesso tom. 6.

che state già quelle fossero Sacerdotesse ; ma sì bene, ch' erano esse mogli de' Preti ; siccome Vescova appellavasi la moglie del Vescovo (1).

16. Le Donne dunque fin dal principio della Cristiana Religione , e per più secoli dopo , ancorchè non fossero state ammesse a i sagri ordini ; non furono però in tutto escluse dal ministero della Chiesa , siccome dal suddetto testimonio di *S. Paolo* , e de' Santi Padri posteriori si ravvisa (2).

17. Ciò premesso ciascheduno può discernere da se , quanto sieno inette le declamazioni fatte dal mio Anonimo per quella *giurisdizione femminile* , la quale ha usata , ed userà mai sempre la Badessa del Regal Monistero di *S. Benedetto di Conversano* ; e quanto ancora affettata sia la mostruosità , la quale studia Monsignor dell' anzidetta città di dare a divedere , che si rinvenga nella medesima Badessa , non per altro , se non perchè per mezzo del suo Vicario esercita giurisdizione sul Chero di Castellana . Poichè non avendo la prima Chiesa , e quei Santi Vescovi , ispirati di non minor santo spirito di quello , da cui è mosso Monsignor di Conversano *D. Michele Tarsia* ; anzi non avendo lo stesso *S. Paolo* escluse le Donne dal ministero della Chiesa ; non dovrebbe egli far cotanto strepito , e rumore ; nè tanto cotesto Regal Monistero a sua voglia biasimare .

X x

Mag.

(1) Nell'anzidetto Concilio Turonense 2. cap. 13.

(2) Del ministero delle Diaconesse , della loro età , e requisiti , vedi Giacomo Gotofredi sulla leg. 27. del Cod. Teodos. *de Episcopis , & Clericis* ; Abramo Sculteto nella sposizione del cap. 5. della pistola di *S. Paolo* a Timoteo , cap. 1. nel tom. 7. de' *Critici Sagri* ; Gaspare Zieglero *de Diaconis , & Diaconissis* cap. 19. ; e l' *P. Calmet* nel comentario al cap. 16. della pistola di *S. Paolo* a' Romani .

18. Maggionmente dovrebbe egli , e più dovrebbe il mio Anonimo astenersi di così favellare ; perchè non è questo quello insolito pianeta , il quale unico , e solo la fu nel cielo apparendo , lo stupore loro deesi , riguardandolo , tirare ; mentre non solo ne' tempi andati altri Monisteri simili a quello di Conversano si son veduti ; ma anche a nostri giorni innumerevoli se ne offerano , e rinvergono .

Nel XIII. secolo le Badesse de' Monisteri Bubrigense , e Jorrense ebbero la stessa giurisdizione, che ha la Badessa di S. Benedetto di Conversano , come leggesi in una decretale d' Innocenzo III. ed in un' altra d' Onorio III. A senso delle quali viene guastato dall' Anonimo .

19. Nel XIII. secolo si videro i Monisteri *Quidburgense* , o *Bubrigense* , e *Jorrense* forniti di quella stessa autorità , e giurisdizione , di cui oggi si ravvisa decorato il Monistero di S. Benedetto di Conversano . Di quelli ne rendono testimonianza *Innocenzo III.* (1) , ed *Onorio III.* (2) , le pistole decretali de' quali sono così ben comentate dal mio Anonimo , che vengono a suo talento guaste , e stravolte , fino a dire , che gli anzidetti Monisteri , e le loro Badesse non mai esercitarono giurisdizione alcuna sopra al Chero di quelle Città ad esse sottoposto . Ma veggiamo se dica vero il mio Anonimo .

20. Per intender con proprietà la pistola decretale d' *Innocenzo III.* Sommo Pontefice (3) , egli è d'avvertire , che la Badessa del Monistero *Jorrense* teneva sotto la sua giurisdizione il Chero , ed il Popolo *Jorrense* ; poichè , siccome dopo , della stessa Badessa , scrisse *Onorio III.* ,

(1) *Cap. ex parte 13. de privilegiis .*

(2) *Cap. Dilecta 12. de Majorit. , & Obedient. cap. Dilecta 14. de excessib. Prelator.* Io ancorchè avessi nella mia prima scrittura attribuito questo cap. ad *Onorio IV.* , fui tratto nell' errore dall' iscrizione del precedente capo dello stesso titolo , il quale nell' edizione de' Giunti del 1595. si attribuisce ad *Onorio IV.* ; ma secondo l' edizione del Piteo , e del Boonero si ravvisa ascrivere allo stesso *Onorio III.*

[3] Nell' additato *cap. ex parte 13. de Privilegiis .*

III., ella era di quel Chero *caput*, & *patrona* (1). Per contrario il Vescovo Meldense, nella cui Diocesi era la Città, e Monistero Jotrense, senza far menzione, che per antichi privilegj quel Monistero esercitava sua giurisdizione sopra di quel Chero, e di quel Popolo, procurò di sporre ad *Innocenzo III.*, che tanto il Monistero, quanto il Chero, ed il Popolo Jotrense doveano esser alla sua giurisdizione sottomesi; e con cotesta orrettizio suo ricorso (con cui tacque ad *Innocenzo* i privilegj del Monistero, per mezzo de' quali usava sua giurisdizione sopra di quel Chero) gli fu agevole l'ottenere lettere di commessione dirette all'Arcivescovo, non già *Parigiano*, ma *Parigino*, ed all'Abate *Laudonense*; avanti a' quali il Vescovo Meldense incominciò quelli *graviter molestare, obedientiam ab ipsis Abbatissa, & sororibus, ac a chero, & populo Vallæ Jotrensis, qui secundum privilegia Sedis Apostolicæ gaudent consimili libertate* (2). L'Arcivescovo di Parigi, e l'Abate *Laudonense* molto si mostrarono condiscendenti per lo Vescovo Meldense, di guisa, che *in Abbatissam excommunicationis vinculum, & in clerum, & in populum Jotrensem interdicti sententias protulerunt*. Di cotesta sentenza ne fu prodotto l'appello alla Sede Apostolica dalla Badessa, dal Chero, e dal Popolo suddetti; e comechè nessuno in Roma fatto avesse le veci del Vescovo Meldense: *Licet postmodum quidam simplex nuntius super hoc prædictorum Parisiensis Episcopi, & Laudonensis Abbatis litteras præsentasset* (3); pure stimò il Sommo Pontefice *Innocenzo III. Privilegium Apostoli-*

X x 2

stoli-

[1] Nel cap. *Dilecta* 14. de *excessib. Prælatorum*.

[2] Così leggesi questa pistola decretale nell' edizione di Boemero dell' anno 1747.

[3] Così leggesi nell' edizione Boemeriana.

- Stolica Sedis Ecclesie Jotrensi concessum, innovandum* (1),
21. Or da tutto il contesto di coteſta *piſtola decretale* d' *Innocenzo III.* ſi tragge già chiaramente, che la Badefſa del Moniſtero Jotrenſe uſava giuriſdizione ſul Chero, e ſopra al Popolo di quella città per concheſſione, e privilegj de' Sommi Pontefici, i quali aveano *Innocenzo III.* preceduto. Queſto appunto ciaſcheduno di ſenſo comune fornito va a rilevarne, e non altro. Di più ſi legge da coteſta *piſtola*, che *Innocenzo III.* dopo di aver avuto preſenti le lettere di quei due Giudici delegati, confermò, e rinnovò gli ſteſſi privilegj, e concheſſioni. Queſto anche ſenza occhiali da quella *piſtola decretale* ſi ravviſa. Or ſe è coſì, come vuole il mio Anonimo, che *Innocenzo III.* non parlò di giuriſdizione della Badefſa Jotrenſe ſul Chero di quella città? Dunque egli è meſtieri, che coteſto dottiffimo, e zelantiffimo Sommo Pontefice non ſolo venga a ſottrarſi dal biaſimo di aver egli approvato, confermato, e rinnovata una moſtruofità, come quella di aver egli, ed i ſuoi predeceſſori permeſſo a quella Badefſa di uſar giuriſdizione ſopra al chero Jotrenſe, di cui ella era *caput, & patrona*; ma molto più dee venire a maneggiar la ſcutica col mio Anonimo, il quale non mai ſi arreſta co' ſuoi inetti comentì nel dar a divedere il ſuo prodigioſo intendimento delle coſe.
22. Molto più prodigioſo, e mai ſempre ammirabile ſi rende il gran ſapere del mio Anonimo, il quale facendola da infeliciffimo chioſatore, ſpiega quelle parole d' *Innocenzo III. occasione cujuſdam commiſſionis*, coſì:

[1] Nell' additato *cap. ex parte* ſecondo l' edizione del Boemero, il quale fece la ſua edizione del diritto canonico a ſeconda degli antichi manſcritti, delle lezioni varianti, e della correzione de' Romani Correttori.

sì: *ch'è quanto dire delitto* (1). E di tal guisa, con una maledica, ed infalsa spiegazione accagiona un delitto a quelle ottime Badessa, e Monache, le quali nessun male gli han fatto. Or se egli non la perdona a i morti, come mai vuole risparmiare di maledire l'innocentissima Badessa, e l'esemplarissime Monache viventi?

23. Graziosissimo Anonimo mio, Io non potrò giammai faziarmi dire, che voi continuamente parlate di quello, che non intendete; e che sete cotanto tratto, e trasportato dalla maldicenza, che nel sol leggere in quella *pistola decretale* quelle parole: *occasione cuiusdam commissiois*, vicarialmente v' appiccate una delle vostre malediche interpretazioni, *ch'è quanto a dire delitto*. Ma affinché voi conosciate il grave delitto, che voi commettete con cotesta vostra rea spiegazione, sentite un poco, come nell' altre collezioni, e negli antichi manoscritti si leggono quelle parole della *pistola decretale d' Innocenzo III. Ex parte Abbatissa, & Sororum Jorrensis Ecclesie nostris entitis auribus intimatum, quod venerabilis Frater noster Meldensis Episcopus. COMMISSIONIS OCCASIONE CUJUSDAM AD VENERABILEM FRATREM NOSTRUM PARIENSEM EPISCOPUM, ET DILECTUM FILIUM ABBATEM LAUDONENSEM A NOBIS OBTEŒ PER LITTERAS* &c. (2).

Ridicolosa, ed erronea spiegazione dell' Anonimo per la voce Commissionis, che si legge nella Decretale d' Innocenzo III.

24. Or se voi, carissimo Signor Anonimo, volete interpretare le parole *commissiois occasione cuiusdam*, per

(1) Anonimo pag. 84.

(2) Vedi il cap. *Ex parte 13. de privilegiis* dell' edizione di Boemero dedicata a Benedetto XIV. del 1747.

delitto, questo è quanto dire, che l' *delitto*, era stato d' *Innocenzo III.*, e non già della Badessa, e Monache Jotrensi; imperciocchè dalle trascritte parole intere della pistola decretale di cotesto Sommo Pontefice, voi ravvisate già, ch' egli scrive: *Commissionis occasione cuiusdam a nobis obtenta; cò è quanto dire*, siccome voi chiosate, *delitto d' Innocenzo III.* Che vi sembra, non sete voi degno col vostro prodigioso sapere di porvi in testa una mitra? Non meritate voi, mercè le vostre pellegrine spiegazioni del diritto canonico, stare in sulla panca vicariale a sentenziare quei meschini, i quali per mala lor ventura nelle vostre mani incappano? Certamente, che sì; perchè sapete voi così ben intendere, e spiegare il diritto canonico, che abbattendovi voi alla suddetta pistola decretale d' *Innocenzo III.*, da me nella precedente mia scrittura additaravi; magistralmente, rizzandovi sul naso gli occhiali, spiegate per *delitto* la *commissione*, ed ordinato da quel Sommo Pontefice al *Vescovo di Parigi*, ed all' *Abate Laudonense*, di procedere nella causa tra l' *Vescovo Meldense*, e l' *Monistero Jotrense*. Io vi giuro, sapientissimo mio spositore, che se cotanto tratto di cammino, quanto ve n' ha tra me, e la vostra residenza vicariale, non ci dividesse, Io vorrei essere da voi spesso a scuola per apprendere, che *commissio* si dichiara per *delictum*; e per apparare tante altre erudizioni mosaiche, quante ne fa spacciare il vostro singularissimo scibile.

25. Ma affinchè comprendiate, che cotesto zelantissimo, e dottissimo Sommo Pontefice sapeva ben distinguere ciò, che alle Badesse era permesso, da quello, che alle medesime era vietato; apprender dovete, che siccome egli confermò alla *Badessa Jotrense* la giurisd-

rifdizione quasi Vescovile ; così condannò le Badesse di *Valenza*, e di *Burgos*, le quali : *Moniales proprias benedicunt , ipsarum quoque confessiones in criminibus audiunt , & legentes Evangelium , praesumunt publice praedicare* (1); perchè giustamente stimò esser questo *absorbum , pariter & absurdum*; e non miga già la *feminile giurisdizione*. Ma passiamo ad *Onorio III.*

26. Morto a' 16. di Luglio 1216. *Innocenzo III.*, fu innalzato sulla cattedra di S. Pietro a' 18. dello stesso mese, ed anno *Cencio Savelli* col nome di *Onorio III.* Allora fu, che la medesima Badessa del Monistero *Jotrense* ricorse a lui, acciò imposto avesse al Chero *Jotrense* di astenersi di usare il proprio suggello, per non averlo giammai per l'innanzi avuto. *Onorio III.* nel 1225. (2) scrivendo all' Arcidiacono *Suessionense*, acciò vietato avesse al Chero l'uso del suggello, quantunque volte non l'avesse prima usato, rammenta le ragioni, le quali adduceva quella Badessa, e dice così: *Nihilominus contra voluntatem ipsius Abbatissa, qua ipsorum (presbyterorum) caput est, & patrona* (3). Or non ostante, che quella Badessa si fosse dichiarata *caput, & patrona* del Chero *Jotrense*, per tale ancora *Onorio III.* la riconobbe, senza ravvisarvi quella mostruosità, la quale oggi rinvegono Monsignor di *Conversano*, ed il mio Anonimo nell'esser la Badessa di S. *Benedetto* di *Conversano* capo del Chero di *Castellana*.

27. Avendo Io nella mia prima scrittura addotto cotesto esemplo, e detto, che quantunque volte voleasi con-

(1) *Cap. 10. de Penitent. , & remissionib.* Vedi ancora il *lib. 1. de Capitolaris, cap. 71.* secondo l'edizione di *Baluzio*.

[2] Sotto questa data si rapporta cotesta pistola dal *Piteo*, e dal *Beccero* nelle loro collezioni.

[3] *Cap. Dilecta 14. de excessib. Pralator.*

condannare il Monistero di S. Benedetto, perchè sembrava mostruoso vederfi la sua Badessa capo del Chero di Castellana; era questo lo stesso di far soggiacere alla stessa condannazione *Onorio III.*, il quale avea riconosciuto la Badessa *Jorrense* per *caput*, & *patrona* di quel Chero. Or il mio Anonimo comentando, e spiegando a suo talento la *pistola decretale* di *Onorio III.*, decide di non esser vero, che quella Badessa usava giurisdizione sopra quel Chero. Le sue decisioni già si son vedute finora come, e di qual peso sieno; onde Io soltanto prego i leggitori a riscontrare la suddetta *pistola decretale* di *Onorio III.*

28. Per confermare, che cosa sconvenevole non si era reputata dallo stesso *Onorio III.* l' esercitarsi giurisdizione dalle Badesse de' Monisteri sopra a i Cherici a i loro Monisteri soggetti, additai un'altra *pistola decretale* di cotesto Sommo Pontefice, la quale dinota, che la Badessa del Monistero *Bubrigense*, o sia *Quidlsburgense*, o come altri vogliono *Quidilemburdense* (1), usava giurisdizione sopra al Chero di quella Città a lei soggetto. Or il mio faccente Anonimo fa una delle sue solite chiese anche a cotesta *pistola decretale* di *Onorio III.* (2); e va dicendo, che non mai si ricavi da essa, che quella Badessa abbia avuta giurisdizione sopra di quel Chero, e che soltanto fu un' assertiva della stessa Badessa l' uso della sua giurisdizione; ma non già, che realmente l' avesse avuta. Ed esser ciò tanto vero, che l' Sommo Pontefice commise all' Abate di S. Michele di scomunicare le Canoniche,
- e

[1] Vedi l' edizione di Boemero in questo capo *Dilecta 12. de Majoritat. & Obedient.*

[2] Anonimo pag. 80.

e Chero, quantunque volte non le daffero la dovuta obbedienza. E che per contrario la Badessa di Conversano si arroghi la facoltà di scomunicare, e di ricevere l'obbedienza dal Chero, e di sovraffare al Popolo di Castellana; e trascrivendo alcune parole della chiosa, tragge conseguenti, e conchiusioni, come gli fanno meglio.

29. Ma affinchè si conosca, se sia stata una semplice assertiva di quella Badessa dell'uso della giurisdizione; ovvero, che da senno l'abbia esercitata, senza che Onorio III. l'abbia riprovata, Io trascrivo qui le parole di cotesta *pistola decretale*. Questo Sommo Pontefice nell'anno 1220., secondo vuole il *Piteo* (1); ovvero nel 1222., secondo la collezione del *Boemero* (2), scrive all' Abate della Pietra di S. Michele Diocesi Alberstadiense, così: *Dilecta filia in Christo Abbatissa de Bubrigensi transmissa nobis peritione, MONSTRAVIT, quod cum ipsa plerumque Canonicas suas, & Clericos SUÆ JURISDICTIONI SUBJECTOS, propter inobedientiam, & culpas eorum, ab officio, beneficioque suspendit, & iidem suspensionem hujusmodi non observant, propter quod ipsorum excessus remanent incorrecti. Quo circa discretioni tuæ mandamus, quatenus dictas Canonicas, & Clericos, UT ABBATISSÆ PRÆFATÆ OBEDIENTIAM, ET REVERENTIAM debitam impendentes, ejus salubria monita, & mandata observent, monitione præmissâ, ecclesiasticâ censurâ, appellatione remotâ, compellas* (3).

Y y

Or

- [1] Piteo nella collezione del Decretale *cap. Dilecta, de Majoritat. & Obedient.*
 [2] Boemero nella sua collezione nello stesso capo, il quale da lui fu tratto dall'intera pistola di Onorio rapportata dal Kettnero nelle antichità Quidliburgensi, secolo 13. diploma VIII.
 [3] Così leggesi questo capo nella collezione del Boemero.

30. Or mi dica il mio Anonimo, l'uso della giurisdizione nella Badessa Bubrigense rimase nella semplice sua assertiva; ovvero ne fece ella conoscere ad *Onorio* la sua potestà? Costo Sommo Pontefice assicura, che quella Badessa glie ne diede le riproove, *nobis monstravit*; l'Anonimo però si compiace ridurla ad una semplice assertiva. Or a chi debbasi prestar fede, alla sua vicariale attestazione; ovvero ad un Sommo Pontefice, il quale ebbe presenti le pruove, e le concessioni, Io ne lascio il giudizio a i favj stimatori delle cose.
31. Dico bensì, che se in questa *pistola decretale* si mentova soltanto la giurisdizione sul Chero, e non già sul Popolo Bubrigense, o Quidliburgense; non perciò dee il mio Anonimo trarre argomento, che non possa la Badessa di S. Benedetto di Conversano usar giurisdizione sul Popolo di Castellana; perchè se egli volesse far campeggiare quella sincerità, che ogni onesto uomo dee usare; si farebbe rammentato, che siccome la Badessa Jotrense esercitava giurisdizione sopra al Chero, e Popolo di quella città (1); così anche la Badessa Bubrigense usava giurisdizione sopra al Chero, e Popolo a se soggetto.
32. Io però, che non mi reputo valevole a far commenti sopra le suddette *pistole decretali*, come per altro coraggiosamente fa il mio Anonimo, credo di esser cosa convenevole il rapportar qui la spiegazione, che ne fa il dottissimo *Emmanuele Gonzalez*, il quale spiega così: *Unde in presenti ratione dignitatis Abbatialis potest Abbatissa jurisdictionem exercere inter Moniales,*

[1] Cap. ex parte de Privileg.

¶ Clericos Monasterio subjectos (1).

33. Nè perchè Onorio III., ed Innocenzo III. imposero, cioè il primo all' Abate della Pietra di S. Michele, e l'altro all' Abate di tre Fonti l' esecuzione de' loro rescritti; surge quindi, che quelle Badesse non aveano giurisdizione sopra a i loro Cherici, come il mio Anonimo inettamente fantastica; poichè se egli sapesse di diritto civile, o di canonico, avrebbe apparato ciò, che a questa vana obbiezione risponde. l' anzidetto Gonzalez, così. *Huic difficultati respondendum est, quod licet Abbatisa possit suspendere clericos; & suas moniales, tamen si negotium, quod tractatur spectat ad ipsam Abbatisam, quia nemo in causa propria iudex esse potest, debet superiorem adire. Unde cum in dicto cap. Dilecta; intenderent clerici sigillum habere, & sic jurisdictionem obtinere, Abbatisa vero assereret ad eam jurisdictionem spectare; ideo non ipsa poterat in causa procedere, sed iudex competens adendum erat (2).*

34. Trascrivendo poi il mio Anonimo le parole della *Cbiosa* (3), tralascia quelle, le quali insegnano, che abbia la Badessa giurisdizione, e trascrive le altre, le quali non parlano di giurisdizione; ed indi si pone a declamare, che non abbia *Onorio III.* giammai permesso alle Badesse l' uso di giurisdizione; confondendo egli il mio Anonimo la potestà di scomunicare, la quale vien denegata alla Badessa, con quella di conferire benefizj, e d'istituire i Cherici nelle Chiese, soggette al suo Monistero (4).

Y y 2

Ma

[1] Gonzalez nel Commentario sul cap. *Dilecta, de Majoris. & abed.* num. 10.

(2) Gonzalez nel d. Cap. *Dilecta de majoritat. & abed.* num. 11.

(3) Sul d. Cap. *Dilecta.*

(4) Anonimo pag. 83.

Alle Decretali de' Sommi Pontefici si aggiungono autorità di dotti Scrittori per la Giurisdizione Vescovile delle Badesse.

35. Ma giacchè non rimane il mio Anonimo persuaso, che i suddetti Sommi Pontefici permisero alle Badesse di poter usare giurisdizione sopra al Chero, ed al Popolo delle Chiese a i loro Monisteri soggetti, ecco l' autorità di altri dotti Scrittori, i quali l'attestano.

36. Il dotto *Anastagio Germonio* avvisa -- *Abbatissa tamen dicitur habere dignitatem, & est capax jurisdictionis Episcopalis, habereque jurisdictionem fori contentiosi suo rescripto ostendit Honorius tertius; licet confessiones audire, predicare, aut benedicere, mulierum non esse assumeret Panormitanus ex Innocentii tertii responso (1).* Cotesco valentuomo dunque, smentendo il mio Anonimo, insegna, che *Onorio III.* colla suddetta *pistola decretale* avvisò, che la Badessa sia capace di giurisdizione Vescovile. Or avendò ella la giurisdizione Vescovile, quale mostruosità scorge il mio Anonimo nel vedere la Badessa di S. Benedetto di Conversano assisa sopra d'una sedia con una mitra, ed un pastorale? Forse se oggi ritornassero in vita *Timoteo*, e *Tito* primi Vescovi istituiti da S. Paolo, riputerebbero per isconvenevole, non già l' anzidetta mitra, e 'l pastorale; ma sì bene il riguardare il patrimonio de' poverelli di Gesù Cristo divorato, e consumato; e severamente perciò essi riprenderebbero altri, così -- *Clamant nudi, clamant famelici, conquerruntur, & dicunt: Dicite, Pontifices, in freno quid facit aurum? Numquid aurum a freno repellit frigus, sive esuriem? Nobis frigore, & fama miserabiliter laborantibus, quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in per-*

(1) *Germonio de Sacrorum immunitat. lib.3. cap.10. num.35.*

periticiis, vel plicata in manticis? Nostrum est, quod confunditis; nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis. Et nos enim Dei psalmatio, & nos sanguine Christi redempti sumus. Nos ergo fratres vestri. Videte quale sit de fraterna portione pascere oculos vestros. Vita nostra cedit vobis in superfluas copias. Nostris necessitatibus detrahatur, quicquid accedit vanitatibus vestris. Duo denique mala de una prodeunt radice cupiditatis, dum & vos vanitando peritis, & nos spoliando perimitis. Jumenta gradiuntur onusta gemmis, & nostra non curaris crura nuda caligulis. Anuli, catenulae, tintinnabula, & clavatae quaedam corrigiae, multaque talia, tam speciosa coloribus, quam ponderibus pretiosa, mulorum dependent cervicibus; fratrum autem lateribus nec semicinctia miserantes apponitis (1). Questa vera mostruosità condannerebbero da senno quei due Santi Vescovi, e non miga già la declamata giurisdizione femminile.

37. Cotesta mostruosità dell'uso di giurisdizione nelle Badesse tampoco condannò il P. Arrigo Piring della Compagnia di Gesù, il quale scrive -- *Nilominus habent tales Abbatissa, seu Praposita, ex commissione, seu delegatione Pralatorum Ecclesiae usum quemdam, seu exercitium spiritualis JURISDICTIONIS in Monsales suas, imo etiam in Clericos beneficiarios, itaut non solum beneficia conferre, sed etiam Clericos in parochiis, & aliis beneficiis pleno jure sibi subjectis instituere possunt, adeoque etiam quodammodo Pralatae dici possunt* (ed apprenda il mio Anonimo, in qual maniera possono ancora le Badesse scomunicare, come per altro fa, per mezzo del

[1] S. Bernardo de Moribus & officio Episcoporum Cap.2, num.7.

del suo Vicario, la Badessa di S. Benedetto di Conversano da lui ripresa) — *Quod Abbatissa etiam precipere potest suis Presbyteris beneficiariis existentibus in capellis pleno jure ad Moniales, ex privilegio, vel consuetudine legitime praescripta, pertinentibus, ut excommunicent Moniales contumaces, & delinquentes, & eas absolvant, dummodo tales Presbyteri potestate excommunicandi ex speciali, vel generali concessione Episcopi, vel Papa, si Monasteria sint exempta, praediti sint, Aliis tamen, ut Abbas in cit. cap. Dilecta num. 2., Azorius part. 1. lib. 13. cap. 10. q. 5. dicunt simpliciter, Abbatissam esse capacem jurisdictionis spiritualis, nam sicut femina, ratione dignitatis, vel muneris est capax jurisdictionis civilis, ut Regina, Ducissa, vel Comitissa; ita etiam Abbatissa, ratione publici officii, jus habet instituendi Clericos in Ecclesiis suo Monasterio pleno jure Subjectis, & beneficia conferendi, quae cum sit annua perpetuo Abbatiae, cui praest, censenda est ordinaria. Ex hac quoque sententia est probabilis (1).*

38. Or cotesto dotto Gesuita, non solo non condanna la giurisdizione nelle Badesse; ma anzi col suo probabilismo, seguitando l'opinione dell' *Abate Panormitano*, e di *Azorio*, le accorda affolutamente la giurisdizione spirituale.

39. Tampoco vi ravvisò tale mostruosità il Vescovo *Agostino Barbosa*, il quale comentando la *pistola decretale* di *Onorio III.*, con quel discernimento, di cui affatto è sfornito il mio Anonimo, scrisse così — *Celebris est testis hic ad probandum, Abbatissam ratione publici muneris, & officii (precipue, ut aliqui interpretantur*

[1] Piring *jus Canonicum* lib. 1. tit. 31. section. 4. §. 3. num. 136.

rantur, si accedat Summi Pontificis consensus) esse capacem jurisdictionis spiritualis, etiam EPISCOPALIS, ac proinde posse beneficia conferre, clericos instituere & destituere, Vicarios & Provisores nominare ad suspendendum, & excommunicandum, & exercendam dictam jurisdictionem (1).

40. Molto meno v' incontrò scrupolo nell'afferma-
sta verità il *P.Emmanuele Roderico*, il quale insegnò -
Respondeo dicendo, quod Abbatissa statim post confirma-
tionem potest conferre Ecclesias, & beneficia, & insti-
tuere clericos in Ecclesiis ad suum Monasterium perti-
nentibus, sicut faciunt alii Pralati, juxta ea, quae di-
cuntur in jure, & tradit Glossa a Panormitano ibi ap-
probata. Ex quo elicit duo. Primum, quod Abbatissa
est capax collationis beneficiorum, & sic potest habere
ius conferendi, & instituendi, ista enim sunt jurisdic-
tionis spiritualis, & non ordinis. Unde Abbatissa po-
test habere sub se clericos seculares (2).

41. Il dottissimo *Renato Coppino*, l'autorità di cui gli
occhiali del mio Anonimo affatto non hanno riscontra-
ta nell'edizione Parigiana del 1521.; scrive così nell'
edizione Parigina del 1601., ed in quella di *Franc-*
fort al Meno del 1744. -- *Atque omnino ab Ecclesiasticis*
ordinibus arcetur Sacrarum Virginum Antistita, nec,
si ordinetur, recipit characterem, uti Laodicense Conci-
lium innuit cap. II. . . . Secus de jurisdictione, quam
Monasticae Primati habere licet singulari aliquo jure (3).

42. E del nostro Monistero di S. Benedetto di *Con-*
versano scrive il Vescovo *Cesare Lambertini*, (di co-
- tanta

[1] *Agostino Barbosa* nel *prim. lib. del Decretal. tit. 33. cap. Dilecta 12.*
num. 2.

[2] *Roderico* nelle quistioni regolari *tom. I. quistione 17. articolo 12.*

[3] *Coppino* nel *Monasticon lib. I. tit. 2. num. 5.*

tanta autorità presso al mio Anonimo, che ha reputato valevole il suo detto a stabilire la disciplina della Chiesa) -- *Abbatissa habet jurisdictionem, & potest etiam habere collationem beneficiorum, prout predicta habet ABBATISSA S. BENEDICTI DE CUPERSANO in clericis laicis, & beneficiis Terræ Castellanae (1).*

Autorità di Paolo Antonio Tarsia Antenato di Monsignor Vescovo di Conversano per la Giurisdizione Vescovile della Badessa di S. Benedetto conceduta da Clemente IV.

43. Ma quantunque volte finora non siasi persuaso Monsignor di Conversano *D. Michele Tarsia* di cotesta foda verità, non potrà sicuramente opporsi egli all'autorità di un suo antenato, il quale fu dottore, teologo, ed accademico ozioso, siccome egli si qualificò. Costui è *Paolo-Antonio Tarsia*, il quale nella storia di Conversano, che Io ho nella raccolta di *Pietro Burmanno*, ragionando di questo Monistero, scrisse -- *Cujus quidem concessionis vi jurisdictionem Antistita exercet adeo amplam, ut sexum superare videatur. Castellani sane oppidi Clerum habet sibi subiectum, ad cujus regimen idoneum nominat Sacerdotem, suas tenentem vires, Vicarii que munus exacte obeuntem. Beneficia item Antistita confert, Canonicos instituit, ceterasque Ecclesie sue dignitates tribuit. Episcopalia denique jura habet & non actu, sed habitu: jurisdictionem enim, quam ipsa habet, exercet per alium, & hunc Sacerdotem, virum potestatis illius capacem (2).*

44. O meraviglia! cotesto antenato di Monsignor di Conversano odierno, il quale fu un dotto teologo, e probo uomo, non reputò mostruosità, che la Badessa di S. Benedetto di Conversano abbia tante convenevoli prerogative; oggi poi un suo congiunto reputa l'affare tutto altro. Quegli scrisse, che cotesta giurif-

(1) Lambertin. *de jur. patronat. lib. 2. part. 1. artic. 5. num. 3.*

[2] Paolo-Antonio Tarsia Storia di Conversano *lib. 3.* ove descrive questo Monistero.

risdizione l'usa la Badessa di S. Benedetto per concessione di *Clemente IV.* Sommo Pontefice , confermata tratto tratto da altri, e fin dallo stesso *S. Pio V.* Costui, e'l Difensore suo Anonimo vogliono dar a vedere, che sia stata usurpazione introdotta nel 1545. (1). Or giudichi il Pubblico con quanta buona fede , e sincerità essi si conducono in questa causa . Io però quindi a poco farò, che rimanga Monsignor di Conversano convinto colle stesse sue originali lettere.

45. Ma ritornando all'asserzione generale, dico, che'l dotto, e chiarissimo teologo *Lodovico Du Pin* , da me anche nella prima scrittura addotto, scrive-- *Les Papes ont bien commis la jurisdiction Episcopale à des Abbeses, qui en vertu des lors privileges emanex du Saint Siege, sont non seulement soustraites à la jurisdiction des Ordinaires, mais encora donnent des dimissoires, des visa, ont des Archidiaques, & des officiaux, & exercent en un mot ce qui appartient à la jurisdiction Episcopale* (2).

46. Io nella prima mia Scrittura rammentai molti Monisteri delle Fiandre, i quali vengono descritti da *Lodovico Guicciardino* nella descrizione de' Paesi bassi , e specialmente quello di *Nivelle* (3); quello di *Fontevrol* in Francia, le Badesse de' quali usano oggi giorno la stessa giurisdizione di quella di S. Benedetto di Conversano, senza che da questi zelanti Prelati si faccia alcuno strepito. Ma il mio Anonimo all' autorità degli storici da me additati, graziosamente risponde così -- *Sono i medesimi Storici, ed i Storici non debbono*

Temeraria risposta dell' Anonimo all' autorità degli Storici, che ci riferiscono Monisteri forniti della Giurisdizione Vescovile.

Z z

effere

[1] Così con manifesta impostura asserisce l'Anonimo pag.90.

[2] Du Pin nella difesa della Monarchia di Sicilia cap.7. pag.33. dell' edizione del 1716. di Amsterdam.

[3] Vedi la pag. 126. e seguente della mia prima Scrittura.

ffere tenuti di que' errori , ne' quali o per altrui relazione , o per equivoci prest' sono per avventura incorsti (1).

Ma che sembra ad ognuno , non è questa una spe- ziosa pensata per uscirne pel rotto della cuffia in qualunque malagevole incontro? Sicuramente sì; poi- chè con un *peravventura* il mio Anonimo , dà un perpetuo bando alla fede di tutta la storia ,

47. Io però non credo , che voglia esser così insolente , che abbia con un altro *peravventura* a dar una mentita allo Storico *Paolo-Antonio Tarsia*; perchè dichiarando egli costui menzognero , o facile a prender equivoci , appicca una di quelle sue *marche* a cotesta famiglia , ed a i suoi successori , di poter anch'essi ora per la contesa presente equivocare , e mentire .

48. Scrive dunque il mentovato Storico -- *In Hispanis insigne , ac nominatissimum est Monialium (vulgo de las Huelgas de Burgos) Monasterium ab Alphonso no- no Rege fundatum , divitiisque ditatum amplissimis , cui innumera parent Oppida , Cœnobia , ejusque auctoritas , & prerogativa tantæ sunt , ut a nostro S. Benedicti ni- bil differat . D. Joannes Aulysius Riccius in praxi va- riar. resolut. 285. part. 11. ; meminitque Rodericus Men- dez Silva amicus noster , & insignis nostrorum temporum historiographus (2).*

49. Cotesto Monistero di Burgos è quello , alla dicui Badessa , come sopra ho detto , *Innocenzo III.* Sommo Pon- tefice interdise , e vietò di ascoltare la confessione delle sue Monache ; il quale abuso , ed errore erasi prima introdotto , e fino ad *Innocenzo III.* tuttavia profeguito . Ma non le proibì l' esercizio della giu- risdi-

[1] Anonimo pag. 88.

[2] Paolo-Antonio Tarsia nel luogo additato .

rifdizione Vescovile, nè l'usare tutte l'altre prerogative consimili a quelle, le quali gode il Monistero di S. Benedetto; giacchè fino al giorno presente quel Monistero tuttavia le ritiene per testimonianza del suddetto *Paolo-Antonio Tarsia*.

50. Ma affinchè il mio Anonimo non si avanzi più ad imposturare il Pubblico con suoi maligni mendacj, che si abbia la Badessa di S. Benedetto di Conversano usurpata questa giurisdizione sopra al Chero di Castellana nell'anno 1545., per la prepotenza della Badessa di quel tempo, che fu dell' illustre, e ragguardevole casa Acquaviva; senza tampoco sparmiare una taccia a cotesta lodevole, e nobilissima famiglia; dee egli sapere, che fin dall' anno 1274., cioè otto anni dopo conceduto da *Clemente IV.* il Monistero alle Monache, la Badessa esercitava la stessa giurisdizione quasi Vescovile sopra al Chero di Castellana. Il documento si legge impresso in *Ughettio* (1).

51. E per non trattener più i leggitori nella confutazione delle imposture del mio Anonimo, stimo chiudergli per sempre la bocca con una Bolla del più rigido, e Santo Pontefice, che abbia avuto il Vaticano. Egli è il glorioso *S. Pio K.*, il quale con sua bolla de' 4. di Agosto del 1569. confermò al Monistero la giurisdizione sopra al Chero di Castellana nella seguente maniera.

Bolla di S. Pio V. del 1569. con cui si conferma al Monistero di S. Benedetto la Giurisdizione Vescovile concedutagli nel 1274. da Clemente IV.

52. *Exponi nobis nuper fecisti, quod quamplurimi Presbyteri, & alii clerici seculares, qui ORDINARIÆ JURISDICTIONI TUÆ, QUAM IN CASTELLANA Conversanensis Diocesis, & diversis aliis locis exerces ratione tui Abbatissatus subjacent, lanioris vitæ de-*

Z z 2

side-

[1] Italia Sacra De Episcopis Cupersani num. 10.

Aderio ducti , sperantesque hac de causa jurisdictionem
 ejusmodi subterfugere posse , habitum Fratrum Minorum
 tertii Ordinis S. Francisci in dictis locis sumpserunt , &
 nihilominus in eorum propriis domibus habitare , negotiis-
 que secularibus , ut antea se immiscere non expavent ,
 in grave Ordinis sui dedecus , **ORDINARIÆ JU-**
RISDICTIONIS TUÆ hujusmodi præjudicium ; &
 quamvis tu in eos jurisdictionem exercere ex tua aucto-
 ritate , & eos visitare , eorumque mores corrigere posse
 credas , ad omnem tamen dubitationis materiam fugiendam
 desideras id tibi per sedem Apostolicam specialiter indul-
 geri . Nos , qui fidelium quorumlibet votis , præsertim
 Regularium personarum reformationem concernentibus le-
 benter annuimus , eaque favoribus prosequimur opportu-
 nis , volentes præmissis quæ possumus , & debemus ad-
 hibere remedia , teque a quibusvis excommunicationis ,
 suspensionis , & interdicti , aliisque Ecclesiasticis censu-
 ris , sententiis , & pœnis a jure , vel ab homine quavis
 occasione , vel causa latis , si quibus quomolibet intro-
 data existis , ad effectum presentium dumtaxat consequen-
 darum serie absolventes , & absolutam fore censentes ,
 hujusmodi supplicationibus inclinari , **TIBI , UT PER**
VICARIUM TUUM IN OMNES , ET SINGULOS
PRESBYTEROS , SIVE CLERICOS , QUI JURIS-
DICTIONIS TUÆ FUGIENDÆ GRATIA hujus-
 modi hujusmodi susceperunt , dummodo intra alicujus Or-
 dinis domus septa non degant , etiamsi habitum regula-
 rem cum capucio deferant , etiamsi quacunque etiam A-
 postolica fuerint exemptione præmuniti , & cujuscunque
 dignitatis , status , gradus , ordinis , & conditionis
 stant , **ORDINARIAM SOLITAMQUE JURISDI-**
CTIONEM TUAM , SINE TAMEN PRIORIS TI-
BI CONCESSÆ FACULTATIS PRÆJUDICIO ,
SED

SED ILLAM POTIUS DECLARANDO, ET AMPLIANDO, EXERCERE POSSIS, ET VALEAS, QUAM IN ALIOS CLERICOS SECULARES JURISDICTIONI TUÆ HUIUSMODI SUBJECTOS DE JURE, VEL DE CONSUETUDINE, AUT PRIVILEGIO HACTENUS EXERCUISTI AUCTORITATE APOSTOLICA PER PRÆSENTES FACULTATEM CONCEDIMUS (1).

53. Io tralascio la bolla di *Gregorio XIII.*, e di tanti altri Sommi Pontefici, quanti ne rammenta *Paolo-Antonio Tarsia* antenato di Monsignor odierno di Conversano; perchè farebbe lo stesso, che annojar ognuno, senza che uopo il richiegga.

54. Or che dite Signor Anonimo mio dabbene, non vi trovate voi sempre veritiero nelle vostre asserzioni? Ha il Monistero di S. Benedetto di Conversano, come voi vaneggiate, usurpata la giurisdizione sul Chero di Castellana nel 1545., allorchè fin dall'anno 1274. l'ha usata? Ed è da crederci, che nel tempo stesso, che con tanto zelo si stava nel 1545: col Concilio Tridentino riformando mille abusi de' Monisteri, il Vescovo di Conversano si lasciava usurpar la giurisdizione da quello di S. Benedetto di Conversano? La verità si è, che voi essendo digiuno della Storia de'tempi, favellate sempre di quello, che non intendete. E se voi aveste voluto far uso di quella buona fede, la quale ad onesto uomo si dee, vi sareste astenuto dal profferire simili bestemmie, dal sol riguardare nell'*Ughellio* la rammentata bolla di *S. Pio V.*, al quale per altro fu severo sostenitore della regolare offer-

[1] Questa Bolla originalmente si conserva dal Monistero, e vien rapportata dall'*Ughellio* nel luogo additato.

osservanza . Né avrebbe cotesto Santo , e veramente Pio Pontefice giammai confermata al Monistero di S. Benedetto la giurisdizione quasi Vescovile sul Chero di Castellana , se non fusse stato più che sicuro , che poteva quello legittimamente averla , e giustamente esercitarla .

Si recano alcune leggiadre lettere di Monsignor Vescovo di Conversano scritte alla Badessa del Monistero di S. Benedetto , quando egli da Pio Operario dimorava in Roma per difesa della Giurisdizione d'esso Monistero contro al Vescovo suo Predecessore .

55. Or se voi , e'l vostro Monsignor Vescovo di Conversano persistete tuttavia nella vostra perversa ostinazione di reputar mostruosa la *femminile giurisdizione* della Badessa di S. Benedetto di Conversano ; non potrete sottrarvi dall'esser voi stimati per dispreggiati dell'autorità Pontificia , e di quella dello stesso S. Pio V. , il quale venendo oggi condegnamente per Santo in su gli altari venerato , non è da ragionevolmente credere , che una mostruosità egli abbia permesso , e confermato .
56. Ma Io già m'avveggo , che logorando tempo son giro quinci , e quindi traendo argomenti per rispondere al mio Anonimo , ed alla mostruosità della *femminile giurisdizione* esagerata da Monsignor di Conversano con animo divoto , e dimesso per ogni angolo di questa capitale , e con licenziosi ricorsi nelle venerande Regali Segreterie ; quandochè avrei potuto fin dal bel principio lasciar dormire in pace i sommi Pontefici , e gli Scrittori , i quali hanno la *femminile giurisdizione* approvato ; e mi sarebbe riuscito più agevole confutar tante declamate esagerazioni di Monsignor D. Michele Tarsia , coll' autorità , e testimonianza del P. D. Michele Tarsia medesimo ; giacchè egli stesso in Roma nel 1750. , e 1751. non ebbe scrupolo di sostener vigorosamente questa *femminile giurisdizione* .
57. Egli è vero , avrei Io ciò potuto fare , ma il sincero mio Anonimo , e lo stesso Monsignor oggi negano

gato con incomparabile franchezza cotesta verità, fer-
vendo quegli cost. Che nella causa giurisdizionale in
tempo del suo predecessore altra parte non fece (il P.
D. Michele Tarsia) a favore delle Monache, che quel-
la soltanto dettata dallo spirito di compassione, e di
carità, avendo allora solamente procurato, che quelle
RR. Monache CIECAMENTE in tal'emergenza dipen-
dessero dalla direzione, e cristiani consigli di uno Eccle-
siastico, e pio Porporato il Signor Cardinale Bisozzi di
cb. mem., cui raccomandolle col disegno, e concerto tra di
loro fatto di destramente tirarle alla soggezione, ed ob-
bedienza al Vescovo dovuta, se non in tutto, almeno
in buona parte, e reggere in tal maniera a coverto gl'
interessi delle di loro coscienze, appagare per quanto
poteagli riuscire il Santo zelo di quell' ottimo Pastore,
e togliere al possibile il fomento all'incendio, ch' erasi
già acceso, e tuttavia ardeva (1).

58. Così dunque favella il mio Anonimo, in negando,
che il P. D. Michele Tarsia abbia in Roma sostenuto
le veci del Monistero contro al predecessor Vescovo
di Conversano per questa stessa causa; descrivendolo
soltanto per un paciere, e per innocente mediatore, tut-
to intento, ed applicato a ridurre alla fanta obbe-
dienza tante anime ribelli, e contumaci, quante eran
le RR. Monache di quel Monistero. O che benedetto
sia cotesto Santo Padre tutto dedito a far colla sua
destrezza ravvedere tante pecorelle smarrite, ed a ri-
durre al diritto sentiero la gregge deviata. E sia be-
nedetto ancora il mio Anonimo, che sottragge me
dall' errore, in cui Io triste pensatore incorso, ed in-
ciampato era. Ma giacchè tuttociò si studia di persua-
der

[1] Anonimo pagin. 94.

per l'Anonimo ; veggasi ora un poco come si vedevano le lettere originali, le quali da Roma l'ottimo P. D. Michele Tarsia scriveva a quelle RR. Monache.

59. Eccone una scritta da Roma alla Badessa di S. Benedetto a' 3. di Marzo 1750., in cui si legge il seguente capitolo - *Su la causa Or. altro non dico, che anderà dopo Pasqua . Si usano tutte le diligenze, si è preso un' altro Avvocato, ed è concistoriale . L' accerto, che come mia propria la miro la famosa causa del suo Monistero . Non so più che strade tentare , raccomandazioni , diligenze , promesse &c. . . . Divotifs. Ser. obbl. Michele de Tarsia de' Pii Operarij .* Da cotesta lettera scritta dal P. Tarsia alla Badessa, sembra, che non si voglia al possibile il fomento all'incendio ; ma che vie più l'incendio da lui si fomenti . Appresso, eccone un'altra de' 6. di Maggio 1750.

60. *Illustrissima Signora Padrona Colennissima - Lascio le cerimonie e ringraziamenti per l' obbliganse lettera sotto li 25. Aprile spirata, e sono persuaso anche di tutto ciò spetta al negozio . Le nostre vedute mi fecero scrivere a V. S. Illustrissima, che il foglio d'istruzione per il territorio separato si andasse ad operare col suo piombo , con lentezza . Ora si contenterà darfi tutta la premura di spicciarle , giacchè nel congresso tenuto sotto il primo di Maggio coll' intervento degli Amici, e Curiali segretissimo, che fin ora non se sa da alcuno, si concludse di sollecitare la proposizione in Rota per due motivi . Primo per il turno degli Auditori di Rota . Secondo per la proroga della visita . Io non posso , non devo , non voglio segnare te ragioni in carta , così questi Signori hanno stimato, a me persuade il piano, sicchè non vi è stato tempo di aspettare il suo sentimento . La parte sarà citata a concordare il dubbio Mercoledì doppo partite.*
le

le lettere di Napoli. Sono colpi di Maestro (vedete che Rodomontata il Santo Padre vendeva a quella innocente Badessa!) Non basta, ci vuole Iddio, che secondi. . . . se l'acclude il duplicato dell'istruzione. Si eseguisca con esattezza a quanto in esso si legge, e si badi alla cronologia, alle circostanze di tempo, di persona &c. Persone pratiche della Curia di Roma sarebbe al caso, si cerchi il meglio, senza pregiudizio di codesti Signori del Ministero. Più giova quattro occhi che due, e segreto in tutto per quanto si può. Mi inquieterà e di molto se saprò che non si osserva quanto si prescrive. . . . Roma 6. Maggio 1750. -- Divotiss. Serv. obb. Tarsia de i Pii Operarij.

61. Questi sentimenti del Pio Operario Tarsia non son dettati certamente dallo spirito di compassione, e di carità, affin di procurare, che quelle RR. Moniche ciecamente in tal' emergenza dipendessero dalla direzione, e Cristiani consigli di uno Ecclesiastico, e pio porporato, come finge l'Anonimo; ma son dettati dallo spirito d' uno scaltro, e destro Curiale. Ma passiamo avanti. Eccone un'altra de' diciassette Marzo 1750.

62. Illustrissima Signora Padrona Colennissima -- Dalla lettera di V. S. Illustrissima scritta all' Eminentissimo Be-sozzi, ed a me rilevo la sua gran pena intorno alla gran Causa. E vero verissimo, che temere si deve il peggio, non soffiando buono ostimo vento per Noi, pure si faccia coraggio, e raccomandandi con la sua comunità l'affare a Dio, e si usi dissinvoltura, e animo superiore ad ogni evento.

63. Il memoriale per ottener proroga a Monsignor nostro Visitatore, non occorre, si tende, e si pratica ogni INDUSTRIA per altra proroga, questo è quanto si può pretendere. Ab quanto vi è da soffrire per ottenere l'

A a a

uscire

Udire un punto dalle solite regolette della Congregazione &c.

64. *Per i motivi poco vantaggiosi al Vescovo (di Conversano di allora) , sua condotta , occupazione delle case &c. , ne stenda un fatto in ristretto , ed essendo cosa foda , vera , e sufficiente me lo mandi . Il macchinare contro un ottimo Pastore , come l' Anonimo descrive il Vescovo predecessore , tampoco è sentimento dettato da spirito di carità , e della operaria pietà .*
65. *Li ricordo a tenere con gelosia il segreto di ciò , che occorre , e di ciò che si scrive , e di quanto si conclude costà , e non lascerà di scrivere ogni posta quello , che occorre per ben regolare le cose .*
66. *La scrittura è terminata col sommario dal Signor Bondama , scrivendo gli Avvocati : In quanto a tirare a lungo li ricordo da quanto tempo che si dilata e non si fa nulla , ma il tempo non dipende da noi e ora che trovassi la proposizione in Ruota è difficile : Si accerti che si pensa al pensabile : e con stima sincera mi rassegnò = Di V. S. Illustrissima = Roma 17. Marzo 1750. = Divotiss. Servitore obblig. Tarsia Pio Operario .*
67. *Eccone un'altra , da cui può ciascheduno apprendere , come le Religiose destramente si tirano alla soggezione , ed obbedienza del Vescovo ; e si mette in tal maniera à coperto gl'interessi delle di loro coscienza (1) .*
68. *Illustrissima Signora , e Padrona Colendissima -- Chi non lo desidera ed anche pretende l' avere dilazione dalla Ruota per la proposizione del dubbio contro al suo , e MIO MONASTERO . Impossibile è ricordiamoci delle dilazioni ottenute , e si capisce , che con tutti l'impegni non si doveva avere più proroga , scabbè alla prima Ruota*

[1] Anonimo pag. 04.

ta che caderà alli dieci dell' entrante anderà la causa: **SICCHE' CI PREPARAMO A COMBATTERE**. Ecco quanto è occorso e quanto si pensa fare non trascurando le raccomandazioni ed impegni con i Signori Auditori di Rota. Altro non posso dire a V. S. Illustrissima **CHE LA STIMO CAUSA PROPRIA**, gradisca il pensiero.

69. *Aspetto con ansia la relazione della visita PER FAR VALERE L'ORDITURA.* Roma 24. Marzo 1750. =
Tarsia Pio Operario.

70. Che dite Signor Anonimo mio scrupolosissimo, non si mette in tal maniera a coverto gl' interessi delle coscienze delle Religiose? Così sicuramente; poichè facendosi da un P. Pio Operario in quel tempo, ed ora Vescovo, *valere l'ORDITURA*, cioè gl'inganni, le macchinazioni, e le diaboliche trappole, *si mette al coverto gl' interessi delle coscienze delle Religiose*. Mi dica un poco, un consiglio simile lo darebbe altri, che colui, il quale, o che volesse sorprendere, ed uccellare povere innocenti Religiose; ovvero, che volesse trarre alla sempiterna perdizione *gl' interessi delle loro coscienze*? E non è questa una Teologia, che 'l mio Anonimo ha appreso dal malvagio *Lionardo Coppe*, il quale seppe così ben *mettere al coverto l' interesse delle coscienze di Casarina Bora*, e di quell' altre otto Religiose del Monistero di Nimptschen? Io finora ho saputo, che 'l mio Anonimo sia un buon Canonista-storico-diplomatico; ma da oggi in poi terrò per fermo, ch' egli sia miglior Teologo; e che sappia ben *mettere al coverto gl' interessi delle coscienze altrui*, e molto più *delle Religiose*. Oh povere coscienze! se per vostra eterna sventura caderete in mano di cotesto direttore; perchè egli nel mentre, che *metterà al coverto gl' interessi*

ressi vostri, saprà meglio far valere l'orditura, per giugnere al suo reo, ed abominevol pensiero. Ma si proseguisca a trascrivere le lettere del P. Tarsia Pio Operario.

71. *Illustriss. Signora, e Padrona Colendiss. = Si lamenta V. S. Illustriss., che le mancano le mie lettere, so d'aver scritto a Monsignor d'Oria poteva dargli le mie nuove, lo sto bene. Sono in Villa ma dentro Roma, nullo alito o manco per i miei doveri, e molto più per quelli riguarda all'interesse DEL SUO DEL MIO MONASTERO. Dalla sua sotto li 13. corrente rilevo più cose. L'esserfi sollevata alquanto col rivedere Monsignor Visitatore. L'obbedienza data dal Capitolo di Castellana, e la buona forma tenuta nell'esercizj di giurisdizione in Chiesa, Messa, ascoltare confessioni &c. tutto è andato bene, e di molto resta INGHIODATA LA SUA GIURISDIZIONE QUASI EPISCOPALE (egli però ora la vorrebbe schiodare). Ma non ve dolce senza amaro in questa vita. LA PETTEGOLEZZA DI MONSIGNOR VESCOVO COLL'INTIMARE A MONSIGNOR D'ORIA, E CON QUEL MODO SI DEVE COMPATIRE. E APPASSIONATO IL POVERELLO, QUESTA È LA RAGIONE. Si farà qui uso della sua irregolare condotta = Roma 23. Giugno 1750 = Divotiss. Serv. Obbligatiss. = Michele di Tarsia Pio Operario.*

72. Questo chiarissimo Pio Operario D. Michele Tarsia dunque, il quale nel 1750. non mancava in Roma per la difesa del SUO MONASTERO di Conversano, e che avea inchiodata per mezzo del Visitatore la giurisdizione quasi Episcopale in persona della Badessa, reputava pettegolezza ciò, che si faceva dall'Antecessor Vescovo di Conversano; e per poterlo difendere dalla pettegolezza, non seppe egli il P. Tarsia rin-

rinvenir altra ragione , se non che quella di essere appassionato il poverello . Or mi dica il mio faccente Anonimo , quello , che oggi opra Monsignor D. Michele Tarfia odierno Vescovo di Conversano , che cosa è mai ? Non potrà la sincerità del mio gran Teologo risponder altro , se non , di esser pestegolezza . Ma giacchè egli così lo condanna , debbo Io difenderlo , e perciò dico : *E' appassionato il poverello ; questa è la ragione .*

73. Ma vegga prima ognuno come il P. D. Michele Tarfia Pio Operario incoraggiava la Badessa di S. Benedetto di Conversano alla difesa della causa ; e dopo giudichi quanto sia veridico il mio Anonimo , allorchè dice , *che altra parte non fece in Roma il P. D. Michele Tarfia , se non quella di tirar le Religiose all'obbedienza del Vescovo .* Ecco un capitoletto d'una sua lettera .

74. *La prego a farsi animo , non se avvilitisca poichè i timori confondono .*

75. *E stato male il Procuratore Ruggia , cioè l' Aggente del VESCOVO , a preso un certo S. Paoli per se .*
**NOI SOLO TEMIAMO S. PAOLO APOSTOLO ,
DEL RESTO CI RIDIAMO .**

76. Or chi altri mai vender poteva simil bravura , se non uno , il quale nel mentre procurava di tirar all'obbedienza del Vescovo le Religiose di S. Benedetto di Conversano , aizzava la Badessa a difendersi contro allo stesso Vescovo , e si sforzava d'animarla a disprezzare , e deridere gli Avvocati del Vescovo , a fegno , che non temeva egli l'Avvocato San Paoli , ma soltanto S. Paolo Apostolo ? A dir vero , secondo la Teologia del mio Anonimo , così si tirano da i Successori di S. Paolo le Religiose all'obbedienza del Vescovo .

Sen-

77. Sentasi questa altra lettera = *Illustriss. Sig. Padro-
na Colendiss.* = *Se da me dipendesse consolare, allegge-
rire l'esercizio penoso di V. S. Illustriss. che soffre per
le note pendenze di proroga, e della principale causa
con CODESTO MONSIGNOR VESCOVO: Oh quan-
to lo farei volentieri; ma non è in mio arbitrio, (ed
ora, ch'è in suo arbitrio ha inquietato i vivi, ed i
morti; ma è appassionato il poverello, questa è la ra-
gione): Li scrissi per il denaro, che molto e molto se
ne spende per più motivi, e mi lagnavo con pace, ora
soggiungo, che il Signore Abate Noja mi mandò il suo
Prete o servitore a darimi avviso, che tutto era all'or-
dine. Fin a questo punto non l'ho veduto, nè pur so se
tornato sia d'Albano, ove trovavasi Roma
17. Novembre 1750. = *Devotiss. Serv. Obligatiss. Tar-
sia de' Pii Operarij* = Soggiungo, che questa mattina è
tornato il Signor Abate Noja, e in questo punto è da
me. Mi ha mostrato le LETTERE DI CAMBIO, e
in fretta mi dico. Stimo per evitar simili sconcerri, che
il Signor Barone Noja scriva al Signor Belloni quì con-
darle un ORDINE APERTO, acciò occorrendo non vi
naschino più impieci, e mi dico.*

78. In verità, per tirare all'obbedienza del Vescovo le
Religiose del Monistero di S. Benedetto di Convetla-
no, erano necessarie le lettere di cambio; e perchè
queste non bastavano al sommo desiderio, che avea
il P. Tarsia Pio Operario di tirarle all'obbedienza, ri-
chiede egli un ordine aperto al Signor Belloni ricco ne-
goziante di Roma, acciò costui gli avesse pagate tut-
te quelle somme, e gran quantità di danajo, che fo-
se venuto in talento al P. D. Michele Tarsia; perchè
in tal guisa, nel mentre egli tirava le Religiose all'
obbedienza del Vescovo, era il Monistero tirato alla de-
sola-

solazione coll'ordine aperto al Signor Belloni a prò del P. D. Michele Tarsia. Tutte queste cofette, in senso del mio Anonimo Teologo, erano dettate al P. D. Michele Tarsia dallo spirito di compassione, e di carità; perchè egli solamente procurava, che quelle RR. Monache ciecamente in tal'emergenza dipendessero dalla direzione, e cristiani consigli di un Ecclesiastico.

79. Brutta cosa, a dir vero, egli è il dipender ciecamente dalla direzione, e consigli d'un Ecclesiastico, a cui non bastando le lettere di cambio, consiglia, ed insinua, che gli si mandi un ordine aperto sopra ad un ricco negoziante, come egli è il Signor Belloni di Roma, firmato da altrettanto ricco uomo, com'è il Signor Barone Noja; poichè i consigli degli Chiefastici non debbono esser accompagnati dalle lettere di cambio; e molto meno dall'ordine aperto di pagamento di danajo; perchè quantunque volte così addivenga, chi in tal'emergenza dipenderà ciecamente da consimil direzione, e da così fatti consigli; dipenderà da un Ecclesiastico, il quale procura di arricchirsi con i suoi consigli. E coloro i quali usano cotesta maniera di consigliare, vengon condannati da S. Paolo Apostolo, cotanto temuto dal P. D. Michele Tarsia; mentre -- *Qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, & in laqueum diaboli, & desideria multa inutilia, & nociva, qua mergunt homines in interitum, & perditionem* (1).

80. Dovrei io qui trascrivere la lettera de' 12. di Gennaio del 1751. scritta da Roma dal P. D. Michele Tarsia Pio Operario, per maggiormente smentire il mio Anonimo, e per far conoscere al Pubblico quali erano i consigli, e direzione d'un Ecclesiastico per

co-

[1] S. Paolo prim. ad Timot. cap. 6. vers. 9.

coteſta cauſa . Dovrei traſcriverla per dimoſtrare la moſſa precipitoſa e repentina da lui fatta da Roma in queſta Capitale, per ricorrere alla Maeſtà del Re Cattolico (a cui l' Onnipotente Reggitore del mondo mai ſempre accreſca ogni maggiore felicità ; e lo ſteſſo ſi degni concedere al noſtro amabiliffimo Monarca, ed a tutta la ſua Regal Famiglia); e per impetrare la protezione della glorioſa, e non mai abbaſtanza commendevole memoria della Maeſtà della Regina . Mi converrebbe farlo per diviſare, che quanto ora ſi rappresenta *ſvantaggioſamente* contro al Moniſtero (ficcome il P. D. Michele Tarſia diceva allora di quel Vefeovo), tutto ſia *coniato a quel ſegno per farſi ragione colle bugie, e calunnie* . Sarebbe a propoſito quì registrarla per far apprendere ad ognuno, qual era la *direzione* per farſi *ciacamente* ſomminiſtrar danajo in Napoli, e per la ſicurezza di eſſo per *poterſi ſtendere nei regali* . Queſto dovrei Io fare, ſe una giuſta cagione, e dovuta modeſtia non me 'l vietaffe . Ed allora sì, che rimarrebbe ſmentito il mio Anonimo, e confuſo; e ciaſcheduno poi ravviſerebbe, che quanto ora ſi opra da *Monſignor di Converſano D. Michele Tarſia ſvantaggioſamente contro al Moniſtero, tutto è coniato a quel ſegno per farſi ragione* colli ſteſſi mezzi allora uſati, ed improprie maniere, le quali Io, ancorchè non ſia Chieſtaſtico, non ardiſco chiamarle *bugie, e calunnie*; come le caratterizzò, giuſtamente per altro, un *Eccleſiaſtico, e Pio Operario* . E ragionevolmente mi aſtengo di così dinominarle, perchè ſon perſuaſo, che ſia *appassionato il poverello*; e queſta è la ragione, che non gli fa apprendere quanto ſconvenga con tali mezzi il pretendere di occupare cotanto ſpezioſiſſimo Regio Padronato, il quale, ficcome è del Regno di Napoli il maſ-

Il più bel fregio del Regal diadema del nostro Augusto Sovrano .

81. Quel Regio Padronato , a cui , dal *P. D. Michele Tarsia Pio Operario* , si procurò d'inchiodare contro al Vescovo predecessore *la giurisdizione quasi Episcopale* ; di che divenuto ora dimentico *Monsignor D. Michele Tarsia* Vescovo di Conversano , va coraggiosamente la medesima giurisdizione biasimando come mostruosa , ed esagerandola per isconvenevole . Or se essendo egli da *P. Pio Operario* alla difesa della causa della *giurisdizione quasi Episcopale* , erano da lui reputate bugie , e calunnie tutte quelle cose , le quali *svantaggiosamente* contro al Monistero dal Vescovo predecessore si proponevano ; come ora egli ha coraggio di far credere agl'innocenti le stesse cose , e la medesima *giurisdizione Vescovile* per mostruosa , ed orrenda ? Se egli è cosa mostruosa ora il vederli l' esercizio della *giurisdizione quasi Vescovile* in persona di una Badessa ; non dovea allora il *P. D. Michele Tarsia Pio Operario* difenderla , sostenerla , anzi *inchiodarla* , per maggiormente stabilirla , ed affodarla di guisa , che quanto in contrario dicevasi , tutto era coniato al solo segno per farsi ragione colle bugie , e colle calunnie . E se allora , come difesa da lui , era quella convenevole , e confacente al decoro , ed alla disciplina della Chiesa ; altrettanto esserlo dee presentemente ; di modo , che quanto oggi in contrario si dice , tutto è coniato al segno , per farsi ragione colle bugie , e colle calunnie . Nè da questo dilemma potrà sottrarsi il *P. D. Michele Tarsia* allora *Pio Operario* , nè ora *Monsignor odierno di Conversano D. Michele Tarsia* .

82. Ed in fatti ogni savio uomo , ed imparziale giudice-

B b b

rà,

ra, che diceva molto meglio allora il P. D. Michele Tarsia Pio Operario, che non dica ora D. Michele Tarsia Vescovo di Conversano; perchè il P. D. Michele Tarsia Pio Operario attesta, ed assicura colle sue lettere, che'l Vescovo di Conversano è appassionato il poverello, e che quanto ora da lui si esagera, tutto è coniato al solo fogno per farsi ragione colle bugie, e colte caburnie, e questa è la ragione, che lo forza a far tanto strepito, ed a declamare orrore, mostruosità, e cose simili. Anzi il P. D. Michele Tarsia Pio Operario, il quale teme solo S. Paolo Apostolo, non potette mentire nelle sue lettere, perchè sapeva, che questo glorioso Apostolo avea descritta la maniera, e la condotta del vero Operario, così -- *Sollicite cura te ipsum probabilem exhibere Deo, OPERARIUM inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis* (1); ovvero come traduce il Vatable -- *Stude te ipsum probatum exhibere Deo, OPERARIUM non erubescendum, recte secantem sermonem veritatis* (2). E quindi è, che ragionevolmente egli è più a credere a cotanto venerando Padre Pio Operario, il quale per non rimanerne un dì confuso, ed arrossito, seppe allora *recte secare sermonem veritatis*.

Conchiusione. 83. Ed eccovi Signor Anonimo mio dolcissimo, che oltre a ciò, che stabilirono Innocenzo III., Onorio III., ed altri mai sempre venerandi Sommi Pontefici intorno alla vostra *giurisdizione femminile*; ed oltre a quanto n'hanno insegnato tanti vellentissimi Teologi, e Canonisti, anche per lo stesso Monistero di S. Benedetto di Conversano, a cui da un santissimo Sommo Pontefice,

[1] S. Paul. Epist. 2. ad Timoth. Cap. 2. vers. 15.

[2] Francesco Vatable Biblia Sacra nel suddetto luogo di S. Paolo.

tesice, come fu il glorioso S. Pio V., la stessa giurisdizione Vescovile fu confermata; oltre a tutto ciò, ripeto, Io vi ho dimostrato la giustizia, e la decenza di cotesta giurisdizione Vescovile coll'irrefragabile autorità d'un dottissimo Pio Operario, com'egli fu il P.D. Michele Tarfia oggi Vescovo di Conversano, il quale come Operario irreprensibile, non seppe mentire.

84. Ed eccomi già giunto al fine di questa mia mal fornita dissertazione storica, la quale voi mi avete costretto di tessere, non solo per rispondere alle vostre digestissime erudizioni; ma anche per divisare al Pubblico quanto sia grande, ed eccellente il vostro merito, ed ogni vostra virtù, e specialmente quella della verità, la quale ancor da voi vien *secata*, e precisa di maniera, che sol per errore tal volta in voi si rinviene.

85. Mi rimane soltanto dirvi, che siccome voi siete stato rattenuto a palesare nella vostra pellegrina scrittura il vostro Reverendissimo nome, perchè per avventura sapevate, che con disagio avreste potuto riuscir meglio a pan, che a farina; così Io non ho avuto rincrescimento, nè ripugnanza alcuna di porre in fronte a questa il mio nome; perchè qualora gli Uomini addottrinati, ed imparziali vi ritroveranno cosa da correggere; giusta cosa e ragionevole egli è, che sia ammendato; avendo Io appreso a dire con Socrate -- *Si quidem ea dixerint, quæ in nobis corrigenda sint, emendabunt: sin alia, nihil ad nos* (1); e se loro piacerà maledirmi, Io pazientemente soffrirò tutto, e soltanto risponderò -- *Mibi enim ista non adsunt* (2).

86. Nè mi farà di noja, o dispiacimento, che altri, per in-

(1) Laerzio nella vita di Socrate num.36.

[2] Laerzio ivi stesso.

vestigar la verità, contro di ciò, che Io ho detto, con buon senno scriva, perchè -- *tantum abest, ut scribi contra nos nolimus, ut id etiam maxime optemus* (1); non essendo Io addetto, e consagrato alla mia opinione di guisa, che abbia a sostenere, ed ostinatamente difender anche quello, che per avventura sia da riprovare; perchè ho creduto sempre di esser molto commendevole, e degno di esser imitato ciò, che di se disse Cicerone -- *Et refellere sine pertinacia, & refelli sine iracundia parati sumus* (2).

[1] Cicer. lib. 2. Tusculanar. disput. cap. 2.

[2] Cic. nel luogo additato num. 5. in fin.



(CGCLXXXI)

I N D I C E

DELLE COSE NOTABILI.

A

A Buso introdotto intorno alla roba donata a' Monisterj , pag. 188.

Accuse, e villanie dell' Anonimo avversario, a cui si risponde, pag. 4. e 5. ordine stesso dell' Anonimo seguito nel rispondergli , pag. 6.

Adelgiso o Teodoto figlio di Desiderio si fugge in Costantinopoli, fatto prigioniero il Padre, pag. 85. e 100. da Irena Madre di Costantino spedito contro Carlo Magno, pag. 85.

Alessandro IV. successore d' Innocenzo IV. offre questo Regno ad Edmondo figlio del Re d' Inghilterra, in tempo che Corradino era pupillo , pag. 315. e 316. nelle condizioni dell' offerta si rimase illeso il dritto de' Padronati, *ivi*, e pag. 317. sua Bolla pag. 136. Visse nel tredicesimo secolo, *ivi*. sua assunzione al Pontificato, e sua morte, *ivi*.

Arcadio, ed Onorio successori di Teodosio, pag. 133. loro leggi intorno al Patrocinio de' Vicani, pag. 132.

Ardoino primo Capitano de' Normanni di Puglia, pag. 12. suoi successori fino a Roberto Guiscardo, pag. 12.

Arechi Duca de' Longobardi, pag. 100. se avesse sofferto l' assedio di Benevento dall' esercito di

Carlo Magno, *ivi*.

Arrigo III. Re d' Inghilterra sollecitato alla conquista di questo Regno da Innocenzo IV. pag. 313. e da Alessandro IV. pag. 315. e da Urbano IV. pag. 317. dissensioni tra esso Arrigo, e gli Ottimati d' Inghilterra, pag. 317. Urbano IV. spedì il Cardinale Ottobono per estinguerle, pag. 318.

Arrigo VI. marito di Costanza figlia di Ruggiero, succede a Tancredi, pag. 307. e 308. sua morte, pag. 308.

Avvocati di Chiese e di Monisteri, quali sieno, pag. 116. da chi si dessero, e loro autorità, *ivi*. loro intervento necessario nelle donazioni, pag. 117. si eleggevano secondo il bisogno, pag. 118. varie sorte d' Avvocati o sieno Difensori, pag. 120. riscuotevano la terza parte de' dazi, e pene, pag. 139. 142., e 143. anche per gli omicidj d' Ecclesiastici, pag. 144. tre volte l' anno radunavansi a profferire i loro placiti, pag. 141. e 142. loro giurisdizione simile a quella degli altri magistrati, *ivi*, e pag. 145. loro distinzione in Avvocati legali o nati, ed in Avvocati datti, pag. 171. divario tra l' Avvocazia, e Difensione delle private persone, e quella del Sovrano, pag. 171., e 172. Avvocato, Difensore, Custode, Vicedomine son sinonimi tra loro, pag.

pag. 177. Vedi Difenfori.
Avvocatoressimo l'istesso che Difenfore,
pag. 195. e seg.

B

Badessa del Monistero Bubrigense
ebbe giuridizione su del suo
Chero, *pag. 352. si tragge da una*
Decretale d' Onorio III. , *pag.*
352. e 353.

Badessa del Monistero di Conver-
sano esercita giuridizione su del
Chero, e Popolo di Castellana,
pag. 345. si mostra cogli esempi
e con autorità non esser cosa
strana, *pag. 346. e seg. Vedi Donne.*
concessione della giuridizione di
Clemente IV. confermata da San-
pio V. alla Badessa di Conver-
sano, e da altri, *pag. 363. 364.*
e 365.

Badessa del Monistero Jotrense eb-
be giuridizione su del Chero, e
Popolo Jotrense, *pag. 346. e 347.*
si ricava da una Decretale d'In-
nocenzo III. che si spiega, *pag.*
346. e 350. e da un'altra d'
Onorio III. , *pag. 351. e 352.*

Badesse di Valenza, e di Burgos
sospese, e perchè, *pag. 351.*

Badie quali chiamansi, *pag. 54.*
qual numero di Monaci si ri-
chiedga secondo lo statuto ge-
nerale dell' Ordine Cisterciense
per le Badie, *pag. 55.*

Bari, ed altri luoghi mediterranei
soggetti a' Greci nell' 811. *pag.*
90. nell' 876. tolto a' Saraceni,
pag. 111. devastato da' Sarace-
ni, e da Contragj, pag. 112. e
seg.

S. Benedetto di Polignano, Grancia
di S. Benedetto di Conversano,
pag. 329.

Bernardo figlio di Piprino gli vien
lasciato il Regno d'Italia da
Carlo Magno, *pag. 163.*

Bolla di Lione III. in essa si men-
ziona lo scisma de' Principi Gre-
ci, *pag. 75. 77. e 84. non parla*
di scorrerie fatte da' Saraceni in-
sieme coi Greci, *pag. 96. non*
è nè supposta, nè interpolata,
pag. 70. e seg. Vedi Lione III.
Bolla d'Urbano II. per la Legazia
di Sicilia, *pag. 288.*

C

Callisto II. suo Concordato con
Atrigo V. per l'investiture,
pag. 297. confermato col Conci-
lio I. di Laterano, *pag. 298.*

Canon penitenziali, loro introdu-
zione nel sesto secolo in Orien-
te, *pag. 251. tradotti dal Greco,*
pag. 252. nel settimo secolo intro-
dotti in Occidente, *ivi. e loro*
abuso. Nell' undecimo secolo iti
in disuso, *pag. 251. e s' intro-*
dussero le oblazioni, e donazio-
ni *pro redemptione animæ, o pro*
salute animæ, ivi, e pag. 252.
con la qual formola non si reca-
va pregiudizio al Patronato,
pag. 253. perchè si rinviene anche
nelle donazioni fatte a' Laici, o
al Comune di qualche Città,
pag. 254. esempi, ivi, e nelle
pag. seg.

Canola e Brindisi, se nel 902. fos-
sero Chiese unite, *pag. 48.*

Capitolo *de sensibus* del Decretale
d'onde sia stato tratto, *pag. 124.*

Cardinali loro sottoscrizioni nelle Bol-
le Pontificie dal 757. *pag. 72.*
nel Pontificato di Niccolò H.
grandemente stimati, *pag. 73.*
loro intervento necessario nell'
ele-

- elezione del Papa, *ivi*, come restasse l'elezione presso d'essi soltanto, *ivi*, donde acquistarono questo nome, *pag.* 74.
- Carlo d'Angiò investito del Regno di Napoli, *pag.* 320. nell'investitura fra le condizioni apposte rimasero illesi i Padronati, *pag.* 321. si rivede la costituzione di Federico II. vietante l'acquisto agli Ecclesiastici de' beni stabili, *pag.* 321.
- Carlo Magno lascia bloccata Pavia, e si porta in Roma, *pag.* 285. chiamato da Adriano I. e perchè, *ivi*, fa prigione Desiderio Re de' Longobardi, *ivi*, con un Concilio di 153. Vescovi da Adriano I. ottiene la potestà di poter eleggere il Papa, e di dar le investiture a' Vescovi, ed Arcivescovi, *pag.* 286. da Leone III. gli si spediscono Ambasciatori colle chiavi, e collo stendardo di Roma, *pag.* 288. in virtù d'una Legge Regia esercitò giurisdizione in Roma, *pag.* 290. ed anche i suoi successori, *ivi*.
- Castellana nel 1087. donata al Monistero di S. Benedetto di Conversano, *pag.* 47. chiamata *Vicus*, *pag.* 128.
- Celle; Vedi Priorati.
- Chiese, e Monisteri non dotati, se fondati da Principi, ma ricevuti sotto la loro Difensione godevano il privilegio, che le loro cause non si conoscevano da altri, se non se dal Principe, o da' suoi Giudici, *pag.* 190. costume ricevuto in Regno, *ivi*.
- Cisterciensi quando nacquero, *p.* 56.
- Clemente IV. successore d'Urbano IV. dà l'investitura del Regno di Napoli a Carlo d'Angiò, *pag.* 320.
- Concilio di Trento, suoi stabilimenti intorno a' Padronati non ricevuti in Regno, *pag.* 213.
- Concordato d'Adriano IV. con Guglielmo I. posteriore al Padronato di Goffredo Conte di Conversano, *pag.* 298. e 299. Quando restò conchiuso, *ivi*, e ciò che si stabilì in esso, *ivi*, e *pag.* 300. anche per le Chiese controverse colla S. Sede, *pag.* 305.
- Conti di Conversano, Vedi Normanni Conti.
- Contragj Popoli barbari, *pag.* 117.
- Conversano dall' 841. sino all' 876. scorsò da' Saraceni, *pag.* 111. nel 947. dagli Unni, *pag. seg.* Vedi Monistero di S. Benedetto di Conversano.
- Coppino (Renato) suo *Monasticon* quando uscì alla luce, *pag.* 340.
- Coronati, *pag.* 178.
- Corrado figlio e successore di Federico II. *pag.* 313. sforzi d'Innocenzo IV. per togliergli il Regno, *ivi*, sua morte, *pag.* 314.
- Corradino superstite a suo Padre Corrado in età di due anni, *pag.* 314. sue sventure, *ivi*, e nelle *pag. seg.* querele contro d'Innocenzo IV. suo Balio, che avea voluto togli il Regno, e suoi manifesti a' Principi Cattolici, ed a Clemente IV. successore d'Urbano IV. *pag.* 319. e 320.
- Costantino conchiude matrimonio con Rotrude figlia di Carlo Magno, ma Carlo Magno poco dopo ricusa, *pag.* 85. muove la guerra a Carlo Magno, *ivi*, sposa Maria Armena, *pag.* 79. diffenzioni con Irena sua Madre, *ivi*, ripudia Maria, e sposa Teodota, *ivi*, dichiara-

so, scomunicato, *ivi*, ma non da Tarasio Patriarca di Costantinopoli, *ivi*, secondo il suo esempio molti Signori ripudiarono le mogli, *pag.* 80. odiato dal Popolo, la Madre gli fece cavar gli occhi, *ivi*.

Costanza Madre di Federico II. ricorre ad Innocenzo III. nei torbidi del Regno, *pag.* 308. e gli chiede l'investitura, *ivi*, ciò che si stabilì intorno all'Elezioni e a' Padronati, *pag.* 310. elegge per Balio di Federico Innocenzo, *ivi*, sua morte, *ivi*. Cristiani ebbero in uso di chiamar le Basiliche col nome di quel Santo, a cui si consagravano, *pag.* 65. alcune volte col nome del Fondatore, *ivi*, e *pag.* 66.

Curopolata, Vedi Michele.

D

Desiderio Re de' Longobardi prigioniero di Carlo Magno *pag.* 85.

Difendere che significhi, *pag.* 184. e 185. se sia suo sinonimo il verbo *antestare*, *ivi*.

Difensione è l'istesso che Padronato, *pag.* 151. che cosa sia, *pag.* 187. sino a 190. appellata *Mundeburdio*, *ivi*, dinota padronato, e si mostra con varj diplomj, e colle Leggi Longobarde, *ivi* sino a *pag.* 205.

Difensori scelti *ab Advocatis* d'onde acquistarono il nome, *pag.* 178. e 179. e sono gl'istessi, *ivi*, giudicavano di cause di roba di Chiese e di Monisteri, *pag.* 182. e 183. costituiti soltanto da Principi, *pag.* 168. qualche vol-

ta fu permesso il costituirgli a' Vescovi, *ivi*, e *pag.* 170. Legge di Carlomanno con cui fu vietato a' Vescovi la costituzione de' Difensori, *ivi*. Leggi d'altri Principi, *pag.* 169. furiero nel 407. prima che nascesse il Padronato, *pag.* 170. ed in questo tempo amministravano gl'interessi delle Chiese come semplici uffiziali, *ivi*, Vedi Avvocati.

Dinasti appellaronsi i Conti di Conversano, *pag.* 22. spiegamento di questa voce, *pag.* 23. e 24.

Diploma del Conte Goffredo del 1087. stimato falso dall'Anonimo, *pag.* 8. in esso colle formole *sine pretio vel requisitione* non si rinunziò al Padronato, *pag.* 138. loro spiegazione, *ivi*, e *pag.* 141. 147. e 148.

Diplomi guasti, e corrotti da' Copisti per gli caratteri o rosi, o oscuri, *pag.* 98. e 99.

Donare l'istesso, che *dotare*, *pag.* 220. anzi la parola *dos* impropriamente s'adatta alla roba, che si dona alla Chiesa, *pag.* 223. S'illustra un passo di S. Gio: Crisostomo, dove si legge la parola *dotem*, *pag.* 226. sino a 229.

Donazione di Angelo Conte e Signore di Corsica si deve riferire all'undecimo, o dodicesimo secolo e non al nono, *pag.* 160. 161. e 162.

Donazione di Costantino falsa, *pag.* 246.

Donazione di Goffredo confermata da Lione Vescovo di Conversano, *pag.* 209. conferme de' Vescovi nelle donazioni per qual ragione bisognassero, *pag.* 210. e 211.

Donazione può contenere due diverse

verse donazioni, pag. 123. e 125. donazioni de' Principi non han bisogno d'obbligo d'evizione, pag. 186. Leggi di Zenone, e di Giustiniano, *ivi*, costume d' altre nazioni, *ivi*, e pag. 187.

Donne, loro Ministero nella Chiesa, fin da' primi tempi, pag. 341. quali si chiamassero *Ministra*, o *Diaconissa*, pag. 343. qual' età si ricercasse per la loro ordinazione, pag. 344. quali si chiamassero *Presbitera*, *ivi*, loro Giurisdizione Vescovile, pag. 355. sino a 360. Vedi *Badesse*.

Doroteo Suddiacono Monaco spedito in Roma a Leone III. per la conferma dell'elezione dell'Abate di *Conversano*, pag. 108. Vedi *Bolla di Leone III.*

Dotalium si spiega questa voce, pag. 233. sino a 235. malamente scambiata in *Dotalitium*, *ivi*.

Dotalitium in un diploma di Pipino del 761, come debba intendersi, pag. 237. se sia l'istesso che il *Morgengab*, *ivi*, e 238.

Dotare, e *donare* s' adoprano vicendevolmente nel costituire il mantenimento di Chiesa, pag. 242. non v' è bisogno che necessariamente s'usi la parola *dotare*, pag. 242. sino a 249. Vedi *Donare*.

Dote, e donazione sono sinonimi, pag. 231. tutto ciò che si dava alle Chiese si comprendeva sotto il titolo di *Donatio*, pag. 236. e 239. si dimostra col parlare de' diplomi, pag. 240. e 241.

E

E Brei non soffrivano, che il nome d' un costruttore s' in-

cidesse fu dell'Edifizio, pag. 64. Esarchi come Ministri degl'Imperatori Greci, quali contraffegni d'onori ricevevano in Roma, pag. 289.

F

Federico II. eletto Re di Germania, figlio di Costanza, e di Arrigo, pag. 308. suo diploma diretto ad Innocenzo III. per l'elezioni, pag. 310. e 311. contrasti avuti con Onorio III. per riguardo all' istesse elezioni, pag. 311. e 312. e con Gregorio IX. ed Innocenzo IV. *ivi*, e pag. 313. Sua morte, *ivi*. Diploma con cui riceve sotto la sua protezione il Ministero di *S. Benedetto*, pag. 275. e 283.

Filippo Duca di Svevia fratello d' Arrigo VI. pag. 308. procura di farsi eleggere Re di Germania, *ivi*.

Fondatore di Chiesa secondo il linguaggio de' Canonici si chiama chi la costituisca o ripari, o procuri congruo mantenimento a' Sagri Ministri, pag. 7. e chi soprintenda a qualche Chiesa ruinosa, pag. 327. legge di Giustiniano a questo proposito, *ivi*.

Formola di *Defensores fratrum* adoprata dal Conte Goffredo per la riserba del Padronato, pag. 180. e 181. e 183. non importa obbligo d'evizione, pag. 185. e 187.

Formola *pro utilitate* che si legge nel diploma di Goffredo come s'intenda, pag. 122. e 126. nell' istesso significato prendesi in un diploma di Guglielmo II. pag. 127. e 128.

Ccc For-

Fornole di *anteflare*, e *defendere* non leggonfi nelle donazioni de' Normanni, ma maledizioni contro a violatori, o dissipatori della roba, pag. 206. leggonfi in carte di privati Signori, *ivi*, e pag. seg.

Formola *sine pretio vel requisitione* che dinoti, pag. 141. e seg.

G

Giovanni XII. scellerato Pontefice deposto, pag. 294. e 295.
S. Gio: Crisostomo non fiori ne' secoli della primitiva Chiesa, nacque nel 354., e morì nel 407. pag. 224.

Goffredo Conte di Conversano nel 1087. pag. 7. due Conti Goffredi nell'istesso tempo, pag. 10. riconoscimento di Goffredo Conte di Conversano a Roberto Guiscardo, pag. 11. chiamato *Inclusus Comes*, pag. 25. arricchì il Monistero di S. Benedetto di Conversano, pag. 67. se ne riservò il Padronato, pag. 115. gli rilascia la terza parte delle pene, pag. 143.

Greci amavano di eternare la memoria di chi costruì pubblici Edifizj, pag. 61. fu stabilimento di Senofonte, *ivi*.

Gregorio VII. pag. 297.

Gregorio IX. successore d' Onorio III. pag. 312. sue contese con Federico II. pag. 313.

Grimoaldo dato in ostaggio a Carlo Magno, pag. 101. divenuto Duca di Benevento nel 788. pag. 102. si sottrae dalla soggezione di Carlo Magno, pag. 101. sua morte, pag. 103.

Grimoaldo II. successore a Gri-

moaldo I. pag. 103. si rende soggetto a Carlo Magno con pagargli un tributo annuo, *ivi*, morì per tradimento, *ivi*.

Guglielmo I. figlio di Ruggiero, pag. 298. suo Concordato con Adriano IV. *ivi*. Vedi Adriano IV.

Guglielmo Cardinale di S. Eustachio legato d' Innocenzo IV. pag. 315. comandante dell' esercito Pontificio invade il Regno di Napoli, mentre era pupillo Corradino, *ivi*.

Guinigiso Conte di Spoleto Capitano di Carlo Magno fatto prigione, pag. 90.

I

I Conoclasti loro scisma, pag. 76.
Indizione del Diploma del Conte

Goffredo contrastata, pag. 30. vario modo di contare gli anni, pag. 32. in qual tempo cominciassero l' indizioni, pag. 36. e di qual mese, pag. 37. perchè il Diploma di Goffredo portò l' indizione X., pag. 38. perchè si seguì la comune maniera di contare, *ivi*, che si rinviene in varj Diplomi di congiunti del Conte Goffredo, pag. 39. e 40. adoperavasi anche in Puglia, pag. 41. se alle volte non corrisponde all' anno, non è perciò falso il Diploma, pag. 42.

Innocenzo III. Pontefice di somma accortezza e sapere, pag. 308. sue lettere a Costanza intorno all' elezioni, pag. 309. Vedi Costanza.

Innocenzo IV. contrasti con Federico intorno all' elezione de' Vescovi, pag. 313. furon sforzi per togliere il Regno a Corrado, *ivi*,

- ivi*, e suoi modi usati morto Corrado col picciolo Corradino, pag. 314. Vedi Corrado, e Corradino.
- Irena Madre di Costantino donna ambiziosa, pag. 79. e 80. occupa il Trono, e fa cavar gli occhi al figlio, *ivi*, e pag. 86. deposta e relegata nell' Isola di Lesbo, pag. 80. e 87. muove la guerra a Carlo Magno, pag. 85. viene richiesta per moglie da Carlo Magno, pag. 86. e 87. distolta, *ivi*.
- Incanto del 1423., in cui il Conte Goffredo è chiamato Fondatore, e Dotatore, pag. 325. non è falso, pag. 326.
- L
- L** Aunchild, che dinoti, pag. 199.
- Legge Regia fatta in pro di Carlo Magno, pag. 286. chiamata anche Patto, pag. 287. malamente voluta per supposta, *ivi*, vien rammentata da Scrittori contemporanei, ed inferita nel Decreto di Graziano, *ivi*, nell' anno 964. sotto Lione VIII. confermata con altro Sinodo per Ottone il Grande, pag. 291. non è falsa questa conferma, pag. 292. e 293.
- Lettere del Vescovo di Conversano d' oggidì scritte alla Badessa del Monistero di S. Benedetto, quando da Pio Operario difendeva in Roma la giurisdizione d' essa Badessa, pag. 366. a 378.
- Lione III. nel 796. successere d' Adriano I. pag. 288. spedisce Ambasciatori a Carlo Magno colle chiavi, e collo stendardo di Roma, *ivi*, Bolla intorno alla destruzione del Monistero di S. Benedetto di Conversano, pag. 68. che non sia nè guasta nè interpolata, pag. 70. e seg.
- Lione VIII. innalzato alla Sede Apostolica, pag. 294. conferma con Sinodo la Legge Regia, pag. 291. e 294. rinunziò ad Ottone tuttocid che era stato donato alla Chiesa da Pippino e Carlo Magno, pag. 297.
- Lione IX. fatto prigioniere da Unfredo, pag. 15. concessioni fatte ad Unfredo, *ivi*.
- Longobardi, e loro Imperio dell' Italia Trafiberina estinto nell' 815. pag. 104. Longobardi dell' Italia Cistiberina soggiogati, *ivi*, vivevano colle leggi Franche, pag. 105.
- Lotario Imperadore, pag. 15. suoi disturbi con Innocenzo II. *ivi*.
- Ludovico Pio figlio di Carlo Magno assume il governo, pag. 103. diminuisce il tributo a Grimoaldo Duca di Benevento, *ivi*.
- S. Luigi IX. stimolato alla conquista del Regno di Napoli da Innocenzo IV. pag. 313. e da Urbano IV. pag. 318. dà il suo aiuto a Carlo suo fratello, pag. 318.
- M
- M** Ansus Ecclesia qual sia, pag. 123.
- Manfredi Principe di Taranto mette sotto la protezione d' Innocenzo IV. Corradino, pag. 314. usurpa il Regno con spargere artatamente la morte di Corradino, pag. 319.
- Marcualdo Simiscalco dell' Impero confidente d' Arrigo VI. pag. 308.

cerca togliere il Regno a Federico II. *ivi*.

Mesrocomia quali chiaminsi, pag. 133.

Michele Curopalata conchiude la pace con Carlo Magno, pag. 88. e 89.

Monasterium, e *Cœnobium* distinguonsi, pag. 59. si confusero anche queste voci, *ivi*.

Monisteri, ed Abati Regi ne' Capitolari di *Badolchis*, e di *Siconolfo*, e nelle Leggi Longobarde diconsi *ad Palatium pertinentes*, pag. 303. Conferivansi dal Principe, e ad esso soggetti, pag. 303. e 304.

Monistero di S. Benedetto di Conversano rimasto desolato per le scorrerie de' Saraceni, pag. 69. e 70. ed i suoi averi usurpati, pag. 109. durò la sua desolazione fino al 1085, *ivi*, e pag. seg. riedificato, ed arricchito nel 1087. dal Conte Goffredo, pag. 51. 52. e 113. il suo Abate detto *Dei & Regia Gratia Abbas*, ed altrove *Imperialis Abbas*, pag. 281.

Monistero di Casaura fondato da Ludovico II. pag. 282. chiamato da Ruggiero *Camera propria*, *Elemosyna mea*, *ivi*.

Monistero Laurisamenfe dotato da Carlo Magno, pag. 282. il suo Abate chiamato *Imperialis*, *ivi*.

Monistero di Montecassino di Regio Padronato, perchè il suo Abate è chiamato *Imperialis*, pag. 281. 332. e 334.

Monisteri di Montecassino, e di S. Vincenzo a Valturmo rimasti esenti da collette perchè Padronati dell'Imperadore, pag. 197.

Niceforo Imperadore depone, e rilega nell'Isola di Lesbo Irena Madre di Costantino, pag. 81. e 87. uomo spergiuro, avaro, crudele, e d'ogni sorta di vizio, *ivi*, garentiva partiti d'Eretici, *ivi*, rende le Chiese, e i Monisteri abitazioni di Soldati, e gli nutrice colle rendite delle stesse Chiese, pag. 82. viene al Patriarca di Costantinopoli di riconfermare Lione III. per Pontefice, *ivi*, stabilisce i patti della pace con Carlo Magno, pag. 88. i Veneziani impediscono la pace, *ivi*, morì ucciso, e nel suo teschio bevve Trummo Signore di Bulgaria, pag. 83.

S. Niccola di Monopoli Grancia di S. Benedetto di Conversano di Regia collazione, pag. 329. perchè in una Bolla del 1266. non si legge annoverata tra le Grancie di S. Benedetto di Conversano, *ivi*, e pag. 330. in una Bolla d'Alessandro IV. otto anni prima del 1266. è annoverata tra le Grancie di S. Benedetto, pag. 331. dal 1328. sin oggi è stata sempre di Regio Padronato, ed appellata qualche volta S. Niccola de Portu, *ivi*, e pag. seg.

Normanni Conti di Conversano non mai sudditi, pag. 11. e 12. anzi indipendenti, e chiamati Dinasti, pag. 22.

Normanni intrapresero la guerra nella Calabria contro a' Greci, pag. 11. loro Capitani detti Conti, pag. 12. loro conquiste nella Puglia, pag. 12.

Note Cronologiche nelle Carte de' priva-

privati si trovano trascurate verso il X. secolo, pag. 161.

O

Obbedienze, Vedi Priorati.

Onorio III. suoi disturbi con Federico per l'elezioni de' Prelati, pag. 311. e 312.

Ortona, e Lucera tolte al Duca di Benevento da Carlo Magno, pag. 103., e poi tornate di nuovo al Ducato Beneventano, *ivi*.

Ottone Duca di Sassonia, e di Baviera coll' aiuto di Riccardo eletto Re di Germania, pag. 308.

Ottone il Grande ottiene la conferma della Legge Regia, pag. 291. Vedi Legge Regia.

P

Padronato nacque nella metà del V. secolo, cioè nel 441. pag. 150. e 170. questo nome cominciò ad udire nel nono secolo, *ivi*, riserba de' Padronati non trovasi prima del duodecimo secolo, *ivi*, Padronato nella fondazione se lo riserbavano i Fondatori, pag. 170. distinzioni di tre epoche di Padronato, pag. 173. Padronato antico se differisca dal Padronato d' oggi, e se siasi ristretta la giurisdizione, pag. 174. e 175. si lasciarono sempre illesi coi Concordati, pag. 302. Padronato di Goffredo dell' undecimo secolo non soggetto a' stabilimenti de' Concilj, o a' Decretali, pag. 212. anche perchè Padronato di Sovrano, *ivi*, Padronato s'acquista su delle Collegiali colla fondazione, e dotazione, pag. 214. s'acquista an-

che ex aumento dotis secondo il Sagrosanto Concilio di Trento, pag. 215. sino a 218. non v'è di bisogno, che si usi la parola dotare, ma bensì anche donare, voce consagrada da' Canonj, e da' Concilj, pag. 220. e 222. **Patroni** questa voce non si legge nel Concilio Cabillonense II. e nel Triburienese del nono secolo, ma bensì ne' due Capitoli del Decretale, dove si transfuntano quei Concilj, pag. 152. 153. 154. 155. come vi sia stata intrusa, *ivi*, in un Capitolare di Pippino del 793. malamente si legge la voce Patroni, pag. 156. in altri diplomi prima del IX. e XII. secolo Patronus è relativo a servus, pag. 157. s' accoppia colla voce Defensor per dinotare l'istesso, pag. 163. dalla difesa ne nasce l' Avvocazia, o sia dritto di Padronato, pag. 165. sino a 167.

Padroni, e Fondatori riserbavansi alcune prestazioni, pag. 148. le quali furono moderate da Lucio III. pag. 149.

Palermo espugnata, pag. 29.

Paquale II. pag. 297.

Pelagio Papa, pag. 305. comandò che gli Abati s' eleggessero da' Monaci e dal Padrone, *ivi*, confermossi nel IX. secolo col Concilio Romano, *ivi*.

Platopondio Capitano d' Unni risiede in Conversano nel 947. pag. 112.

Priorati, Celle, ed Obbedienze quali fossero, pag. 57. e 58. molte Obbedienze potevano esser governate da un solo Capo, pag. 58.

Protezione non pregiudica al Padro-

dronato, nè alla Regalia, pag. 275. e seg. origine della Protezione, e dell'affiggere le insegne del Principe a' privati poderi, pag. 276. e seg. Divieto d'Onorio; e Teodosio, *ivi*. Carte di Protezione appellate Salvaguardie, *ivi*. Protezione dinota un dritto di superiorità, detta *ius Patronale*, pag. 278. Protezione annessa al Principato, ed alla Regalia, *ivi*, detta *Mundeburdio*, pag. 279.

Puglia piena di Greci, di Longobardi, e di Francesi nel 788. fino all'800. pag. 78. e 89. suoi confini di quel tempo ignoti tra il Ducato Beneventano, ed i Greci, pag. 89.

R

RAdechi Conte di Consa, pag. 103.

Rainulfo Conte investito della Puglia da Innocenzo II. e da Lotario, pag. 15.

Renato Coppino, Vedi Coppino.

Roberto Guiscardo come fosse riconosciuto da' Conti Normanni, pag. 26. nell'anno 1066. s'inglorifica di Montepeloso, pag. 18. e 19. succede ad Ulfredo suo fratello, pag. 14. ottiene nel 1059. il titolo di Duca da Niccola II. non soggiogò l'intera Sicilia, pag. 16. e 17. nel 1082. parte contro a' Bulgari, e gli si sollevano contro i Principi Normanni, pag. 19. sua morte nel 1084. o 1085. pag. 16. e 19.

Rodiotti loro costume biasimevole nel radere dalle statue i nomi degli Eroi, pag. 63.

Rodolfo Maccabeo Germano del Conte Goffredo, pag. 205.

Romani vietarono, che da' vecchi edifizj che si ristorassero si scancellasse il nome del costruttore, pag. 60. Leggi intorno a ciò, *ivi*, loro rito nella consecrazione de' Tempj, o nell'ergere una statua, pag. 64.

Romoaldo Salernitano, pag. 300.

Ruggiero figlio di Roberto Guiscardo, pag. 201. guerre e discordie con Boemondo suo fratello, *ivi*.

Ruggiero Conte fratello di Roberto Guiscardo Signore della maggior parte di Sicilia, pag. 16. rende Girgenti nel 1086. e Siracusa nel 1088. pag. 17. Padrone di tutta la Sicilia nel 1091. *ivi*.

Ruggiero figlio del Conte Ruggiero sue contese per l'elezioni, pag. 298. durarono fino a Guglielmo I. suo figlio, *ivi*.

Ruggiero figlio di Tancredi quando coronato Re, pag. 271.

S

Salvaguardie, Vedi Protezione.

Saraceni nel 988. in Bari, e ne' luoghi convicini, pag. 47. loro prime scorrerie in Regno, pag. 69. nell'840. stabiliti in Taranto, ed occuparono i luoghi vicini pag. 69. 95. e 111. dall'anno 841. fino al 876. scorsero i luoghi circonvicini, pag. 110. chiamati in soccorso da Radelchi contro di Siconolfo, pag. 110. scronno il Principato Beneventano, ed il Regno Italice, pag. 111. giungono fino sotto le mura di Napoli nell'812.

812. pag. 92. e 94. discacciati da Barcellona fuggironsi nel Regno di Napoli, pag. 95.
Seodan Capitano di Saraceni, pag. 111.
Sicone Gastaldo d' Acerenza occupa il governo Beneventano, pag. 103.

T

TAncredi Conte di Conversano menato prigioniero da Ruggiero Re in Sicilia, pag. 21.
Tancredi Re suo diploma del 1193. col quale conferma al Vescovo Dulginese l' amministrazione del Monistero di S. Benedetto di Conversano, pag. 259. e 306. non gli è contraria la Bolla di Celestino III. perchè posteriore, pag. 260. le note cronologiche del diploma corrispondono, *ivi*, perchè questo diploma non s'è potuto esemplare dal transunto originale, pag. 243., e 244. In un istrumento autografo dello stesso anno del Diploma il Vescovo Dulginese è chiamato *Custos, & Rector de mandato Regis*, pag. 267. leggiera discordanza tra le note cronologiche del diploma, e dell' istrumento donde cagionata, pag. 269.

e 270. in esso finì l' Impero de' Normanni, pag. 306.
Taranto sede de' Saraceni, pag. 69. 95. e 111.
Teodoto. Vedi Adelgiso.
Teodosio morto nel 395. pag. 133.

V

Vicus che significhi, pag. 128. Divario tra vico, e vico pubblico, pag. 130. divisione de' vichi in maggiori, e minori, pag. 132. Vedi *Metrocomia*.
Vittore III. pag. 297.
Urbano II. assunto al Pontificato nel 1088. pag. 179. sua Bolla per la legazia di Sicilia, pag. 289.
Urbano IV. successore d' Alessandro IV. pag. 317. minaccia il Re d'Inghilterra, se non obbligasse al giuramento il figlio investito del Regno di Napoli, *ivi*, ricorre a S. Luigi IX. perchè assistesse Carlo d'Angiò nella conquista del Regno di Napoli, pag. 318. ordina la crociata contro Manfredi, pag. 321.
Unni, o Ungheri nel 920. vennero in Italia, pag. 111. in Conversano, pag. *seq.* convertiti da S. Stefano alla Fede Cristiana, *ivi*.

592871



100



